RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1833.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1833.

N.° 2.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1833.

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1833.

concambiate con altrettante nuove obbligazioni dello stato fruttanti pure l'interesse del 4 e del 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 1.° luglio 1833.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 20.) *RESTA modificata la disposizione del regolamento giudiziario relativa all' intimazione delle petizioni a persone dimoranti fuori dello stato, delle quali è noto il luogo di dimora.*

8 luglio 1833.

N.° 19363-2098.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La disposizione del regolamento giudiziario relativa all' intimazione delle petizioni a persone dimoranti fuori dello stato, delle quali

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1833.

N.° 2.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1833.

È vietata qualunque altra importazione delle nominate merci in dette città ed è soggetta alla disposizione dell' articolo 18 della notificazione 20 novembre 1828.

Sono da ciò eccettuati soltanto lo zucchero, il caffè ed il tè nel caso in cui *viaggiatori*, i quali non arrivano direttamente dall' estero, portino seco di questi generi in una quantità proporzionata alla loro occorrenza. La quantità di questo bisogno per uso di viaggio, che può lasciarsi entrare sprovveduta di sigillo e bolletta daziaria nelle città murate, non potrà però mai oltrepassare le due libbre metriche di zucchero ed una libbra metrica di caffè o di tè.

I viaggiatori provenienti direttamente dall' estero, oppure dai territorj esclusi dalla linea doganale, debbono essere provveduti della bolletta daziaria per le merci che trovansi avere presso di sè.

Tanto si deduce a notizia del pubblico per la relativa osservanza, in esecuzione degli ordini portati dal dispaccio 17 giugno p.° p.°, n.° 26999–2553 dell' imperiale regia camera aulica generale.

Milano, il 15 luglio 1833.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Vicepresidente del Governo

Marchese D'ADDA.

BROGLIO, *Consigliere*.

(N.° 22.) *È approvata l'erezione di un nuovo religioso istituto femminile in Verona sotto il nome* = Sorelle della Sacra Famiglia.

1.° agosto 1833.

N.° 23459-3252.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima risoluzione 5 maggio p.° p.° comunicata coll' ossequiato aulico dispaccio 11 pure maggio, n.° 11285-1675 si è degnata di approvare l'erezione di un nuovo religioso istituto femminile in Verona sotto il nome = *Sorelle della Sacra Famiglia* = per l'educazione ed istruzione delle fanciulle, accordando al medesimo la facoltà di acquistare *per actus inter vivos et mortis causa* coll' obbligo di notificare ogni aumento della sua sostanza al governo, ed escludendo da tale facoltà i singoli membri dell' istituto dal momento che avessero essi professati i solenni voti.

Ciò si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza.

Milano, il 1.° agosto 1833.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,
Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

Cav. Ab. GIUDICI, *Consigliere.*

(N.° 23.) *Proibizione di appartenere alla società della* Giovane Italia. *Pene ai contravventori.*

N.° $\frac{4884}{P.}$ 5 agosto 1833.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Quando la setta dei *Carbonari* dodici anni sono minacciava la rovina di ogni ordine civile negli stati d' Italia, S. M. I. R. A. all' oggetto di premunire i suoi sudditi contro le perniciose dottrine e la seduzione di quella setta ne fece colla notificazione 29 agosto 1820 pubblicamente conoscere le mire, quanto criminose, altrettanto pericolose per lo stato, onde le persone inesperte e leggieri, alle quali i capi della setta sapevano destramente occultarle, ne fossero informate, e fossero quindi trattenute dal prender parte alla setta de' carbonari.

Ora la stessa paterna sovrana sollecitudine ha determinato la M. S. ad ordinare una simile disposizione anche per riguardo all' associazione denominata la *Giovane Italia* formatasi

in mezzo alle vicende di questi ultimi tempi, la quale non meno pericolosa della prima spiega anzi una iniquità più grande ancora dei carbonari.

Lo scopo di questa società è il rovesciamento degli attuali governi e di tutto l'ordine civile.

I mezzi che adopera sono la seduzione e perfino l'assassinio decretato dai capi occulti a forma degli antichi tribunali secreti.

Siccome da ciò ne consegue che chiunque conoscendo quelle mire di alto tradimento siasi non ostante aggregato alla società della *Giovane Italia*, a tenore del § 52 del codice dei delitti si è fatto reo del delitto di alto tradimento, e che a tenore dei §§ 54 e 55 dello stesso codice si rende complice di tale delitto, ed incorre nella pena inflitta dalla legge anche chi avendo già conoscenza di tali mire della setta non ne abbia impedito i progressi od abbia ommesso di svelarne i membri, così dal giorno della pubblicazione della presente notificazione nessuno potrà più scusarsi col pretesto di non aver conosciuto lo scopo preciso della società della *Giovane Italia*.

Però chi d'ora in avanti entra nella predetta società, o che ommette d'impedire i progressi della medesima, od anche di denunziarne i membri, sarà punito a norma dei

§§ 52, 53, 54 e 55 del codice dei delitti, che vengono riportati a piedi della presente nel loro preciso tenore.

È applicabile alla società della *Giovane Italia* anche il § 56 del codice stesso che riguarda i casi ne' quali viene ai delatori assicurata la piena impunità e il secreto, siccome è dichiarato nel paragrafo stesso pure quì appiedi riferito per intelligenza di ognuno.

Milano, il 5 agosto 1833.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,
Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

CRESPI, *Consigliere.*

---

§ 52. *Commette un delitto di* alto tradimento

a) *chi offende la personale sicurezza del capo supremo dello stato;*

b) *chi intraprende qualche cosa tendente a far una violenta rivoluzione del sistema dello stato, o ad attirare contro lo stato un pericolo da fuori, o ad accrescerlo; sia che ciò venga fatto in pubblico, o in segreto; da persone separate o collegate insieme; colla macchinazione, col consiglio o col proprio fatto; colla forza delle armi o senza; colla comunicazione di segreti conducenti a tal fine, o di trame ad esso rivolte; coll'istigazione, leva di*

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.º luglio al 31 dicembre 1833.

N.º 2.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

» capitanati circolari, non che presso le casse
» delle amministrazioni camerali riunite.

» Tale prescrizione è da porsi in vigo-
» re nelle provincie in quanto ed a misura
» che vi sussista o si attivi una cattedra di
» contabilità pubblica; tuttavia si concederà
» anche nelle altre provincie la preferenza
» nell' ammissione alla pratica, e, a parità
» delle altre circostanze, anche nel conferi-
» mento di effettivi impieghi a quei concor-
» renti che produrranno dei buoni certificati
» sul regolare studio della scienza contabile.
» Lo studio ne dev' essere pure raccomandato
» a quelli che mirano a qualificarsi pel posto
» di consiglieri presso le autorità politiche e
» camerali.

» 3.° Si ammetteranno alle lezioni relative
» come frequentanti ordinarj

» *a*) Quelli che avranno compiti gli stu-
» dj di filosofia o per lo meno quelli di gin-
» nasio e che avranno passati i 18 anni d'età;

» *b*) Quelli che dimostreranno di aver
» fatto il corso degli studj commerciali presso
» l' istituto politecnico o presso la scuola
» reale;

» *c*) Quelli che sono di già impiegati
» presso le ragionerie e casse, ed i quali ne
» avranno ottenuta la concessione dai proprj
» superiori;

» 4.° La direzione e la sorveglianza allo
» studio competono al direttore dello studio
» politico-legale, ed agli esami dovrà assistere
» un funzionario delegato dal direttorio gene-
» rale dei conti, il quale destinerà nelle pro-
» vincie per tale intento un impiegato di quelle
» ragionerie. »

Il governo, in obbedienza agli ordini rice-
vuti dall' imperiale regia commissione aulica
degli studj cogli ossequiati dispacci 8 marzo
prossimo passato, n.° 1277-73 e 28 scorso
giugno, n.° 3577-216, deduce a pubblica
notizia la premessa sovrana risoluzione per
norma ed intelligenza comune.

Milano, il 12 agosto 1833.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

BECCARIA, *Consigliere.*

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1833.

Amministrazione dell'anno camerale 1831.

RENDITA.

Rimaste a convertirsi al fine dell' anno camerale 1830 .... lir.			992,206	51
Prodotti dei beni della corona e della cassa di ammortizzazione effettivamente introitati nell' anno camerale 1831 .... lir.	1,191,331	01		
Rendita di cartelle del monte lombardo-veneto e di obbligazioni dello stato acquistate......»	773,909	75		
			1,965,240	76
			2,957,447	27

CONVERSIONE.

Impiegate nell' acquisto di

N.° 202 cartelle del monte lombardo-veneto della rendita di fiorini 27410. 40 pel capitale prezzo di .... lir.			1,520,782	84		
» 491 obbligazioni al 4 per 100 pel capitale di ... lir.	676,422	98				
» 34 assegni convertibili in obbligazioni come sopra per ....»	4,955	53				
			681,378	51		
» 101 obbligazioni dello stato al 5 per 100 pel capitale di .... lir.			282,268	75		
E per le senserie dei singoli contratti d' acquisto »			1,964	74		
					2,486,344	84
Rimaste da convertirsi al fine dell' anno camerale 1831 .... lir.					471,102	43

Milano, il 17 dicembre 1832.

LA COMMISSIONE

TORDORO' } *Consiglieri di Governo.*
Cav. CRESPI }

Consigliere Aulico March. SILVA' } *Consiglieri*
DE CARLI } *d'Appello.*

BERRETTA Consigliere di Governo *per la Regia Camera.*
CARMAGNOLA Consigliere di Governo, *Direttore della Contabilità centrale.*
NEGRI GIO. BATTISTA Segretario *pel Prefetto del Monte.*

(N.° 26.) *Le prescrizioni dei §§ 490 e 503 del regolamento del processo civile sono da osservarsi anche dalle preture.*

24 agosto 1833.

N.° 14932-2724.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 27 aprile prossimo passato comunicata dall'imperiale regia cancelleria aulica unita mediante dispaccio 23 luglio prossimo passato, n.° 17880-1824 si è degnata approvare la seguente declaratoria:

a) Che, non avuto riguardo al disposto dai §§ 74 e 75 delle istruzioni per le preture in affari contenziosi in ciò che concerne la conservazione in cancelleria dei dupli delle scritture od istanze che vengono prodotte dalle parti, abbiano in avvenire ad essere osservate anche dalle preture le prescrizioni portate dai §§ 490 e 503 del regolamento giudiziario sul processo civile;

b) Che debba però stare in pieno vigore il citato § 75 nella parte che risguarda il caso

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1833.

4 dicembre 1829, n.° 7762, si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 5 per 100 sortite il dì 1.° agosto corrente nella serie 237.ª, cioè il n.° 80018 per la metà, e il n.° 80220 per la decima parte del capitale, non che le obbligazioni n.° 80226 sino al n.° 80779 per tutto l'importo del capitale verranno, a termini delle disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, concambiate con altrettante obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 26 agosto 1833.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Vicepresidente del Governo

Marchese D'ADDA.

BROGLIO, *Consigliere.*

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1833.

N.° 2.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

1.° Che, nei casi pei quali giusta le veglianti leggi devesi esigere il caposoldo non si possano contemporaneamente pretendere anche gl' interessi di mora, e dove sono da pagarsi questi ultimi non si possa ripetere il caposoldo.

2.° Che in ogni caso di mora nei pagamenti di crediti competenti all' erario per qualche titolo di diritto privato debbano aver luogo soltanto gl' interessi di mora. Sono compresi in questi crediti quelli particolarmente dell'amministrazione demaniale basati in origine a titolo di diritto privato pei quali è lasciato l' adito al procedimento fiscale per la loro riscossione in senso della legge 17 luglio 1805, non che tutti quei crediti dello stato non dipendenti da diritto regale pei quali nei contratti rispettivi non è stata espressamente pattuita la penale del caposoldo.

3.° Essere incompatibile l' esigere la provvigione a favore degli esattori istituiti dallo stato insieme alle spese di esecuzione dai debitori morosi.

Tale dichiarazione emessa dal sullodato aulico superior dicastero viene ritenuta dalla data della presente notificazione nella sua piena attività per la relativa esecuzione.

Milano, il 2 settembre 1833.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

BROGLIO, *Consigliere*.

(N.° 29.) *Le scritture probatoriali sono da ammettersi anche in seguito ad una prova assunta col mezzo di periti.*

12 settembre 1833.

N.° 27314-3034.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo insorto dubbio sulla interpretazione del § 262 del regolamento generale del processo civile, S. M. con veneratissima sovrana risoluzione 30 aprile anno corrente, emanata sopra umilissimo rapporto del senato lombardo-veneto, previ concerti presi coi senati di Vienna del supremo tribunale di giustizia e colla commissione aulica di legislazione giudiziaria, si degnò di approvare la proposta declaratoria, cioè:

« Che in seguito ad una prova assunta col
» mezzo di periti siano da ammettersi delle
» scritture probatoriali, come dietro una
» prova eseguita per testimonj. »

Si deduce a pubblica notizia tale suprema determinazione in esecuzione del dispaccio 9

agosto p.° p.°, n.° 18391-1865 dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita.

Milano, il 12 settembre 1833.

In assenza di Sua Eccellenza
Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,
Il Vicepresidente del Governo
Marchese D'ADDA.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 30.) *REGOLAMENTO pei concorsi e per gli esami a guisa di concorso presso i pubblici ginnasj.*

16 settembre 1833.

N.° 28004-4020.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione 30 aprile 1832 si è degnatà di ordinare che il regolamento contenente le discipline pei concorsi alle cattedre degl' imperiali regj ginnasj

e dei ginnasj comunali, come pure per gli esami a guisa di concorso per l'approvazione dei maestri privati venga pubblicato qual legge organica da osservarsi pei concorsi e per gli esami suddetti.

In esecuzione degli anzidetti venerati ordini sovrani e delle relative disposizioni comunicate dall'imperiale regia commissione aulica degli studj coi dispacci 10 maggio 1832, n.° 1970-226, 20 giugno, n.° 2775-738 e 9 ottobre detto anno, n.° 4249-1161, si pubblica quì unito il suddetto regolamento per comune notizia e per la corrispondente osservanza per parte di chi spetta.

Milano, il 16 settembre 1833.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Vicepresidente del Governo

Marchese D'ADDA.

BECCARIA, *Consigliere.*

REGOLAMENTO

pei concorsi e per gli esami a guisa di concorso presso i pubblici ginnasj.

Sezione prima.

Dei concorsi alle cattedre degl' imperiali regj ginnasj.

Art. 1.° Per le cattedre vacanti negl' imperiali regj ginnasj l' avviso si pubblica direttamente dal governo e s' inserisce per tre volte di seguito nella gazzetta privilegiata.

2.° Il concorso si tiene contemporaneamente tanto avanti il ginnasio dove è vacante la cattedra, come avanti il direttore generale, il quale tra i professori degl' imperiali regj ginnasj della città di residenza del governo sceglie quelli che debbono assistere all' esame, cui presiede egli stesso.

3.° L' avviso di concorso deve indicare la cattedra vacante, i luoghi e i giorni in cui si terrà l' esame, il limite di tempo prescritto alla presentazione delle petizioni, e finalmente i requisiti che devono comprovarsi dagli aspiranti circa l' età, la patria, la moralità, la religione, gli studj fatti, gl' impieghi che avessero per avventura coperti e le opere che fossero state da loro pubblicate.

4.° Quei concorrenti che intendono di subire l'esame avanti il direttore generale presentano la propria petizione al protocollo del di lui ufficio almeno tre giorni prima di quello fissato pel concorso: gli altri che preferiscono di sostenerlo avanti il ginnasio della provincia ove è vacante la cattedra, la presentano nel termine testè accennato al rispettivo vicedirettore.

5.° I documenti di cui devono essere corredate le petizioni sono i seguenti:

a) fede di battesimo;

b) attestato di moralità;

c) certificato del compiuto corso filosofico, non che dello studio di pedagogia, aggiuntivi pure per gli aspiranti alle cattedre d' umanità gli attestati de' sostenuti regolari esami di filologia greca, di letteratura classica, di storia universale ed austriaca e di estetica.

A questi documenti indispensabili per tutti dovranno pure aggiungersi secondo i casi anche i seguenti:

d) tabella de' servigi prestati in qualsivoglia impiego confermata dalla firma dell' autorità comunale del luogo di domicilio del concorrente;

e) dichiarazione del concorrente, qualora trovisi già nell' esercizio di altro impiego, se intenda di rinunciarvi o no;

f) nota delle opere ch' egli avesse pubblicato, annessovi un esemplare di ciascuna di esse;

g) documento originale o debitamente autenticato della superiore determinazione con cui il concorrente fosse stato dispensato dall' esame di concorso.

6.° Le petizioni devono essere scritte in carta bollata, come altresì devono sottoporsi al bollo tutti i documenti da cui sono accompagnate.

7.° Qualunque petizione non fosse corredata dei documenti indicati sotto le lettere *a*, *b*, *c* dell' art. 5.° non può essere ammessa a protocollo, restando per difetto di essi escluso l' aspirante dal concorso.

8.° I quesiti per le cattedre di umanità diversificano necessariamente da quelli per l' insegnamento della gramatica. Siegue qui appresso la norma secondo cui tanto gli uni che gli altri devono essere compilati.

Esami in iscritto.

Per le cattedre di gramatica.

. Una domanda di gramatica italiana ed un' altra di gramatica latina da sciogliersi amendue in lingua italiana = Un brano di autore classico latino da tradursi in italiano colle relative annotazioni gramaticali = Un altro di qualche classico italiano da trasportare in latino = Una domanda di pedagogia da svolgere in italiano = Un quesito di gramatica greca ed una breve sentenza di qualche autor greco da svolgere in italiano, aggiungendovi l' analisi e l' indicazione della radice di tutte le voci = Un quesito d' aritmetica particolare da risolvere in italiano = Un tema di geografia ed uno di storia moderna da sciogliersi in italiano.

Per le cattedre di umanità.

Un quesito di stile ossia sull' arte oratoria da sciogliersi in latino = Uno di poesia, cui si risponderà in italiano = Un tema latino per una breve orazione nel medesimo idioma = Un brano di qualche classico latino da tradurre in prosa italiana, aggiuntevi le opportune filologiche ed estetiche illustrazioni = Uno squarcio di qualche classico greco da svolgere in italiano ed in latino colle osservazioni gramaticali e coll' analisi rispetto alle voci che saranno a tal uopo sottolineate = Un problema algebrico di primo o secondo grado da sciogliere con regolare esposizione = Un tema di geografia ed uno di storia antica da sciogliere in italiano.

ESAMI IN VOCE.

Ciascuno dei concorrenti sceglierà a proprio talento il tema da esporsi a voce: questo però dovrà essere tolto da qualsiasi materia che nel corso ginnasiale formi argomento di studio o principale od accessorio delle classi di gramatica se il concorso sarà per una cattedra gramaticale, o delle classi di umanità se il concorso sarà per una cattedra di stile. Sul tema eletto il candidato dovrà tenere un discorso di un quarto d'ora in italiano ed a foggia di lezione.

9.° Sono ammessi all'esame que' soli che hanno prodotto nel termine prescritto la petizione corredata de' documenti comprovanti tutti i requisiti prescritti dall'articolo 5.° Il direttore generale o il vicedirettore locale hanno cura di notificare loro in prevenzione l'ora in cui si radunerà la commissione esaminatrice ed avrà principio l'esame.

10.° La commissione esaminatrice si compone in Milano ed in Venezia dei prefetti e dei professori a tal uopo previamente destinati dal direttore generale che la presiede in persona. Negli altri imperiali regj ginnasj è composta del prefetto e dei rispettivi professori di gramatica o d'umanità secondo la qualità della cattedra posta a concorso; ed è preseduta dal vicedirettore, ed in sua mancanza dal prefetto.

11.° Raccolta la commissione nel giorno ed ora prefissa, il presidente, scorsi alcuni minuti, dichiara chiuso l'ingresso ai concorrenti non ancora comparsi e dà principio all'esame.

12.° Prima di dissuggellare il piego contenente i quesiti, il presidente avrà cura di chiarire sè stesso e di far chiari gli astanti dell'integrità del suggello.

Di ciò dovrà farsi espressa menzione nel protocollo dell' esame.

13.° Aperto il piego, il presidente leggerà e detterà ad alta ed intelligibil voce i quesiti, dopo di che dichiarerà ai concorrenti che viene loro concesso lo spazio di dodici ore per la soluzione dei quesiti; ed indicherà in pari tempo l' ora in cui dovranno ricomparire l' indomani per l' esperimento a voce da farsi a foggia di lezione alla presenza di tutti gli esaminatori.

14.° Sarà cura del medesimo di diffidare i concorrenti che chiunque di loro non compiesse i suoi elaborati nello spazio di dodici ore rimarrebbe escluso dal concorso. Si ammonirà in oltre non essere loro concesso di valersi nè di libri, nè di scritti, nè di qualsivoglia altro ajuto, come pure di comunicare fra di essi nè con verun' altra persona tanto a voce, come in iscritto, ponendo loro innanzi che i contravventori a tale divieto dovranno essere notificati all' imperiale regio governo per quelle disposizioni che credesse del caso; e che per quanto risguarda coloro che avessero approfittato dell' ajuto altrui o di qualsivoglia altro sussidio non sarà per lo meno tenuto buono l' esame da essi sostenuto. Conchiuderà con inculcare che le risposte, le versioni, ecc. siano scritte in modo intelligibile, e che vengano ricopiate ogni volta che per le troppo frequenti cancellature riuscisse difficile di poterle leggere, ben inteso, però che debba alla copia rimanere unita anche la prima bozza.

15.° La distribuzione delle ore tra gli assistenti all' esame per invigilare sopra i candidati si fa dal direttore o vicedirettore che presiede al concorso, il quale, ove il numero degli esaminatori lo permetta, stabilisce il giro in modo che ve ne sia

sempre presente più d'uno per volta. Anche i supplenti provvisorj ad una cattedra possono far parte della commissione esaminatrice ed assistere per giro all'esame, purchè abbiano a compagno un professore. Qualunque poi prefetto, professore o supplente avesse legame di parentela con alcuno de' concorrenti non potrà far parte della commissione esaminatrice.

16.° Nella sala destinata all'esame dovranno i concorrenti essere collocati in modo che uno possa invigilare sull'altro, ed il professore assistente su tutti. Per meglio assicurarsi che non avvenga verun inganno, avrà egli cura non solo di tener d'occhio i concorrenti, ma di rivedere di quando in quando i loro scritti, e qualora gli venisse fatto di scoprire qualche frode, ne darà tosto avviso a chi presiede il concorso per le occorrenti disposizioni.

17.° Il professore cui sono consegnati dal concorrente gli elaborati da esso compiuti verifica prima se questi gli ha firmati, vi appone poscia anch' egli la propria firma ad ogni pagina, ed in fine l'indicazione del tempo impiegato nel compirli. Deve pure essere sua cura di far sì che i fogli degli elaborati vengano, ove è d'uopo, interlineati per modo che lo scritto non possa essere di poi nè corretto, nè esteso.

18.° Se l'elaborato comprende più d'un foglio, il professore che lo riceve dovrà unirli insieme con un filo e suggellarne l'estremità col proprio suggello. Ciò fatto, l'elaborato viene presentato al direttore o vicedirettore, il quale appone anch' esso all'estremità del filo il suggello d'ufficio.

19.° L'esame a voce non ha luogo nel dì dell'esame in iscritto, ma nel dì successivo, e secondo le circostanze anche due o tre dì dopo. Il direttore o vicedirettore avrà cura di fissare per l'esame a

voce un' ora tale che possano intervenirvi tutt' i professori componenti la commissione senza mancare alle loro lezioni.

20.° Per l'esame a voce i concorrenti non si dovranno limitare a discorrere superficialmente e per pochi minuti sull' argomento da essi eletto, ma dovranno favellare un quarto d' ora con bell' ordine ed adatta locuzione e a guisa di lezione.

21.° I concorsi per le cattedre d' istruzione religiosa si terranno presso i rispettivi ordinariati, i quali destineranno a tal uopo gli esaminatori e determineranno i quesiti.

22.° Compiuto l' esame e pronunciato il voto degli esaminatori, tutti gli atti relativi dovranno essere rassegnati col giudizio dell' ordinariato all' imperiale regio governo per le superiori sue determinazioni.

Sezione II.

Dei concorsi alle cattedre dei ginnasj comunali.

23.° Verificatasi la vacanza di una cattedra, l' autorità comunale pubblica l' avviso di concorso e cura che sia inserito per tre volte nella gazzetta ufficiale del governo.

24.° Riuscendo infruttuoso il primo concorso, e dovendosene perciò rinnovare l' avviso, viene questo diramato a tutti gl' imperiali regj ginnasj e comunali situati nelle provincie del governo, onde sia affisso alla porta del rispettivo istituto.

25.° L' avviso deve indicare la cattedra vacante, il soldo che vi è annesso ed il tempo prefisso ai concorrenti per la presentazione delle domande e per la giustificazione dei requisiti, i quali non differiscono da quelli prescritti dall' art. 3.° pei concorrenti alle cattedre degl' imperiali regj ginnasj.

26.° Le petizioni saranno dirette all' autorità comunale.

27.° I documenti da prodursi in appoggio delle medesime sono quegli stessi enunciati nell' art. 5.°

28.° La nomina de' prefetti, professori ed altri impiegati de' ginnasj comunali è di spettanza del rispettivo comune, ma essa non potrà considerarsi valida se non dopo aver ottenuta la governativa approvazione.

29.° È dovere delle amministrazioni comunali nel procedere alla nomina dei professori e prefetti di preferire coloro che dai prodotti documenti risultano più meritevoli per attitudine, moralità e servigi resi sia al comune, sia allo stato, sia a qualche pubblico istituto.

30.° Seguita la nomina, la delegazione provinciale trasmette al direttore generale l' estratto della deliberazione del consiglio comunale in un colla petizione del candidato e coi documenti che l' accompagnano, onde disponga quanto è di regola per l' esame a guisa di concorso cui questi dev' essere assoggettato.

31.° L' esame si fa avanti l' imperiale regio ginnasio della provincia in cui è situato il ginnasio comunale per cui avvenne la nomina; la commissione esaminatrice si compone del prefetto e dei professori d' umanità o di gramatica secondo la qualità della cattedra, ed è preseduta dal direttore generale se questi è presente, ed in sua mancanza dal vicedirettore dell' imperiale regio ginnasio.

Sezione III.

Degli esami a guisa di concorso per l' approvazione de' maestri privati.

32.° L' esame per l' abilitazione al privato insegnamento ginnasiale avrà luogo una sola volta all' anno e precisamente nel giorno che sarà appositamente prefisso dal governo.

33.° Nelle provincie lombarde è riservata ai soli imperiali regj ginnasj la facoltà di esaminare e di approvare gli aspiranti all' esercizio di maestri privati.

Nelle provincie venete questa facoltà viene estesa anche ai ginnasj comunali di Vicenza e di Udine, e ai vescovili di Treviso, Feltre e Rovigo.

34.° Non si accordano abilitazioni parziali per l' insegnamento di una o più materie, salvo che per l' istruzione religiosa; per la quale si tengono speciali esami presso gli ordinariati, come fu detto all' art. 21.° L' esame e l' approvazione deve comprendere o l' intero corso ginnasiale, o almeno le quattro classi di gramatica con tutte le materie accessorie.

35.° All' effetto di poter compiere le pratiche necessarie a riportare l' adesione dell' autorità politica per l' ammissione de' ricorrenti all' esame d' idoneità, le relative petizioni dovranno essere presentate al direttore o vicedirettore dell' imperiale regio ginnasio della provincia di loro dimora almeno sei settimane prima dell' epoca consueta per l' esame annuale d' approvazione de' maestri privati.

36.° Sono applicabili anche a simili petizioni le prescrizioni contenute negli articoli 5.° e 6.°

37.° Il vicedirettore del ginnasio, cui è diretta la domanda di chi vuol essere approvato maestro privato, dopo d' avere verificato se il concorrente è munito di tutti i requisiti prescritti dall' art. 5.°, la trasmette alla regia delegazione provinciale (i vicedirettori dei ginnasj di Milano al direttore generale, il quale l' innoltra al governo), onde riconoscere prima di tutto se nulla osti per parte dell' autorità politica che il ricorrente sia ammesso all' esame.

38.° I regj delegati provinciali od il governo, ne' rispettivi casi, assunte le necessarie informazioni su la moralità, la religione e condotta politica

del ricorrente, dichiarano se questi possa essere autorizzato all' insegnamento privato.

39.° Ricevuta la dichiarazione favorevole o contraria del governo o del regio delegato provinciale, il direttore generale o il vicedirettore secondo il caso dà le occorrenti partecipazioni e disposizioni sia per l' ammissione del ricorrente all' esame, sia pel licenziamento della sua domanda.

40.° Spetta al direttore generale il giudicare della idoneità degli aspiranti al privato insegnamento in tutte le provincie soggette alla giurisdizione del governo lombardo (o veneto).

41.° Stabilito che abbia il suo giudizio, il direttore generale annunzierà ai rispettivi vicedirettori degl' imperiali regj ginnasj ove ebbe luogo l' esame quali tra i candidati siano stati da lui riconosciuti idonei all' insegnamento privato, e quali no, affinchè a quelli sia rilasciata la patente, a questi restituita la petizione con contraria dichiarazione.

42.° Ogni patente vale per tutte le provincie della monarchia, ma solamente per sei anni decorribili dal giorno in cui fu emessa. Perciò all' atto dell' emissione di essa verrà aggiunta prima della sottoscrizione del vicedirettore la seguente avvertenza: *La presente vale solamente sino alla fine dell' anno . . . .*

43.° Tre mesi prima che spiri il termine stabilito dall' art. 42.° dovrà ciascun maestro patentato presentare al vicedirettore del ginnasio cui è addetto la domanda che gli sia confermata la patente per altri sei anni, ed il vicedirettore la rassegnerà per mezzo del direttore generale all' eccelsa presidenza del governo, onde sia dichiarato se si debba o non si debba assecondarla.

44.° Ogni qual volta un maestro per la sua cattiva condotta, per la negligenza nell' istruire i suoi

scolari o per recidive contravvenzioni ai regolamenti risguardanti lo studio privato demeriti la confidenza del governo, gli sarà tolta la patente anche prima del tempo per cui gli fu concessa.

45.° La domanda per essere approvato maestro privato per l'insegnamento della religione dovrà essere corredata di regolari documenti, da cui si provi che il petente è suddito austriaco ed insignito del carattere sacerdotale, che ha fatto l'intero corso filosofico e con buon esito anche lo studio della pedagogia.

46.° Essa deve presentarsi al vicedirettore locale, che la trasmette all'imperiale regia delegazione provinciale (nella provincia di Milano alla direzione generale dei ginnasj, che la sottopone al governo), onde verificare prima d'ogni altra cosa se nulla osta per parte dell'autorità politica che il ricorrente sia ammesso all'esame.

47.° Se la dichiarazione superiore è negativa, la domanda viene retrocessa al vicedirettore, onde la restituisca al ricorrente con analogo rescritto. Se in vece la dichiarazione è favorevole, il governo ovvero la delegazione, secondo i rispettivi casi, trasmettono la domanda all'ordinariato della diocesi, affinchè mediante regolare esame giudichi della idoneità dell'aspirante all'insegnamento della religione e ne comunichi poi la decisione.

48.° Se il giudizio dell'ordinariato è favorevole al candidato, la domanda vien retrocessa con analoga dichiarazione per la stessa via per cui fu innoltrata al vicedirettore, affinchè gli rilasci la relativa patente.

(N.° 31.) *Spiegazione del regolamento giudiziario su ciò che concerne le sentenze interlocutorie ordinanti la prova per testimonj o periti.*

20 settembre 1833.

N.° 27525-3056.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M., sopra umilissimo rapporto rassegnatole dall'imperiale regia commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria, con veneratissima sovrana risoluzione 4 maggio anno corrente comunicata al governo coll'ossequiato dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita 12 agosto pross.° pass.°, n.° 19037-1923 si degnò di emanare la seguente declaratoria:

« Le disposizioni del regolamento galiziano
» (del vigente regolamento giudiziario) rela-
» tive alle sentenze interlocutorie ordinanti
» la prova per testimonj o periti vengono
» spiegate nel modo seguente:

» Non contenendo queste sentenze in-
» terlocutorie una decisione condizionata del

» merito, ne siegue che le autorità giudizia-
» rie sì in prima che nelle superiori istanze
» nella finale decisione della causa non sono
» vincolate nè dalla precedente sentenza in-
» terlocutoria ordinante la prova per testimonj
» o periti, quantunque passata in giudicato,
» nè dai relativi motivi. Soltanto non è lecito
» di ordinare in seguito una nuova prova
» per testimonj o periti. Del resto è libero
» alle parti di interporre anche contro sen-
» tenze interlocutorie ordinanti una prova i
» rimedj in generale dalla legge accordati.
» La presente decisione serve di norma anche
» nelle cause ancora pendenti. »

Milano, il 20 settembre 1833.

In assenza di Sua Eccellenza

Il sig. Conte DI HARTIG, GOVERNATORE,

Il Vicepresidente del Governo

Marchese D'ADDA.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 32.) *Dazio particolare pel natrone (acido nitroso).*

30 settembre 1833.

N.° 27435-2466.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' imperiale regia camera aulica generale di concerto coll' imperiale regia cancelleria aulica unita ha trovato di determinare che il *natrone* (*acido nitroso*) venga nell' applicazione del dazio separato dagli altri sali ed acidi coi quali fu finora compreso, e che dal giorno della pubblicazione della presente notificazione in avanti sia sottoposto per l' importazione ad un dazio separato di fiorini 3, carantani 20
e per l' uscita di . . . » — » 5
al centinajo di Vienna sporco,

corrispondenti { per l'entrata a lire 17. 86 } per quintale,
{ per l' uscita a » — 45 }

ordinando inoltre che l' introduzione del suddetto natrone (acido nitroso) possa aver luogo soltanto per le dogane.

Tanto si deduce a comune notizia per corrispondente norma ed osservanza in adempimento delle prescrizioni contenute nell'aulico dispaccio 29 luglio p.° p.°, n.° 33029-1071.

Milano, il 30 settembre 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 33.) *È proibita l'esecuzione e la vendita di qualsiasi lavoro in oggetti portanti immagini ed emblemi senza il permesso della censura.*

30 settembre 1833.

N.° 27524-3055.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sul dubbio emerso, se il divieto delle incisioni in rame od in pietra di qualsivoglia disegno d'incisione *in qualsivoglia maniera operato* senza il permesso dell'imperiale regio ufficio di censura richiesto dalla notificazione 24 febbrajo 1824 sia e s'intenda esteso ad ogni altro lavoro di tal genere,

L' imperiale regio governo di Milano, dietro la superiore autorizzazione impartitagli col venerato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita in data 1.° agosto p.° p.°, n.° 17584-1341, dichiara quanto segue:

Art. 1.° Il divieto imposto dalla precitata notificazione è e s' intende comune ed operativo in avvenire eziandio pei lavori formati con altre materie e per mezzo di ogni arte e mestiere in oggetti portanti immagini ed emblemi, sotto comminatoria in caso di contravvenzione delle penali infliggibili a norma delle leggi e dei regolamenti di censura.

2.° La domanda degli autori o committenti, o venditori di simili oggetti onde essere abilitati, se vi è luogo, all' esecuzione o vendita dei relativi lavori dovrà essere accompagnata col disegno e colla figura, o con una prova fatta in istampa, onde poter legittimare in caso di bisogno il lavoro medesimo.

Tanto si deduce in conformità dei superiori ordini a pubblica notizia e comune intelligenza per la relativa osservanza.

Milano, il 30 settembre 1833.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crespi, *Consigliere*.

(N.° 34.) *È vietato il portare in giro le merci coloniali per farne vendita.*

1.° ottobre 1833.

N.° 29062–2637.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Onde por argine agli abusi che si commettono da' venditori girovaghi di generi coloniali, l'imperiale regia camera aulica generale ha riconosciuto necessario di attivare a tale riguardo nel regno lombardo-veneto le massime del regime daziario austriaco. Viene perciò dedotto a pubblica notizia che resta vietato di offrire in vendita le merci nominate nell' articolo 7 della notificazione 20 novembre 1828, portandole in giro o trasportandole da un luogo all' altro, o da una in altra casa, e di eseguirne o di tentarne in tal modo la vendita ai consumatori od ai rivenditori.

Le merci colte in questo vietato spaccio ovvero nel tentativo di esso sono da considerarsi come illegalmente introdotte dall' estero, senza riguardo ai ricapiti dai quali

fossero coperte; e contro coloro che fanno questo illecito spaccio ovvero lo hanno commesso ad altri si procederà per l'applicazione tanto agli uni, quanto agli altri delle pene stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in fatto di contrabbando di tali merci.

Milano, il 1.° ottobre 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 35.) *Pubblicazione della sovrana patente 6 luglio a. c., colla quale è abolito il § 412 della prima parte del codice penale, e sostituita al medesimo un' altra legge.*

N.° $\frac{6087}{P.}$ 10 ottobre 1833.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dell' ossequiato decreto di S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè 10 p.° p.° settembre, n.° $\frac{9281}{V.R.}$, viene oggi pubblicata nel regno lombardo-veneto per la corrispondente osservanza la quì unita sovrana patente 6 luglio anno corrente, nella quale, abolito il § 412 della I.ª parte del codice penale, fu sostituita al medesimo un' altra legge per la prova nascente dal concorso delle circostanze.

Milano, il 10 ottobre 1833.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crespi, *Consigliere.*

Wir Franz der Erste,
von Gottes Gnaden
Kaiser von Oesterreich;

König von Jerusalem, Ungarn, Böhmen, der Lombardie und Venedig, von Dalmazien, Croazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, ꝛc. ꝛc.

Bei Anwendung der in dem § 412 des ersten Theils des Strafgesetzbuches enthaltenen Vorschriften über den Beweis aus dem Zusammentreffen der Umstände (Anzeigungen) haben sich Schwierigkeiten ergeben. Wir haben Uns daher bestimmt gefunden, in Beziehung auf die nach Kundmachung dieses Gesetzes einzuleitenden Kriminal-Untersuchungen diesen Paragraph aufzuheben, und an dessen Stelle Folgendes festzusetzen:

NOI FRANCESCO I.°
per la grazia di Dio
IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Nell'applicazione delle prescrizioni contenute nel § 412 della prima parte del codice penale relative alla prova nascente dal concorso delle circostanze (indizj) si sono incontrate delle difficoltà. Riguardo alle inquisizioni criminali che si apriranno dopo la pubblicazione della presente legge, ci siamo perciò determinati di abolire il detto paragrafo e di stabilire in suo luogo quanto segue:

§ 1. Ein die That läugnender Untersuchter kann nur dann durch das Zusammentreffen der Anzeigungen für rechtlich überwiesen gehalten werden, wenn folgende drei Bedingungen zugleich eintreten:

I. Es muß die That mit den Umständen, die sie zum Verbrechen eignen, vollständig bewiesen seyn.

II. Es müssen gegen den Beschuldigten die in den folgenden Paragraphen bezeichneten Anzeigungen in der daselbst festgesetzten Zahl zusammentreffen.

III. Aus der Verbindung der durch die Untersuchung erhobenen Anzeigungen, Umstände und Verhältnisse muß sich eine so nahe und deutliche Beziehung der That auf die Person des Beschuldigten ergeben, daß nach dem natürlichen und gewöhnlichen Gange der Ereignisse nicht angenommen werden kann, es habe ein Anderer als der Beschuldigte die That begangen.

§ 2. Allen oder doch mehreren Verbrechen gemeinschaftliche Anzeigungen sind:

1.° Wenn der Beschuldigte um die Zeit der Verübung der That eben dasselbe Werkzeug oder Mittel besessen hat, womit das Verbrechen begangen worden ist;

§ 1. L' inquisito che nega il fatto può essere tenuto per legalmente convinto mediante il concorso degli indizj solamente quando si verificano congiuntamente le tre condizioni seguenti:

I. Deve essere provato pienamente il fatto colle circostanze che lo costituiscono delitto.

II. Devono concorrere contro l' incolpato nel numero infra stabilito gli indizj espressi nei paragrafi seguenti.

III. Dalla combinazione degli indizj, delle circostanze e delle relazioni rilevate mediante l' inquisizione deve risultare un sì stretto e chiaro rapporto fra la persona dell' incolpato ed il delitto, che secondo il corso naturale ed ordinario degli avvenimenti non si possa supporre che altri fuorchè l' incolpato lo abbia commesso.

§ 2. Sono indizj comuni a tutti oppure a molti delitti:

1.° Se l' incolpato intorno al tempo dell' esecuzione del delitto possedeva quel medesimo strumento o mezzo col quale fu commesso;

oder wenn er zur Ausführung des Verbrechens dienliche Werkzeuge oder Mittel, die ihm nach seinem Berufe oder nach seiner Beschäftigung überflüssig und bei Leuten seines Standes ungewöhnlich sind, verfertigt, angeschafft oder zu erhalten gesucht hat;

oder wenn bei ihm oder in seiner Wohnung oder an einem andern von ihm gewählten Aufbewahrungsorte solche Werkzeuge oder Mittel gefunden werden.

2.° Wenn der Beschuldigte einen Andern zur Verübung des Verbrechens zu verleiten gesucht hat;

oder wenn er über die Mittel der Ausführung Rath und Erkundigung eingeholt hat.

3.° Wenn er die Absicht, das Verbrechen zu begehen, durch vorausgegangene Drohungen oder durch schriftliche oder mündliche Aeußerungen bestimmt zu erkennen gegeben hat.

4.° Wenn der Beschuldigte in Gestalt, Waffen, Kleidung, oder nach andern besondern Kennzeichen genau so erscheint, wie der Thäter von demjenigen, an dem das Verbrechen verübt worden ist, oder von einem Zeugen beschrieben wird.

5.° Wenn der Beschuldigte Versuche, die sich auf das Ver-

ovvero se egli ha fabbricato, provveduto o tentato di procurarsi degli strumenti o mezzi atti all' eseeuzione del delitto, i quali sono superflui alla sua professione od occupazione e insoliti presso gente della sua condizione;

ovvero se tali strumenti o mezzi vengono trovati presso di lui o nella sua abitazione, o in altro luogo di deposito da lui scelto.

2.° Se l' incolpato ha tentato di sedurre altri a commettere il delitto;

ovvero se egli si è procurato consiglio e informazione riguardo ai mezzi per eseguirlo.

3.° Se egli con precedenti minacce o con dichiarazioni in iscritto o in voce ha determinatamente fatto conoscere l' intenzione di commettere il delitto.

4.° Se l' incolpato nella figura, nelle armi, nel vestimento o per altri distintivi particolari corrisponde esattamente alla descrizione del delinquente fatta da colui a pregiudizio del quale fu commesso il delitto, o da un testimonio.

5.° Se l' incolpato ha fatto dei tentativi che si riferiscono

brechen beziehen, gemacht, oder sich in Handlungen solcher Art geübt hat.

al delitto, ovvero si è esercitato in azioni di tale natura.

6.° Wenn der Beschuldigte an dem Orte des Verbrechens zu der Zeit, als es verübt wurde, gegenwärtig war;

6.° Se l' incolpato era presente nel luogo del delitto in quel tempo in cui fu commesso;

oder wenn daselbst eine Sache angetroffen wird, welche derselbe um die Zeit der Verübung des Verbrechens besessen hat, ohne daß in diesen beiden Fällen eine andere Ursache davon mit Wahrscheinlichkeit hervorgeht;

ovvero se in quel luogo si rinviene una cosa che egli possedeva intorno al tempo dell' esecuzione del delitto, senza che in questi due casi se ne scorga con verisimiglianza un' altra cagione;

oder wenn er sich an dem Orte des Verbrechens oder in dessen Nähe kurz vor oder nach der That vermummt, lauernd oder versteckt befunden hat;

ovvero se egli breve tempo avanti o dopo il fatto si trovava o mascherato o in agguato, o nascosto nel luogo del delitto o vicino a quello;

oder wenn er an diesem Orte und zu dieser Zeit in Handlungen, die sich füglich nicht anders als durch das Vorhaben oder die wirkliche Verübung des Verbrechens erklären lassen, begriffen war.

ovvero se egli in quel luogo e tempo era occupato in azioni le quali non possono facilmente spiegarsi altrimenti che col disegno di commettere il delitto, o colla effettiva esecuzione del medesimo.

7.° Wenn bei dem Beschuldigten oder in seiner Wohnung oder an einem andern von ihm gewählten Aufbewahrungsorte Sachen, die der Beschädigte zur Zeit der an ihm verübten That besessen hat, oder Gegenstände des Verbrechens gefunden werden.

7.° Se presso l' incolpato o nella sua abitazione o in altro luogo di deposito da lui scelto si rinvengono delle cose che il danneggiato possedeva al tempo in cui a suo pregiudizio fu commesso il delitto, ovvero oggetti del delitto medesimo.

8.° Wenn an der Person oder an den Kleidungsstücken des

8.° Se nella persona o nei vestimenti dell' incolpato, o in

Beschuldigten oder an andern ihm gehörigen oder bei ihm angetroffenen Sachen Merkmale des Verbrechens oder der Verübung desselben, oder der dabei eingetretenen Gewalt entdeckt werden.

altre cose a lui spettanti o presso di lui rinvenute si scoprano vestigi del delitto o della sua esecuzione, o dell' usata violenza o incontrata resistenza.

9.° Wenn der Beschuldigte nach der Zeit des begangenen Verbrechens ohne andere glaubwürdige Veranlassung entflohen ist, oder sich verborgen gehalten hat.

9.° Se dopo che fu commesso il delitto l' imputato senza altro plausibile motivo ha preso la fuga o si è tenuto nascosto.

10.° Wenn er Spuren des Verbrechens entfernt, unterdrückt, oder vertilgt hat, oder dieselben zu entfernen, zu unterdrücken oder zu vertilgen, oder auf eine andere Art der obrigkeitlichen Nachforschung vorzubeugen bemüht gewesen ist.

10.° Se egli ha allontanato, soppresso o distrutto i vestigi del delitto, ovvero si adoperò per allontanarli, sopprimerli o distruggerli, o per prevenire in altro modo le investigazioni dell' autorità.

§ 3. Besondere aus der eigenthümlichen Beschaffenheit einzelner Verbrechen entstehende Anzeigungen sind:

§ 3. Sono indizj speciali nascenti dalla natura particolare di certi delitti:

A. Bei dem Hochverrath, Aufstand oder Aufruhr:

A. Riguardo all' alto tradimento, alla sollevazione o alla ribellione:

1.° Briefwechsel verdächtigen Inhalts, oder verdächtige geheime Zusammenkünfte mit einer Person, gegen welche ein solches Verbrechen erwiesen, oder welche desselben rechtlich beinzichtigt ist, oder welche zu einer von der öffentlichen Verwaltung für staatsgefährlich erklärten Parthey gehört;

1.° Il carteggio di contenuto sospetto o le segrete unioni sospette con una persona a carico della quale un tale delitto è provato, o la quale ne è legalmente indiziata, o la quale appartiene ad un partito dal governo dichiarato pericoloso allo stato;

oder Annahme geheimer aus anderer Absicht füglich nicht erklärbarer Geschenke von einer solchen Person.

2.° Auf geheimen Wegen in größerer Menge angeschaffte Waffen oder zu deren Gebrauche dienliche Erforderniße.

B. Bei den Verbrechen des Kindesmordes, der Weglegung eines Kindes, oder der Abtreibung der Leibesfrucht entsteht eine besondere Anzeigung aus den nach dem Ausspruche der Kunstverständigen bei der Beschuldigten entdeckten sichern Merkmalen oder aus dem rechtlichen Beweise einer kurz vorhergegangenen Geburt oder Fehlgeburt, wenn ihre Leibesfrucht vermißt wird.

C. Bei Verbrechen, die aus Gewinnsucht entstehen, sind besondere Anzeigungen:

1.° Wenn der Beschuldigte, nachdem das Verbrechen begangen worden ist, einen sein Vermögen offenbar übersteigenden Aufwand gemacht hat;

2.° Wenn er Sachen, die den Gegenständen des Verbrechens gleichen, und deren Werth oder Beschaffenheit seinen Verhältnissen nicht angemessen ist, heimlich oder auf verdächtige Weise oder weit unter dem wahren Werthe veräußert oder zu veräußern gesucht hat;

ovvero l' accettazione di doni segretamente dati da una tale persona non facilmente spiegabili con altra intenzione.

2.° L'acquisto fatto per vie segrete di armi o di cose occorrenti all' uso delle medesime in quantità di qualche rilievo.

B. Riguardo ai delitti d' infanticidio, dell'esposizione degli infanti o del procurato aborto nasce un indizio speciale dalle sicure tracce scoperte a giudizio dei periti nella persona della incolpata o dalla prova legale d' un parto o aborto seguito da breve tempo, quando ne manchi il feto.

C. Riguardo ai delitti che si commettono per avidità di guadagno sono indizj speciali:

1.° Se dopo che fu commesso il delitto l' incolpato ha fatto delle spese manifestamente eccedenti la sua facoltà.

2.° Se egli ha alienato o tentato di alienare in segreto o in modo sospetto o di molto sotto il vero valore delle cose somiglianti agli oggetti del delitto e di valore o qualità non corrispondenti alle sue circostanze;

oder wenn die bei dem Beschuldigten vorgefundenen oder von ihm ausgegebenen Geld- oder Münzsorten in der Menge und Beschaffenheit mit denjenigen, welche der Gegenstand des Verbrechens waren, so auffallend übereinstimmen, daß sie mit Wahrscheinlichkeit für eben dieselben gehalten werden können.

§ 4. Als Anzeigungen sind ferner anzusehen:

1.° Ein freywilliges mit den im § 399 lit. b. c. d. e. des ersten Theils des Strafgesetzbuches angegebenen Eigenschaften versehenes außergerichtliches mündliches oder schriftliches Geständniß.

2.° Die mit allen Erfordernissen des § 403 des ersten Theils des Strafgesetzbuches versehene Aussage Eines Zeugen, wenn sie sich unmittelbar auf die Verübung des Verbrechens durch den Beschuldigten bezieht, und der Zeuge zur Zeit der That das vierzehnte Jahr zurückgelegt hatte.

3.° Die eben so beschaffene unbeschworene Aussage zweier Zeugen, welche zur Zeit der Verübung des Verbrechens auch nur das zehnte Jahr zurückgelegt hatten, wenn sie nur darum nicht beeidiget worden sind, weil sie zur Zeit ihrer Abhörung

ovvero se le specie di danaro o di moneta rinvenute presso l' incolpato o da lui spese convengono in quantità e qualità con quelle che furono l' oggetto del delitto in modo da poter con verisimiglianza essere tenute per quelle medesime.

§ 4. Si riguardano inoltre siccome indizj:

1.° La confessione volontaria stragiudiziale in voce o in iscritto avente le qualità indicate alle lettere *b. c. d. e.* nel § 399 della prima parte del codice penale.

2.° La deposizione di un testimonio accompagnata da tutte le qualità richieste dal § 403 della prima parte del codice penale, se la medesima si riferisce immediatamente all' esecuzione del delitto per opera dell' imputato, e se il testimonio al tempo del delitto aveva compito l' anno decimoquarto di età.

3.° La deposizione egualmente qualificata non giurata di due testimonj, purchè al tempo dell' esecuzione del delitto avessero compito il decimo anno di età, se il loro giuramento non fu prestato unicamente pel motivo che al

das vierzehnte Jahr noch nicht zurückgelegt hatten, oder weil sie sich zu dieser Zeit wegen eines Verbrechens in der Untersuchung oder in der Strafe befunden haben.

4.° Die von dem Beschädigten, der vor seinem Ableben nicht mehr gerichtlich vernommen oder beeidigt werden konnte, bei herannahendem Tode abgegebene Aeusserung, welche den von ihm deutlich erkannten Beschuldigten als Thäter bestimmt bezeichnet.

5.° Die mit den Erfordernissen des § 410 des ersten Theils des Strafgesetzbuches versehene Aussage Eines Mitschuldigen.

6.° Die eben so beschaffene Aussage mehrerer Mitschuldigen, bei denen die Bestätigung nach Ankündigung des Urtheiles nicht Statt finden konnte.

§ 5. Zum rechtlichen Beweise aus dem Zusammentreffen der Anzeigungen sind, in so fern auch die übrigen im § 1 festgesetzten Bedingungen eintreten, drei der in den vorhergehenden §§ 2. 3. 4 bestimmten und in jedem Paragraphe durch eigene Zahlen abgesonderten Anzeigungen erforderlich.

Treffen mehrere unter derselben Zahl in einem Paragraphe

tempo del loro esame non avevano ancora compito l'anno decimoquarto, ovvero si trovavano a cagione di delitto in inquisizione o in castigo.

4.° La dichiarazione fatta presso a morte da un danneggiato che prima di morire non ha più potuto giudizialmente essere esaminato o prestare il giuramento, nella quale l'incolpato da lui distintamente riconosciuto viene indicato precisamente come autore del delitto.

5.° La deposizione di un correo, la quale abbia tutte le qualità richieste dal § 410 della prima parte del codice penale.

6.° La deposizione egualmente qualificata di più correi, della quale non ha potuto aver luogo la conferma dopo l'intimazione della loro sentenza.

§ 5. Per formare la prova legale mediante il concorso degli indizj si richiedono, quando si verifichino anche le altre condizioni stabilite nel § 1, tre degli indizj determinati nei precedenti §§ 2. 3. 4 e distinti in ogni paragrafo con numeri particolari.

Se concorrono più indizj collocati in un paragrafo sotto

vorkommende Anzeigungen ein, so sind sie nur für Eine zu rechnen.

Ueberhaupt kann ein einzelner Thatumstand immer nur einmal in Anschlag gebracht werden, und nie in verschiedenen Beziehungen aufgefaßt mehrere Anzeigungen bilden.

§ 6. Jedoch sind auch zwei der in den §§ 2. 3. 4 bezeichneten Anzeigungen unter den Bestimmungen des § 5 zum rechtlichen Beweise hinreichend, wenn aus der Untersuchung, unabhängig von den erwähnten Anzeigungen, mit Rücksicht auf den Ruf, die Verhältnisse, den Lebenswandel oder die Gemüthsbeschaffenheit des Beschuldigten, für ihn ein besonderer Beweggrund oder eine Geneigtheit desselben zur Verübung des ihm angeschuldeten oder eines auf ähnlicher Triebfeder beruhenden Verbrechens klar hervorgeht, als zum Beispiele:

a) Wenn derselbe wegen eines früheren auf ähnlicher Triebfeder beruhenden Verbrechens oder einer solchen schweren Polizeyübertretung entweder schon früher von der Behörde in Untersuchung gezogen, und durch das darüber erfolgte Urtheil nicht für schuldlos erklärt worden ist, oder in der gegenwärtigen Untersuchung für schuldig erkannt wird.

il medesimo numero, non si contano che per un solo.

In generale una sola circostanza di fatto si conta sempre una sola volta, nè può, presa in diverse relazioni, formare più indizj.

§ 6. Tuttavia sotto le condizioni del § 5 bastano anche due degli indizj espressi nei §§ 2. 3. 4 a formare la prova legale, quando indipendentemente dai detti indizj, avuto riguardo alla fama, alle circostanze, alla condotta o all'indole dell'incolpato, emerga chiaramente dall'inquisizione uno stimolo particolare per lui o la sua disposizione a commettere il delitto a lui imputato, ovvero un altro nascente da impulso di somigliante natura, come per esempio:

a) Se egli per un precedente delitto nascente da impulso di somigliante natura o per una tale grave trasgressione di polizia è già stato precedentemente dall'autorità sottoposto ad inquisizione, e dalla sentenza su di ciò emanata non fu dichiarato innocente, ovvero ne viene dichiarato colpevole nella presente inquisizione.

b) Wenn er mit einer oder mehreren Personen, die ihm als Verbrecher bekannt sind, vertrauten und verdächtigen Umgang gehabt hat.

c) Bei Verbrechen aus Gewinnsucht, wenn er sich über keinen ehrbaren Nahrungsweg auszuweisen vermag.

§ 7. Zwei der in den §§ 2. 3. 4 bezeichneten Anzeigungen sind unter den Bestimmungen des § 5 auch in dem Falle zum rechtlichen Beweise hinreichend, wenn das Gegentheil dessen, was der Beschuldigte zur Entkräftung der gegen ihn vorhandenen Anzeigungen angebracht hat, rechtlich bewiesen, mithin seine Verantwortung offenbar falsch ist.

§ 8. Die in den §§ 2. 3. 4 bezeichneten Anzeigungen, so wie die in dem § 6 erwähnten Umstände müssen für sich rechtlich bewiesen seyn, und weder durch die Verantwortung des Beschuldigten noch durch entgegenstehende Anzeigungen oder andere Verhältnisse, welche für die Schuldlosigkeit des Beschuldigten sprechen, und von dem Richter nach der Bestimmung des § 414 des ersten Theils des Strafgesetzbuches sorgfältig zu würdigen sind, entkräftet werden, oder ihre Wichtigkeit verlieren.

b) Se egli ha praticato in sospetta famigliarità con una o più persone a lui note per delinquenti.

c) Trattandosi di delitti che si commettono per avidità di guadagno, se egli non è in grado di additare un mezzo onesto onde ritragga la sua sussistenza.

§ 7. Sotto le condizioni del § 5 bastano due degli indizj espressi nei §§ 2. 3. 4 a formare la prova legale anche nel caso che sia legalmente provato il contrario di ciò che dall'incolpato fu addotto per isnervare gli indizj che stanno contro di lui, e quindi la sua giustificazione sia manifestamente falsa.

§ 8. Gli indizj espressi nei §§ 2. 3. 4 e le circostanze indicate nel § 6 devono essere provati legalmente e non essere snervati o perdere la loro importanza nè in virtù della giustificazione dell'incolpato, nè in virtù di indizj contrarj o di altre circostanze che parlano per la sua innocenza, e che dal giudice devono diligentemente valutarsi giusta la prescrizione del § 414 della prima parte del codice penale.

§ 9. Außer dem § 412 wird durch gegenwärtiges Gesetz an den übrigen Bestimmungen des ersten Theils des Strafgesetzbuches nichts geändert.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt Wien, am sechsten Monatstag July, im Jahre nach Christi Geburt Eintausend Achthundert drei und dreißig, Unserer Reiche im zwei und vierzigsten.

Franz.

(L. S.)

Anton Friedrich
Graf Mittrowsky
von Mittrowitz und Nemischl,
Oberster Kanzler.

August Longin
Fürst von Lobkowicz,
Hofkanzler.

Franz Freyherr
von Pillersdorf,
Kanzler.

Johann Limbeck
Ritter von Lilienau,
Vicekanzler.

Nach Sr. k. k. apostol. Majestät höchst eigenem Befehle:
Aloys
Freyherr von Kübeck.

§ 9. Fuori del § 412 colla presente legge non viene fatto verun cambiamento nelle altre disposizioni della prima parte del codice penale.

Dato dalla nostra capitale e imperiale residenza di Vienna questo giorno sei luglio dell'anno mille ottocento trentatrè, quarantesimosecondo dei nostri regni.

FRANCESCO.

(L. S.)

ANTONIO FEDERICO
CONTE MITTROWSKY
DI MITTROWITZ E NEMISCHL,
Gran Cancelliere.

AUGUSTO LONGINO
PRINCIPE DI LOBKOWICZ,
Cancelliere aulico.

FRANCESCO BARONE
DI PILLERSDORF,
Cancelliere.

GIOVANNI LIMBECK
CAV. DI LILIENAU,
Vicecancelliere.

Per ordine espresso di S. M. I. R. A.,
LUIGI
BARONE DI KÜBECK.

(N.° 36.) *Contribuzioni dirette per l'anno camerale 1834 da pagarsi dalle provincie di Lombardia.*

19 ottobre 1833.

N.° 32725–2958.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del 26 prossimo passato settembre partecipata al governo dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 30 detto mese è stato ordinato che le contribuzioni dirette per l' anno camerale 1834 si abbiano a riscuotere nelle provincie lombarde nell' eguale misura di quella stabilita pel corrente anno camerale.

Si deduce pertanto a pubblica notizia quanto segue:

I. L' imposizione prediale per l'anno camerale 1834 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d'estimo nelle prime tre rate con centesimi 4. 4, e nella quarta con centesimi 4. 5, moneta austriaca.

Nelle provincie di Milano e Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre prossimo venturo; la seconda nel 20

febbrajo 1834; la terza nel 20 successivo maggio, e la quarta nel 20 agosto.

Nelle provincie di Brescia, Lodi e Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre prossimo venturo; la seconda nel 20 marzo 1834; la terza nel 20 giugno, e la quarta nel 20 del successivo settembre.

E finalmente nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo 1834; la seconda nel giorno 10 aprile; la terza nel 10 luglio, e la quarta nel giorno 10 ottobre del predetto anno 1834.

II. La tassa personale competente all' imperiale regio erario per l'anno camerale 1834 è stabilita in lire 3. 68 austriache per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi e Pavia entro il mese di agosto dello stesso anno 1834.

Nelle provincie di Mantova, Milano e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Zogno, Sarnico, Trescorre, Breno ed Edolo, nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti della provincia di Bergamo e nella provincia di Sondrio pel giorno 10 del mese di ottobre 1834.

III. Il pagamento della tassa per l'esercizio delle arti e del commercio si effettuerà

nei tempi di sopra indicati per la tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 19 ottobre 1833.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Corbetta, *Segretario.*

(N.° 37.) *È stabilita una particolare sezione di credito presso la cassa camerale e di guerra di Klagenfurt.*

31 ottobre 1833.

N.° 32976-4002, Dip.° II.

I. R. MAGISTRATO CAMERALE.

NOTIFICAZIONE.

In relazione al § 2 della notificazione dell' imperiale regio governo di Milano 23 agosto 1824, n.° $\frac{4688}{P.}$, colla quale vennero pubblicate

le determinazioni tendenti ad agevolare l'esazione degl' interessi delle obbligazioni dello stato, si deduce a pubblica notizia, in seguito al decreto dell' imperiale regia camera aulica generale 12 ottobre 1833, n.° 45250-4760, che anche presso la cassa camerale e di guerra di Klagenfurt venne stabilita una particolare sezione di credito, che andrà in attività col 1.° novembre 1833.

A datare dal giorno in cui la detta cassa filiale comincerà le operazioni di suo istituto si potranno quindi esigere presso la medesima gl' interessi delle obbligazioni indicate nella succennata notificazione sotto le prescrizioni ivi contenute.

Milano, il 31 ottobre 1833.

Il Presidente WEINGARTEN.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 38.) *È fissato il tempo entro il quale deve farsi dal creditore il deposito per l'alimentazione del debitore arrestato.*

8 novembre 1833.

N.° 33218-3753.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per ovviare ai dubbj ed alle controversie insorti sul quesito, fino a quale momento debbano in caso di arresto personale ottenuto contro un debitore dal suo creditore prestarsi o depositarsi le ulteriori o le consecutive rate dell' importo di alimentazione ingiunto con decreto giudiziale a chi impetrò l'arresto, S. M. con veneratissima sovrana risoluzione 16 febbrajo anno corrente si è degnata di determinare quanto segue:

« Qualunque ulteriore rata dell' importo » di alimentazione da prestarsi dal creditore » al suo debitore, contro il quale ha ottenuto » l' arresto, deve presso l' ufficio che ha la » cura del mantenimento di quest' ultimo nel- » l' arresto ogni volta depositarsi al più tardi

» avanti l'espiro delle ore d'ufficio nell'ulti-
» mo giorno dello spazio di tempo pel quale
» fu fatto il precedente deposito, altrimenti
» è autorizzato l'arrestato, ove per avventura
» non avesse già accettato l'importo troppo
» tardi depositato, di chiedere contro questo
» creditore, colla scorta del certificato del-
» l'ufficio predetto che il prescritto deposito
» non è seguito entro il tempo menzionato,
» la sua dimissione dall'arresto, che è da
» accordarsi tosto senza far luogo a comparsa
» od attitazione. »

Tanto si reca a pubblica notizia per generale intelligenza e norma in esecuzione di ossequiato dispaccio 30 settembre prossimo passato, n.° 33972-2675 dell'imperiale regia cancelleria aulica unita.

Milano, l'8 novembre 1833.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Crespi, *Consigliere.*

(N.° 39.) *Soppressione provvisoria degli uffici daziarj lungo la linea di Podgorze nel regno di Galizia.*

16 novembre 1833.

N.° 33462–3022.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

È stato superiormente determinato di sopprimere in via provvisoria gli uffici daziarj lungo la linea di Podgorze nel regno di Galizia.

In conseguenza di ciò l'attività dei succennati uffici a Zakrzowek, Borek, Wola, Duchaka, Prokocim e Plaszon, non che di quello a Podgorze avrà cessato col giorno 15 settembre p.° p.°, e da quell' epoca in poi è stato eretto in Podgorze un dazio con la facoltà di dazio principale (una ricevitoria doganale con le attribuzioni di una dogana principale), il quale avrà assunto le spedizioni necessarie pel traffico giornaliero al pari di un ufficio daziario ed eseguirà le prescrizioni vigenti relativamente ai transiti. Quindi è che per lo innanzi le merci sottoposte a dazio, non che i viaggiatori, i quali si recano a Cracovia ed

entrano in Galizia, dovranno passare innanzi a quella dogana per la via del ponte.

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma in adempimento degli ordini recati dal dispaccio 24 settembre p.° p.°, n.° 41415-3952 dell'imperiale regia camera aulica generale.

Milano, il 16 novembre 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CORBETTA, *Segretario.*

(N.° 40.) *Modo con cui verranno trattate le obbligazioni della banca di Vienna sortite nell' estrazione 2 prossimo passato novembre colla serie 62.*

N.° $\frac{7481}{P.}$ 1.° dicembre 1833.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo con cui verranno trattate le obbligazioni della banca di Vienna sortite nell' estrazione 2 p.° p.° novembre colla serie 62.

In seguito ad un decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 3 p.° p.° mese di novembre ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° 7762, si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni della banca di Vienna fruttanti il 5 per 100, sortite il dì 2 p.° p.° novembre colla serie 62 dal n.° 52796 sino al n.° 54052 inclusivamente, verranno a termini delle disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818 concambiate con altrettante obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 1.° dicembre 1833.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Corbetta, *Segretario.*

(N.° 41.) *I sudditi austriaci dimoranti nella Servia sono ammessi a partecipare agli stessi vantaggi commerciali di cui godono i sudditi ottomani nella capitale e residenza di Vienna.*

5 dicembre 1833.

N.° 35997-4069.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Giusta partecipazione fatta dalla presidenza dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra per mezzo dell' imperiale regia camera aulica generale alla cancelleria aulica riunita, il principe della Servia Milosch ha in seguito alle precorse trattative ordinato che, sino a tanto che verranno definitivamente stabiliti i rapporti della Servia colla Porta Ottomana, tutti i sudditi austriaci dimoranti nella Servia abbiano a partecipare relativamente al commercio a quei vantaggi di cui in virtù dei trattati godono i sudditi ottomani nella capitale e residenza di Vienna.

Tanto si reca a pubblica notizia in esecuzione dell' ossequiato dispaccio della prefata cancelleria aulica riunita 21 ottobre p.° p.°, n.° 25886-2853.

Milano, il 5 dicembre 1833.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crespi, *Consigliere.*

(N.° 42.) *Nuove discipline per contrassegnare lo zucchero in pani che si fabbrica nelle raffinerie nazionali.*

21 dicembre 1833.

N.° 39641-3614.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La governativa notificazione 20 maggio 1831 stabilisce espressamente che tutto lo zucchero in pani che viene fabbricato nelle raffinerie situate entro la linea daziaria debba essere munito in fondo del pane di una marca della fabbrica distintamente impressavi, che però la scelta della marca è lasciata all' arbitrio dell' imprenditore di ciascuna raffineria.

Essendosi però verificato che non di rado si fa uso di marche, le quali non offrono alcun sufficiente contrassegno caratteristico, o non si possono agevolmente distinguere, l' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 24 ottobre, n.° 44668-4258, a scanso degl' inconvenienti che potessero derivarne, e per agevolare ad un tempo anche

il processo daziario, ha stabilito in proposito le seguenti discipline:

1.° Lo zucchero in pani che viene fabbricato nelle raffinerie situate entro la linea daziaria verrà munito, in luogo della marca di fabbrica finora applicata, di un numero in fondo del pane, cui verrà sottoposta una lettera d'alfabeto; al qual uopo si faranno conoscere agl' imprenditori delle raffinerie più precise disposizioni per parte dell' autorità camerale.

2.° Resta libero ciò non pertanto agl' imprenditori delle raffinerie di zucchero di adottare, qualora lo trovino opportuno, anche altri segni caratteristici per marcare i loro prodotti, oltre al premesso contrassegno legale.

3.° Restano in pieno vigore, anche riguardo al contrassegno quì sopra prescritto, tutte le disposizioni emanate relativamente all' impressione delle marche di fabbrica, a meno che non subiscano alcun cambiamento in forza della presente notificazione. In conseguenza quello zucchero in pani sul quale o mancasse il numero, o la lettera, od ambidue, o si trovasse impresso un altro numero, od un' altra lettera che quella prescritta alla raffineria da cui proviene, o l'applicazione di tali segni non fosse stata eseguita nel modo voluto dalla notificazione 1.° giugno 1832, sarà da considerarsi per non fabbricato in una raffineria

nazionale; quindi, ancorchè i prodotti documenti od altri mezzi di prova mostrassero il contrario, verrà dichiarato di contrabbando, e colla perdita della merce avrà luogo anche la multa del doppio valore.

Milano, il 21 dicembre 1833.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CORBETTA, *Segretario.*

(N.° 43.) *RESTITUZIONE dei capitali delle obbligazioni della camera aulica fruttanti il 6 per 100 estratte il 2 dicembre anno corrente.*

N.° $\frac{8145}{P.}$ 28 dicembre 1833.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

concernente la restituzione dei capitali delle obbligazioni della camera aulica fruttanti il 6 per 100 estratte il 2 dicembre anno corrente.

In obbedienza al dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale in data 3 dicembre corrente, si rende noto quanto segue:

§ I. I capitali delle obbligazioni della camera aulica fruttanti il 6 per 100 contenute nella serie 153 estratta il 2 dicembre corrente, cioè dal n.° 4488 fino al n.° 5495 per gl' importi dell' intero capitale, indi il n.° 5496 per un quarto della somma capitale, e finalmente dal n.° 5503 al n.° 5581 inclusivamente per le intere somme capitali, verranno restituiti ai rispettivi creditori in moneta di convenzione secondo il valor nominale.

§ II. La restituzione dei capitali comincerà il 1.° gennajo 1834 ed avrà luogo presso l' imperiale regia cassa universale del debito dello stato e della banca, alla quale dovranno per conseguenza venir presentate le obbligazioni estratte.

§ III. All' atto della restituzione del capitale verranno pure pagati gl' interessi maturati fino al 1.° dicembre corrente in valuta di Vienna, come altresì gl' interessi originarj dal 1.° dicembre corrente fino al 1.° gennajo 1834 al 6 per 100 in moneta di convenzione.

§ IV. Per le obbligazioni soggette a sequestro, ad interdizione od a prenotazione qualunque si dovrà ottenerne prima della restituzione del capitale lo svincolo da quella stessa autorità da cui fu ordinato il sequestro, l' interdizione o la prenotazione.

§ V. Nella restituzione dei capitali delle obbligazioni intestate a fondi, chiese, conventi,

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1833.

N.° 2.

(N.° 33.) *Norme per l'applicazione della tassa a quegl' impiegati che ottengono il permesso di viaggiare fuori degli stati di S. M. I. R. A.*

5 luglio 1833.

N.° 14404-3423, Dip.° V.

I. R. MAGISTRATO CAMERALE.

CIRCOLARE.

In appendice a quanto venne già disposto colle governative circolari 9 aprile 1824, n.° 3845-1544 e 5 settembre 1828, n.° 11499-3646 circa la tassa attribuibile a quegl' impiegati che ottengono il permesso di viaggiare fuori degli stati di S. M. I. R. A. si dichiara quanto segue:

Art. 1.° La tassa suddetta è applicabile agl' impiegati stabili e provvisorj in attualità

di servizio con soldo a carico dello stato, da determinarsi in proporzione del tempo dell' assenza dal luogo ove prestano i loro servigi tanto nel caso in cui il permesso di assenza sia stato accordato da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, dagli aulici dicasteri, quanto in quello in cui sia stato concesso da qualsiasi altra autorità.

Nella classe degl' impiegati, per l' effetto di cui sopra, si comprendono anche i deputati della congregazione centrale.

2.° In luogo della tassa di assenza andranno soggetti soltanto al pagamento della tassa di spedizione determinato nella misura fissa di fiorini tre

a) Tutti gl' impiegati menzionati nell' articolo 1.° allorquando si recano ai loro possedimenti situati nell' estero stato, senza distinzione poi se questo sia limitrofo o no a quello da cui parte l' impiegato;

b) Gli alunni di concetto coll' *adjutum* dei 300 fiorini;

c) Gl' impiegati pensionati.

3.° Andranno poi esenti da tassa

a) Tutti gl' impiegati menzionati negli articoli 1.° e 2.° allorquando si recano all' estero stato per motivi di salute;

b) Tutti gl' impiegati suddetti i quali viaggiano per qualsivoglia motivo entro i confini

del territorio novarese stabiliti nel trattato del 1751 colla corte di Sardegna;

c) Gl' impiegati ed alunni gratuiti;

d) Gl' impiegati che non ricevono soldo a carico dello stato;

e) I professori e maestri che viaggiano in tempo di vacanza.

4.° In tutti i casi menzionati nei premessi tre articoli avrà poi sempre luogo il pagamento dei diritti di bollo e di porto cui andasse soggetto il decreto accordante il permesso.

5.° Conseguentemente alle premesse disposizioni sarà obbligo per l' avvenire di cadaun impiegato, nell' atto stesso d' implorare il permesso d' assenza, d' indicare la qualità ed il tempo dei servigi prestati in pianta stabile o provvisoria, l' ammontare dell' ultimo suo soldo e la cassa dalla quale viene pagato, riportando dal proprio capo d' ufficio da cui dipende direttamente l' attestazione della verità delle cose esposte.

Ove poi la causa del viaggio derivasse da motivi di salute od allo scopo di portarsi ai proprj possedimenti all' estero, sarà soltanto tenuto l' impiegato implorante il permesso di comprovare tali parziali circostanze, secondo i casi, colla produzione dell' attestato del medico provinciale o di un documento legale comprovante il possesso.

6.° L' autorità cui spetta di accordare il permesso nell' atto di esaudire l' istanza farà comunicare un estratto della notificazione fatta dall' impiegato tanto alla sezione delle tasse politico-camerali, quanto all' ufficio della cassa da cui viene pagato.

7.° La magistratura a cui trovasi addetto l' impiegato dovrà notificare senza ritardo ai predetti due uffici tanto il giorno della partenza, quanto quello dell' arrivo dell' impiegato stesso, onde procedere alla regolare liquidazione della tassa attribuibile, da essere poi dedotta e trattenuta sul primo pagamento del soldo dovuto all' impiegato.

Milano, il 5 luglio 1833.

PEL PRESIDENTE
PEGORONI.

Psalidi, *Consigliere.*

(N.° 34.) *Nuove prescrizioni per l'accettazione dei praticanti di cancelleria presso i governi, i capitanati circolari e le imperiali regie delegazioni provinciali.*

8 luglio 1833.

N.° 19689-1804. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, alle imp. regie Direzioni generali delle pubbliche costruzioni e della polizia ed all' imp. regia Amministrazione generale del censo.

L'imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio del 18 prossimo passato, n.° 11848-1519 ha partecipato al governo che S. M. l'imperatore e re con sovrana risoluzione del giorno 6 detto mese si è degnata di prescrivere per norma nell'accettazione di praticanti di cancelleria presso i governi, i capitanati circolari e le regie delegazioni quanto segue:

« Per l'avvenire non si accetterà come
» praticante di cancelleria presso i governi,
» i capitanati circolari e le regie delegazioni
» provinciali verun individuo il quale, oltre
» gli altri requisiti, non provi di avere stu-
» diato le quattro classi gramaticali, ovvero

» di essere stato istruito in una scuola reale
» nella sezione tecnica dell' istituto politecni-
» co, nell' accademia degl' ingegneri o nell' ac-
» cademia militare di Wiener-Neustad con
» felice successo. Inoltre

» 1.° Non si promoverà ad un impiego
» effettivo in oggetti di manipolazione presso
» i suddetti uffici verun individuo che non
» sia già attualmente praticante di cancelleria
» giurato, ov' egli, oltre le altre qualificazioni,
» non provi di avere percorsi gli studj pre-
» paratorj summentovati, a meno che non si
» tratti d' individui pel di cui collocamento
» in simili impieghi sussistono delle speciali
» prescrizioni che continuano a rimanere in
» vigore.

» 2.° Oltre le presenti prescrizioni, resta-
» no eziandio in attività quelle speciali già
» esistenti riguardo agl' impiegati di registra-
» tura. »

Tanto si comunica a cotest . . . .
in esecuzione degli ordini ricevuti col sud-
detto aulico dispaccio per opportuna sua in-
telligenza e per la dovuta corrispondente piena
osservanza.

Milano, l' 8 luglio 1833.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 35.) *Non si devono accettare come supplenti persone affette da fisici difetti poco rilevanti, sebbene i coscritti che servono per conto proprio non sieno per tali difetti dichiarati inabili.*

10 luglio 1833.

N.° 20707-2646. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Col circolare dispaccio 15 giugno 1831, n.° 16986-1223 venne comunicata a cotesta imperiale regia delegazione provinciale la veneratissima sovrana risoluzione, in forza della quale anche nel regno lombardo veneto non debbono accettarsi come supplenti che individui *perfettamente idonei* al servizio militare.

Essendo però insorto dubbio al governo sul preciso valore della parola *perfettamente idonei*, potendosi per avventura ritenere atti al servizio delle armi quei supplenti i quali non abbiano alcuno dei difetti indicati nel quadro delle imperfezioni esimenti dal militare servizio, l' imperiale regia cancelleria aulica mediante ossequiato dispaccio 6 p.° p.° giugno, n.° 13159-1093 ha dichiarato che la parola

perfettamente debba intendersi nel senso spiegato dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra, che cioè *non si debbano accettare come supplenti persone affette da fisici difetti poco rilevanti, sebbene i coscritti che servono per conto proprio non sieno per tali difetti dichiarati inabili.*

Questa superiore determinazione il governo si affretta di portare a cognizione di cotesta imperiale regia delegazione provinciale, onde le serva di norma nei contingibili casi avvenire.

Milano, il 10 luglio 1833.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 36.) *Le imperiali regie prime istanze per reciproco non debbono curare l' esecuzione delle sentenze emanate dalle autorità dell' impero russo.*

10 luglio 1833.

N.° 8498. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze lombarde.

Da una comunicazione fattasi dalla cancelleria intima di casa, corte e stato si venne a conoscere che in esecuzione di una disposizione emanata nel 1827 le autorità russe non accordano l' esecuzione delle sentenze proferite dalle estere autorità senza previo esame delle medesime.

Ciò si notifica a cotesta imperiale regia prima istanza per l' osservanza del reciproco fino a nuova diversa determinazione, per sua norma nei casi che potessero a lei presentarsi per l' avvenire e nei quali fosse per essere richiesta l' esecuzione delle sentenze emanate dalle autorità dell' impero russo.

Milano, il 10 luglio 1833.

MAZZETTI, PRESIDENTE.

DE UNTERRICHTER, Vicepresidente.

MANGANINI, *Consigliere.*

(N.° 37.) *La pena suppletoria del carcere colpisce ciascun contrabbandiere insolvente nella totale sua estensione, e quindi non può essere divisa, nè può un correo subirla a sollievo degli altri.*

12 luglio 1833.

N.° 40381-4163. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Fu promosso il quesito, se nel caso di più persone incorse nello stesso atto di contravvenzione alle leggi di finanza ed impotenti al soddisfacimento della multa pecuniaria debba la pena suppletoria del carcere portata dall'art. 40 della legge italica 22 dicembre 1803 essere considerata *collettiva* o *solidale* e proporzionalmente ripartibile, come è in diritto l'amministrazione di praticare per la detta multa pecuniaria a termini dell'art. 83 del decreto 25 agosto 1809.

A scioglimento di tale quesito S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè si è degnata di partecipare con ossequiato dispaccio 5 andante, n.° $\frac{6575}{V.R.}$ che, dietro i concerti presi fra l'imperiale regia camera aulica generale ed il

senato dell' imperiale regio tribunale supremo di giustizia in Verona, fu deciso doversi per ora ritenere nel regno lombardo veneto per massima « che la pena suppletoria del carcere » colpisca ciascun contrabbandiere insolvente » nella totale sua estensione, e quindi che » non sia dessa divisa e non possa uno su» birla a sollievo degli altri. »

Ha però trovato la sullodata S. A. I. di lasciare tuttavia in facoltà alle rispettive autorità, qualora occorra di applicare la pena suppletoria del carcere in confronto di più correi, di far pur luogo secondo le circostanze ad un equo riparto dello sconto della multa mediante l'arresto in tutti quei casi pei quali non fosse necessario di dare un esempio e di usare quindi il maggior rigore.

La premessa superiore dichiarazione si comunica a cotesta imperiale regia intendenza per opportuna intelligenza e per la conforme osservanza nei contingibili eventi.

Milano, il 12 luglio 1833.

PEL PRESIDENTE
PECORONI.

PANCALDI.

(N.° 38.) *Il signor presidente dell'imperiale regio tribunale d'appello generale di Lombardia don* Antonio Mazzetti *è elevato alla dignità di effettivo consigliere intimo con esenzione dalle tasse.*

20 luglio 1833.

N.° 9155. CIRCOLARE.

L' imp.' regio Tribunale d' appello generale alle imp.' regie prime Istanze ed a tutti gli Uffici da esso dipendenti.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 5 luglio andante si è degnata di elevare il sig. presidente dell' imperiale regio tribunale d' appello generale di Lombardia don *Antonio Mazzetti* alla dignità di effettivo consigliere intimo con esenzione dalle tasse.

In adempimento dell' ossequiato aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia del giorno 16 luglio suddetto, n.° 2428, si partecipa la premessa sovrana risoluzione a tutte le imperiali regie prime istanze ed agli uffici dipendenti da questo tribunale.

Milano, il 20 luglio 1833.

IL VICEPRESIDENTE
DE UNTERRICHTER.

BARUFFINI, *Consigliere.*

(N.° 39.) *Modo da tenersi nel caso di un credito dell' erario civile verso un supplente militare.*

20 luglio 1833.

N.° 23370-3008. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica con ossequiato dispaccio 11 corrente, n.° 28543-3041 ha partecipato che il consiglio aulico di guerra, di concerto coll' amministrazione delle finanze, ha stabilito che nel caso in cui un credito dell' erario civile verso un supplente dev' essere soddisfatto dell' importo del deposito a garanzia del medesimo supplente giacente nella cassa dell' imperiale regio fondo d'ammortizzazione del debito pubblico, tale credito venga prenotato presso il corpo di truppa a cui appartiene il supplente, a cui incumbe la restituzione del deposito, ed indi dallo stesso corpo a suo tempo introitato, salva però la priorità delle pretese dell' erario militare.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale per opportuna intelligenza e norma.

Milano, il 20 luglio 1833.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

NB. Eguale dichiarazione fu comunicata dall' imperiale regio tribunale d'appello a tutte le prime istanze colla circolare 16 agosto a. c., n.° 9942.

(N.° 40.) *La qualificazione di cavaliere non può essere premessa al nome di un individuo non nobile, ma dopo il di lui nome e cognome si può apporre il titolo di cavaliere della corona ferrea.*

22 luglio 1833.

N.° 20828-1414. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendo occorso di osservare che taluno non nobile fregiato dell' ordine della corona di ferro si è attribuita la qualificazione nuda di cavaliere premessa al di lui nome, l' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato decreto 2 giugno p.° p.°, n.° 11966-1533 ha dichiarato che ad un tale individuo *non in possesso della nobiltà* è semplicemente facoltativo di apporre dopo il di lui nome e cognome la qualificazione di cavaliere della corona ferrea.

E siccome ben di spesso accadono tali inesatte qualificazioni, non ponendo mente che il titolo di cavaliere è uno dei gradi della nobiltà austriaca, così a termini del prefato aulico dispaccio devesi interessare cotesta imperiale regia delegazione provinciale ad usare la maggiore attenzione onde vengano tolti siffatti abusi.

Milano, il 22 luglio 1833.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 41.) *Prescrizioni auliche dirette a impedire l'incompetente arrogazione dei titoli di nobiltà.*

22 luglio 1833.

N.° 20348–1385. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In obbedienza agli ordini portati dal venerato decreto di sua eccellenza il supremo cancelliere conte di Mittrowsky in data 8 giugno prossimo passato, n.° 472/P. si comunicano le ulteriori prescrizioni emanate all' oggetto di prevenire l'incompetente arrogazione dei titoli di nobiltà, quali sono del tenore seguente:

« A malgrado della risoluzione sovrana ab» bassata sotto il 28 novembre 1826 e fatta » conoscere col decreto aulico 2 novembre » 1827 intorno all' abuso di arrogarsi titoli » di nobiltà, osservazioni fattesi ripetutamente » dimostrano che tale abuso di arrogarsi la » nobiltà ha il suo punto d' appoggio princi» palmente nella circostanza che nei casi nei » quali i cittadini fanno valere la loro no» biltà non si bada attentamente alla produ» zione dei loro documenti giustificativi della

» medesima, è però viene particolarmente rac-
» comandato a tutt' i signori capi di governo
» 1.° di prescrivere ai parrochi o pastori
» d' anime la maggior fattibile accuratezza
» nella tenuta dei registri di nascita, di ma-
» trimonio e di morte, e che riguardo a tutte
» le persone la cui nobiltà od ordine (carat-
» tere ossia grado) di nobiltà non sia nel
» paese notorio si presentino nelle trattative
» d' ufficio dimostrazioni precise.
» 2.° La prova dei diritti alla nobiltà in
» caso di suppliche *a*) per essere ammesso
» in uno stabilimento d'educazione pel quale
» è necessario essere nobile; *b*) per consimili
» beneficj a posti gratuiti; *c*) per essere am-
» messo ad un servizio pubblico, e *d*) per
» essere assunto nella matricola degli stati è
» in ogni caso indispensabile. Da non pochi
» atti risulta che molte pretese alla nobiltà
» sono state provocate appunto perchè nelle
» discussioni d' ufficio di questo genere non
» viene rigorosamente provato ciò per cui si
» spaccia questo o quell' individuo.
» 3.° Particolarissima attenzione richiede
» l' esame dei diritti di nobiltà nell' annua
» coscrizione, e leva militare in quelle pro-
» vincie dove il possesso della nobiltà esime
» dall' obbligo militare. In quanto che a te-
» nore del decreto della cancelleria aulica

» 18 giugno 1829, n.° 13762 è accordata
» anche alla nobiltà straniera la medesima
» prerogativa che alla nobiltà austriaca, così
» è mestieri inculcar bene alle competenti
» autorità che un suddito austriaco si può
» prevalere della nobiltà straniera soltanto
» coll' approvazione sovrana di S. M., la quale
» quindi dee cadauna volta prodursi. »

Cotesta imperiale regia delegazione provinciale veglierà da parte sua e raccomanderà altresì alle autorità subalterne onde venga usata la maggiore attenzione in tutto ciò che sul proposito può verificarsi nell' esercizio delle loro attribuzioni, per così vie più raggiungere le superiori viste ed allontanare possibilmente ogni abuso nell' argomento in discorso.

Milano, il 22 luglio 1833.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 42.) *Istruzioni pei subeconomi e sindaci capitolari per la resa dei loro conti.*

23 luglio 1833.

N.° 15448–2145. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed agli Ordinarj.

L' esperienza ha dimostrata la necessità di riunire in un corpo d'*istruzioni* tutte le discipline e norme pratiche da seguirsi dai subeconomi, perchè possa da essi con esattezza di massime e con precisione di forme adempirsi a quanto è stato loro commesso dal regolamento 14 aprile 1828 per la ripartizione delle rendite de' beneficj vacanti e pel rendimento de' conti.

Queste istruzioni compilate per cura della direzione centrale di contabilità ed approvate dal governo si comunicano stampate, onde sieno trasmesse ai subeconomi ed ai sindaci capitolari per l'osservanza, e sieno egualmente ritenute come guida pratica dalle regie delegazioni in quanto debbano esse dirigere i subeconomi e portare ispezione sopra i loro lavori.

Milano, il 23 luglio 1833.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

ISTRUZIONI

pei subeconomi e sindaci capitolari per la resa de' loro conti.

Presentando la materia beneficiaria per natura alquanto complicata delle difficoltà nella compilazione de' conti d'amministrazione e di riparto delle rendite de' beneficj vacanti, si è trovato opportuno, onde agevolare le operazioni ai subeconomi e sindaci capitolari, di compendiare alcune istruzioni in aggiunta ed a maggiore illustrazione di quelle emanate colle antecedenti disposizioni governative e principalmente colla norma provvisoria 31 maggio 1816 ed appendice 4 agosto 1818, corredandole di nuovi appositi modelli.

Ordine de' conti.

§ 1.° I conti dovranno essere separati in due parti e portare la data e la firma del renditore di essi. La prima parte risguarderà il conto dell' annuale amministrazione del beneficio in vacanza o preso sotto sequestro : comprenderà la seconda il riparto, ove occorra, delle relative rendite, dei pesi e delle spese fra l'antecessore beneficiato od erede, il vacante ed il nuovo provvisto.

Conto d'amministrazione.

§ 2.° Cotesto conto sarà compilato precisamente secondo il modello *A*, esponendo giusta l'ordine delle ivi citate rubriche 1.° l'arretrato

a tutto l'anno antecedente, ove ve ne sia; 2.° l'annualità, ossia l'intera competenza dell'anno cui il conto si riferisce; 3.° il totale dell' arretrato e dell' annualità; 4.° l'effettivo introitato e pagato dalle parti rispettive; 5.° le restanze attive e passive a saldo.

Le cifre da esporsi nelle rubriche dell'attività e della passività del conto dovranno corrispondere alla riunione, cioè per le attività agl' introiti effettivi ed alle rimanenze attive in fin d'anno, e per le passività agli effettivi pagamenti ed alle rimanenze passive in fine d'anno da desumersi dalle specifiche I, II, III e IV.

Nelle citate distinte si avvertirà di descrivere le partite riferibili all'arretrato separatamente da quelle risguardanti l'esercizio corrente, e d'indicare con esattezza le epoche della scadenza delle singole rendite e di ciascun peso, e le epoche pure degl' introiti e de' pagamenti colla distinzione rapporto agli introiti fatti dal nuovo provvisto se per conto proprio o del subeconomo, essendo tale distinzione necessaria per determinare e ripartire l'onorario d'amministrazione.

Ove non avesse a verificarsi uno o più titoli di rendita, di peso e di spesa supposti nel detto modello, verrà fatta ommissione nel conto da rendersi di quello o di que' titoli non verificati, ed ove emergesse qualche variazione nelle rendite e nei pesi stabili al confronto delle cifre esposte nello stato attivo e passivo, che debb' essere presentato subito dopo la vacanza del beneficio, giusta l'articolo 1.° della

norma provvisoria, se ne addurranno i motivi in calce al medesimo conto d'amministrazione od in foglio separato;

§ 3.° Nella compilazione dello stesso conto d'amministrazione si avvertirà quanto segue:

Attività.

a) Qualunque sia la scadenza delle rendite, dovrà sempre calcolarsi, per ciascuna di esse una intiera annualità, salvo il caso contemplato nella governativa circolare 30 marzo 1825, n.° 8171-1499 per que' beneficj od ufficj, la rendita de' quali è costituita per intiero sopra l'imperiale regio monte dello stato, e la di cui provvista avvenga entro il semestre in cui si è verificata la vacanza, nel qual caso, limitandosi l'amministrazione subeconomale ad un solo semestre, dovrà essere calcolata soltanto la rendita maturata nello stesso semestre.

b) Pei fitti in danaro ed in generi, pei prodotti de' fondi condotti ad economia o mezzadria, pei frutti di parte padronale, pei livelli, legati e prestazioni in generi, e per le decime e primizie non convenzionate, qualunque sia l'epoca della riscossione o del raccolto, la decorrenza dell'annualità avrà sempre principio coll'anno economico, cioè col 29 settembre o coll'11 novembre secondo le diverse consuetudini locali, e termine col 28 settembre o col 10 novembre dell'anno successivo.

c) Per le decime o primizie convenzionate con istromento od altra scrittura portante la

determinata annualità da pagarsi sia in contanti che in generi, pei livelli, legati e prestazioni in danaro, per gl'interessi de' capitali e censi la decorrenza dell'annualità ritiensi dal giorno stabilito nel relativo documento sino a tutto il giorno antecedente a quello della decorrenza dell'annualità successiva. Suppongasi convenuta la decorrenza col 15 aprile, l'annualità avrà principio dal detto giorno e terminerà col 14 dello stesso mese dell' anno susseguente. Ove poi nel documento non fosse stabilita la decorrenza dell' annualità, questa si riterrà dalla data del documento medesimo.

d) Eccettuate le rendite noverate sotto *b* da calcolarsi ad anno economico, tutte le altre, la scadenza delle quali si verificasse in epoche anteriori al 1.° luglio, dovranno riferirsi all'arretrato; laddove quelle che scadessero dopo il 30 giugno apparterranno all'annualità corrente secondo la pratica finora osservata. Potrà quindi accadere che in un conto d'amministrazione debbasi calcolare, oltre le rendite dell'annualità corrente, una o più annualità di rendite arretrate, come si è figurato nel detto modello *A*. Che se avvenisse che un beneficiato antecessore promosso o cessato per rinunzia, od un erede di alcun investito defunto riscuotesse qualche rendita arretrata maturata dopo la verificazione della vacanza e prima che il subeconomo ne assuma il possesso, in tal caso si dovrà nel conto calcolare, oltre l'annualità corrente, soltanto il *dietim* della rendita arretrata appurato dai pesi relativi competente al beneficio dal giorno

della vacanza sino *alla* scadenza dell'annualità della stessa rendita arretrata.

e) Non è però applicabile la premessa massima rapporto alle rendite perpetue sull'imperiale regio monte, poichè essendo pagabili periodicamente di semestre in semestre in corrispondenza alla data della relativa cartella, la scadenza dell'annualità dovrà in analogia al disposto colla governativa circolare 4 giugno 1825, n.° 10451-1831 P. ritenersi in vece col semestre maturato dopo la prima metà dell'anno solare. Ciò a semplificazione de' conti, poichè altrimenti per siffatte rendite di monte, di cui sono dotati molti benefizj, frequentissimi sarebbero i casi di dover far figurare un arretrato col corrispondente peso proporzionale. Suppongasi che la cartella porti la data del 1.° febbrajo 1831, la scadenza dell'annualità, che giusta la massima sotto *d* dovrebbe verificarsi col 31 gennajo 1832, sarà ritenuta col semestre maturato a tutto luglio 1831, decorsa cioè dal 1.° agosto 1830 a tutto lo stesso luglio 1831; e nell'ipotesi che la vacanza sia seguita dopo il 31 gennajo e prima di agosto 1831, il semestre scaduto a tutto gennajo, ove fosse stato riscosso dall'antecessore beneficiato, sarà descritto nella distinta delle riscossioni fatte dal medesimo, e l'altro semestre maturato col 31 luglio a compimento della annualità verrà introdotto nella distinta delle riscossioni fatte a cura del subeconomo.

f) Accadendo che il subeconomo non abbia fatto nè riscossione, nè pagamento di

sorta dipendentemente dalla vacanza di qualche beneficio per essersi esatte le rendite e soddisfatti i pesi e le spese dal beneficiato antecessore, dovrà nondimeno il subeconomo, ove siavi avanzo di rendita da ripartirsi, compilare il conto d'amministrazione in base degli elementi da richiamarsi dallo stesso beneficiato antecessore, e presentarlo col relativo progetto di riparto ».

Al contrario, quando non vi fosse avanzo, basterà che il subeconomo informi nel termine prescritto dal regolamento 14 aprile 1828 che l'antecessore beneficiato abbia riscosse tutte le rendite e pagati tutti i pesi e le spese: la stessa informazione basterà in luogo della presentazione del conto quando si trattasse dell'amministrazione di un beneficio sotto sequestro, e che all'epoca del relativo processo verbale tutte le rendite di quell'anno fossero di già state riscosse dall'investito. Per gli anni successivi poi al sequestro dovrà il subeconomo presentare i conti.

g) Ove la casa d'abitazione del beneficiato fosse in tutto od in parte affittata, si comprenderà il relativo canone nel conto d'amministrazione; come pure dovranno in esso conto calcolarsi i prodotti dei giardini quantunque di estensione minore di pertiche tre, che sopravanzassero all'uso del vicario spirituale, cui secondo la pratica si accordano le verdure e simili prodotti di uso famigliare.

h) I capitali restituiti, il prezzo de' fondi occupati per la costruzione di strade od altro, le frazioni di capitali non inscritte nelle

nuove cartelle dell' imperiale regio monte, le adeali pei contratti di livello, il prezzo delle affrancazioni di annualità perpetue od a generazioni determinate, ed in generale tutte le partite riferibili al patrimonio saranno descritte in fine del conto d'amministrazione sotto la rubrica *introiti spettanti al patrimonio del beneficio.*

Passività.

i) Del pari che per le rendite come ad *a* si dovrà nel conto d'amministrazione calcolare per ciascun peso o spesa fissa un' intiera annualità qualunque sia la scadenza, avuto riguardo a quanto si è osservato sotto *d* per la distinzione dell' esercizio corrente dall' arretrato.

l) Analogamente al disposto colla governativa circolare 3 novembre 1821, n.° 29633-4448 l' annualità pel carico prediale si computa ad anno camerale, cioè dal 1.° novembre a tutto ottobre, e quella pel carico comunale ad anno solare, cioè dal 1.° gennajo al 31 dicembre.

m) Ritenuto che le rendite d'un beneficio (qualunque sia la loro scadenza) devono sostenere il peso delle messe per un intiero anno solare giusta la circolare anzidetta, la relativa annualità corrente da descriversi sotto la rubrica *legati passivi ed obblighi del beneficio* sarà computata dal 1.° gennajo dell'anno della vacanza al 31 dicembre se la vacanza è avvenuta prima dell' 11 novembre; se la vacanza seguisse nel periodo dall' 11 novembre incluso

sino al 31 dicembre successivo, e che tutte le rendite di quell' anno fossero maturate non posteriormente al 10 novembre, in questo caso il beneficiato antecessore, cui competono tutte le rendite medesime, essendo tenuto a sostenere il peso delle messe sino a tutto dicembre dello stesso anno di vacanza, l'annualità corrente verrà calcolata dal 1.° gennajo al 31 dicembre dell'anno successivo alla vacanza, e la spesa che si fosse sostenuta dal subeconomo a compimento della celebrazione delle messe gravanti l'anno solare in cui è seguita la vacanza sarà descritta nell' arretrato ed accollata poscia per intiero nel riparto allo stesso beneficiato antecessore: se poi, data la vacanza nell'anzidetto periodo dall' 11 novembre incluso sino al 31 successivo dicembre, alcuna rendita fosse maturata nel periodo dall' 11 novembre al 30 giugno, in tal caso, oltre l'annualità corrente delle messe, sarà pure calcolata nell'arretrato la quota del peso delle medesime riferibile all'anno in cui seguì la vacanza in proporzione della complessiva rendita dello stesso anno, ove si conosca, od altrimenti in proporzione della complessiva rendita del successivo anno di amministrazione, e cotesta quota di peso sarà poi ripartita fra le parti giusta l'esempio dato nel modello *B* di cui in appresso.

n) Ove si fosse ottenuto o si ottenesse indulto di messe a favore di un beneficiato antecessore od erede, od a favore pure di un nuovo provvisto, dovrà nondimeno calcolarsi nel conto d'amministrazione l'intiera annualità

delle messe d'onere del beneficio, e dividersi nel conto di riparto la relativa spesa, come non fosse seguita dispensa. Dovranno però compensarsi le parti nella coadequazione sottoposta al medesimo conto di riparto coll'aggiungere alla propria competenza nitida l'importo corrispondente alle messe dispensate. Quando poi la rendita d'un beneficio depurata dai relativi pesi e spese e dall'onorario del subeconomo non fosse sufficiente per l'adempimento di tutte le messe incumbenti allo stesso beneficio, si ritiene che verrà limitata la loro celebrazione alla misura della rendita netta in analogia al disposto dalla circolare governativa 1.° luglio 1817, n.° 16829-2951.

o) Pei beni lavorati a mezzadria la spesa pei carichi e per le sementi si calcola nelle apposite rubriche soltanto per metà od in quella quota che secondo la pratica locale ritiensi a carico padronale, addebitandosi il rimanente ai massari nei loro conti.

Pei beni condotti ad economia detta spesa si computa per intiero. In quanto alle sementi, ancorchè la spesa si fosse sostenuta dall'antecessore beneficiato nell'anno antecedente a quello della vacanza, sarà nondimeno ritenuta fra le spese dell'amministrazione corrente e descritta nella distinta de' pagamenti fatti dallo stesso antecessore; ove poi venisse pagata dal subeconomo, si avvertirà quanto segue: se la semente, come per esempio quella del grano turco, avrà dato il prodotto nell'anno della seminagione, la spesa verrà calcolata fra quelle di campagna dell'amministrazione corrente;

se il raccolto, come per esempio parlando del frumento, si avrà nell'anno susseguente alla seminagione pel quale non continui la vacanza, la spesa della semente sarà computata a parte nel conto sotto la rubrica *anticipazioni;* se poi la vacanza continuasse, essa spesa sarà introdotta nel conto dell'anno successivo alla seminagione nella rubrica *spese di campagna.*

p) L'assegno al vicario spirituale pel servizio prestato durante la vacanza si calcola sotto la rubrica *spese diverse* dell'amministrazione corrente. Qualora poi il vicario continuasse il servizio dopo la placitazione governativa del nuovo provvisto, l'assegno relativo si calcola nella rubrica *anticipazioni.* Cotesto assegno poi (la cui decorrenza si ritiene a mese aritmetico, cioè di 30 giorni) dovrà essere misurato e determinato giusta la circolare ministeriale 11 marzo 1808, n.º 2396 richiamata nell'art. 13 della norma provvisoria, con avvertenza che ove il vicario fosse un coadjutore titolare non gli compete assegno, ed ove fosse di semplice ufficio, l'assegno deve contenersi nei limiti prescritti dalla circolare governativa 18 aprile 1818, n.º 8029-1361.

q) Le spese per riparazioni istantanee a ristauro delle case e degli edificj, e quelle di risarcimento ai fondi, che vengono rilevate nelle perizie erette in seguito all'atto del possesso di vacanza in concorso del beneficiato antecessore od eredi, incumbendo in totalità al medesimo a termini dell'art. VII delle governative istruzioni 14 settembre 1819,

n.° 11278, non si calcolano nel conto d'amministrazione ancorchè si fossero sostenute dai subeconomi, salvo ad essi di ripeterne il pagamento direttamente dallo stesso beneficiato antecessore od erede.

Verranno calcolate nel detto conto le spese per quelle riparazioni che potessero per avventura occorrere durante l'amministrazione subeconomale da applicarsi per intiero al vacante. Nel caso però dell'amministrazione di un beneficio sotto sequestro sarà calcolata nel conto qualunque spesa per riparazioni e per risarcimento di danni.

r) Le spese per gli atti di vacanza e di conferimento non sono ammesse nel conto d'amministrazione, dovendo i subeconomi esserne rimborsati direttamente dalle parti secondo la tariffa annessa alla norma provvisoria. Ciò s'intende anche per le spese che occorressero ai subeconomi per l'assistenza agl'inventarj giudiziali delle sostanze dei defunti beneficiati nella qualità di commissarj politici delegati dalle prime istanze in conformità della governativa dichiarazione portata dalla circolare 12 dicembre 1823 e successiva disposizione 29 aprile 1826, n.° 10805-1919. Quando però un subeconomo avesse dietro superiore ordine a prendere sotto sequestro l'amministrazione di un beneficio, in tal caso sarà calcolata nel conto la spesa di possesso, salvo a ripetere il rimborso della metà dal nuovo provvisto, da compensarsi all'antecessore beneficiato od erede ogni volta che fosse dichiarato vacante e riconferito il beneficio, nella

quale occasione poi non dovrà il subeconomo replicare altro atto di possesso.

s) Si comprenderà nel conto d'amministrazione sotto la rubrica *spese diverse* la spesa pel catastino o certificato di possesso de' fondi, e quella della carta bollata per l'atto di possesso di vacanza da applicarsi per intiero al beneficio.

t) Non si comprenderanno nel conto le spese che si fossero fatte dal beneficiato antecessore per piantagioni di viti e gelsi, e quelle pel legname a loro sostegno, giusta le governative disposizioni 29 agosto 1821, n.° 23359-3574 e 28 agosto 1824, n.° 24385-3934, e la circolare non meno 17 settembre 1828, n.° 25668-3856. Si comprenderanno però sotto la rubrica *spese di campagna* le spese occorrenti per l'ordinaria manutenzione.

u) Si escluderà pure dal conto la spesa della carta bollata pei processi di ricognizione de' conti prescritti dall'art. 5.° del regolamento 14 aprile 1828 e pei confessi che si rilasciano dalle parti a giustificazione de' pagamenti loro fatti dai subeconomi, dovendo tale spesa stare intieramente a carico delle parti medesime.

v) Così si escluderà il caposoldo che si fosse pagato dall' antecessore beneficiato per carichi ritardati: però se il caposoldo venisse pagato dal subeconomo per difetto imputabile allo stesso beneficiato, dovrà comprendersi nel conto d' amministrazione sotto la rubrica *spese diverse*, ed applicarsi poscia per intiero al medesimo beneficiato antecessore od eredi nel conto di riparto. Se poi il subeconomo

avesse a sostenere qualche spesa di caposoldo per ritardato pagamento di carichi maturati durante la vacanza, sarà da osservarsi se eranvi fondi disponibili o no; nel primo caso non sarà ammesso nel conto d'amministrazione il caposoldo, nel secondo lo si calcolerà nella rubrica *carichi* come un aumento di spesa per lo stesso titolo. Sul particolare si richiama l'art. 10 della norma provvisoria e l'art. 15 dell'appendice, i quali articoli autorizzano i subeconomi a valersi anco di mezzi straordinarj pel pagamento di spese urgenti, fra le quali sono a ritenersi i carichi.

2) Avvenendo di fare qualche deposito alle pubbliche casse o d'investire qualche capitale ritirato o redento durante l'amministrazione, saranno riferite le relative somme nella parte passiva in fine del conto d'amministrazione sotto la rubrica *pagamenti spettanti al patrimonio del beneficio.*

Onorario d'amministrazione pei subeconomi.

§ 4.° Art. 1.° Quando non occorre di far riparto di rendite per essere ritardata la provvista oltre il secondo anno d'amministrazione, o perchè si tratti di un beneficio sotto sequestro, o perchè tutta la rendita del beneficio sia erogabile nell'adempimento de' pesi inerenti per celebrazione di messe od altro, in tal caso l'onorario del subeconomo da calcolarsi nel conto d'amministrazione si prende sulla somma da esso realmente riscossa dipendentemente dalle rendite sì arretrate che correnti (art. 28

della norma), esclusi i capitali ed ogni altro introito riferibile al patrimonio di cui si è fatto parola sotto *h*, giusta il dispaccio governativo 28 maggio 1819, n.° 11145-1980.

2.° Se occorre di fare riparto, l'onorario si calcola su tutta la rendita lorda esatta e da esigersi ineccepibilmente dal subeconomo a saldo dell'anno d' amministrazione.

3.° Quando si tratta di conto finale per essersi riconferito il beneficio, ancorchè sia il caso di riparto, si calcola l'onorario soltanto sulla somma introitata dal subeconomo dipendentemente dalle rendite di quell'anno d'amministrazione, mentre i relativi residui crediti, che per avventura sussistessero, si assegnano al nuovo provvisto ond'essere riscossi a cura di lui conseguentemente al disposto dal § 2.° della circolare governativa a stampa 1.° aprile 1822.

4.° Dietro le premesse massime compete ai subeconomi, giusta il disposto dagli articoli 28 e 29 della norma provvisoria, l'onorario dell'8 per 100 pel primo anno d'amministrazione d'un beneficio qualunque, e l'onorario del 5 per 100 per gli anni successivi. Il primo anno d'amministrazione si computa pei subeconomi in attività di servizio a principiare dal giorno del processo verbale dell'assunto possesso, e pei subeconomi sostituiti dal giorno del decreto di loro nomina quando ne assumano immediatamente le funzioni, ovvero dal giorno precisato nello stesso decreto. Però, ove si verificassero riscossioni per laudemj, o si trattasse di beneficj coadjutorali, la cui

rendita sia costituita per intiero sull'imperiale regio monte, anche pel primo anno d'amministrazione compete ai subeconomi l'onorario del solo 5 per 100 a termini del dispaccio governativo 27 marzo 1829, n.° 7524-1172 e della già citata circolare governativa 30 marzo 1825, n.° 8171-1499 confermata col dispaccio 17 settembre 1828, n.° 25668-3856 P.

5.° Conseguentemente al premesso articolo 4.° se il subeconomo presenta il conto dopo compito il primo anno d'amministrazione, in tal caso si calcola l'onorario dell'8 per 100 soltanto sulle rendite effettivamente dal medesimo introitate entro lo stesso primo anno, e sugl'introiti fatti posteriormente dal subeconomo, sebbene risguardino rendite riferibili al medesimo primo anno d'amministrazione, si computa il solo 5.

6.° Non compete onorario al subeconomo sulle somme che avesse a ritirare dal suo antecessore per avanzi intercalari od altri fondi presso di esso rimasti.

7.° Non si ammette pure onorario sugl'introiti dipendenti da rimborso per ispese di carichi e di campagna spettanti ai mezzadri; anzi dovendosi, come si è notato sotto *o*, esporre per dette spese soltanto la quota padronale, non dovranno essi rimborsi figurare nel conto d'amministrazione. Al contrario se i coloni fossero tenuti pagare al padrone, oltre il fitto in contanti ed in generi, qualche somma per carichi, sulla stessa somma considerata come parte di rendita da porsi in aumento del fitto onde costituirne la reale

annualità si ammette in favore del subeconomo l'onorario, come lo si ammette pure su quelle somme che gli affittuarj pagassero per carichi in conto fitto ed a comodo del locatore.

Onorario pei sindaci capitolari.

§ 5.° L'onorario pei sindaci capitolari si limita al 5 per 100 qualunque sia l'anno d'amministrazione, giusta il citato art.° 29 della norma provvisoria. Esso onorario dovrà calcolarsi sugl'introiti soltanto della quota di rendita prebendale, di cui essi sindaci sono tenuti a render conto, mentre gl'introiti della parte di rendita residenziale devono distribuirsi separatamente dai sindaci medesimi, a termini della circolare ministeriale 27 gennajo 1808, n.° 894.

Conto di riparto.

§ 6.° Art. 1.° Il conto di riparto sarà pure compilato giusta il modello *B* redattosi sopra alcuni casi pratici che presentano le maggiori difficoltà nell'esecuzione. A cotesto conto dovrà sempre premettersi il prospetto delle rendite, dei pesi e delle spese già descritte nel conto d'amministrazione con ordine di rubriche però diverso, dovendosi in esso prospetto riunire in colonna separata le rendite che scadono ad una stessa epoca, onde farne un'unica ripartizione a risparmio di operazioni, indi descriversi le altre rendite che maturano in epoche differenti, le quali devono dividersi

parzialmente ad una ad una. Egualmente nello stesso prospetto sono a sommarsi in colonna separata le spese ed i pesi gravanti particolarmente una o più rendite, ed i pesi e le spese che fossero a carico soltanto di alcuna delle parti, onde farne pure nel riparto l'applicazione a seconda; indi sono a descriversi gli altri pesi e le altre spese divisibili ad una ad una in proporzione delle rendite che ne sono affette.

2.° Le rendite di difficile riscossione od inesigibili (che per regolarità sono da calcolarsi nel conto d'amministrazione egualmente che le esigibili) non devono comprendersi nell'anzidetto prospetto. Le rendite di difficile riscossione si riportano nell'appendice al conto di riparto, giusta l'esempio dato nel modello *B*, ove ne vien fatto separato assegno alle parti pel caso siano esatte. Per le rendite poi assolutamente inesigibili si richiamano i subeconomi all'osservanza dell'articolo 8.° del regolamento 14 aprile 1828.

Divisione delle rendite.

§ 7.° Le rendite si dividono giorno per giorno ossia a *dietim* (art. 1.° dell'appendice 4 agosto 1818) fra l'antecessore beneficiato od eredi, il vacante ed il nuovo provvisto pel periodo di tempo che ad essi appartiene giusta le seguenti massime.

Art. 1.° Per l'antecessore si calcola il *dietim* dall'epoca in cui ha principio la decorrenza delle rendite secondo la loro natura

notata sotto *b*, *c*, *d*, *e* del conto d' amministrazione § 3.° sino a tutto il giorno della morte se trattasi di un beneficiato defunto, sino a tutto il giorno antecedente alla rinunzia se trattasi di un beneficiato rinunziante, e sino a tutto il giorno antecedente alla placitazione governativa della bolla di canonica istituzione ad altro beneficio se trattasi di un beneficiato promosso.

2.° Pel vacante si computa il *dietim* dal giorno immediatamente successivo a quello calcolato a favore del beneficiato antecessore sino a tutto il giorno che precede la placitazione governativa della bolla del nuovo investito, od altrimenti, quando il beneficio non sia riconferito, sino a tutto il giorno in cui scadono le annualità delle singole rendite.

3.° Pel nuovo investito il *dietim* viene calcolato dal giorno della governativa placitazione della bolla o dell' approvazione di sua nomina (art. 1.° della circolare governativa 1.° aprile 1822) sino a tutto il giorno della scadenza dell' annualità delle singole rendite.

4.° Qualora vi fosse alcuna rendita che scadesse alla pasqua di risurrezione od in altra festa mobile, essa rendita dovrà dividersi fra le parti in proporzione del tempo decorso dall' una pasqua o festa mobile all' altra conseguentemente all' art. 1.° dell' appendice 4 agosto 1818, e giusta l' esempio dato nel modello *B*.

5.° Come poi nei conti si fa calcolo del mese aritmetico di trenta giorni, così accadendo la vacanza o la provvista di un beneficio

nel giorno 28 febbrajo (o 29 se anno bisestile), ed avvenendo che un beneficiato soccomba od ottenga la governativa placitazione della bolla di canonica istituzione ad altro beneficio nel giorno 31 di alcun mese, si regolerà il *dietim* a mese aritmetico: se poi un beneficiato rinunziasse nel giorno 31, la rinunzia dovrà ritenersi avvenuta il primo del mese successivo.

Ripartizione dei pesi e delle spese.

§ 8.° Art. 1.° I pesi e le spese comuni, cioè quei pesi e quelle spese che non sono applicabili in totalità ad un solo condividente, si dividono fra le parti in proporzione delle quote delle differenti rendite alle stesse parti assegnate. Alcuni pesi ed alcune spese sono divisibili in proporzione della totalità delle rendite, ed altri in proporzione soltanto di alcune di esse od anche di una sola rendita, come nei casi figurati nel modello *B*.

2.° Si applica in totalità al vacante la spesa della carta bollata pel processo verbale di vacanza o di sequestro, giusta la governativa circolare 21 luglio 1824, n.° 19429-3112, e pel certificato del possesso de' fondi, la spesa per le riparazioni occorrenti durante l'amministrazione subeconomale di cui è cenno sotto *q* § 3.°, l'assegno al vicario spirituale pel servizio in tempo di vacanza, ed ogni altra spesa risguardante la conservazione della dote beneficiaria e gl' introiti spettanti al patrimonio del beneficio.

3.° Quelle spese da calcolarsi nel conto d'amministrazione sotto la rubrica *anticipazioni* per le sementi ed assegno al vicario pel servizio prestato a comodo del nuovo provvisto dopo la placitazione governativa, delle quali è cenno sotto *o* e *p* del § 3.°, e per altri oggetti incumbenti esclusivamente allo stesso nuovo provvisto devono nel riparto applicarsi per intiero al medesimo.

§ 9.° L'onorario del subeconomo si descrive nel conto di riparto per l'identica somma già calcolata nel conto d'amministrazione. Ove poi l'antecessore beneficiato od il nuovo provvisto dovessero rifondere al subeconomo qualche somma a compimento della quota spettante al vacante per riscossioni da essi fatte oltre la propria competenza, in tal caso sarà altresì calcolato nel conto di riparto a favore del subeconomo l'onorario sulla relativa rifusione nella misura dell'8 o del 5 per 100 a seconda delle norme additate nel § 4.° Lo stesso dicasi quando il nuovo provvisto avesse a riscuotere somma maggiore della propria competenza dipendentemente anche dai crediti che fossero assegnati al medesimo da esigersi. Quando però l'antecessore od il nuovo provvisto dovessero rifondere al subeconomo qualche somma a compimento della quota di spesa ad essi addebitata nel riparto, sopra tale rifusione non dovrà calcolarsi l'onorario.

§ 10.° Sarà posto a carico di ciascuna delle parti condividenti l'onorario d'amministrazione in ragione degl'introiti fatti per loro conto dal subeconomo.

Ove questi avesse riscosso o dovesse riscuotere somma maggiore della quota di rendita lorda assegnata nel riparto al vacante, l'onorario da porsi a carico dello stesso vacante si prende sulla medesima quota, e per l'eccedenza dell'introito a fronte di essa quota l'onorario si addebita all'antecessore beneficiato ed al nuovo provvisto in ragione di quanto fosse stato per loro conto esatto dallo stesso subeconomo.

All'incontro quando il subeconomo avesse riscosso o dovesse riscuotere somma minore della quota di rendita assegnata al vacante per essersi esatto e pagato dall'antecessore beneficiato e dal nuovo provvisto, o dall'uno o dall'altro somma maggiore della rispettiva loro quota di rendita e di spesa, in tal caso l'onorario a carico del vacante sarà calcolato soltanto sulla somma che effettivamente avrà esatto o dovrà esigere il subeconomo a saldo della competenza dello stesso vacante.

§ 11.° Per l'applicazione dell'onorario d'amministrazione a carico delle parti gl'introiti del subeconomo si ritengono fatti primieramente per conto del beneficiato antecessore, indi per conto del beneficio, poscia del nuovo provvisto.

§ 12.° Ritenuto quanto si è detto ai §§ 4.°, 10.° ed 11.°, e supposto

a) che la rendita lorda di un beneficio della somma in tutto di lire 1000 venga assegnata come segue, cioè

All'antecessore beneficiato per lir.	500. —	
Al vacante per . . . . »	220. —	
Al nuovo provvisto per . . . . »	280. —	
Rendita lorda in tutto . . lir.	1000. —	

b) che la stessa rendita sia stata riscossa come segue:

Dal beneficiato antecessore per . . . . lir.			200. —
Dal subeconomo	nel 1.° anno d'amministrazione . . lir.	400. —	
	nel 2.° anno . »	250. —	
		»	650. —
Dal nuovo provvisto per crediti assegnati da esigersi . »			150. —
		lir.	1000. —

L'onorario dell'8 per 100 sarà calcolato a carico del beneficiato antecessore sopra lire 300 scosse per suo conto dal subeconomo nel primo anno d'amministrazione a compimento della rendita di lire 500 al medesimo antecessore assegnata, indi a carico del vacante sulle restanti lire 100 esatte pure dal subeconomo nel primo anno d'amministrazione per conto del beneficio.

E sarà poscia calcolato a carico del vacante medesimo l'onorario del 5 per 100 sopra lire 120 riscosse dal subeconomo dopo il primo anno d'amministrazione a saldo della rendita di lire 220 assegnata al beneficio, indi

verrà computato a carico del nuovo provvisto l'onorario pure del 5 per 100 sopra le rimanenti lire 130 esatte egualmente dal subeconomo dopo il primo anno d'amministrazione per conto dello stesso nuovo provvisto.

§ 13.° Nel caso contemplato nell' ultima parte del § 10.°, cioè che l'onorario d'amministrazione a carico del vacante debba misurarsi soltanto sulla somma che il subeconomo avrà effettivamente esatto o dovrà esigere a saldo della competenza del vacante medesimo, servirà d'esempio la seguente dimostrazione:

Dato che l'anzidetta rendita di lire 1000 venga egualmente assegnata nel riparto, cioè

Al beneficiato antecessore per	lir.	500. —
Al vacante per	»	220. —
Al nuovo provvisto per . .	»	280. —
Sommano	lir.	1000. —

E che pei pesi e per le spese, non compreso l'onorario d'amministrazione, vengano applicate ai medesimi le seguenti quote, cioè

Al beneficiato antecessore	lir.	75. —
Al vacante	»	48. —
Al nuovo provvisto	»	32. —
Totale	lir.	155. —

E supposto che le parti abbiano riscosso e pagato come segue:

a) L'antecessore beneficiato abbia riscosso lire 550, cioè lire 50 di più della propria quota di rendita lir. 50. —

E pagato lire 80, cioè lire 5 oltre la sua quota de' pesi e delle spese . . . . » 5. —

Dovrebbe l'antecessore medesimo corrispondere al subeconomo lir. 45. —

b) Il nuovo provvisto abbia esatto per conto proprio lire 340, cioè più della propria quota di rendita . . . . lir. 60. —

E pagato lire 40, cioè lire 8 oltre la sua quota dei pesi e delle spese . . . . . . » 8. —

Dovrebbe esso nuovo provvisto corrispondere al subeconomo . . . . » 52. — » 52. —

Sarebbero da riceversi in tutto dal subeconomo . . . . lir. 97. —

c) Il subeconomo abbia effettivamente riscosso in conto della rendita spettante al vacante . . . . » 110. —

Totale riscosso e da riscuotersi dal subeconomo, su cui soltanto potrebbe competergli l'onorario . . . . lir. 207. —

Somma controscritta lir. 207. —
Ed abbia pagato a conto delle lire 48, quota dei pesi e delle spese applicata al vacante. . . . . » 35. —

Rinviene la competenza netta del vacante come abbasso in . . lir. 172. —

Quota di rendita assegnata al vacante . . . lir. 220. —
Quota dei pesi e delle spese . . . . » 48. —

Competenza netta lir. 172. —

§ 14.° Accade talvolta che il beneficiato antecessore od il nuovo provvisto, avendo riscosso più di quanto sarebbe loro dovuto, devono compensarsi l'eccesso. In tal caso a semplificazione del conto, e per non aggravare le parti dell' onorario d'amministrazione, la somma da rifondersi non si fa passare per le mani del subeconomo, ma la si assegna nella coadequazione sottoposta al conto di riparto da pagarsi direttamente dall' antecessore al nuovo provvisto, o viceversa a seconda che l' uno o l'altro ne sia il debitore. Quando però anche il subeconomo abbia esatto somma maggiore della competenza del vacante, sicchè debba farne compenso del pari che l'antecessore ed il nuovo provvisto a quella di queste ultime due parti che ha riscosso meno della propria competenza, in questo

caso dovendo farsi il compenso per una sola mano, la somma che fosse dovuta dall' antecessore o dal nuovo provvisto dovrà essere riscossa dal subeconomo e posta a suo debito nella coadequazione, onde questi ne faccia poi il pagamento al creditore in unione alla somma più scossa da esso subeconomo oltre la competenza del vacante, e sulla stessa somma da rifondersi dall' antecessore o dal nuovo provvisto sarà calcolato l' onorario d' amministrazione.

§ 15.° In fine del conto di riparto sarà fatto il riassunto delle attività e passività applicate alle singole parti, che servirà di prova dello stesso conto, e sarà pur fatta la coadequazione pel più o meno dalle parti medesime riscosso o pagato, e di quanto dovessero esigere o pagare, siccome è data norma nel modello *B*, modificando a seconda de' casi la disposizione e le cifre della coadequazione stessa. Quando però tutte le rendite di un beneficio maturassero ad una stessa epoca e fossero state riscosse in totalità dal subeconomo, e tutti i pesi e le spese fossero comuni alle parti, in tal caso non occorrerà eseguire il riparto separato delle rendite, dei pesi e delle spese, ma per semplificazione si sottrarrà dal montare delle rendite la somma complessiva dei pesi e delle spese compreso l'onorario del subeconomo, e verrà divisa soltanto fra le parti la rendita netta.

Avvertenze generali.

§ 16.° Nei modelli *A* e *B* si è supposto il caso di un beneficio vacante per promozione di un beneficiato ad altro beneficio: quando però le vacanze derivassero dalla rinunzia o dalla morte di un beneficiato, saranno nei conti variate a seconda de' casi le relative indicazioni.

§ 17.° Restano diffidati i subeconomi e sindaci capitolari che, ove i conti non fossero compilati giusta le norme tracciate nelle presenti istruzioni e secondo l'ordine e la forma portata dai detti modelli *A* e *B* e relative distinte I, II, III e IV, saranno rimandati per riforma.

§ 18.° A termini della governativa circolare 29 gennajo 1818, n.° 2007-254 e dell'articolo 22 del regolamento 14 aprile 1828 sono dispensati i subeconomi dal presentare alla revisione della direzione della contabilità centrale i conti dell' amministrazione e del riparto delle rendite dei beneficj parrocchiali, i quali per giungere alla congrua minima normale di lire 574. 71 sono sussidiati dall'imperiale regio erario; ma solo dovranno riferire dentro il mese di aprile di avere tacitate le parti delle loro competenze ed erogato in qualche oggetto utile al beneficio l'avanzo di vacanza che si fosse per avventura verificato sulle rendite proprie delle prebende, esclusa la quota di sussidio maturata nella stessa vacanza, la quale quota dovrà nel caso d'avanzo come sopra

riversarsi intieramente nella cassa dell' imperiale regia intendenza di finanza, a termini della governativa circolare 20 settembre 1826, n.° 28672-4058. Che se per le spese legittime occorrenti nel periodo della vacanza e particolarmente pel pagamento del vicario spirituale non fossero sufficienti le rendite proprie delle prebende assegnate nel riparto al vacante, i subeconomi, giusta l' anzidetta circolare, vi faranno contribuire la detta quota di sussidio in tutto od in parte a seconda delle circostanze e dei bisogni, riversando nella suddetta cassa il sopravanzo, se ne risulti. A termini poi dell' art. 22 del citato regolamento dovranno i subeconomi presentare alla fine di ciascun anno all' imperiale regia delegazione provinciale l' indicazione precisa degli avanzi rifusi per essere trasmessa alla direzione centrale di contabilità.

§ 19.° Sono pure dispensati i subeconomi per la disposizione governativa 18 luglio 1829, n.° 17684-2649 dal presentare i conti d' amministrazione e di riparto delle rendite delle coadjutorie di semplice ufficio, quando esse rendite fossero costituite per intiero sopra cartelle dell' imperiale regio monte e non eccedessero le austriache lire 574. 71, dovendo in tal caso soltanto informare pure entro aprile di avere soddisfatte le parti ed applicato regolarmente l' avanzo di vacanza, se pure ve n' abbia, negli oggetti superiormente permessi.

Modello A.

Conto d'amministrazione

per l'anno 1831 *del beneficio parrocchiale sotto il titolo di S. . . . . nel comune di . . . . distretto di . . . . . n.° . . . provincia di . . . . . rimasto vacante il* 31 *maggio detto anno per promozione del sacerdote N. N. alla parrocchia di . . . . e riconferito al sacerdote N. N. colla placitazione governativa* 31 *ottobre stesso anno* 1831, *n.° . . . .*

Conto d'amministrazione per l'anno 1831 *del bene[...]*

ATTIVITÀ.

	Arretrato a tutto il 1830.		Annualità ossia rendita 1831.		Totale.		Introiti fatti.		Restanze attive a tutto il 183[...]
Fitti: delle case . . . . lir.	. . . .	. .	30	00	30	00	30	00	. . . .
Fitti: de' beni in contanti . . . . »	. . . .	. .	590	00	590	00	500	00	90
Fitti: de' beni in generi . . . . »	. . . .	. .	153	00	153	00	100	00	53
Frutti di parte padronale sui fondi affittati a generi . . . . »	. . . .	. .	55	00	55	00	55	00	. . . .
Prodotti di fondi lavorati per economia . . . »	240	00	196	00	436	00	436	00	. . . .
Simili a mezzadria . . . . »	. . . .	. .	140	00	140	00	140	00	. . . .
Decime e primizie . . . . »	. . . .	. .	62	00	62	00	62	00	. . . .
Livelli attivi . . . . »	. . . .	. .	75	00	75	00	65	00	. . . .
Legati attivi . . . . »	. . . .	. .	20	00	20	00	20	00	. . . .
Interessi di capitali e censi . . . . »	600	00	600	00	1200	00	600	00	600
Rendite sull'I. R. monte dello stato . . . . »	. . . .	. .	85	00	85	00	85	00	. . . .
Assegni e prestazioni attive . . . . »	700	00	700	00	1400	00	1400	00	. . . .
Proventi diversi ordinarj e straordinarj . . . »	. . . .	. .	50	00	50	00	50	00	. . . .
Sommano lir.	1540	00	2756	00	4296	00	3553	00	743
Introiti spettanti al patrimonio del beneficio . . . . lir.							450	00	
Totale degl'introiti fatti . . . . »							4003	00	

Riassunto degl'introi[...]

Dall'antecessore come alla distinta . . . .
Dal subeconomo { in conto d'amministrazione . . . .
Dal subeconomo { ed in conto del patrimonio . . . .
Dal nuovo provvisto . . . .

Restanze attive e passive a saldo come alla distinta . . . .

cchiale di S. . . . . del comune di . . . .

PASSIVITÀ.

	Arretrato a tutto il 1830.		Annualità ossia pesi e spese 1831.		Totale.		Pagamenti fatti.		Restanze passive a tutto il 1831.	
prediali e sovrimposte locali . . lir.	. . . .	. .	140	00	140	00	140	00	. . . .	. .
i campagna . . . . »	48	00	40	00	88	00	88	00	. . . .	. .
ssivi . . . . »	. . . .	. .	20	00	20	00	20	00	. . . .	. .
e decime passive. . . . . »	. . . .	. .	10	00	10	00	10	00	. . . .	. .
ioni . . . . »	. . . .	. .	10	50	10	50	10	50	. . . .	. .
passivi ed obblighi del beneficio . . »	29	81	200	35	230	16	230	16	. . . .	. .
e prestazioni passive . . . . »	. . . .	. .	5	31	5	31	5	31	. . . .	. .
i di capitali e censi passivi . . . . . »	. . . .	. .	25	00	25	00	25	00	. . . .	. .
verse . . . . »	. . . .	. .	222	28	222	28	222	28	. . . .	. .
d'amministrazione . . . . »	. . . .	. .	177	74	177	74	177	74	. . . .	. .
Sommano . . lir.	77	81	851	18	928	99	928	99	. . . .	. .
ioni di spese . . . . »	. . . .	. .	69	13	69	13	69	13	. . . .	. .
Sommano . . lir.	77	81	920	31	998	12	998	12	. . . .	. .
i spettanti al patrimonio del beneficio . . . . lir.							450	00		
Totale dei pagamenti fatti . . . . »							1448	12		

gamenti fatti

	Introiti.		Pagamenti.	
. . . . I. lir.	1042	50	119	41
. . . . } II. } »	1540	50	750	76
. . . . } II. } »	450	00	450	00
. . . . III. »	970	00	136	95
Totale . . . lir.	4003	00	1448	12
. . . . IV. »	743	00	. . . .	. .
lir.	4746	00	1448	12

. . . . 15 marzo . . . .

Il subeconomo N. N.

I.ª

DISTINTA delle riscossioni e de' pagamenti fatti dall' antecessore beneficiato promosso.

Anno	Giorno	Mese	Descrizione	Lire	Cent.
			RISCOSSIONI PER L'ARRETRATO.		
			Interessi di capitali e censi.		
1830	15	Dicembre	Da Cova Ignazio pel primo semestre d' interessi dell' annualità 1830 maturati sotto questo giorno 15 dicembre sopra il capitale di lire 15000 mutuatogli al 4 per 100, come da istromento 15 giugno 1828 a rogito del dott. Giuseppe Riva notajo residente in Milano . . . . L.	300	00
			Assegni e prestazioni attive.		
1831	2	Maggio	Dal comune di . . . . per prestazione maturata alla pasqua di risurrezione 1831, cioè il giorno 3 aprile detto anno . . . "	700	00
			Somma delle riscossioni per l'arretrato . . L.	1000	00
			RISCOSSIONI PER L'AMMINISTRAZIONE CORRENTE.		
			Rendita sull' I. R. monte.		
"	"	detto	Dall' I. R. monte dello stato pel primo semestre della rendita maturata il 30 aprile p.° p.° sopra la cartella n.° . . . . in data 1.° maggio 1824 . . . . "	42	50
			Totale delle riscossioni fatte dall'antecessore L.	1042	50
			Pagamenti per l'arretrato.		
			Quota del legato annuo di lire 60. 65 per messe n.° 50 sopra la totale rendita 1831 di lire 2706 descritta nel conto d' amministrazione in proporzione della parziale rendita arretrata di lire 1330 emergente dal modello *B* . . . . lire 29. 81		

			Somme controscritte . . . . . . L.					29	81	1042 50

Pagamenti per l'amministrazione corrente.

Carichi prediali e sovrimposte locali.

Anno	Giorno	Mese	Descrizione	L.	c.	L.	c.	L.	c.
1830	20	Dicembre	Al ricevitore comunale per la prima rata dell'anno camerale 1831, come da confesso n.° 1 . . . . L.			32	65		
1831	18	Marzo	Al suddetto per la seconda rata, come da confesso n.° 2 "			32	65		
			L.			65	30		

Spese di campagna.

Anno	Giorno	Mese	Descrizione	L.	c.	L.	c.	L.	c.
1830	12	Ottobre	Per mezzo carro di concime a lire 10. L.	5	00				
"	26	detto	Per staja 2 frumento di semente a lire 30 "	7	50				
"	28	detto	Per aratura mezza bolcogna . . . . . "	2	50				
			L.	15	00	15	00		

Spese diverse.

Anno	Giorno	Mese	Descrizione	L.	c.	L.	c.	L.	c.
1831	2	Maggio	Carta bollata per la quitanza all' I. R. monte			—	30		
			L.			80	60	80	60
			Totale de' pagamenti fatti dall' antecessore . . . . L.					110	41

II.ª

DISTINTA delle riscossioni e de' pagamenti fatti dal subeconomo.

Anno	Giorno	Mese	Descrizione						
			RISCOSSIONI PER L' ARRETRATO.						
			Interessi di capitali e censi.						
1831	30	Giugno	Da Cova Ignazio pel secondo semestre di interessi dell' anno 1830 maturati il 15 giugno 1831 . . . . L.					300	00
			RISCOSSIONI PER L' AMMINISTRAZIONE CORRENTE.						
			Fitti delle case.						
»	11	Novem.	Da De Micheli Pietro per fitto oggi scaduto d' una porzione della casa beneficiaria . . . . L.			30	00		
			Fitti de' beni in contanti.						
»	15	Agosto	Da Malerba Giorgio a conto del semestre di fitto scaduto a S. Lorenzo di annue lire 590 . . . L.	200	00				
»	11	Novem.	Dal suddetto a saldo del primo semestre ed a conto del secondo oggi scaduto, in tutto . . . . »	300	00				
			Sommano . . L.	500	00	500	00		
			Fitti de' beni in generi.						
»	2	Agosto	Da Pastori Girolamo a conto di fitto del corrente anno, cioè						
			Frumento mogg. 2 a lir. 30 L.	60	00				
			Pollastri d'app. n.° 10 a lir. 1 »	10	00				
			Per carichi . . . . »	30	00				
			L.	100	00	100	00		
			L.			630	00	300	00

Anno	Giorno	Mese	Descrizione	L.	c.	L.	c.	L.	c.
			Somme controscritte . . L.			630	00	300	00
			Frutti di parte padronale sui fondi affittati a generi.						
1831	25	Giugno	Da Sartorio Giovanni per importo di libbre 30 galetta a lire 3 austr. lire 90; metà di parte padronale L.	45	00				
»	5	Ottobre	Da Valli Giuseppe per importo di libbre 100 uva di parte padronale vendutagli a lire 10 austr. al 100 . . . . »	10	00				
			L.	55	00	55	00		
			Prodotto de' beni lavorati per economia.						
»	11	Giugno	Da Brioschi Antonio per importo di fasci 10 fieno maggengo vendutogli a lire 6 al fascio . . . . . L.	60	00				
»	27	Luglio	Dal suddetto per importo di fasci 6 fieno agostano vendutogli a lire 4 . . . »	24	00				
»	20	Agosto	Da Formenti Luigi per moggia 1, staja 4 frumento vendutogli a lire 30 . . »	45	00				
»	15	Settembre	Da Galazzi Giuseppe per fasci 5 fieno terzuolo vendutogli a lire 3. 80 al fascio . . . . »	19	00				
»	»	detto	Dal suddetto per staja 2 noci pel prezzo convenuto di . . . . »	3	00				
»	4	Ottobre	Dal suddetto per libbre 200 uva del giardino vendutagli a lire 7. 50 al 100 »	15	00				
			L.	166	00	166	00		
			L.			851	00	300	00

Anno	Giorno	Mese	Descrizione	L.	c.	L.	c.	L.	c.
			Somme retroscritte . . . . L.			851	00	300	00
			Prodotto de' beni lavorati a messadria.						
1831	4	Luglio	Da Arnaboldi Pietro per moggia 2 segale di parte padronale vendutagli a lire 20 al moggio . . . . . . L.	40	00				
"	"	detto	Simile per moggia 2 frumento a lire 30 . . . . . "	60	00				
"	14	Ottobre	Da Cozzi Nicola per brente 2 vino a lire 19 . . . . "	38	00				
"	"	detto	Simile per staja 1 torchiato a lire 6 la brenta. . . . "	2	00				
			L.	140	00	140	00		
			Decime e primizie non convenzionate.						
"	20	Agosto	Da Formenti Luigi per moggia 1, staja 4 frumento di decima vendutogli a lire 30 al moggio . . . . "	45	00				
"	"	detto	Dal suddetto per staja 4 segale di primizia corrisposta dalle famiglie del paese a lire 20 al moggio. . . . . "	10	00				
"	3	Novemb.	Da Nicolini Giovanni per staja 4 miglio di primizia come sopra vendutogli a lire 14 al moggio . . . . "	7	00				
			. . . . L.	62	00	62	00		
			Livelli attivi.						
"	4	Luglio	Da Pedroli Giovanni per livello in generi, cioè frumento moggia 1 venduto a Formenti Luigi a lire 30 al moggio . . . . L.	30	00				
			L.	30	00	1053	00	300	00

			Somme controscritte . . L	30	00	1053	00	300	00
1831	4	Luglio	Segale moggia 1 venduta al suddetto a lire 20 . . . . »	20	00				
			L.	50	00				
»	11	Novemb.	Da Bernasconi Vincenzo per l'annualità del livello in contanti maturato in questo giorno 11 novembre . . . »	25	00				
			L.	75	00	75	00		
			Legati attivi.						
»	31	Dicembre	Dall' ospitale maggiore di Milano a saldo del legato maturato nel controscritto giorno 31 dicembre . L.			20	00		
			Rendite sull'I. R. monte.						
»	2	Novemb.	Dall' I. R. monte dello stato pel secondo semestre maturato il 31 ottobre p.° p.° della rendita della cartella n.° . . . in data 1.° maggio 1824 . . . . »			42	50		
			Riscossioni per rendite ordinarie dell' amministrazione corrente . L.			1190	50	1190	50
			Proventi diversi ordinarj e straordinarj.						
»	11	detto	Da Bernasconi Vincenzo per laudemio in causa del trapasso dell' utile dominio verificatosi nel tempo della vacanza del beneficio . . . . »					50	00
			Riscossioni fatte dal subeconomo per rendite ordinarie e straordinarie arretrate e correnti . . . . L.					1540	50

Anno	Giorno	Mese	Descrizione	L.	c.	L.	c.
			Somma retroscritta . . L.	. .	. .	1540	50
			Introiti spettanti al patrimonio del beneficio.				
1831	10	Dicembre	Da Poli Giovanni per importo di tre piante state atterrate dal vento sui fondi beneficiarj e vendutegli con autorizzazione 22 novembre p.° p.°, n.° 28327-4230 dell' I. R. delegazione provinciale. . . . . L.	120	00		
»	31	detto	Dal comune di . . . . per prezzo di fondo stato occupato nella formazione della nuova strada comunale, come da perizia approvata con ordinanza delegatizia 30 novembre p.° p.°, n.° 30120-4720 . . . . . »	330	00		
			Introiti spettanti al patrimonio del beneficio in tutto . . . . L.	450	00	450	00
			Totale delle riscossioni fatte dal subeconomo . . . . L.	. .	. .	1990	50
			Pagamenti per l'arretrato.				
			Nessuno.				
			PAGAMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE CORRENTE.				
			Carichi e sovrimposte.				
»	18	Giugno	Per la terza rata del corrente anno camerale, come da confesso n.° 3 L.	36	00		
»	20	Settembre	Per la quarta ed ultima rata oggi maturata, come da confesso n.° 4 »	37	80		
			Sommano . . . . L.	73	80		
			Si deducono per la quota a carico del colono mezzadro sopra scudi . . . a centesimi . . . . »	3	00		
			Residuano . . . . L.	70	80		

Anno	Giorno	Mese	Descrizione	L.	c.	L.	c.	L.	c.
			Somme controscritte . . L.			70	80	1990	50
			Spese di campagna.						
1831	11	Novemb.	Per n.° 14 giornate compensate ai coloni pel taglio del fieno maggengo, agostano e terzuolo, e pel raccolto del frumento, delle noci e dell'uva a centesimi 66. 2 cadauna giornata L.	9	27				
"	"	detto	Per precario d'acqua, come da confesso n.° 5 . . . . "	9	73				
			L.	19	00	19	00		
			Fitti passivi.						
"	"	detto	Ad Ercole Bossi per fitto di una stanza che serve per riporre i generi, come da confesso n.° 6 L.			20	00		
			Livelli e decime passive convenzionale.						
"	"	detto	A Re Pietro a saldo del livello maturato sotto questo giorno 11 novembre ed assentato sopra un fondo beneficiario, come da confesso n.° 7 . . . . L.			10	00		
			Riparazioni.						
"	14	Luglio	Al capomastro Giuseppe Romanone per giornate e somministrazioni di materiale occorse per alcune riparazioni istantanee oltre quelle già fatte eseguire dal promosso, come da specifica e confesso n.° 8. . L.			10	50		
			L.			130	30		

Anno	Giorno	Mese	Descrizione	L.	c.	L.	c.	L.	c.
			Somme retroscritte . . L.			130	30	1990	50
			Legati passivi.						
1831	31	Dicembre	Al sacerdote Sigismondo Anelli per limosina di n.° 100 messe celebrate a saldo del corrente anno a lire 1.21.3, come da confesso n.° 9 L.			121	30		
			Assegni e prestazioni passive.						
»	»	detto	Al parroco vicario foraneo di . . . sacerdote N. N. a saldo della prestazione convenuta pagarsi sotto questo giorno 31 dicembre di libbre 3 cera a lire 1. 77 cadauna libbra a carico della rendita portata dalla cartella del monte, come da confesso n.° 10 . . . . L.			5	31		
			Interessi de' capitali e censi passivi.						
1832	3	Gennajo	Alla mensa vescovile di . . . . . a saldo dell' annuo censo scaduto sotto questo giorno 3 gennajo a carico delle rendite maturate al S. Martino 1831, come da confesso n.° 11 . . . . L.			25	00		
			Spese diverse.						
1831	2	Giugno	Carta bollata pel processo verbale di possesso assunto in vacanza . . . . L.	—	30				
»	4	detto	Al commissario distrettuale pel certificato di possesso dei fondi beneficiarj, come da confesso n.° 12 . »	1	90				
»	2	Novemb.	Carta bollata pel confesso all' I. R. monte . . . . . »	—	30				
»	11	detto	Simile pel confesso rilasciato al livellario Bernasconi per le pagate lire 25 . . »	—	30				
			L.	2	80	281	91	1990	50

Anno	Giorno	Mese	Descrizione	L.	c.	L.	c.	L.	c.
			Somme controscritte . . L.	2	80	281	91	1990	50
1831	30	Novemb.	Onorario al vicario spirituale pei servigi prestati dal primo giugno al 29 ottobre p.° p.° inclusi, che sono mesi 4 e giorni 29 a lire 44. 13 al mese, come da confesso n.° 13 . . . . . L.	219	18				
			L.	221	98	221	98		
			Anticipazioni di spese.						
"	25	Ottobre	Per staja 2 frumento di semente pel raccolto dell'anno 1832 comperato a lire 36 al moggio . . . . . . L.	9	00				
"	"	detto	Carra 1 concime . . . . "	13	00				
"	"	detto	Per aratura mezza bulcogna "	3	00				
			Anticipazioni per ispese di campagna . . . . L.	25	00				
"	30	Novemb.	Onorario al vicario spirituale per servigi prestati per comodo del nuovo provvisto per un mese dal 30 ottobre al 29 novembre 1831 inclusi . . "	44	13				
			Sommano . . L.	69	13	69	13		
			Sommano i pagamenti fatti dal sub.° L.			573	02		
			Onorario d' amministrazione.						
			Al subeconomo per suo onorario in ragione dell' 8 per 100 sopra lire 2190. 50 (cioè lire 1490. 50 riscosse dal medesimo, e lir. 700 riscosse per suo conto dal nuovo provvisto) . L.	175	24				
			L.	175	24	573	02	1990	50

			Somme retroscritte . . L.	175	24	573	02	1990	50
			Allo stesso per simile al 5 per 100 sopra lire 50 esatte pel laudemio . . . »	2	50				
			Somma l'onorario d'amministrazione . . . . . . L.	177	74	177	74		
			Sommano . . . . L.			750	76		
			Pagamenti spettanti al patrimonio del beneficio.						
1832	30	Gennajo	Depositate nella cassa provinciale della diretta dietro ordinanza delegatizia 24 gennajo 1832, n.° . . . L.			450	00		
			Totale dei pagamenti fatti dal subeconomo compreso l'onorario d'amministrazione . . . . L.			1200	76		

III.ª

DISTINTA *delle riscossioni e dei pagamenti fatti dal nuovo provvisto.*

RISCOSSIONI PER CONTO PROPRIO.

Prodotti di fondi lavorati per economia riferibili all'arretrato.

Anno	Giorno	Mese	Descrizione	L.	c.
1832	12	Gennajo	Sette noni della somma di lire 270 ricavata dalla legna cedua del bosco detto Nizzolaro maturo di nove anni, fatto tagliare dal nuovo provvisto, venduta in *meda* a Giovanni Grosso previa regolare perizia 3 corrente mese dell'agrimensore Felice Pulice, riferibili all'arretrato 1829 retro . L.	210	00
			Un nono delle dette lire 270 relativo all'arretrato 1830. . . . . »	30	0
			Sommano le riscossioni riferibili all'arretrato L.	240	00
			Prodotti suddetti riferibili all'amministrazione corrente.		
»	»	detto	Un nono della detta somma di lire 270 spettante all'anno economico 1831 . . . »	30	00
			Somma delle riscossioni fatte dal nuovo provvisto per conto proprio . . . . L.	270	00
			RISCOSSIONI PER CONTO DEL SUBECONOMO.		
			Assegni e prestazioni attive riferibili all'amministrazione corrente.		
»	24	Aprile	Dal comune di . . . . per prestazione maturata alla pasqua di risurrezione 1832, cioè il giorno 22 aprile detto anno . . . . . L.	700	00
			Totale delle riscossioni fatte dal nuovo provvisto per conto proprio e per conto del subeconomo . . . . L.	970	00

Avvertenza.

Il ricavo delle legne del bosco Nizzolaro si ritiene fatto dal nuovo provvisto per proprio conto, non potendo i subeconomi a termini della governativa circolare 27 dicembre 1817, n.° 33978-5921 fare alcun taglio di boschi o scalvamento di piante sui fondi beneficiarj.

Anno	Giorno	Mese	Descrizione	L.	c.	L.	c.	L.	c.	L.	c.	L.	c.
			Somma retroscritta delle riscossioni . . . . L.									970	00
			PAGAMENTI PER L'ARRETRATO.										
			Spese di campagna.										
1831	31	Dicembre	Otto noni di lire 54 importo di n.° 36 giornate a lire 1. 50 consunte nel taglio del nominato bosco e nell'*immedamento* delle legne L.							48	00		
			PAGAMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE CORRENTE.										
			Carichi e sovrimposte.										
"	19	detto	Al ricevitore comunale a saldo dell' ultima rata delle sovrimposte locali del corrente anno solare 1831, come da confesso n.° 13 . L.			3	90						
			Spese di campagna.										
"	31	detto	Un nono delle suddette lir. 54 pel taglio del bosco Nizzolaro . . . . "			6	00						
			Sommano . . L.					9	90				
			Legati passivi.										
			Per limosina di n.° 50 messe state dispensate a favore del nuovo provvisto, come dall' indulto vescovile 17 novembre 1831 approvato con decreto governativo 10 dicembre successivo, n.° . . a lire 1. 21. 3 . . L.	60	65								
			Per l' anniversario stato adempito dallo stesso nuovo provvisto, di cui è gravato il legato attivo delle lire 20 a carico dell' ospitale di Milano, le quali depurate di lire 1. 60 per l'onorario del subeconomo residuano "	18	40								
								79	05	88	95		
			Totale dei pagamenti fatti dal nuovo provvisto . . L.							136	95		

IV.ª

DISTINTA delle restanze attive e passive a tutto il 1831.

Attive.

Fitti de' beni in contanti.

Da Malerba Giorgio per residuo fitto maturato al S. Martino 1831 di dubbia riscossione, di cui si è proposto separato riparto in fine del modello *B* nel caso che riesca di riscuoterlo al nuovo provvisto, dal quale devono farsi le relative pratiche ed i pagamenti alle parti della rispettiva quota . L.		90	00

Fitti de' beni in generi.

Da Pastori Girolamo a saldo del residuo fitto maturato al S. Martino 1831, cioè				
Segale moggia 2 a lire 20 . . . . L.	40	00		
Miglio " 1 " 13 . . . . "	13	00		
Totale fitto in generi dovuto dal Pastori che si ritiene affatto inesigibile . . . . L.	53	00	53	00

Interessi di capitali e censi.

Da Cova Ignazio per annualità d'interessi che maturano il giorno 15 giugno 1832 di sicura esazione . . . . L.	600	00
Totale delle restanze attive . . . . . . L.	743	00

Passive.

Nessuna rimanenza passiva.

NB. Oltre l'indicazione del nome e cognome de' debitori e creditori, e del titolo ed oggetto de' relativi crediti e debiti, dovranno altresì distinguersi gli anni cui si riferiscono essi crediti e debiti. Sebbene poi non figuri in questa distinta alcuna cifra di restanza passiva, si è però notata la relativa rubrica, onde sianvi descritte le partite che per avventura fossero rimaste da soddisfarsi.

MODELLO *B.*

CONTO di riparto delle rendite, dei pesi e delle spese arretrate a tutto il 1830 e correnti 1831 del beneficio parrocchiale di . . . . . nel comune di . . . . . rimasto vacante il 31 maggio detto anno per promozione del sacerdote N. N. alla parrocchia di . . . . . e riconferito al sacerdote N. N. con placitazione governativa 31 successivo ottobre, n.° . . . .

PROSPETTO DELLE RENDITE, DE' PESI E DELLE SPESE.

Rendite arretrate.				
Sette noni a tutto il giorno 10 novembre 1829 della somma di lire 270 ricavata dalla legna cedua del bosco detto Nizzolaro L.			210	00
Un nono delle dette lire 270 riferibile all' arretrato 1830 . . . . L.	30	00	30	00
			240	00
Assegni e prestazioni attive maturate il giorno 3 aprile 1831 . . . . »	700	00	700	00
Interessi de' capitali e censi maturati il giorno 15 giugno 1831 . . . . »	600	00	600	00
(*a*) . . . . L.	1330	00		
Sommano le rendite arretrate, come al conto d'amministrazione L.			1540	00
Rendita dell'anno 1831.				
Fitti delle case . . . . L.	30	00		
Fitti de' beni in contanti, già escluse lire 90 di dubbia riscossione, come alla distinta IV.ª . . »	500	00		
Fitti de' beni in generi, già dedotte lire 53 inesigibili, come alla detta distinta . . . . »	100	00		
Frutti di parte padronale sui fondi affittati a generi »	55	00		
Prodotti de' fondi lavorati per economia . . . . . . »	196	00		
Prodotti de' fondi lavorati a mezzadria . . . . »	140	00		
Decime e primizie . . . . »	62	00		
Livelli attivi . . . . »	75	00		
Sommano le rendite maturate al S. Martino . L.	1158	00		

Somme controscritte . . . . L.	1158	00	1540	00
Legati attivi maturati il giorno 31 dicembre 1831 . "	20	00		
Interessi di capitali e censi maturandi il giorno 15 giugno 1832 . . . . "	600	00		
Rendita sull' I. R. monte dello stato maturata il giorno 31 ottobre 1831 . . . . "	85	00		
Assegni e prestazioni attive maturate alla pasqua di risurrezione, cioè il 22 aprile 1832 . . . . "	700	00		
Proventi diversi ordinarj e straordinarj, cioè laudemio per trapasso di un livello avvenuto durante la vacanza . . . . "	50	00		
Totale delle rendite 1831 riscosse e da riscuotersi che risulta al disotto di lire 143 della cifra di lire 2706 esposta nel conto d'amministrazione a motivo della deduzione delle due partite di cui sopra, l'una di dubbia esazione, l'altra inesigibile L.	2613	00	2613	00
Sommano . . . . L.			4153	00

Introiti spettanti al patrimonio del beneficio.

Importo di tre piante state atterrate dal vento L.	120	00				
Prezzo di fondo beneficiario stato occupato nella formazione della nuova strada comunale . . . . "	330	00				
L.	450	00	. . . .		450	00
Totale attivo arretrato e corrente esatto e da esigersi . . . L.					4603	00

Pesi e spese arretrate.

Otto noni di lire 54 spese pel taglio del bosco Nizzolaro riferibili per sette noni al 1829 retro, e per un nono all'anno 1830 . . . . L.	48	00
Quota delle lire 60. 65 limosina di n.° 50 messe di legato riferibili all'anno 1830, come alla distinta I.ª del conto d'amministrazione . . . . "	29	81
Sommano i pesi e le spese riferibili all'arretrato . L.	77	81

Somme retroscritte . . . . . . L.			. .	. .	77	81	4603	00
Pesi e spese dell'anno 1831.								
Carichi prediali e sovrimposte locali . . . . »			140	00				
Spese di campagna . . . . »			40	00				
Fitti passivi . . . . »			20	00				
Livelli e decime passive . . . . »			10	00				
Interessi di capitali e censi passivi . . . . . »			25	00				
Carta bollata servita pel confesso del livello compresa nelle lire 222. 28 esposte sotto la rubrica spese diverse del conto d'amministrazione . . . . »			—	30				
Sommano i pesi e le spese a carico delle rendite maturate al S. Martino . . . . . . L.			235	30				
Legato passivo delle messe n.° 100 a carico della rendita maturante alla pasqua di risurrezione, cioè il giorno 22 aprile 1832 »			121	30				
Simile delle altre messe n.° 50 a carico di tutta la rendita di lire 2563 . . . . »			60	65				
Simile dell'anniversario a carico del legato attivo di lire 20 . . . . »			18	40				
Assegni e prestazioni passive a carico della rendita dell'I. R. monte. . L.	5	31						
Carta bollata a carico come sopra per le quitanze semestrali di detta rendita di monte compresa nelle spese diverse d'amministrazione . . . . »	—	60						
L.	5	91	5	91				
Somma de' pesi e delle spese comuni 1831 . . . . L.	. .	. .	441	56				
Carta bollata servita pel processo verbale di vacanza compresa nelle dette spese diverse d'amministrazione. L.	—	30						
Certificato di possesso di fondi beneficiarj compreso nelle spese suddette »	1	90						
Riparazioni istantanee . . . . »	10	50						
Onorario al vicario spirituale pei servigi prestati nell'intervallo della vacanza, cioè per mesi 4 e giorni 29 dal 1.° giugno al 29 ottobre 1831								
L.	12	70						

	L.	c.	L.	c.	L.	c.	L.	c.
Somme controscritte. . L.	12	70	441	56	77	81	4603	00
inclusivi in ragione di lire 44. 13 al mese compreso nelle dette spese diverse. . . . . »	219	18						
Somma delle spese 1831 a tutto carico del beneficio . . . . »	231	88	231	88				
Onorario d'amministrazione del subeconomo all'8 per 100 sopra lire 2190. 50, cioè lire 1490. 50 riscosse dal medesimo come alla distinta II.ª, e lire 700 esatte dal nuovo provvisto per conto dello stesso subeconomo come alla distinta III.ª . »	175	24						
Idem al 5 per 100 sopra le altre lire 50 riscosse pure dal subeconomo pel laudemio . . . . »	2	50						
Idem sopra lire 138. 31 che il subeconomo dovrà riscuotere dal nuovo provvisto a saldo della competenza del beneficio, come dalla coadequazione . . . . »	11	6						
Totale onorario d'amministrazione divisibile fra le parti, come al seguente riparto. . . . . L.	188	80	188	80				
Anticipazioni di spese, cioè								
Onorario al vicario spirituale pei servigi prestati per un mese a comodo del nuovo provvisto dal 30 ottobre al 29 novembre 1831 inclusi L.	44	13						
Spese di semente e seminagione pel raccolto dell'anno 1832, come alla distinta II.ª . . . . »	25	00						
Somma delle spese a tutto carico del nuovo provvisto . . . . L.	69	13	69	13				
Pesi e spese 1831 in tutto . . . . L.			931	37	931	37		
NB. Questa somma risulta maggiore di lire 11.6 al confronto dell'annualità di lire 920. 31 emergente dal conto d'amministrazione per essersi quì compensato al subeconomo l'onorario anche sulle lire 138. 31 ch'egli deve riscuotere dal nuovo provvisto giusta il caso contemplato nel § 9.° delle istruzioni.								
Totale passivo arretrato e corrente . . . . L.					1009	18		

RIPARTO.

Al promosso.

Rendite arretrate.

	L.	c.	L.	c.
Sette noni delle lire 270 ricavo delle legne cedue riferibili alla rendita arretrata a tutto il 1829. L.	. .	. .	210	00
Un nono simile riferibile alla rendita arretrata dell' anno 1830. »	30	00		
Le prestazioni attive maturate alla pasqua di risurrezione, cioè il giorno 3 aprile 1831 riferibili alla rendita 1830 . . . . »	700	00		
Dietim di mesi 11 e giorni 16 dal 15 giugno 1830 al 31 maggio 1831 inclusi sopra lire 600 d'interessi riferibili al 1830 maturati il 15 giugno 1831 »	576	66		
L.	1306	66	1306	66
Rendite arretrate spettanti al promosso . . L.	. . .	. .	1516	66

Rendite correnti.

	L.	c.	L.	c.
Dietim sulle rendite di lire 1158 maturate al S. Martino 1831 per mesi 6 e giorni 20 dall' 11 novembre 1830 a tutto maggio 1831 inclusi. . . . . . L.	643	34		
Simile delle lire 20 legati attivi per mesi 5 dal 1.° gennajo a tutto maggio 1831 inclusi . . . . »	8	33		
Simile delle lire 85 rendita sull' I. R. monte per mesi 7 dal 1.° novembre 1830 a tutto maggio 1831 inclusi. . . . . »	49	58		
Simile delle lire 700 di prestazioni attive maturande alla pasqua di risurrezione 22 aprile 1832 per mesi 1 e giorni 28 decorsi dall' antecedente pasqua 3 aprile 1831 a tutto maggio in proporzione di anni 1 e giorni 19 intervallo da una pasqua all' altra »	107	12		
Sommano . . . . L.	808	37	808	37
Totale delle rendite arretrate e correnti competenti al promosso . . . . L.			2325	03

Somma controscritta. . . . . . L.	. .	. .	2325	03
Pesi e spese.				
Otto noni della spesa fatta pel taglio del bosco Nizzolaro come al prospetto . . . . L.	48	00		
Quota delle lire 29. 81 peso delle messe riferibile alle rendite arretrate dell' anno 1830 in proporzione delle lire 1306. 66 assegnate come sopra al promosso sulla rendita del detto anno. . . . . . »	29	29		
Simile delle lire 235. 30 che gravitano sulle rendite maturate al S. Martino 1831, come al detto prospetto in proporzione delle assegnate lire 643. 34 »	130	72		
Simile delle lire 121. 30 legato di messe a carico delle prestazioni attive maturande il 22 aprile 1832 in proporzione delle assegnate lire 107. 12. »	18	56		
Simile delle lire 60. 65 gravanti tutte le rendite ordinarie 1831 in proporzione delle lire 808. 37 assegnate. . . . . »	19	13		
Quota delle lire 18. 40 gravitanti sul legato attivo di lire 20 in proporzione delle assegnate lire 8. 33 »	7	66		
Simile delle lire 5. 91 a carico della rendita sull' I. R. monte in proporzione delle assegnate lire 49. 58 »	3	45		
(*b*) Onorario d' amministrazione in ragione dell' 8 per 100 sopra lire 1282. 53 riscosse dal subeconomo per conto del promosso . . . . »	102	60		
Sommano i pesi e le spese a carico del promosso L.	359	41		
Competenza nitida del promosso medesimo . . . . »	1965	62		
L.	2325	03		
AL BENEFICIO.				
Rendite arretrate.				
Dietim di giorni 14 dal 1.° al 14 giugno 1831 inclusi sopra lir. 600 interessi di capitali riferibili al 1830 L.	. .	. .	23	34
Rendite correnti.				
Simile di mesi 4 e giorni 29 dal 1.° giugno al 29 ottobre detto anno 1831 inclusi sopra la rendita maturata al S. Martino di lire 1158 . . . . . . L.	479	28		
Simile pel detto tempo sopra il legato attivo di lire 20 »	8	28		
	487	56		

	L.	c.	L.	c.
. Somme retroscritte . . . . . . L.	487	56	23	34
Dietim di mesi 4 e giorni 15 dal 15 giugno al 29 ottobre 1831 inclusi sopra lire 600 interessi di capitali maturandi il 15 giugno 1832 . . . . . . »	225	00		
Simile di mesi 4 e giorni 29 dal 1.° giugno al 29 ottobre 1831 inclusi sopra la rendita dell' I. R. monte di lire 85 . . . . »	35	18		
Simile pel detto tempo sopra le prestazioni attive di lire 700 maturande alla pasqua di risurrezione 22 aprile 1832 in proporzione d'anni 1 e giorni 19 decorsi da una pasqua all' altra . . . . »	275	20		
Rendite 1831 spettanti al beneficio . . . . . L.	1022	94	1022	94
Sommano le rendite arretrate e correnti spettanti al beneficio L.			1046	28
Si aggiungono per proventi straordinarj, cioè pel laudemio »			50	00
Totale delle rendite ordinarie e straordinarie spettanti al beneficio . . . . L.			1096	28
Più gl'introiti spettanti al patrimonio del beneficio, cioè				
Per le tre piante . . . . L.	120	00		
Pel prezzo di fondo stato occupato in opere stradali . . . . »	330	00		
Sommano . . . . L.	450	00	450	00
Totale complessivo delle rendite ordinarie e straordinarie e degl' introiti spettanti al patrimonio del beneficio . . . . L.	. .	. .	1546	28

Pesi e spese.

	L.	c.	L.	c.
Quota delle lire 29. 81 peso delle messe riferibile alla rendita arretrata 1830 in proporzione delle lire 23. 34 assegnate come sopra al beneficio . L.	—	52		
Simile delle lire 235. 30 gravanti le rendite maturate al S. Martino 1831 in proporzione delle assegnate lire 479. 28 . . . . »	97	39		
Simile delle lire 121. 30 a carico delle prestazioni attive 1831 maturate il 22 aprile 1832 in proporzione delle assegnate lire 275. 20 . . . . . . »	47	69		
	145	60		

	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.
. . . . . . Somme controscritte . . . . . . L.			145	60	1546	28
Quota delle lire 60. 65 che gravitano sopra tutte le rendite ordinarie 1831 in proporzione delle lire 1022. 94 . . . . »			24	21		
Simile delle lire 18. 40 gravanti il legato attivo di lire 20 in proporzione delle lire 8. 28 . . . . . »			7	62		
Simile delle lire 5. 91 a carico della rendita dell'I. R. monte di lire 85 in proporzione delle lire 35. 18 . . . . »			2	45		
Spese a tutto carico del beneficio come retro . . »			231	88		
(*c*) Onorario d'amministrazione del subeconomo sopra lire 1046. 28 all'8 per 100 L.	83	70				
Idem al 5 per 100 sopra le lire 50 rendita straordinaria pel laudemio . . . . »	2	50				
. . . . L.	86	20	86	20		
Pesi e spese in tutto a carico del beneficio . . . L.			497	96		
Competenza nitida del beneficio medesimo . . . . »			1048	32		
L.			1546	28		

Al nuovo provvisto.

Rendite correnti.

	Lire	C.
Dietim della rendita maturata al S. Martino 1831 di lire 1158 per giorni 11 dal 30 ottobre al 10 novembre 1831 inclusi . . . . L.	35	38
Simile del legato attivo di lire 20 per mesi 2 e giorni 1 dal 30 ottobre a tutto dicembre 1831 inclusi . . . . . »	3	39
Simile delle lire 600 d'interessi per mesi 7 e giorni 15 dal 30 ottobre 1831 al 14 giugno 1832 inclusi . . . . »	375	00
Simile delle lire 85 rendita dell'I. R. monte per un giorno, cioè il 30 ottobre 1831 . . . . »	—	24
Simile delle lire 700 per prestazioni attive maturande alla pasqua di risurrezione 1832 per mesi 5 e giorni 22 dal 30 ottobre 1831 al 21 aprile 1832 inclusi in proporzione d'anni 1 e giorni 19 decorsi da una pasqua all'altra . »	317	68
Sommano le rendite competenti al nuovo provvisto L.	731	69

Somma retroscritta . . . . . . L.	. .	. .	731	69
Pesi e spese.				
Quota delle lire 235. 30 gravanti le rendite maturate al S. Martino 1831 in proporzione delle lire 35. 38 assegnate come sopra al nuovo provvisto . . . . L.	7	19		
Simile delle lire 121. 30 a carico delle prestazioni attive in proporzione delle assegnate lire 317. 68 "	55	5		
Simile delle lire 60. 65 a carico di tutte le rendite ordinarie 1831 in proporzione delle assegnate lire 731. 69 . . . . "	17	31		
Simile delle lire 18. 40 gravanti il legato attivo di lire 20 in proporzione delle assegnate lire 3. 39 "	3	12		
Simile delle lire 5. 91 gravanti la rendita dell'I. R. monte di lire 85 in proporzione delle assegnate lire — 24 . . . . "	—	01		
Anticipazioni di spese a tutto carico del nuovo provvisto come retro . . . . "	69	13		
Pesi e spese in tutto a carico del nuovo provvisto L.	151	81		
Competenza nitida del medesimo nuovo provvisto "	579	88		
L.	731	69		

RIASSUNTO.

	Attività		Passività	
Al promosso . . . . L.	2325	03	359	41
Al beneficio . . . . "	1546	28	497	96
Al nuovo provvisto . . . . "	731	69	151	81
L.	4603	00	1009	18

COADEQUAZIONE.

PROMOSSO.

Suo credito.

Competenza nitida, come alla ripartizione . . . . L.	1965	62
Pagamenti da esso fatti, come alla distinta I.ª . . . . "	110	41
Sommano . . . . L.	2076	03

Somma contrescritta. . . . . . L.			. .	. .	2076	03
Suo debito.						
Ha riscosso come alla distinta I.ª . . . . L.			1042	50		
Riceverà dal subeconomo all' atto del processo di ricognizione di questo conto pei nove decimi della residua sua competenza di lire 1053. 53 a termini dell' art. 7 del regolamento 14 aprile 1828. . . . . L.	930	18				
Idem per l' altro decimo a saldo dopo che il conto sarà riconosciuto dall' I. R. contabilità centrale . . . . »	103	35				
Somma la competenza residua . . . L.	1033	53	1033	53		
Ritornano come sopra . . . . L.			2076	03		
SUBECONOMO.						
Suo debito.						
Ha riscosso per rendite ordinarie e straordinarie come alla distinta II.ª . . . . L.			. .	. .	1540	50
Riscuoterà dal nuovo provvisto la parte di rendita ch' egli ha esatto per conto del subeconomo medesimo come alla distinta III.ª . . . . »			700	00	700	00
(*d*) *Idem* a saldo della competenza del beneficio. . »			138	31	138	31
Somma della rendita ordinaria sulla quale gravita l' onorario del subeconomo a carico delle parti L.			. .	. .	2378	81
x Riscuoterà pure dal nuovo provvisto in rifusione delle spese sostenute per suo conto dallo stesso subeconomo, come alla dimostrazione *x* in fine del presente conto su cui non compete onorario al subeconomo medesimo . . . . »			14	86	14	86
Somma in tutto da pagarsi dal nuovo provvisto al subeconomo . . . . L.			853	17		
L.					2393	67
Ha riscosso pure il subeconomo per introiti spettanti al patrimonio del beneficio, come alla distinta II.ª . . . . »					450	00
Totale delle riscossioni fatte e da farsi dal subeconomo L.					2843	67

Somma retroscritta . . . L.	. .	. .	2843	67

Suo credito.

Ha pagato effettivamente a saldo de' pesi e delle spese, come alla distinta II.ª . . . . »	573	02		
Pagherà al promosso come alla sua partita . . . . »	1033	53		
Onorario d'amministrazione del subeconomo in tutto »	188	80		
Sommano . . . . L.	1795	35		

Competenza nitida del beneficio	Presso il subeconomo. L.	598	32		
	Depositate nella cassa provinciale della diretta »	450	00		
	L.	1048	32	1048	32
	L.			2843	67

(e) Nuovo provvisto.

Suo debito.

Ha riscosso per proprio conto, come alla distinta III.ª . L.	270	00
Simile per conto del subeconomo, come alla distinta medesima »	700	00
Sommano . . . . L.	970	00
Riscuoterà a saldo degl'interessi che maturano il giorno 15 giugno 1832, come alla distinta IV.ª . . . . »	600	00
Totale riscosso e da riscuotersi dal nuovo provvisto L.	1570	00

Suo credito.

Competenza nitida come al riparto . . . . L.	579	88
Ha pagato come alla distinta III.ª, compreso l'importo de' legati passivi in parte adempiti da esso nuovo provvisto ed in parte dispensati a suo favore . »	136	95
Sommano . . . . . . L.	716	83
Dovrà rifondere al subeconomo, come a quella partita . . . . »	853	17
L.	1570	00

APPENDICE.

Ripartizione delle lire 90 dovute dall' affittuale Giorgio Malerba, come alla distinta IV.ª, nell'ipotesi che il nuovo provvisto possa effettuarne la riscossione.

	L.	c.	L.	c.	L.	c.
Somma maturata al S. Martino 1831 . . . . L.					90	00
AL PROMOSSO.						
Dietim di mesi 6 e giorni 20 dall'11 novembre 1830 a tutto maggio 1831 inclusi . . . . L.			50	00		
AL BENEFICIO.						
Dietim di mesi 4 e giorni 29 dal 1.° giugno al 29 ottobre 1831 inclusi . . . . L.	37	25	37	25		
Si deducono per diritto d' amministrazione del subeconomo al 5 per 100 sulle dette lire 37. 25 . . . . "	1	86				
Residua somma di ragione del beneficio L.	35	39				
AL NUOVO PROVVISTO.						
Dietim di giorni 11 dal 30 ottobre al 10 novembre inclusi . . . . L.			2	75		
L.			90	00		

AVVERTENZE.

(a) Si sono descritte in colonna separata le tre partite costituenti la somma di lire 1330 ritenute riscosse per lire 1000 dal promosso come alla distinta I.ª, per lire 300 dal subeconomo come alla distinta II.ª, e per lire 30 dal nuovo provvisto come alla distinta III.ª, onde avere il dato di ripartire la quota del peso arretrato pel legato di messe calcolata in lire 29. 81.

(b) Sottraendosi dalla rendita lorda, che viene assegnata nel riparto all' antecessore beneficiato od eredi ed al nuovo provvisto, la somma che essi medesimi hanno riscossa per proprio conto, ne emerge la cifra su cui calcolare a loro carico ed a favore del subeconomo l' onorario giusta il § 10 delle istruzioni.

Rispetto al presente caso del promosso deducendosi dalla quota di rendita assegnatagli nel riparto di . . . . . . L.			2325	03
La somma da esso riscossa come alla distinta I.ª di . . . »			1042	50
Risultano le esazioni fatte per di lui conto dal subeconomo, sulle quali fu calcolato l' onorario a carico dello stesso promosso . . . . L.			1282	53
(*c*) Competendo poi al subeconomo l' onorario sopra tutta la rendita ordinaria assegnata al beneficio nel riparto di . »			1046	28
La somma totale su cui fu calcolato l' onorario come dalla seguente dimostrazione ascende a . . . . L.			2328	81
Il subeconomo ha riscosso oltre le lire 50 pel laudemio come alla distinta II.ª . . . . L.	1490	50		
E furono riscosse per di lui conto dal nuovo provvisto come alla distinta III.ª . . . . »	700	00		
Sommano . . . . L.	2190	50		
(*d*) Assegnate al subeconomo da esigersi dal nuovo provvisto a saldo della competenza del beneficio »	138	31		
Totale come sopra . . . . . L.	2328	81		
(*e*) Il nuovo provvisto non può essere in questo caso caricato dell' onorario d' amministrazione, poichè il subeconomo non ha riscossa alcuna somma per di lui conto, avendo anzi il nuovo provvisto esatto di più della propria quota di rendita come in appresso.				
La quota di rendita assegnata al nuovo provvisto nel riparto monta a . . . . L.	. .	. .	731	69
Ha riscosso per proprio conto come alla distinta III.ª »	270	00		
E gli si assegnarono da riscuotere come alla coadequazione . . . . »	600	00		
Totale riscosso e da riscuotersi per proprio conto dal nuovo provvisto . . . . L.	870	00	870	00
Eccedenza da rifondersi dal nuovo provvisto al subeconomo a saldo della competenza del beneficio . . . . L.			138	31
Cui aggiunte le riscosse dallo stesso nuovo provvisto per conto del subeconomo medesimo . . . . »			700	00
L.			838	31

	L.	c.
Somma controscritta . . . . . . L.	838	31
E le spese meno pagate dallo stesso nuovo provvisto come alla sottoposta dimostrazione *x* . . . . L.	14	86
Ne risulta la total somma che il nuovo provvisto dovrà corrispondere al subeconomo come alla coadequazione L.	853	17

	L.	c.
(*x*) La quota delle spese esposte nel riparto a carico del nuovo provvisto monta a . . . . L.	151	81
Le spese effettivamente sostenute dal medesimo come alla distinta III.ª da sottrarsi ascendono a . . . . »	136	95
Residuano le spese meno pagate dal nuovo provvisto state soddisfatte per suo conto dal subeconomo . . . . L.	14	86

(N.° 43.) *Sovrana risoluzione relativa agli stipendj ed alle fondazioni scolastiche.*

1.° agosto 1833.

N.° 24200-3545. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj mediante dispaccio 1.° luglio scorso, n.° 2710-712 ha comunicato, con ordine di renderla nota a tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione, la seguente veneratissima sovrana risoluzione 5 maggio p.° p.° relativa agli stipendj ed alle fondazioni scolastiche.

« L' immediata perdita di uno stipendio
» o d' una piazza gratuita colpisce lo scolare
» nel caso d' immoralità o d' avere riportata
» una terza classe.

» Fuori di tali casi e laddove un gio-
» vane sia di *buoni costumi* e di *buona appli-*
» *cazione* non incorrerà nella perdita suac-
» cennata se non che riportando *una seconda*
» *classe di progresso in due semestri immedia-*
» *tamente consecutivi.*

» Non importa poi per tale effetto ch' egli
» abbia riparata o no la seconda classe dap-
» prima ottenuta, mentre anche una seconda

» classe riparata in tempo non assicura allo
» scolare la conservazione del suo stipendio
» o posto gratuito pel caso ch' egli non ri-
» portasse nel semestre immediatamente sus-
» seguente la prima classe in tutte le materie
» di studio, ma gli avvenisse in vece d'essere
» notato in taluna colla seconda classe. »

Ciò le si partecipa per la corrispondente osservanza, rammentando anche in quanto occorre la notificazione del governo in data 10 aprile 1826, n.° 8760-1535.

Milano, il 1.° agosto 1833.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 45.) *È dichiarata in vigore anche in queste provincie la sovrana risoluzione 16 gennajo 1789 relativa alla giubilazione di alcuni individui addetti al servigio dello stato.*

5 agosto 1833.

N.° 23674-2137.

IMPERIALE REGIO GOVERNO.

CIRCOLARE.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio del 23 giugno p.° p.°, n.° 15181-703 ha comunicato al governo che deve aver vigore anche in queste provincie la sovrana risoluzione del 16 gennajo 1789, in virtù della quale a tutti quegl' individui addetti al servizio dello stato nelle antiche provincie austriache, ai quali secondo le normali non compete una pensione, ma soltanto una provvigione, come pure ai lavoratori nelle miniere che percepiscono una mercede giornaliera, allorchè vengono giubilati suole concedersi l' intero soldo quand' essi abbiano bene servito oltre quarant' anni.

Tanto si comunica ad opportuna intelligenza e norma nei contingibili casi.

Milano, il 5 agosto 1833.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 46.) *Per essere ammessi a far pratica nelle registrature presso il governo e le imperiali regie delegazioni è necessario aver compiuti gli studj filosofici.*

5 agosto 1833.

N.° 23670-2136. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio del 4 ora scorso luglio, n.° 15765-2133 ha partecipato al governo in aggiunta all' aulico decreto del 18 antecedente maggio, n.° 11848, stato già comunicato a cotesta imperiale regia delegazione provinciale colla circolare 8 luglio prossimo passato, n.° 19689-1804, che in conseguenza di una sovrana risoluzione del 25 agosto 1824 non si dovranno ammettere alla pratica nelle registrature presso il governo, le regie delegazioni provinciali e i capitanati circolari che quegl' individui i quali hanno compiuti gli studj filosofici.

In corrispondenza quindi degli ordini ricevuti dal sullodato aulico dicastero il governo comunica a cotesta delegazione provinciale

anche la surriferita sovrana risoluzione per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 5 agosto 1833.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 47.) *Compenso da accordarsi ai coscritti che dalla rispettiva provincia vengono inviati a Milano pel giudizio della commissione centrale di leva.*

5 agosto 1833.

N.i 23113-2972 = 24241-3161. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Il § 90 delle istruzioni provvisorie per l'esecuzione della leva militare accorda ai coscritti l'*indennità di via* di centesimi 15 ogni tre miglia d' Italia pel viaggio dal loro comune sino al capoluogo della rispettiva provincia, il trattamento di centesimi 50 al giorno pel tempo in cui restano al deposito civile di coscrizione prima di essere consegnati al militare, ed un' *indennità di soggiorno* in cent. 75

al giorno pel tempo in cui dovessero rimanere al capoluogo della provincia prima d'essere accettati dalla commissione provinciale di leva.

Le dette istruzioni non fanno parola del compenso da accordarsi ai coscritti che vengono inviati a Milano dalla rispettiva provincia per essere sottoposti al giudizio della commissione centrale di leva.

Tale compenso venne finora ordinariamente calcolato in quanto al viaggio nella misura di centesimi 15 ogni tre miglia stabilita come sopra pel loro viaggio dal proprio comune al capoluogo della rispettiva provincia.

Per tal modo ne viene che quando i coscritti fanno in un giorno meno di 15 miglia ricevono un compenso minore di quello di cent. 75 loro accordato pel soggiorno al capoluogo della provincia prima della loro accettazione, il che è certamente meno equo e ragionevole.

Posto mente a ciò, si è quindi determinato che pel viaggio dei coscritti dalla rispettiva provincia a questa città pel giudizio della commissione centrale di leva quando facciano meno di 15 miglia di cammino in un giorno sia loro accordato il compenso di cent. 75 al giorno come per le giornate di permanenza al capoluogo della provincia prima della loro accettazione al servizio militare. Lo stesso si praticherà anche pel viaggio dal rispettivo comune

al capoluogo della provincia quando la distanza totale dall'uno all'altro sia minore di 15 miglia, poichè anche in tal caso regge la stessa ragione: che se la distanza fosse maggiore, ma tale che i coscritti potessero comodamente percorrerla in un giorno (avuto riguardo alla circostanza che essi viaggiano senz'armi e senza bagaglio), sarà in vece da corrispondersi loro l'*indennità di via* di cent. 15 ogni tre miglia come più vantaggiosa per essi; lo che è da farsi anche pel viaggio dalla rispettiva provincia a Milano qualora in un giorno percorressero un cammino maggiore di quindici miglia.

Nel caso finalmente che la distanza dal rispettivo comune al capoluogo della provincia fosse tale da non potersi percorrere comodamente in una sola giornata, o che per qualche altra circostanza regolarmente giustificata dovessero i coscritti dividere il viaggio in due o più giorni, il relativo compenso sarà regolato in modo che i coscritti in complesso non ricevano meno di centesimi 75 al giorno.

Si comunica tale determinazione a cotesta imperiale regia delegazione per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 5 agosto 1833.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 48.) *Gli Ungheresi non si possono accettare come supplenti in altri reggimenti.*

16 agosto 1833.

N.° 25537-3380. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo

alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito, se a parità degli altri Ungheresi che non hanno ancora servito, ma che sono obbligati al servizio militare, non siano da accettarsi nella qualità di supplenti anche i nativi Ungheresi e quelli delle provincie aggregate (cioè i Croati e quelli dei confini militari) che hanno già sostenuta una capitolazione, o che come nobili non sono sottoposti a capitolazione, o che come volontarj prestano servizio attivo, S. M. I. R. A., sopra umilissima consulta dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra, si è degnata di significare che è manifestamente contrario alle sovrane sue prescrizioni ed al loro scopo che un Ungherese spettante ad una delle anzidette categorie sia accettato come supplente in un reggimento di cavalleria o fanteria non tenuto a numero dal regno d' Ungheria, poichè gli individui delle citate categorie, sebbene non

soggetti agli obblighi militari, appartengono allo stato *obbligato* dal momento che incominciano a prendere servizio in luogo di altro individuo, e pel motivo altresì che un Ungherese non può assumere il servizio *obbligato* in altro reggimento.

Essendo stata tale risoluzione comunicata a tutti i comandi di divisione e di brigata, il governo, inerendo alle ricerche del comando militare generale, si affretta di portarla a cognizione di cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna norma nei contingibili casi.

Milano, il 16 agosto 1833.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

BROGLIO.

(N.° 491.) *Istruzioni pei casi di contrabbando per cui può essere inflitta la pena personale.*

17 agosto 1833.

N.° 25146-2740. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo

alle imperiali regie Istanze politiche.

L' imperiale regia camera aulica generale nel comunicare con dispaccio 9 luglio, n.° 27149-2575 agl' imperiali regj magistrati camerali di Milano e di Venezia la dichiarazione presa di concerto colla cancelleria aulica sul vigore dell' articolo 35 della legge 22 dicembre 1803 contro gli attruppamenti in oggetti di contrabbando e diramata dal governo colla circolare 28 giugno anno corrente, n.° 19671-2138 ha trovato di aggiungere che nei casi ne' quali a tenore della legge suddetta e dei decreti 11 agosto 1810, articolo 61 e 10 ottobre 1811, articolo 19, oltre alla perdita della merce e ad una multa pecuniaria, può aver luogo anche la pena personale ivi inflitta, si deve staccare la bolletta d' invenzione esattamente nel modo prescritto, e rispetto al commesso, cioè alla perdita della merce, ecc.,

procedere in via civile secondo i regolamenti veglianti; ma nello stesso tempo e subito dopo eseguita l' invenzione rimettere la copia autentica della bolletta d' invenzione insieme alle persone colte *in flagrante* direttamente a quella autorità a cui nel luogo dell' arresto compete il giudizio sulle gravi trasgressioni di polizia per quanto è di suo istituto.

Il governo comunica queste istruzioni perchè siano partecipate alle istanze politiche della provincia per loro norma.

Milano, il 17 agosto 1833.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

BROGLIO.

(N.° 50.) *Dichiarazioni auliche intorno al pagamento del carantano d'alloggio.*

21 agosto 1833.

N.° 24645-3234. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Per opportuna intelligenza e norma di codesta imperiale regia delegazione provinciale le si comunica in copia il dispaccio 20 luglio, n.° 17184-1399, dal quale appare quanto l'imperiale regia cancelleria aulica riunita di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra dichiara intorno al pagamento del carantano d' alloggio, quando da rimborsarsi per intiero, e quando per metà soltanto.

Milano, il 21 agosto 1833.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
BROGLIO.

Copia di dispaccio dell' imperiale regia Cancelleria aulica unita diretto all' imperiale regio Governo di Lombardia in data 20 *luglio, n.°* 17184-1399.

Di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra si dichiara al governo che intorno al pagamento del carantano d' alloggio tutto dipende dalla circostanza, se negli alloggi militari, oltre l' alloggio, venga fatta la somministrazione del letto finito, della legna e delle candele, o se la prestazione si limiti al semplice alloggio, legna e candele senza letto. Nel primo caso viene pagato il carantano intiero, nel secondo soltanto il mezzo carantano quando alla truppa di cui si tratta non sia somministrato anche il letto finito.

Lo stesso vale anche ne' casi quando la truppa viene alloggiata in caserme comunali, mentre ai comuni in allora soltanto dovrà essere pagato il carantano intero d' alloggio se dai medesimi e non dall' erario viene, oltre agli altri articoli da somministrarsi, fornito anche il letto finito.

Questi principj sono del tutto consentanei con quelli che a tenore del normale che stabilisce i compensi per l' alloggiamento delle truppe si praticano anche nelle altre provincie della monarchia. Ciò serve di risposta al rapporto 13 pross.° pass.° aprile, n.° 10239-1337.

Firmat. PILLERSDORFF.

(N.° 51.) *Nuove cautele da osservarsi nei pagamenti di rendite perpetue o di assegni erariali ai comuni ed agli stabilimenti tutelati.*

1.° settembre 1833.

N.° 26479-3647. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo agli Ordinarj, alle imperiali regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regio Magistrato camerale.

L' imperiale regia prefettura del monte dello stato ha fatto conoscere al governo come i varj metodi e le varie forme con che si eseguiscono i pagamenti di rendite perpetue o di assegni erariali ai comuni ed agli stabilimenti tutelati secondo le discipline attualmente osservate per una parte non vanno esenti dal pericolo che un qualche pagamento si faccia a persona non accreditata, e per l' altra ne rendono operosa e complicata la corrispondenza fra i diversi uffici e ritardano il corso ai pagamenti stessi.

Volendo quindi il governo provvedere alla sicurezza e prontezza dei pagamenti, adottando i suggerimenti dell' imperiale regia prefettura suddetta, ha giudicato di determinare come segue :

1.° Per la riscossione delle rendite perpetue di ragione dei comuni onde accreditare le persone degli esattori comunali basterà che i medesimi presentino la relativa quietanza vidimata dal commissario distrettuale. Però quanto alle rendite appartenenti ai comuni qualificati di città, l'amministrazione de' quali è confidata ad un' apposita congregazione municipale, basterà che la quietanza del ricevitore od esattore sia vidimata dal podestà o da un assessore. Nell' una e nell' altra supposizione le vidimazioni saranno autenticate col suggello d'ufficio sia del commissario, sia della congregazione municipale.

2.° Quanto alle rendite inscritte a stabilimenti di beneficenza o di pubblica istruzione, se si tratti d'istituti ai quali sia assegnato un cassiere risponsabile, la riscossione dovrà farsi dai rispettivi cassieri, i quali per accreditarsi dovranno presentare la quietanza vidimata dalla rispettiva amministrazione, la quale vi apporrà parimente il proprio suggello d'ufficio.

Che se si tratti di nuovi istituti, per conto dei quali l'amministratore faccia al tempo stesso le funzioni di cassiere, questi per giustificare la propria rappresentanza dovrà presentare quietanza vidimata dalla delegazione provinciale od almeno dal commissario distrettuale colla regolare autenticazione del suggello.

3.° Quanto alle rendite inscritte ai diversi stabilimenti e titoli di culto si osserverà come segue:

I vescovi, gli amministratori delle mense vacanti, i sindaci capitolari, i rettori od amministratori dei seminarj, i fabbricieri, i parrochi, i procuratori delle corporazioni religiose, e pei monasteri i protettori laici non avranno bisogno di altra giustificazione oltre la loro stessa segnatura munita del rispettivo loro suggello e del suggello di quell' autorità dalla quale dipendono.

I coadjutori, i beneficiati, i cappellani, mantenuta l'obbligazione nei casi nei quali è prescritto di presentare la fede del prestato servizio o di adempimento de' pesi, dovranno produrre le quietanze da essi firmate colla vidimazione del parroco autenticata col parrocchiale suggello, oppure colla vidimazione egualmente autenticata della curia vescovile.

Nella vacanza finalmente dei beneficj o di equivalenti istituzioni che devolvono all' amministrazione de' subeconomi sono essi autorizzati alle riscossioni delle rendite perpetue o degli assegni equivalenti, siccome sono particolarmente i sussidj e i supplimenti di congrua parrocchiale, semprechè le quietanze da essi firmate sieno munite dell' attestazione delle rispettive delegazioni che dichiarino vacante il

beneficio, bastando a far fede della firma del subeconomo l'apposizione del proprio suggello.

Queste norme sono comunicate alle imperiali regie delegazioni per loro norma e perchè le comunichino agl'imperiali regj commissarj distrettuali, ai subeconomi, alle amministrazioni degli stabilimenti ed istituti tutelati, e particolarmente alle fabbricerie.

E come non è possibile che a tutti gl'individui interessati se ne faccia pervenire la comunicazione, si avvertirà in generale che per la prescrizione di questo metodo semplice e facile non è tolta l'efficacia a qualsivoglia altra prova legale, con che le diverse parti si sono finora accreditate per l'esazione delle rendite che ad esse appartengono.

Agli ordinarj vengono direttamente comunicate dal governo.

Milano, il 1.° settembre 1833.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 52.) *Rimesso al giudice il decidere quando per delazione di armi proibite possa aver luogo la condanna mancando il corpo del delitto.*

17 settembre 1833.

N.° 28693-3200. CIRCOLARE.

*L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

Sul dubbio promosso, se in fatto di contravvenzione alla sovrana patente 18 gennajo 1818 per delazione d'armi proibite possa aver luogo condanna quando manca il corpo di delitto, l'imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 23 agosto prossimo passato, n.° 20278-2034 ha dichiarato *che la relativa decisione spetta al giudice in ogni singolo caso all' appoggio delle chiare disposizioni di legge secondo le prove esistenti e le speciali circostanze.*

Tanto si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per la corrispondente partecipazione alle singole istanze politiche della provincia per loro norma.

Milano, il 17 settembre 1833.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 53.) *La tassa di spedizione pei documenti di privilegio è fissata per ora in fiorini tre.*

17 settembre 1833.

N.° 29131–2645. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In esecuzione degli ordini ricevuti dall' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 13 agosto prossimo passato, n.° 35704-1031, si previene cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e corrispondente osservanza che siccome la patente sovrana 31 marzo 1832 relativa alle concessioni di privilegi esclusivi per iscoperte, invenzioni e miglioramenti in oggetti d'industria non ha per ora effetto legale pel regno d'Ungheria e principato di Transilvania, per cui non vengono nè anche per adesso emessi per quelle due provincie documenti di privilegio, così non si dovrà per ora e fino ad ulteriore relativo ordine ripetere dai petenti privilegio se non che la competenza di spedizione fissata pei documenti da rilasciarsi di conformità in fiorini tre.

Milano, il 17 settembre 1833.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 54.) *Il dazio d' entrata per gli olj dell' Istria è parificato a quello degli olj dalmatini.*

25 settembre 1833.

N.° 29383-5920, Dip.° I. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Colle sovrane risoluzioni 29 dicembre 1831 e 9 luglio p.° p.° S. M. I. R. A. si è degnata di accordare che gli olj dell' Istria siano trattati al pari degli olj dalmatini riguardo al dazio d' entrata, e che in conseguenza questo dazio dev' essere percepito soltanto nell' importo di due fiorini per centinajo sporco di Vienna quando gli olj dell' Istria vengono introdotti nelle altre provincie della monarchia attorniate verso l' estero da una comune linea daziaria, e quindi con eccezione della Dalmazia e delle isole del Quarnero.

Della premessa superiore risoluzione, che avrà effetto dal giorno della relativa notificazione, che sarà in seguito comunicata, cotesta intendenza ne renderà intanto prevenuti gli uffici doganali da essa dipendenti ad opportuna loro notizia e norma.

Milano, il 25 settembre 1833.

WEINGARTEN.

TORDORÒ.

(N.° 55.) *Per gl' individui che muojono o passano al servizio militare non sono da ripetersi le rate non ancora scadute della tassa personale.*

2 ottobre 1833.

N.° 31348-2827. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Dietro il dubbio promosso, se per un individuo che muore od entra nel militare servizio prima che scada il termine stabilito pel pagamento della tassa personale si abbia a ripetere il pagamento della tassa medesima, l' imperiale regia cancelleria aulica unita coll' ossequiato dispaccio 27 agosto pross.° pass.°, n.° 1844 ebbe a determinare quanto segue:

« Avuto riguardo alla natura della tassa » personale, la cancelleria aulica unita d'ac» cordo coll' imperiale regia camera aulica » generale ha, seguendo l'avviso di S. A. I. » il serenissimo arciduca vicerè, riconosciuto » che tanto gl'individui i quali muojono avanti » la scadenza dei termini stabiliti pel paga» mento delle rate della tassa personale, come » pure quelli che prima di questo tempo pas» sano al servizio militare sono da eliminarsi

» dai ruoli e da esentarsi dal pagamento del-
» le rate della tassa personale non ancora sca-
» dute, e che non se ne possono quindi tener
» responsabili le rispettive loro famiglie. »

Tanto il governo partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per propria intelligenza e norma.

Milano, il 2 ottobre 1833.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 56.) *Le spese dei registri dello stato civile per uso dei parrochi sono a carico degli assegni fissi delle commissarie distrettuali.*

7 ottobre 1833.

N.° 29806-4736. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, meno quelle di Milano e Pavia.

Nel dubbio che possa essere invalsa presso alcune commissarie distrettuali di cotesta provincia la massima che le spese dei registri

dello stato civile per uso dei parrochi sia tuttora da mantenersi a carico dei comuni, ai quali più non competerebbe in forza della circolare governativa 4 giugno 1825, n.° 5548-7174, colla quale vennero circoscritte le spese d'ufficio a carico dei comuni che non hanno ufficio proprio a quelle sole di carteggio fra le deputazioni e le commissaríe distrettuali, ed a quelle pei registri da tenersi dagli agenti comunali, essendosi in ciò derogato alla notificazione 19 dicembre 1815 della cessata reggenza di governo, s'invita quindi cotesta delegazione provinciale a voler diffidare le commissaríe distrettuali che avessero per avventura accolto quest' erronea massima che non possono menomamente ammettersi a carico dei comuni le spese pei registri dello stato civile, dovendo queste sostenersi cogli assegni fissi stati accordati per le spese d'ufficio delle commissaríe medesime.

Milano, il 7 ottobre 1833.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

BROGLIO.

(N.° 57.) *La procedura per l'esazione delle spese anticipate dai comuni per la cura delle malattie sifilitiche e contagiose è applicabile a quelle pel mantenimento e ricovero dei cronici.*

8 ottobre 1833.

N.° 31930-5089. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

È insorto dubbio, se nella disposizione di massima emanata da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè di concerto colla cancelleria aulica unita e comunicata dal governo alle imperiali regie delegazioni mediante circolare 19 agosto 1832, n.° 24814-3882, in virtù della quale è conceduto di esigere colla procedura amministrativa fiscale le spese anticipate dai comuni per la cura di malattie sifilitiche e contagiose, abbiano pure a comprendersi le spese pel mantenimento e ricovero dei cronici, e quelle per altre simili malattie allorchè la decisione pronunciata sulla sussistenza e liquidità del credito comunale è passata in giudicato.

Preso in esame l'argomento e considerato che i motivi pei quali fu concertata ed emanata

la suddetta disposizione dell' agosto 1832 si ravvisano tutti concorrere anche nel nuovo proposto caso, la prefata A. S. I. mediante rispettato decreto del 29 settembre p.° p.°, n.° 9796 si è degnata di dichiarare « che la » stessa procedura e lo stesso metodo di esa-» zione gli sono applicabili per le più evidenti » ragioni di uniformità di trattamento e di » analogia. »

Questa vicereale dichiarazione si comunica per conveniente norma ed osservanza nei casi pratici.

Milano, l' 8 ottobre 1833.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 58.) *Spiegazione delle norme vigenti sulle pensioni a favore dei maestri comunali.*

9 ottobre 1833.

N.° 31661-4510. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra alcuni dubbj promossi intorno all' applicazione delle normali sulle pensioni a favore de' maestri comunali, l' imperiale regia commissione aulica degli studj con ossequiato dispaccio 7 settembre p.° p.°, n.° 4628-1051 si è degnata di dichiarare quanto segue:

« I. La sovrana risoluzione 9 settembre 1826,
» per cui ogni maestro di stabilimenti regj è
» considerato provvisorio nel primo triennio,
» a tenore letterale non è applicabile agl' isti-
» tuti comunali d' istruzione, come già venne
» significato al governo coll' aulico decreto
» 8 ottobre 1831, n.° 4620-1127 comunicato
» alle delegazioni col decreto governativo 12
» novembre 1831, n.° 33651-5206, nè sarebbe
» opportuno di estenderla ai maestri comunali
» delle scuole elementari *minori*, per la con-
» ferma dei quali sussistono delle norme par-
» ticolari contenute nel regolamento per le

» scuole elementari. Quanto poi concerne le
» scuole elementari *maggiori* dei comuni, esse
» si trovano in una situazione simile a quella
» dei ginnasj comunali, ed analogamente a
» ciò che riguardo a quest' ultimi venne di-
» sposto col mentovato aulico decreto 8 otto-
» bre 1831 si dichiara che in avvenire la
» succitata sovrana risoluzione dovrà pure
» essere applicabile ai maestri delle scuole
» comunali elementari *maggiori* ed agli assi-
» stenti delle *medesime* istituiti mediante de-
» creto sopra un posto sistematico.

» II. La seconda questione è quella, se il
» servizio prestato dai maestri comunali isti-
» tuiti in seguito al regolamento 1818 durante
» il periodo corso fra la loro primitiva isti-
» tuzione e la loro conferma debba conside-
» rarsi stabile ovvero provvisorio.

» Considerata la distinzione che l' art. 4
» dell' istruzione per l' ispettore in capo e
» concorde con esso l' art. 6 dell' istruzione
» pei maestri delle scuole elementari minori
» fanno pei casi di privazione dell' impiego
» fra i maestri confermati dal governo e quelli
» che non ottennero ancora tale conferma,
» risulta chiaramente che quest' ultimi sono
» amovibili, e che esclusivamente ai primi
» (confermati dal governo) compete il carat-
» tere della stabilità, carattere al quale, oltre

» le altre condizioni contenute nella sovrana
» risoluzione 20 giugno 1825, è appoggiato
» il diritto a pensione degl' impiegati comu-
» nali. Avendo però un maestro d'una scuola
» comunale elementare minore ottenuto la
» conferma governativa, gli dovrà pure essere
» calcolato il servizio prestato dalla primitiva
» sua istituzione fino all' ottenuto decreto di
» conferma nei casi ove il medesimo se-
» condo le altre circostanze potesse aspirare
» ad una pensione. Riguardo al termine entro
» il quale può essere accordato questo de-
» creto, si richiamano le disposizioni espresse
» nell' aulico dispaccio 13 febbrajo ultimo
» scorso, n.° 980-209 comunicato alle regie
» delegazioni con governativo decreto 20 p.°
» p.° marzo, n.° 7927-1206, raccomandandosi
» pure di attenersi scrupolosamente alle con-
» dizioni espresse nell' art. 5 dell' istruzione
» pei maestri delle scuole elementari minori
» pel conseguimento di siffatta conferma.

» III. Visto che il succitato art. 4 dell' istru-
» zione per l' ispettore in capo non accorda
» agli assistenti delle scuole elementari minori
» relativamente alla privazione dell' impiego
» quelle prerogative che secondo il medesimo
» articolo competono ai maestri confermati
» dal governo, è fuor di dubbio che i detti
» assistenti riguardo all' amovibilità non sono

» in istato più favorevole di quello dei mae-
» stri non confermati, e che quindi pure gli
» assistenti delle scuole elementari minori non
» possono essere riguardati stabili.

» Nel caso però che fra il numero di
» questi individui, i di cui decreti di nomina
» li chiamano assistenti, ve ne fossero alcuni
» i quali secondo la qualità del loro servigio
» non si potessero comprendere sotto il ca-
» rattere di assistente, come quest' ultimo ri-
» sulta dal regolamento per le scuole elemen-
» tari, sarebbe cura del governo o di ridurre
» ciò allo stato normale secondo le proprie
» attribuzioni, ovvero di farne rapporto a
» quest' aulica commissione.

» IV. Partendo dal principio che la vene-
» ratissima sovrana risoluzione 20 giugno 1825
» emanata sulle pensioni degl' impiegati comu-
» nali sia applicabile ai maestri delle scuole
» comunali elementari, qualora si verifichino
» gli altri estremi voluti dalla citata sovrana
» risoluzione, e riflettendo che gl' impiegati
» comunali che hanno diritto a pensione ri-
» guardo al provvisorio loro servigio sono
» parificati agl' impiegati dello stato, la so-
» vrana risoluzione 12 settembre 1824, che
» ammette un servigio provvisorio di dieci
» anni a favore degl' impiegati dello stato, do-
» vrebbe pure essere applicabile al servizio

» provvisorio di quei maestri comunali ele-
» mentari i quali a tenore della sovrana ri-
» soluzione 20 giugno 1825 hanno diritto a
» pensione. Dipenderà però dalla sovrana de-
» cisione, alla quale secondo la mentovata ve-
» neratissima risoluzione 12 settembre 1824
» devono essere sottoposti tutt' i casi di simile
» natura, il determinare se le norme ema-
» nate sul servizio *provvisorio* siano pure ap-
» plicabili al servizio *amovibile*, e quindi *non*
» *stabile* del personale delle scuole elementari
» minori.

» V. Siccome le massime espresse negli
» articoli 2, 3 e 4 del presente decreto non
» contengono una nuova legge, ma soltanto
» la spiegazione delle norme già esistenti,
» queste massime dovranno pure applicarsi
» alle pensioni e gratificazioni sinora già ac-
» cordate, supposto però che dalle singole
» parti interessate vengano presentati dei ri-
» clami. In tali casi saranno da riformarsi i
» pagamenti in più od in meno secondo il
» vero senso ora esposto dalle veglianti nor-
» me, ed ove coll' avvenuta liquidazione sia
» stato danneggiato il maestro, non solo do-
» vrà correggersi l'errore per l'avvenire, ma
» anche pel passato col rimborso del meno
» percetto: nei casi contrarj dove degl' indi-
» vidui appartenenti al personale delle scuole

» elementari communali minori avessero percet-
» to più di ciò che loro compete ed il rim-
» borso fosse soggetto a delle difficoltà, si rac-
» comanda alle autorità politiche di disporre
» i comuni a rinunciare alle loro pretese. »

Tanto si partecipa a cotesta delegazione per sua intelligenza e norma nelle disposizioni che da essa dipendono.

Milano, il 9 ottobre 1833.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 59.) *Casi, ne' quali si richiede l' intervento dei consiglieri giudiziarj per la dimissione di praticanti giurati.*

12 ottobre 1833.

N.° 12852. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imperiali regie Istanze giudiziarie lombarde.

In relazione alla determinazione emanata in data 7 aprile anno corrente dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita di concerto col

supremo tribunale di giustizia e coll' aulica camera generale, che ogni qual volta trattisi della dimissione di praticanti giurati di concetto o di manipolazione presso le autorità regie debbasi riguardo all' intervento di consiglieri giudiziarj procedere secondo le norme che nel proposito sussistono per gli effettivi impiegati, l' imperiale regia camera aulica generale a tenore di ulteriore sua comunicazione 11 luglio p.° p.°, n.° 25825 ha dichiarato, essersi nell' adottare la detta determinazione partito dal principio che siccome l' intervento di consiglieri giudiziarj occorre soltanto allorchè si tratta di dimettere un effettivo impiegato a causa di un reato, di un difetto morale oppure di una grave mancanza *in munere*, e quindi in pena ovvero in conseguenza di essa, così debbasi egualmente sulla dimissione di un praticante in questi soli casi deliberare coll' intervento di consiglieri giudiziarj, doversi da ciò inferire che in tutti i casi in cui un praticante viene dispensato dall' accordatagli pratica per mancanza di sufficiente applicazione o dei necessarj requisiti che lo rendano atto all' impiego in genere od in specie a quel ramo di servizio cui è particolarmente destinato, l' intervento di consiglieri giudiziarj occorre tampoco, quanto non occorre nelle deliberazioni in cui si tratta di

porre in istato di quiescenza un impiegato effettivo, sia che gli si accordi la giubilazione o che gli si assegni una somma per una volta tanto, e che pertanto questa dispensa non possa menomamente equipararsi ad una formale dimissione dall' impiego, la quale porta per conseguenza che se l' individuo dimesso venisse trovato degno di rientrare di nuovo nel servigio dello stato o ritenuto qualificato per essere trasferito ad un' altra autorità, dovrebbe precedere una formale riabilitazione.

Ciò si comunica a cotesta prima istanza in appendice all' aulico decreto 24 maggio p.° p.° ai n.i 1118, 1274 e 1351 ed in esecuzione di venerato altro aulico decreto 2 ottobre 1833, n.° 2634.

Milano, il 12 ottobre 1833.

MAZZETTI, Presidente.

Resti Ferrari, *Consigliere.*

(N.° 60.) *Le sentenze di classificazione nei concorsi giudiziali sono dichiarate esenti dalle tasse.*

14 ottobre 1833.

N.° 31291-7347. CIRCOLARE.

L' imp. regio Magistrato camerale a tutti gli Uffici delle tasse giudiziarie.

Per maggior conferma delle auliche determinazioni riportate dalla circolare demaniale 29 giugno 1826, n.° 2554 circa l' esenzione dalle tasse accordata agli atti dei concorsi dei creditori, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 20 agosto p.° p.°, n.° 35659-2642 ha dichiarato, a schiarimento di un dubbio proposto, che in tale esenzione devono intendersi comprese le sentenze di classificazione che vengono pronunciate nei concorsi giudiziali suddetti.

Il magistrato camerale comunica la premessa superiore determinazione agli uffici delle tasse da esso dipendenti per la debita osservanza.

Milano, il 14 ottobre 1833.

WEINGARTEN.

PANCALDI.

(N.° 61.) *Nuove determinazioni auliche sui militari volontarj da bonificarsi in favore dei rispettivi comuni.*

29 ottobre 1833.

N.° 33875–4556. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè con rispettato dispaccio 14 corrente, n.° 10242 si è degnata comunicare al governo una nuova determinazione dell' imperiale regia cancelleria aulica unita sulla bonificazione degl' individui che entrano volontariamente al servizio militare in favore de' comuni ai quali essi rispettivamente appartengono.

Tale determinazione è del tenore seguente:

« La bonificazione di un volontario in fa-
» vore del comune cui spetta deve effettuarsi
» o mediante computazione nel contingente
» di una leva in corso, o mediante perequa-
» zione nella prossima leva successiva.

» La computazione può aver luogo soltanto
» nel caso che il contingente non sia ancora
» saldato, e perchè vi si possa procedere è
» prescritto che tutti i volontarj i quali si

» offrono durante il corso di una leva si di-
» rigano ai delegati provinciali, e soltanto da
» questi possano accettarsi.

» Egli è poi ufficio del delegato il disporre
» che per parte del comune cui appartiene
» un volontario venga consegnato un uomo
» di meno a conto del proprio contingente,
» ed in luogo di lui computato nel contin-
» gente il volontario.

» La computazione è quindi condizionata
» alla circostanza che quando si vuole farvi
» luogo, il contingente del comune non deve
» essere ancora consegnato intieramente al mi-
» litare, e per conseguenza non ancora chiusa
» la leva rispetto al comune di cui si tratta.

» Allorchè poi il comune abbia fornito il
» proprio contingente, non può più aver luogo
» la computazione, ed il regolamento prescrive
» che il bonifico proposto posteriormente,
» qualunque ne sia il motivo del ritardo, si
» effettui nella prossima leva, e ciò anzi me-
» diante perequazione.

» Da ciò ne viene non essere fondata nella
» patente sulla coscrizione, e quindi non am-
» missibile la pretesa della bonificazione di un
» volontario mediante rinvio di un individuo
» già consegnato ed accettato al militare. »

Si comunicano pertanto a cotesta imperiale
regia delegazione tali superiori determinazioni

per sua intelligenza e per la corrispondente esatta osservanza in tutti i casi relativi che potessero presentarsele.

Milano, il 29 ottobre 1833.

HARTIG.

(N.° 62.) *Convenzione tra le corti di Vienna e di Monaco per la reciproca assistenza dei rispettivi sudditi che si trovano in istato di infermità o d'indigenza.*

29 ottobre 1833.

N.° 34643-1923. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio del giorno 11 corrente, n.° 24458-1794 ha rimesso al governo lombardo l'annesso estratto di una convenzione stabilita fra le corti di Vienna e di Monaco per la reciproca assistenza de' sudditi rispettivi che trovandosi in istato d'indigenza possono essere nel caso d'invocare i soccorsi della pubblica commiserazione.

Questa comunicazione servirà a cotesta imperiale regia magistratura d' opportuna intelligenza e norma.

Milano, il 29 ottobre 1833.

HARTIG.

N.° 24458-1794.

I governi imperiale regio austriaco e reale di Baviera si sono convenuti di far somministrare i mezzi necessarj di cura e trattamento ai rispettivi sudditi infermi od altri sgraziati che si trovassero sprovveduti, ed hanno a tale effetto stabilito quanto segue:

1.° Le spese di cura e trattamento di tali sudditi malati o disgraziati dell' uno o dell' altro stato verranno sostenute dalle casse di pia fondazione o comunali di quei luoghi dov' essi soffrono una tale sventura, senza che si possa, in generale, pretenderne il rimborso.

Ognuno dei governi prenderà inoltre le opportune misure, affinchè in tali casi venga soddisfatto e senza il minimo indugio a tutto ciò che richiede l' umanità.

2.° Siccome però quest' obbligo rimane sempre sussidiario, così la spesa occorsa è da rifondersi in base ad un equo conteggio nel caso in cui o lo stesso viaggiatore sia abilitato a prestare questo rimborso co' suoi proprj mezzi, oppure che le persone obbligate, giusta le massime del privato diritto, a somministrargli gli alimenti e soccorso, vale a dire i suoi ascendenti e discendenti, oppure un conjuge suo, siano in grado di farlo, ciò che, caso necessario, si dovrà verificare d' ufficio presso le autorità della patria rispettiva.

(N.° 63.) *Istruzioni intorno all' uso delle armi gentilizie.*

3 novembre 1838.

N.° 27396-1848. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Quantunque l' editto araldico 20 novembre 1769 abbia provveduto relativamente all' uso delle armi gentilizie nella Lombardia austriaca, tuttavia all' intento che le autorità delle attuali provincie lombarde conoscano anche le norme esistenti in tale materia nelle altre provincie della monarchia, e possano secondo le stesse norme regolarsi nei casi contingibili, l' imperiale regia cancelleria aulica con rispettato dispaccio 26 luglio a. c., n.° 13735-1795 ebbe a comunicare a questo governo per la più esatta osservanza le istruzioni state date in proposito alla reggenza della Bassa Austria e diramate pure ai governi delle altre provincie.

In adempimento quindi e per l' effetto della succennata superiore ingiunzione comunica il governo a cotesta imperiale regia delegazione provinciale nell' annesso estratto del relativo dispaccio indiritto alla prefata reggenza della

Bassa Austria le istruzioni delle quali si tratta, *osservando che le determinazioni dell' ivi citata sovrana risoluzione 28 novembre 1826 sono state pubblicate colla notificazione 29 dicembre 1827, n.° 35854-856.*

Milano, il 3 novembre 1833.

HARTIG.

Ad. 13735-1795.

VERSIONE

del decreto aulico n.° 13735-1795 *rilasciato alla Reggenza della Bassa Austria relativamente alle armi gentilizie.*

Non può esservi alcun dubbio che possa far uso d'un' arma gentilizia avente lo scudo fregiato di corone o cimieri soltanto chi vi è autorizzato per mezzo di un diploma di nobiltà, d'uno speciale rescritto sovrano o di qualsiasi altro legale documento.

Su di ciò esistono già da gran tempo determinate norme nelle antiche provincie austriache. Si ricordano poi alla reggenza della Bassa Austria soltanto la patente dell' imperatore Ferdinando II 1.° marzo 1731 inserita per estratto anche nel codice austriaco e l'aulico rescritto 19 gennajo 1765, l'esecuzione delle quali prescrizioni dev' essere esattamente curata, onde corrispondere alla risoluzione sovrana 28 novembre 1826 resa nota coll' aulico decreto 2 novembre 1827, n.° 27344.

S' intende per altro di per sè che sotto il nome d'armi gentilizie non sono a comprendersi i sigilli

e semplici segni che servano soltanto ad indicare un possessore, un' arte, un mestiere (come per esempio presso i negozianti l'ancora, una balla di mercanzia e simili), e che non sono muniti di una corona, d'un cimiero o di qualche altro distintivo di nobiltà.

Del resto il commercio di armi gentilizie, sia che esso consista nella fabbricazione o nella vendita d'armi scolpite, incise, disegnate, dipinte, intagliate o fuse, non può essere assoggettato ad un generale divieto, e non può venire interdetto agli scultori, ai pittori di tali armi, ecc., o a chi altro si occupa di lavori di simile natura, di fabbricare, osservando sempre le prescrizioni esistenti, per commissione, secondo l'indicazione del committente, armi gentilizie d'ogni sorta, o di accontentarlo a loro talento quando egli non indica le parti di cui le armi debbono essere composte, e ne lascia l'invenzione e la composizione ai periti dell'arte, se non che anche l'autore di un tale lavoro incorre nella pena prescritta dalla legge qualora egli con scienza e proposito cooperi intellettualmente o materialmente all'arrogazione di armi gentilizie.

(N.° 64.) *Misura della tassa per le sentenze ordinanti la restituzione della petizione in un oggetto già stato deciso con una precedente sentenza.*

22 novembre 1833.

N.° 34586-8060, Dip.° V. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale a tutti gli Uffici tassatorj.

A norma della determinazione di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè contenuta nell' ossequiato dispaccio 3 luglio ultimo scorso, n.° 6665, le sentenze, colle quali il giudice ordina la restituzione della petizione in un oggetto già stato deciso con una precedente sentenza nei sensi del § 35 del regolamento giudiziale, debbono essere tassate nella misura prescritta dalla rubrica quarta del regolamento provvisorio delle tasse 5 gennajo 1816.

Il magistrato camerale notifica la premessa superiore determinazione a tutti gli uffici delle tasse da esso dipendenti per la corrispondente osservanza; avvertendo che per identità di ragione dovranno pure tassarsi nell' eguale misura siffatte sentenze anche allorquando il giudice nel caso di consimili contestazioni dichiara in vece non farsi luogo alla reclamata restituzione della petizione.

Milano, il 22 novembre 1833.

WEINGARTEN.

BERNARDONI.

(N.° 65.) *Istruzioni circa il modo col quale debbono essere prodotte e documentate le istanze dirette ad ottenere il trattamento normale.*

23 novembre 1833.

N.° 34718-4502 IV.

I. R. MAGISTRATO CAMERALE.

ISTRUZIONI

circa il modo col quale debbono essere prodotte e documentate le istanze dirette ad ottenere il trattamento normale.

I. L' impiegato che cessi dal servizio per riforma amministrativa o per impotenza fisica, e, morto lui, i suoi superstiti, aspirando ad ottenere pensione, provvigione, sussidio alimentare o di educazione, *trimestre mortuario* o *funerario*, debbono presentare la relativa domanda all' autorità dalla quale dipendeva immediatamente il quiescente o riformato, o defunto.

II. L' impiegato dovrà produrre

a) il decreto di quiescenza o di riforma;

b) tutti i decreti di nomina o destinazione ad impieghi;

c) ove trattisi d' impiego contabile, la prova della resa di conto e del pareggio d'ogni debito che ne fosse risultato;

d) il certificato di avere scontato sul soldo il 2 per 100, o la dichiarazione di non aver debiti di tasse;

e) godendosi dall' impiegato un assegnamento alla persona od emolumenti in parte di soldo, oltre a quello determinato per l' impiego, presenterà le relative dimostrazioni;

f) se sia ammogliato, giustificherà il numero de' figli che abbia, quanti di essi sieno a suo carico, e, se viva in istato di povertà, che ciò non sia per sua colpa;

g) se intenda di avere particolari meriti, dovrà dimostrarlo con regolari attestazioni;

h) se non è impiegato di pianta stabile e sia cessato per riforma, dovrà pure produrre l' atto di nascita ed un certificato medico, dal quale consti se sia o no fisicamente capace di prestare ulteriori servigi.

III. La vedova dovrà produrre

a) i decreti giustificanti gl' impieghi del defunto ed il trattamento normale di lui, se egli l' aveva ottenuto, e l' importare di esso;

b) la fede della nascita tanto propria, quanto di lui;

c) quella di matrimonio;

d) quella dell' attuale stato vedovile;

e) nel caso di trattamento austriaco il certificato di convivenza con lui all' atto della sua morte; o, nel caso di separazione, la prova che ciò non fosse per colpa di lei;

f) il certificato che il defunto avesse soddisfatto al 2 per 100 od alle tasse d' impiego;

g) trattandosi di un impiegato stabile obbligato a resa di conto, l' atto col quale la vedova abbia posticipato le proprie ragioni sulla sostanza del marito a quelle dell' imperiale regio erario, o la ricevuta dell' ufficio al quale avesse consegnato l' atto medesimo;

h) l' atto giudiziale dal quale consti la sostanza propria o l' ereditata;

i) in quanto ai figli dovrà la vedova giustificare

1.° la loro età, il sesso ed il nome;

2.° quali di essi sieno collocati e quali no;

3.° il luogo del loro soggiorno, nel caso che non dimorassero con lei, e la causa della separazione;

l) qualora concorrano circostanze particolari, come di danni di salute patiti dal marito nell' esercizio e per causa delle sue incumbenze, o di malattie della vedova e de' figli che gl' inabilitino a guadagnarsi col lavoro il proprio sostentamento, dovranno prodursi le relative prove.

IV. Se viene chiesto il *trimestre funerario*, dovrà giustificarsi che non sieno state pagate le spese della cura medica e chirurgica, de' medicinali e de' funerali da farsi col massimo risparmio.

V. Gli orfani di padre e di madre, oltre ai documenti prescritti dall' art. III sotto le lettere *a*, *f*, *h*, *i* sotto i numeri 1.° e 2.°, *l*, e dall' art. IV, dovranno col mezzo del loro tutore produrre il decreto di destinazione di tutela; e quando godessero di sussidio, presenteranno i relativi decreti di assegnamento.

VI. Tutti gli accennati documenti debbono essere in carta bollata e registrati, ove ciò sia prescritto dai veglianti regolamenti, e generalmente in originale.

VII. Mancando gli originali, si dovrà supplirvi in forma provante o con estratti legali dagli atti e ruoli d'ufficio, o con attestazioni giurate, le quali possano servire di base, occorrendo, ad un processo informativo.

VIII. Dovrà specialmente farsi carico il petente di documentare nelle vie regolari non solo il principio, ma ben anco il progresso ed il termine di ogni sostenuto impiego, onde se ne possa esattamente determinare l' effettiva durata in anni, mesi e giorni, esclusi gl' interstizj non valutabili, in via di regola, nel calcolo per le pensioni.

IX. Sarà obbligo dell' ufficio al quale è presentata l' istanza di procedere ad un esame scrupoloso di essa per vedere se si trovi corredata di tutti i voluti documenti, e se sieno questi in forma provante. Nel caso contrario

si presterà ad istruire la parte anche verbalmente, facendo, ove occorra, rettificare le prove o col mezzo di decreto, od anche a voce quando specialmente si tratti di accelerare i provvedimenti ai miserabili e poco istrutti.

X. Se l' ufficio dal quale si eseguiscono le accennate operazioni è dipendente dalle imperiali regie delegazioni o dalle imperiali regie intendenze, accompagna rispettivamente ad esse le carte così rettificate, aggiungendovi la formale ed espressa dichiarazione positiva, se l' impiegato quiescente, riformato o defunto sia o no incorso in alcuna mancanza durante il suo servigio, e se anzi abbia egli sempre servito o no con diligenza, fedeltà ed onoratezza.

XI. I documenti che vengono trasmessi alle imperiali regie delegazioni provinciali od alle imperiali regie intendenze sono da esse presi in attento esame, ne fanno rettificare gl' irregolari, o ne chiedono i mancanti, e fanno dalla própria ragioneria, colla massima sollecitudine, compilare il *prospetto* e la liquidazione giusta gli uniti modelli *A, B, C.*

Nel caso dell' art. II (lett. *h*) l' impiegato viene visitato anche dal medico di delegazione, il quale dee certificare il suo stato fisico.

La visita segue per mezzo di requisitoria all' imperiale regia delegazione provinciale quando l' impiegato non dipenda da essa.

XII. Pei proprj impiegati tanto le imperiali regie delegazioni, quanto le imperiali regie intendenze eseguiscono immediatamente quanto è prescritto all' art. IX.

XIII. Le medesime pratiche sono comuni anche alle direzioni o ad altri uffici tanto camerali, quanto amministrativi, i quali operassero indipendentemente dalle imperiali regie delegazioni o dalle imperiali regie intendenze, con la sola differenza che, ove non abbiano un ufficio contabile da cui far compilare il *prospetto*, ne procedono esse stesse alla formazione, salve le rettificazioni occorrenti per parte dell' autorità superiore come all' articolo seguente.

XIV. Il lavoro preparato dai rispettivi uffici come agli articoli precedenti viene da essi e con l' espressa dichiarazione prescritta all' articolo X accompagnato o all' imperiale regio governo, od all' imperiale regio magistrato camerale secondo la rispettiva loro dipendenza, pei successivi provvedimenti.

XV. Se poi l' ufficio a cui debbe insinuarsi la domanda per l' oggetto del trattamento normale come sopra si trova nella dipendenza dell' imperiale regio tribunale generale d' appello,

dovrà l'ufficio medesimo, dopo di avere eseguite, per ciò che lo concerne, le pratiche sopra indicate, e ritenuta sempre per parte propria l'espressa dichiarazione di servigio prescritta all'art. X, rassegnare gli atti ad esso imperiale regio tribunale, onde col mezzo di questo possano giungere all'imperiale regio magistrato camerale.

XVI. Tutti gli uffici incaricati di raccogliere, esaminare e trasmettere le istanze ed i documenti per trattamento normale alle rispettive autorità superiori avranno ben presente che qualunque difetto, per cui non potesse essere pronunciato un esatto giudizio, non potrà che tornare a grave discapito dei pensionandi ed a maggior lavoro degli uffici stessi; giacchè dovrebbero retrocedersi loro le carte tante volte quante occorresse per ridurle al necessario regolare compimento.

Milano, il 23 novembre 1833.

A.

Trattamento normale di un impiegato civile.

Nome, cognome, età e qualità dell' ultimo servizio.	**Lettere o numeri progressivi coi quali sono contrassegnati i documenti.**	**Indicazione, per ordine cronologico, di tutti gli anni di servizio dell' impiegato, dei diversi impieghi sostenuti e dei rispettivi salarj, emolumenti, ecc. ricevuti dal medesimo nel corso della sua carriera, con esatta annotazione degl' interstizj, anche della più breve durata, verificatisi fra un impiego e l' altro, e con citazione della data dei decreti di nomina in proposito ispezionati, non meno che di quello dell' ottenuta giubilazione.**	**Degl' indicati servigi vennero riconosciuti**						**Motivi d' inammissibilità.**
			ammissibili			**inammissibili**			
			Anni.	**Mesi.**	**Giorni.**	**Anni.**	**Mesi.**	**Giorni.**	

	DOCUMENTI.
Salario, assegno alla persona, emolumenti, ecc. in parte di salario ricevuti nell' ultimo impiego, con indicazione se ed in quanto per questi ultimi vennero pagate le tasse d' ufficio secondo il correspettivo in danaro attribuitovi, o rilasciato il 2 per 100.	
Epoca in cui seguì la sospensione dell' ultimo soldo, dalla quale dovrebbe aver principio il vitalizio assegnamento.	
Motivi pei quali l'impiegato venne messo in istato di riposo, e gli si propone il trattamento normale.	

B.

Trattamento normale di vedove ed orfani d' impiegati o pensionati civili secondo le prescrizioni austriache di pensione.

Nome, cognome e qualità dell'ultimo impiego del defunto marito o padre, non meno che nome, cognome ed età della vedova o degli orfani secondo le fedi di nascita, ed osservazione quali degli ultimi sieno collocati e quali no, e quando ciascuno di essi compia l'età normale.	Lettere o numeri progressivi coi quali sono contrassegnati i documenti.	Indicazione, per ordine cronologico, della complessiva carriera di servizio del defunto marito o padre, delle diverse cariche sostenute, e dei rispettivi salario, emolumenti, ecc. ricevuti nel corso della medesima, con citazione degl' interstizj per avventura verificatisi da un servizio all' altro, quand' anche fossero della più breve durata, non meno che della data dei decreti di nomina in proposito ispezionati, e di quello di trattamento normale se il defunto era già in istato di giubilazione.	Degl' indicati anni di servizio vennero riconosciuti						Motivi di inammissibilità.
			ammissibili			inammissibili			
			Anni.	Mesi.	Giorni.	Anni.	Mesi.	Giorni.	

	DOCUMENTI.
Epoca del matrimonio della vedova desunta dalla relativa fede di matrimonio, ed età del marito, all' epoca stessa, desunta dalla fede di nascita.	
Se la vedova sia costantemente vissuta con suo marito, o se alla morte del medesimo fosse da lui separata giudizialmente od estragiudizialmente, e se essa vedova ne sia colpevole.	
Se la vedova dell' impiegato contabile con obbligo di resa di conto e di cauzione all' atto del suo matrimonio abbia prodotto la *reversale* prescritta (*Berzichts-Urkunde*), e se trattandosi di altri impiegati di classe inferiore il matrimonio sia stato autorizzato dall' ufficio da cui il marito o padre era dipendente, qualora ciò fosse per legge prescritto.	

	DOCUMENTI.
Soldo, assegno alla persona, emolumenti, ecc. in parte di salario ricevuti dal marito o padre nell' ultimo suo impiego, con osservazione se ed in quanto per questi ultimi vennero pagate le tasse d'ufficio secondo il correspettivo in danaro attribuitovi, o siasi fatto lo sconto del 2 per 100.	
Se e quale eredità sia pervenuta alla vedova od ai figli per parte del marito, del padre o della madre, oppure se essi posseedano qualche facoltà propria; se e quale detrazione abbia perciò a farsi dal trattamento normale.	
Epoca della morte del marito e della cessazione del suo soldo o del suo trattamento normale, oppure del trattamento normale della madre.	
Motivi pei quali venga proposto il *trimestre funerario* secondo l'art. IV delle istruzioni.	

C.

Trattamento normale di vedove ed orfani d'impiegati o pensionati civili secondo le prescrizioni italiane di pensione.

Nome, cognome e qualità dell'ultimo impiego del defunto marito o padre, non meno che nome, cognome ed età della vedova o degli orfani secondo le rispettive fedi di battesimo, ed osservazione quali di questi ultimi sieno collocati o no, e quando ciascuno di essi compia l'età normale.	Lettere o numeri progressivi coi quali sono contrassegnati i documenti.	Indicazione, per ordine cronologico, della complessiva carriera di servizio del defunto marito o padre, delle diverse cariche sostenute e del rispettivo salario ricevuto nel corso della medesima, con particolare annotazione di quelle cariche che per avventura fossero state acquistate al tempo della repubblica veneta, e degl' intertizj, anche della più breve durata, che si fossero verificati da un impiego all' altro, e con citazione della data dei decreti di nomina in proposito ispezionati, e di quello di trattamento normale se il defunto era già in istato di giubilazione.	Degl' indicati anni di servizio furono riconosciuti						Motivi di inammissibilità.
			ammissibili			inammissibili			
			Anni.	Mesi.	Giorni.	Anni.	Mesi.	Giorni.	

	DOCUMENTI.
Epoca del matrimonio della vedova o madre desunta dalla prodotta fede di matrimonio, ed età di ambidue i conjugi all' epoca stessa desunta dalle rispettive fedi di nascita.	
Se la vedova abbia volontariamente abbandonati i proprj *figli non ancor giunti all' età normale*, oppure se la stessa, quantunque senza propria colpa, viva dai medesimi disgiunta.	
Ultimo soldo del defunto marito o padre, oppure assegnamento sul quale in base delle veglianti prescrizioni sarebbe da misurarsi la gratificazione o pensione, con osservazione se sui medesimi abbia sempre avuto luogo la prescritta ritenuta del 2 per 100, e con indicazione del trattamento normale goduto dal marito o padre in caso che il medesimo fosse morto in istato di giubilazione.	

	DOCUMENTI.
Se e quale eredità sia pervenuta alla vedova od ai figli per parte del marito, del padre o della madre, oppure se essi possedano d'altronde una qualche facoltà propria; se e quale detrazione abbia perciò luogo dalla gratificazione, pensione o provvigione.	
Epoca della morte e della sospensione del salario o del trattamento di giubilazione del marito o padre, oppure della pensione o provvigione della madre.	

(N.° 66.) *Indennizzazione pei carri ed altri mezzi di trasporto che vengono adoperati per ordine dell' imperiale regio commissariato di guerra anche nel loro ritorno dalle stazioni cui furono diretti.*

24 novembre 1833.

N.° 35794-4810. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Verificandosi non di rado e massime nella circostanza della formazione dei campi militari e pel servizio degli spedali che carri ed altri mezzi di trasporto vengono impiegati dietro ordine dell' imperiale regio commissariato di guerra anche nel loro ritorno dalle stazioni cui furono diretti, il governo ha trovato conveniente pel maggior vantaggio dell' erario militare, non che dei comuni, che nell' accennato caso di andata e di ritorno nel giorno stesso di un trasporto con carico abbia luogo la medesima concessione portata dalla circolare governativa 5 giugno 1820, n.° 13219-2041 per le *vetture sospese*, e consistente nella metà dell' indennizzazione che viene corrisposta per l'andata; ritenuto però che il ritorno con

carico sia giustificato colle eguali prove che si esigono per l' andata.

Si partecipa siffatta determinazione a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza, e perchè riferisca qualora vi fosse qualche ragionevole opposizione per parte di chi ha interesse diretto.

Milano, il 24 novembre 1833.

HARTIG.

(N.° 67.) *Norme da seguirsi nei casi di restituzione dei depositi dei coscritti pei loro supplenti che sono investiti a frutto presso il fondo d'ammortizzazione lombardo-veneto.*

29 novembre 1833.

N.i 37859-5031 = 38053-5049. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio in data 7 spirante novembre, n.° 26926-2165 partecipò che il presidente dell' imperiale regia camera aulica generale, dietro proposizione fatta dall' imperiale

regio magistrato camerale, ha approvato che i depositi di coscritti pei loro supplenti, senza riguardo se i medesimi siano di proprietà de' coscritti o de' supplenti, che sono collocati ad interesse presso il fondo di ammortizzazione lombardo-veneto, vengano all' epoca della loro restituzione insieme agl' interessi dovuti sino al giorno della restituzione pagati alle rispettive parti sopra mandato dell' imperiale regia prefettura del monte dalle casse di finanza nel regno lombardo-veneto, ad eccezione di quella di Milano.

Si trasmette quindi a cotesta imperiale regia delegazione una copia delle istruzioni concretate per l' esecuzione della disposizione contenuta nel sullodato dispaccio per opportuna intelligenza e norma in quella parte che risguarda cotesta imperiale regia delegazione provinciale.

Milano, il 29 novembre 1833.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

ISTRUZIONI.

I depositi a titolo di cauzione de' supplenti pei coscritti militari che giusta le vigenti prescrizioni sono investiti a frutto presso il fondo d'ammortizzazione lombardo-veneto, verificandosi il caso della loro restituzione, verranno a datare dal 1.° gennajo 1834 in avanti pagati unitamente agl' interessi scaduti nelle provincie del regno lombardo-veneto (a riserva di quella di Milano) col mezzo delle imperiali regie casse di finanza, e ciò senza riguardo che il deposito sia di ragione del supplente ovvero del coscritto.

Dalla premessa disposizione vengono eccettuati i pagamenti degl' interessi non capitalizzabili che si effettuano annualmente o semestralmente sopra i depositi che continuano a rimanere investiti, come pure i pagamenti di quei depositi e relativi interessi, il montare de' quali debb'essere versato nell' imperiale regia cassa di guerra. Parimente non è tolta la facoltà che i pagamenti dei depositi eseguiti in altre provincie, tranne quella di Milano, vengano effettuati dalla cassa del monte lombardo-veneto, ove il creditore lo desideri.

Dovendo i pagamenti da effettuarsi dalla cassa di finanza tanto dei depositi, che degl' interessi sui medesimi scaduti figurare sempre come che eseguiti dall' imperiale regia cassa del monte, vengono perciò stabilite le seguenti norme:

Verificandosi il caso della restituzione del deposito, l' imperiale regia delegazione provinciale passa all' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto l' analoga distinta diffidazione corredandola della corrispondente originale ricevuta del fondo d' ammortizzazione lombardo-veneto.

La prefettura del monte, praticato quanto è d'ordine, fa conoscere in relazione all' avuta diffidazione all' imperiale regia delegazione provinciale il giorno in cui va ad essere disposto il pagamento, ed accompagna alla medesima il corrispondente mandato interessandola a porgere analogo avviso all' imperiale regia intendenza.

Ricevuto il detto mandato, l' imperiale regia delegazione provinciale lo passa all' imperiale regia intendenza, a cui fa conoscere l' insinuazione della prefettura per l' estinzione del medesimo.

L' estinzione del mandato si effettua dalla cassa di finanza con qualsiasi fondo in essa giacente contro il ritiro dalla parte prendente della corrispondente quitanza munita del visto dell' imperiale regia delegazione provinciale: ove il pagamento debba farsi ad un procuratore, l' atto di procura viene riconosciuto e parimente vidimato dall' imperiale regia delegazione provinciale.

Le casse di finanza alla prima occorrenza versano nell' imperiale regia cassa centrale i mandati quitanzati come danaro in conto del ramo che viene dalla stessa indicato, e ne ricevono il relativo scarico come di pratica.

L' imperiale regia cassa centrale passa poi alla cassa del monte tutti i suddetti mandati quitanzati parimente come danaro in occasione dei primi versamenti da farsi alla stessa cassa del monte per dotazioni od altri assegni a di lei favore.

Il cassiere del monte al ricevere di tali mandati come danaro si dà credito del loro importare nel giornale d' uscita del fondo dei depositi, servendosi dell' importo a completare la somma per la quale ha rilasciato il confesso alla cassa centrale.

All' oggetto poi di operare le regolazioni dei versamenti come danaro dei mandati che andranno

N.° 49874-2790.

La Camera aulica generale al Governo di Milano.

Sulla proposizione, quali modalità siano da osservarsi nei casi d'assegnamento di pensione civile pel computo degli anni di servizio degli ufficiali *ex* veneti relativamente al periodo di tempo dal 17 maggio 1797 sino al febbrajo 1806 ch'essi passarono in Dalmazia senza prestare servizio, godendo però degl'interi emolumenti d'attività;

S. M. con sovrana decisione del 5 novembre a. c. si è degnata pronunciare che a quegl'impiegati i quali alla prima occupazione austriaca della Dalmazia vennero assunti come ufficiali *ex* veneti, nel determinare la pensione civile venga loro bonificato per metà il tempo che hanno passato sotto l'Austria, ancorchè senza prestare servizio, ma però colla percezione del loro primo soldo di attività.

Tanto si partecipa a cotesto governo per sua cognizione e contegno.

Vienna, il 15 novembre 1833.

Sott. HAUER.

(N.° 69.) *Istruzioni intorno al giuramento d'ufficio da prestarsi dal personale delle scuole elementari.*

5 dicembre 1833.

N.° 38451-5693.

L'imperiale regio Governo
al signor consigliere Ispettore in capo
delle scuole elementari.

In merito all' argomento trattato nel di lei rapporto 12 luglio p.° p.°, n.° 1414 concernente la prestazione del giuramento d' ufficio per parte dei maestri delle scuole elementari, è piaciuto all' imperiale regia commissione aulica degli studj di dichiarare con dispaccio 19 ottobre scorso, n.° 5837-1289 quanto segue:

1.° Tutti gl' individui componenti il personale insegnante delle scuole elementari *maggiori normali* e delle altre scuole elementari *maggiori* tanto regie, quanto comunali (cioè i direttori ed i maestri delle dette scuole, e pure i maestri assistenti delle medesime sotto la condizione espressa nell' aulico decreto 7 settembre p.° p.°, n.° 4628 alla fine dell' art. 1.°) hanno da prestare un giuramento d' ufficio: riguardo ai maestri delle scuole elementari

minori sarà solamente da attenersi all'art. 66 delle istruzioni pei medesimi, il quale prescrive che ogni maestro, appena ottenuto il decreto di nomina e prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, debba rimettere all'ispettore in capo un giuramento tutto scritto di proprio pugno, col quale protesti di non appartenere a veruna società segreta, o, se mai vi appartenesse, di rinunziarvi per sempre.

2.° L'uso esistente nella Lombardia di far ricevere il giuramento d'ufficio dei maestri delle scuole elementari maggiori dall'ispettore in capo, quello dei maestri delle altre scuole regie elementari maggiori dall'ispettore provinciale, e quello de' maestri delle scuole elementari maggiori comunali dall'ispettore distrettuale viene approvato.

3.° Finalmente pel *giuramento d'ufficio* del personale di tutte le scuole elementari *maggiori* si approva pure la formola *A* già in corso nelle provincie lombarde, osservando però che il giuramento dei maestri delle scuole elementari *minori* avrà da limitarsi pure in avvenire ai punti accennati nel succitato articolo 66 delle istruzioni pei medesimi.

Ciò le si partecipa per opportuna sua intelligenza e norma e per le corrispondenti disposizioni che vorrà compiacersi d'impartire alle autorità scolastiche che da lei dipendono.

E quanto ai *maestri assistenti* delle scuole elementari maggiori menzionati nel § 1.° ella rimarcherà che quelli soltanto debbano ammettersi al giuramento d' ufficio nei quali si verifichi la condizione espressa nell' aulico decreto 7 settembre p.° p.°, n.° 4628-1051, che le fu comunicato dal governo con dispaccio 9 ottobre scorso, n.° 31661-4510, cioè quelli che trovansi *istituiti mediante decreto sopra un posto sistematico.*

Milano, il 5 dicembre 1833.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 70.) *Scioglimento di alcuni dubbj sull' intelligenza ed applicazione della sovrana patente* 18 *gennajo* 1818.

17 dicembre 1833.

N.° 38872-4355. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sono stati sottoposti alla suprema decisione dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica

unita i seguenti tre dubbj sull' intelligenza ed applicazione della sovrana patente 18 gennajo 1818:

1.° Se l' art. II della patente medesima, vietando generalmente il possesso delle armi da punta e da fuoco, possa ammettere la licenza di venderle.

2.° Se gli articoli I e II proibiscano anche il semplice possesso delle armi comuni da fuoco, e con qual pena si debba questo ritenere punibile.

3.° Se il divieto del *porto* di coltelli possa nell' applicazione ai singoli casi interpretarsi per modo che quei coltelli nei quali non concorressero gli estremi d' insidiosi, atti a gravemente ferire potessero ritenersi non colpiti dal divieto.

Ora l'eccelsa cancelleria aulica preso l'argomento in maturo esame, e ponendo mente alle determinazioni già emanate coll' aulico decreto 19 dicembre 1828, n.° 23151-2425, diramate nella circolare governativa 29 gennajo 1829, n.° 451-55, ha trovato mediante dispaccio 16 p.° p.° novembre, n.° 26237-2483 di dichiarare:

Ad 1.^{m} Che dovendosi nell' interpretare i termini della legge raccogliere il senso dei diversi articoli della medesima, è fuori di dubbio che le armi proibite assolutamente nell' art. I

non possono essere nè possedute, nè portate, nè vendute; che le armi o per dir meglio gli stromenti necessarj agli artefici od operai per l'esercizio della loro arte o del loro mestiere possono essere posseduti ed anche adoperati *nell'esercizio della loro professione* quand' anche appartenessero alla classe dei proibiti all' art. I, e che quindi tali stromenti possono anche essere fabbricati e venduti da quegli artefici ed operai che ordinariamente li fabbricano. Dichiarazione che è basata sulle disposizioni dell' art. III della sovrana patente, e che pure debb' essere applicata a tutti gli stromenti da punta e da taglio necessarj nell' economia domestica, semprechè si parli del *possesso*, e non già del *portarli in occasione ed in tempo non proprio all' uso domestico.*

Ad 2.^{m} Che per le disposizioni contenute negli articoli VI e IX la proibizione delle armi comuni da fuoco pronunciata all' art. I non può applicarsi se non se al solo uso di tali armi senza previa licenza, e che quindi la legge non vuole punito il *semplice possesso* delle armi comuni da fuoco.

Ad 3.^{m} Che basta secondo la legge per essere colpito dal divieto del *porto* che il coltello non sia terminato esattamente nella punta secondo i modelli pubblicati dalla legge

medesima; che la proibizione portata dalla sovrana patente è positiva, tassativa ed assoluta, e che la maggiore o minore attitudine a ferire potrà essere valutata dal giudice soltanto come circostanza aggravante o mitigante.

Il governo comunica a cotesta delegazione provinciale tali dichiarazioni per sua norma e per la corrispondente diramazione alle prime istanze politiche della provincia ed ai dipendenti uffici di polizia.

Con separate disposizioni saranno comunicate le discipline per la vendita delle armi che giusta la suprema autorizzazione si vanno a concertare coll' imperiale regio governo di Venezia, ritenuta frattanto ferma e confermata nella delegazione provinciale l' ispezione e facoltà sul rilascio delle relative licenze.

Milano, il 17 dicembre 1833.

HARTIG.

(N.° 71.) *Gli assegni* ad personam *sono da valutarsi nella misura delle pensioni.*

21 dicembre 1833.

N.° 40286-6263. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con veneratissima risoluzione del 5 p.° p.° novembre si è degnata ordinare che trattandosi di pensionare giusta le norme austriache impiegati del già regno d' Italia definitivamente reimpiegati nel regno lombardo-veneto, come pure le loro vedove ed orfani, debbano esser messi a calcolo nella quota da assegnarsi come pensione anche gli *assegni ad personam* accordati agli anzidetti impiegati per compensarli dei soldi maggiori da essi percepiti sotto il cessato regime, sieno poi tali assegni *ad personam* stati concessi all' organizzazione dei rispettivi dicasteri in seguito di sovrano comando, o dietro speciale sovrano permesso, sia che coi medesimi si giunga a pareggiare il soldo goduto sotto il passato governo, o sia pure che venga con essi in parte compensata la differenza che sussiste fra i due soldi.

Tanto si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua norma ed intelligenza.

Milano, il 21 dicembre 1833.

HARTIG.

NB. Eguale disposizione fu diramata dall' imperiale regio magistrato camerale colla circolare del giorno 17 dicembre 1833, n.° 38238-4947 diretta alle imperiali regie intendenze di finanza, e dall' imperiale regio tribunale d'appello con circolare del 28 ottobre detto, n.° 15889.

(N.° 72.) *Nel caso di erezione d'una nuova farmacia si deve aprire il concorso pel conferimento della medesima.*

23 dicembre 1833.

N.° 40932-2273. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Mediante sovrana risoluzione 26 p.° p.° mese S. M. I. R. A. si è degnata di ordinare « che » per l'avvenire nel caso di riconosciuta ne- » cessità e permessa erezione di una farma- » cia venga sempre aperto il concorso pel

» conferimento della medesima, affinchè s' in-
» contri il più degno a cui accordarla. »

Il governo, dietro relativa comunicazione dell' imperiale regia cancelleria aulica del 30 scorso novembre, n.° 29825-2220, partecipa questa sovrana determinazione a cotesta imperiale regia magistratura provinciale per sua debita intelligenza e norma all' evenienza del caso.

Milano, il 23 dicembre 1833.

HARTIG.

(N.° 73.) *Prescrizioni relative alla competenza passiva delle spese occorrenti per gli edifizj che servono ad uso del militare, ma che non sono di sua proprietà.*

27 dicembre 1833.

N.i 39255-5211 = 40448-5347. Circolare.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Di concerto tra l' imperiale regia cancelleria aulica unita e l' imperiale regio consiglio aulico di guerra fu determinato che siano messe

in osservanza anche in queste provincie le norme e prescrizioni stabilite fino dal 22 agosto 1824 per altre provincie della monarchia relativamente alla competenza passiva delle spese occorrenti per gli edifizj che servono ad uso del militare, ma che non sono di sua proprietà.

Un catalogo specificato indica distintamente tutti gli oggetti dei quali la costruzione, il primo acquisto e la manutenzione devono stare a carico del proprietario, oppure del militare che ne fa uso.

Tale catalogo fu dagli stessi aulici dicasteri modificato in riguardo ed a seconda delle circostanze particolari di questi paesi.

È superiore intenzione che d'ora innanzi nei contratti che si faranno per l'affitto di qualche edifizio ad uso militare le spese di adattamento e manutenzione sieno regolate e ripartite tra il proprietario locatore ed il militare conduttore o inquilino in conformità di quanto è prescritto col catalogo succennato, che dovrà sempre inserirsi nei contratti stessi, salve quelle eccezioni o variazioni che per qualche particolare circostanza si rendessero necessarie, e che in tale caso saranno da accennarsi e convenirsi con precisione e chiarezza. Anzi sarebbe desiderio superiore che ciò si facesse, se è possibile, anche pei

contratti che si trovano già in corso, qualora, previe le opportune intelligenze col locatore, ciò possa effettuarsi.

In adempimento pertanto dei relativi ordini dati dall' imperiale regia cancelleria aulica unita in data del 19 novembre p.° p.° sotto il n.° 28534-2292 e comunicati da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con rispettato dispaccio 2 corrente, n.° 12009, fatta stampare la nota succennata, se ne trasmettono diverse copie a cotesta imperiale regia delegazione con incarico di distribuirla ben anco alle autorità da lei dipendenti colle opportune corrispondenti dichiarazioni per l'osservanza ed esecuzione delle surriferite superiori determinazioni.

Milano, il 27 dicembre 1833.

HARTIG.

PROSPETTO

di tutti gli oggetti dei quali la costruzione, il primo acquisto e la manutenzione devono stare a carico del proprietario o locatore degli edificj destinati ad uso militare nel regno lombardo-veneto, e di quelli che in vece debbono sostenersi dal militare come inquilino.

Numero degli oggetti.	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI.	OSSERVAZIONE intorno agli oggetti.
1	Murature in genere.	Dal n.° 1 al 24.
2	Tetti, abbaini e grondaje.	——
3	Porte ed usci con stipiti, rivestimenti e serramenti.	*Gli oggetti e prestazioni indicate sotto questi numeri sono esclusivamente a carico del locatore, sia che si tratti del primo acquisto dei medesimi o della manutenzione di essi.*
4	Inferriate, cioè *a)* La manutenzione di quelle che sussistono ed appartengono ad un edificio; *b)* L'acquisto di esse per edifizj nuovi secondo il bisogno locale da stabilirsi dalle autorità militari.	
5	Soffitta.	
6	I consueti focolari necessarj ad una abitazione completa.	
7	Cammini.	
8	Scale e balaustrate.	
9	Condotti d'acqua, pozzi ed oggetti per attignere l'acqua.	
10	L'intonaco, la stabilitura ed imbiancatura esterna dell'edificio.	
11	Grate pei canali.	
12	Sterquilinj e letamai.	
13	Latrine.	

Numero degli oggetti.	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI.	OSSERVAZIONE intorno agli oggetti.
14	La spazzatura dei pozzi neri e dei canali.	
15	Il pavimento in tutte le parti dell' edifizio.	
16	La selciatura e lo spandimento della ghiaja ne' cortili.	
17	Attrezzi per estinguere il fuoco.	
18	Mangiatoje colle tradette nelle stalle.	
19	Rastrelliere.	
20	Le assi fra le mangiatoje e le rastrelliere.	
21	Stanghe.	
22	Separazione de' posti per mezzo di colonne e ponti.	
23	Canali coperti per condur via l' urina, ecc.	
24	Casse per contenere lo strame da fermarsi sotto la mangiatoja qualora non sussista una camera apposita per collocarvelo.	
25	Cassette o *marnini* per la biada, ecc.	Dal n.° 25 al 29. *Il primo acquisto di questi oggetti è a carico del locatore; la manutenzione però a carico del conduttore.*
26	Tutte le specie di usci, tranne quelle indicate sotto il n.° 3.	
27	Serrature senza distinzione.	
28	Finestre con tutto ciò che vi appartiene, compresi gli spiragli, ecc.	
29	Stufe con portine, tubi, piedi, ecc., ed occorrendo anche con zoccoli.	

Numero degli oggetti.	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI.	OSSERVAZIONE intorno agli oggetti.
30	Tutti gli altri arnesi di casa, cucina o stalla, gli oggetti per nettare ed il materiale a ciò necessario, e finalmente le forniture da letto.	Dal n.° 30 al 39. — *Questi oggetti e prestazioni sono esclusivamente a carico del conduttore dell' edifizio tanto riguardo al primo acquisto, quanto alla manutenzione.* *Relativamente all' art. 37 è chiaro che ogni parte dell' edifizio presa in consegna dal conduttore, come anche l'edifizio medesimo hanno da essere intonacati, puliti ed imbiancati a spese del locatore.*
31	Intonaco delle pareti ed i tavolati nelle stanze.	
32	Casotti da sentinelle, posa armi dinanzi ai corpi di guardia e giacitoi.	
33	La pulizia nei cortili, corridoi, sulle scale e nelle stanze.	
34	La spazzatura dei cammini.	
35	La pulizia delle latrine e luoghi simili nell' interno.	
36	La riparazione dei pavimenti.	
37	Manutenzione delle pareti nell' interno, come l' intonaco, dar il bianco, ecc., cioè nei cortili, nei corridoi, sulle scale, nelle stanze, nelle cucine e negli altri locali.	
38	Lo spurgo dell' acqua nei pozzi col mezzo di sali, e la condotta dell' acqua per quelli che vi sono acquartierati.	
39	Lanterne e la manutenzione dell' illuminazione in quegli edifizj ove per parte del locatore o proprietario non sussistano individui i quali se ne vogliano occupare contro qualche beneficio, per esempio quello di poter vendere acquavite, vino, ecc.	

(N. 74.) *Nuovo modo di compenso da praticarsi nelle leve militari allorchè un comune non può dare il proprio contingente, oppure dietro autorizzazione di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè vengono esentati dalla requisizione diversi chierici studenti di filosofia nei seminarj vescovili.*

27 dicembre 1833.

N.° 41293-5417. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita, di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra, ha determinato che ne' casi

« 1.° Ove per mancanza assoluta di co-
» scritti requisibili in un comune cagionata da
» qualsivoglia causa legale non può questo
» dare il proprio contingente di coscrizione ;

» 2.° Ove dietro autorizzazione di S. A. I.
» il serenissimo arciduca vicerè vengono esen-
» tati dalla requisizione diversi chierici stu-
» denti di filosofia nei seminarj vescovili, con
» dichiarazione che debba lasciarsi nel con-
» tingente il corrispondente vuoto, non si
» potrà costituirsene un debito al rispettivo

» comune, ma si dovrà lasciare il corrispon-
» dente vuoto nella leva, il quale verrà poi
» ad essere naturalmente riempiuto nella leva
» successiva colla domanda che farà il mili-
» tare di qualche *uomo di più*, ed ha pure
» determinato la sullodata cancelleria aulica
» riunita che un tale modo di compenso do-
» vrà immantinente mettersi in pratica. »

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione per opportuna sua intelligenza e norma, prevenendola in pari tempo che per parte del sullodato consiglio aulico di guerra sono stati digià rilasciati gli opportuni ordini all' imperiale regio comando generale militare lombardo-veneto.

Milano, il 27 dicembre 1833.

HARTIG.

(N.° 75.) *È proibita l' introduzione e la vendita di alcuni medicamenti composti.*

28 dicembre 1833.

N.° 40002-2223. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si rimette a cotesta imperiale regia delegazione provinciale una nota di rimedj composti e di preparati chimici di cui in massima è vietata l' introduzione, ma che però possono per governativa risoluzione essere nei singoli casi rilasciati e conceduti per l'uso personale di que' privati individui che sotto la garanzia del proprio medico curante si facessero a richiederli.

Serva pertanto di opportuna norma a cotesta magistratura che la vendita ed introduzione di siffatti articoli è vietata in massima, ed ove taluno nelle ricordate circostanze si facesse a chiederli per uso proprio, la domanda col voto del medico provinciale sarà da rassegnarsi al governo per la sua superiore risoluzione, della quale saranno poi a cura dell' imperiale regia delegazione avvertiti gli uffici doganali presso cui si trovassero gli articoli in questione pel loro rilascio o perchè siano respinti.

Milano, il 28 dicembre 1833.

HARTIG.

SPECIFICA

de' medicamenti composti da rimandarsi dagli uffici delle dogane.

Polvere per starnutare di Schneeberg.
Elisire svedese.
Pillole di S. Fosca.
Sali acri filosofici.
Rimedio contro gli scarabei.
Essenza vitale di Franz.
Pillole dette Felicin (di felce) purificanti il sangue.
Gocce di Jenna.
Unguento contro i geloni.
Balsamo vulnerale di Norimberga.
Pillole che purgano il sangue.
Eau de Chine.
Balsamo di Seehofer.
Essenza della vita (T.R. Vitæ).
Calamita salutare di Barth.
Polvere per rischiarire il vino.
Essenza balsamica della vita.
Pillole di Haas.
Tintura pei denti di Paraquay Roux.
Sciroppo medicinale.
Balsamo di Spyker.
Pillole di Francoforte.
Pillole di Redling.
Elisire antiscorbutico di Vergani.
Pomata contro la rogna.
Balsamo di Schauer.
Acqua di lauro ceraso.
Essenza della vita di Kiesow.
Impiastro di Bauer.
Olio per rinforzare l' udito.
Lactucarium.
Elisire per lo stomaco.
Carta inglese contro l' artritide.

(N.° 76.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il* 31 *dicembre* 1833, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente* 31 *marzo* 1832, *non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 104. N.° 19688–1803.

A *Krupnick*: proroga di tre anni accordatagli l' 11 maggio 1833 per l' esercizio del privilegio statogli concesso l' 11 giugno 1831, come dall' aulico dispaccio 29 maggio 1833 n.° 11794-1069, per l' invenzione « di » una sedia da riposo. ».

N.° 105. N.° 19710–1808.

A *Di Königsbrunn* barone *Luigi* imperiale regio ciambellano a Grätz per due anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 2 maggio 1833 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 11827-1072, per l' invenzione « *a*) in- » torno al suo scrittojo da viaggio, già privilegiato, onde » servirsene anche comodamente in casa; *b*) di scrivere » e disegnare con uno stilo di nuovo genere sul vetro » mediante l' acido fluorico, di trattare tali disegni in » diverse maniere e d' illuminarli in modo trasparente, » oppure farne quadri trasparenti a olio. L' inventore fa » pure menzione di una maschera di sicurezza onde pre- » servare il disegnatore contro l' evaporazione nociva » dell' acido fluorico. »

N.° 106. N.° 19710–1808.

Ad *Andreoli Giovanni* possidente e negoziante a Toscolano nella Lombardia per anni cinque e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 maggio 1833 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 11827-1072, per l'invenzione « di un nuovo metodo di lavare e nettare gli » stracci che servono per fabbricar carta. »

N.° 107. N.° 19710–1808.

A *Werfeil Giuseppe Francesco* esecutore di giustizia in Vienna per anni due e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica 2 maggio 1833 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 11827-1072, per l'invenzione « di costruire le strade » di ferro ed i rispettivi carri: il piano può avere qua- » lunque curva laterale, ed il carro muoversi sul mede- » simo, facendovi anche delle piccole voltate circolari » colla massima facilità; quindi è che sui monti e de- » clivi può costruirsi un' inclinazione dolce, e le strade » di ferro possono essere stabilite anche in luoghi ove » il traffico è minore. »

N.° 108. N.° 19710–1808.

A *Schwertberger Giovanni* fabbricatore di forni a Platt nella Bassa Austria per cinque anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica 2 maggio 1833 e da dispaccio

aulico 29 detto n.° 11827-1072, per l'invenzione « di » serrature doppie e di società. Le prime sono fornite » di due chiavi, le seconde di tre, eppure rappresen- » tano una chiave sola. L'una però può essere divisa » in tre parti, l'altra in due. »

N.° 109. N.° 19710-1808.

A *Lotz Enrico* tessitore a Sechshaus nella Bassa Austria per due anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 maggio 1833 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 11827-1072, per l'invenzione « di tessere me- » diante un apparecchio sopra il telajo comune una » stoffa a foggia di tappeto con disegno di fiori, ani- » mali, ecc. e di diversi colori. Il rovescio della stoffa » rassomiglia ad un *croisé* fino. I fili coloriti non ven- » gono tagliati e compariscono netti su ambi i lati. I » disegni più esatti possono essere eseguiti colla massi- » ma esattezza sopra qualunque specie di stoffa. »

N.° 110. N.° 20455-1863.

Rabatz Simone: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio quinquennale concessogli il 3 novembre 1832, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica 15 maggio 1833 e da aulico dispaccio 5 giugno detto n.° 12249-1103, per un miglioramento « nell'apparecchiare i cannoncini di penna. »

N.° 111. N.° 20456-1864.

A *Weber Giovanni Davide*: proroga di due anni statagli concessa il 21 maggio 1833 per l'esercizio del triennale privilegio da lui ottenuto il 17 aprile 1830, come da aulico dispaccio 3 giugno 1833 n.° 12722-1136, per un miglioramento « nel raffinare il tartaro. »

N.° 112. N.° 20457-1865.

Alla *Direzione dell'istituto dei lavori in Venezia*: proroga di cinque anni stata ad essa concessa il 21 maggio 1833 per l'esercizio del privilegio di dieci anni già da essa ottenuto, come dall'aulico dispaccio 4 giugno 1833 n.° 12723-1137, per « la produzione delle stuoje dalla » così detta *brula* (*genista hispanica*) col mezzo dei » telai. »

N.° 113. N.° 20458-1866.

Zecchini Carlo e *Mondini Antonio*: revoca, pronunciata il 29 maggio 1833 pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio di cinque anni da essi ottenuto il 3 agosto 1823, stato prolungato nel 1828 per altri dieci anni, come dal dispaccio aulico 5 giugno 1833 n.° 13515-1186, per la scoperta « di tras» portare le forme di stampa ai lavori di terraglia, » porcellana e majolica. »

N.° 114. N.° 20645-1883.

A *Harmann Francesco* agente di commercio a Vienna per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 17 maggio 1833 e da aulico dispaccio 28 detto n.° 12739-1140, per miglioramenti « intorno ai forni » per la carbonizzazione delle ossa, raccogliendo in un » recipiente particolare l' *ammonium* acido carbonico in » quantità, e conducendolo mediante tubi in vasi per » fabbricarne del sale ammoniaco ed altri prodotti secondarj. Non si fa uso di cilindri, nè di storte; le » lastre sotto le quali si accende il fuoco sono di ghisa » e di altra materia resistente al fuoco, e sopra di esse » si effettua la carbonizzazione delle ossa. Il condensatore è situato lateralmente, e sopra il forno v' ha una » padella coll' acqua bollente. »

N.° 115. N.° 20645-1883.

Ad *Eisenbrand Francesco* pentolajo a Rakonitz in Boemia per anni cinque e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 17 maggio 1833 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 12739-1140, per l' invenzione « di stufe a » vapore, le quali non pregiudicano la salute e consumano pochi combustibili; d' altronde danno un sì bel » chiaro che vi si possono fare i lavori più fini. »

N.° 116. N.° 20645-1883.

A *Müller Leone* meccanico a Mittelberg nel Vorarlberg per anni due, come da determinazione dell' imperiale

regia camera aulica generale 17 maggio 1833 e da aulico dispaccio 28 detto n.° 12739-1140, pel miglioramento « intorno al torchio veloce degli stampatori di li-
» bri, ove in vece del cilindro di compressione trovasi
» un piano di segmento di ferro battuto grosso quattro
» linee, le cui estremità vengono fermate sopra lastre
» di ghisa con piccoli vuoti. I cilindri de' colori per
» dare il nero ai tipi trovansi sopra un cavalletto che
» s'innalza e si abbassa nello spazio interno del vero
» cilindro di compressione; stante il movimento eguale
» del carretto sul quale trovansi i tipi e del piano del
» segmento sul quale si pone la carta da stamparsi, ha
» luogo la stampa. Finita la stampa, il cavalletto de' co-
» lori, il quale da ambi i lati ha due braccia che si
» avanzano pei piccoli vuoti del piano di segmento e
» riposano sopra sostegni portatili, si abbassa col cilin-
» dro de' colori, lo che si ottiene mediante dischi eccen-
» trici. Il carretto viene spinto indietro, ed i tipi rice-
» vono il colore mediante il contatto del cilindro de' co-
» lori. Con questo metodo viene abbreviato il movimento
» del carretto e diminuita la forza e lo spazio. »

N.° 117. **N.° 20730–1892.**

Oefferl Giorgio: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio di quindici anni a lui accordato il 17 aprile 1828, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 11 giugno 1833 e da dispaccio aulico 17 detto n.° 14685–1289, per un miglioramento « nell' apparecchiare la terra ar-
» gillosa. »

N.° 118. N.° 20885-1909.

A *Jasper Giorgio* in Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 7 maggio 1833 e da dispaccio aulico 3 giugno detto n.° 12094-1089, per miglioramento ed invenzione « della » macchina già privilegiata onde rigare libri di commer- » cio ed altri con linee in qualsivoglia direzione, gros- » sezza, sottigliezza e colore, e ciò in una sola tirata, » come anche per far linee a punti. La macchina si di- » stingue da tutte le altre di questo genere in ciò, che » con essa sola si effettuano tutte queste operazioni, » non che per l' invenzione della semplicità di detta » macchina, per cui i lavori fatti colla medesima sono » esatti, netti e belli. »

N.° 119. N.° 20885-1909.

A *Wintersteiner Carlo Giovanni* negoziante a Wagstadt nella Slesia austriaca per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 7 maggio 1833 e da aulico dispaccio 3 giugno detto n.° 12094-1089, per l' invenzione « 1.° di fabbricare, mediante la riunione di due corpi » coloranti e la manipolazione di essi dopo la tintura » (risparmiando dell' indaco), un color bleu più solido, » più lucente e pienamente fatturato per tingere le lane » pecorili e la stoffa di questa lana, a che non si è po- » tuto finora arrivare, servendosi di guado, rosso de' tin- » tori, indaco, crusca, potassa e calce; 2.° di tingere » solidamente i così detti colori falsi fatti di pimento me- » diante un corrosivo metallico, affinchè resistano sulla

» lana e sulle stoffe di lana, di modo che non vengono
» distrutti dagli acidi, dai raggi solari e dall' aria, e
» resistono meglio che i colori sulla lana fatti di allu-
» me, tartaro e dei noti corrosivi metallici. La nuova
» soluzione metallica aumenta la bellezza de' colori delle
» tintorie più che le consuete soluzioni di stagno, senza
» produrre però un effetto corrosivo sui fili della lana
» pecorile e sulle stoffe fatte di essi.

N.° 120. N.° 20885–1909.

A *Stamfer V.* professore dell' istituto politecnico ed a *Trentsensky Matteo* in Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 7 maggio 1833 e da dispaccio aulico 3 giugno detto n.° 12094-1089, per l' invenzione « di disegnare secondo
» le leggi matematiche e fisiche delle figure e forme
» colorite, che girandole velocemente innanzi agli occhi
» mediante un qualche meccanismo presentano all' occhio
» per l' interruzione continuata dei raggi di luce le più
» variate illusioni ottiche in coerenti movimenti ed azio-
» ni. Queste immagini vengono disegnate più convenien-
» temente sopra dischi di cartone o di altro materiale,
» alla di cui circonferenza trovansi dei buchi per ve-
» dere. Venendo questi dischi girati prestamente innanzi
» allo specchio, e guardando per traverso dei mentovati
» buchi, si presentano nello specchio le immagini animate.
» In tal guisa si raffigurano in modo sorprendente non
» solamente movimenti di macchina d'ogni genere, per
» esempio ruote, magli, carri, palloni salienti, ma an-
» che azioni assai variate d'uomini ed animali. Secondo
» questo principio si lasciano rappresentare con immagini

» o no, e mediante apparecchi meccanici anche delle
» azioni combinate, per esempio scene teatrali, fucine
» in attività, ecc. »

N.° 121. N.° 21246–1933.

A *Venini Carlo* possidente in Milano, contrada di S. Vito al Pasquirolo, n.° 521, per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 maggio 1833 e da dispaccio aulico 9 giugno detto n.° 13873–1209, pel miglioramento « intorno al
» pettine da seta, il quale unitamente ai denti è di
» forma diversa, per cui il filugello di qualsivoglia spe-
» cie viene del tutto nettato de' nodi di filatura. »

N.° 122. N.° 21246–1933.

A *Brauer Cristiano* fabbricatore di carte a Hohenelbe in Boemia per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 maggio 1833 e da aulico dispaccio 9 giugno detto n.° 13873–1209, per l' invenzione « di
» nettare e raffinare per mezzo di una pompa o stret-
» tojo la pasta della carta prima di fabbricare i fogli,
» di modo che raschiando la medesima, l' inchiostro non
» vi trapassa e si risparmiano tre parti dello scarto.
» Ciò si ottiene in causa della pasta finissima, che ren-
» de la carta eguale, liscia e netta. Si risparmia inoltre
» la quarta parte della mano d' opera. »

N.° 123. N.° 21246–1933.

Ad *Autel Giovanni* rigattiere in Vienna per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 maggio 1833 e da dispaccio aulico 9 giugno detto n.° 13873–1209, per l' invenzione ed il miglioramento « di fabbricare da » una stoffa nuova una specie di bordo intorno ai cap- » pelli di seta. Questa stoffa non si rompe, nè soffre » dalla temperatura, quindi i cappelli conservano sempre » la loro forma e sono meno costosi di quelli che sono » in uso. »

N.° 124. N.° 21246–1933.

A *Perpigna Antonio* avvocato a Parigi, per mezzo del suo procuratore *Hemburger Giacopo F. H.* in Vienna, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 25 maggio 1833 e da aulico dispaccio 9 giugno detto n.° 13873–1209, pel ritrovato e miglioramento « nella fabbricazione de' battifuochi perenni e de' fili » infiammabili pirolignitі, non che nel meccanismo di » fabbricare questi ultimi. »

N.° 125. N.° 21788–1993.

A *Tschoffen* nobile *Maurizio*: proroga di un anno concessagli per l' esercizio del privilegio ottenuto il 21 maggio 1828 da *Falkbeer Antonio*, da questo ceduto a *Bolze M.*, il quale lo ha ceduto all' attuale proprietario,

come da aulico dispaccio 17 giugno 1833 n.° 14006-1219, per l'invenzione « di un nuovo metodo di pro-» durre le chincaglierie. »

N.° 126. N.° 22174-2013.

Kramer e *Tallaker* negozianti: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio ad essi concesso il 17 novembre 1831, come da aulico dispaccio 26 giugno 1833 n.° 15395-1344, per l'invenzione « di fabbricare dalla » carta soppressata i cappelli per le signore. »

N.° 127. N.° 22467-2035.

Leveh Giuseppe: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio quinquennale concessogli il 18 aprile 1832, come da dispaccio aulico 26 giugno 1833 n.° 15396-1345, per la scoperta « di produrre dalla » paglia la carta da imballare. »

N.° 128. N.° 22468-2036.

Zappert Carlo: rinuncia al biennale privilegio statogli concesso il 27 agosto 1832, come da dispaccio aulico 27 giugno 1833 n.° 14997-1313, per « una macchina » onde apparecchiare i cotoni. »

N.° 129. N.° 23295-2101.

A *Sammer Gioachimo* meccanico e fabbricatore di serrature in Vienna per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 11 giugno 1833 e da dispaccio

aulico 26 detto n.° 15389-1342, per l'invenzione « di » un carro colla strada di ferro movibile. Il meccanismo » è fatto in modo che vi è combinata la strada sud- » detta. La via stessa non ne è punto danneggiata, ma » piuttosto migliorata ed appianata dai rulli applicati » alla strada di ferro suddetta. Si acquista più di due » terzi della forza de' cavalli, e restano superflue le » grandi strade di ferro, tanto costose e difficili a met- » tersi in esecuzione. »

N.° 130. N.° 23295-2101.

A *Barbieri Paolo* giardiniere nell' orto botanico di Mantova per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 giugno 1833 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 15389-1342, pel ritrovato « di estrarre dalla pianta dell' *ibisco roseo* de' fila- » menti simili alla canapa, e farne dei lavori in grande » a guisa di fabbrica. »

N.° 131. N.° 23423-2112.

Al socio della ditta *Ettore Guglielmo* cavaliere *di Zakony*: cessione fattagli da *Bach Michele* del privilegio di cinque anni statogli conferito il 4 aprile 1833, come da aulico dispaccio 9 luglio detto n.° 29774-1106, per « un » nuovo sistema di manipolazione e di macchine per » render solli i cascami della seta, purgarli e filarli. »

N.° 132. N.° 24204-2180.

Ad *Angeli Domenico* di Trieste: proroga di cinque anni per l'esercizio del privilegio statogli concesso il 21 settembre 1823 e già stato prolungato nel 1828 per altri cinque anni, come da aulico dispaccio 9 luglio 1833 n.° 16256-1431, per « un nuovo stabilimento di » bagno galleggiante sul mare. »

N.° 133. N.° 24810-2228.

A *Mareda W. S.* figlio: proroga di due anni accordatagli il 24 giugno 1833 per l'esercizio del privilegio biennale da lui ottenuto il 22 giugno 1831, come dal dispaccio aulico 17 luglio 1833 n.° 15672-1369, per un miglioramento « delle candele di sego. »

N.° 134. N.° 24811-2229.

Di Schlinitz nobile *Antonio* di Grätz: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio statogli concesso il 16 marzo 1832, come da dispaccio aulico 17 luglio 1833 n.° 15979-1402, per un miglioramento « degli stromenti per fondere i caratteri. »

N.° 135. N.° 24812-2230.

A *Hueber Francesco* droghiere in Vienna: proroga di tre anni concessagli il 1.° luglio 1833 per l'esercizio del privilegio accordato il 22 giugno 1831 a *Hellmer Ignazio*,

come da dispaccio aulico 17 luglio 1833 n.° 16255-1430, per un miglioramento « nella produzione delle candele » di cera. »

N.° 136. N.° 24933-2236.

A *Gerl Michele* ed *Engeler Giuseppe* calzolai di Vienna: proroga di due anni ad essi concessa il 5 luglio 1833 per l' esercizio del privilegio da essi ottenuto il 22 giugno 1831, come dall' aulico dispaccio 20 luglio 1833 n.° 16606-1463, per l' invenzione « di una nuova pa» tina ad olio per gli stivali. »

N.° 137. N.° 25049-2247.

A *Di Müller* consigliere aulico russo: proroga di cinque anni accordatagli il 5 luglio 1833 per l' esercizio del quinquennale privilegio concesso il 25 luglio 1828 a *Di Girard Filippo Enrico* e cav. *Giuseppe Enrico*, come da dispaccio aulico 20 luglio 1833 n.° 16605-1462, per l' invenzione « dei molini da grano a cilindro colle neces» sarie macchine ausiliarie. »

N.° 138. N.° 25050-2248.

A *Köchle Nicola* di Vienna: proroga di due anni accordatagli il 5 luglio 1833 per l' esercizio del privilegio da lui ottenuto il 17 luglio 1828, come da dispaccio aulico 20 luglio 1833 n.° 16607-1464, per un miglioramento « delle fiaschette chimiche da fosforo. »

N.° 139. N.° 25051-2249.

Baroni Luigi di Venezia: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio accordatogli l'8 gennajo 1825, come dall'aulico dispaccio 18 luglio 1833 n.° 16995-1502, per la scoperta « di conciare i cuoi con una nuova » sostanza. »

N.° 140. N.° 25052-2250.

Gottsleben Caterina moglie dell' ora fu *Gottsleben Michele*: rinuncia spontanea al privilegio concessogli il 1.° novembre 1828, come dal dispaccio aulico 19 luglio 1833 n.° 17384-1543, per un miglioramento « d' imprimere » nella carta diversi disegni. »

N.° 141. N.° 25622-2301.

A *Winter Giuseppe* fabbro da maglio al servizio dell'imperiale regia corte: proroga di cinque anni da lui ottenuta il 24 luglio 1833 per l'esercizio del privilegio statogli concesso il 27 luglio 1823, come da dispaccio aulico 30 luglio 1833 n.° 18376-1622, pel miglioramento « delle bussole agli assi dei carri e delle carrozze. »

N.° 142. N.° 25624-2302.

A *Pritschard Giuseppe*: proroga di due anni concessagli il 24 luglio 1833 per l'esercizio del triennale privilegio da lui ottenuto in unione di *Andrews Giovanni* il 27

aprile 1828 e già prolungato per due anni nel 1831, come da aulico dispaccio 30 luglio 1833 n.° 18377-1623, per miglioramenti « nella costruzione dei navigli in generale e specialmente di quelli con macchine a vapore. »

N.° 143. N.° 26163-2342.

A *Molina Paolo Andrea* fabbricatore di carta in Milano: proroga di cinque anni concessagli il 27 luglio 1833 per l'esercizio del quinquennale privilegio statogli conferito il 29 giugno 1828, come da aulico dispaccio 2 agosto 1833 n.° 18783-1659, per una scoperta « nella fabbricazione di carta. »

N.° 144. N.° 26474-2364.

Haupt Francesco: rinuncia spontanea al privilegio conferitogli il 5 novembre 1831, come da dispaccio aulico 4 agosto 1833 n.° 18784-1660, per miglioramento « dei focolari a macchina. »

N.° 145. N.° 26541-2373.

A *Wagenmann* dott. *Carlo* di Berlino: retrocessione fattagli da *Reinhardt Carlo* di Cassel del privilegio concesso a *Merz Teodoro* il 28 marzo 1826, come da dispaccio aulico 5 agosto 1833 n.° 33844-1282, per « la fabbricazione d'aceto. »

N.° 146. N.° 25274-2276.

A *Salm* conte *Ugo* imperiale regio ciambellano a Vienna ed a *Girther* dottor *Goffredo* maestro di farmacia a Vienna per un anno e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 giugno 1833 e da aulico dispaccio 16 luglio detto n.° 15796-1378, per l' invenzione « della così detta » carta da viaggio, sulla quale si scrive intingendo la » penna od il pennello soltanto nell' acqua, i cui tratti » si anneriscono subito e restano così. Mancandovi » l' acqua, basta inumidire di saliva la penna, il pen- » nello oppure un pezzo di legno spaccato per iscrivere » leggibilmente. »

N.° 147. N.° 25274-2276.

Ad *Andreazzi Giuseppe* negoziante di penne da scrivere a Vienna per cinque anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 giugno 1833 e da dispaccio aulico 16 luglio detto n.° 15796-1378, per l' invenzione ed il miglioramento « della ceralacca d' ogni colore tanto » per sigillare lettere e documenti, quanto bottiglie. In » vece della cera si serve il medesimo di un' altra so- » stanza conservata in recipiente di vetro o di ottone » ben liscio, mediante la quale si ottengono degl' im- » pronti netti, e de' quali si può subito far uso. Questa » ceralacca, sigillandone le lettere, non gocciola ed è » meno costosa di quella che è in commercio. »

N.° 148. N.° 25274-2276.

A *Sterba Giovanni* ragioniere di commercio in Vienna per anni due e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 giugno 1833 e da aulico dispaccio 16 luglio detto n.° 15796-1378, pel miglioramento « di fabbricare » mediante una macchina chiodi da assicelle ed assi, la » quale macchina differisce dalle altre in ciò, 1.° ri- » chiede poco spazio per collocarla; 2.° in causa di » movimento regolare di essa tutti i chiodi sono della » medesima lunghezza e forza; 3.° le lastre di ferro » possono essere tagliate per la lunghezza di mezzo » pollice; 4.° la fabbricazione procede più rapidamente, » e quindi si hanno minori spese per la mano d' opera; » 5.° è questa macchina meno costosa delle altre di » questo genere. »

N.° 149. N.° 25274-2276.

A *Thorton Gionata* proprietario di un filatojo di cotone ad Ebenfurth nella Bassa Austria per anni dieci, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 19 giugno 1833 e da aulico dispaccio 16 luglio detto n.° 15796-1378, pel ritrovato « di to- » gliere pienamente nelle abitazioni il cattivo odore che » esala dai pozzi neri, ed ai canali specialmente quando » ha luogo il passaggio del vento ed il cambiamento della » temperatura dell' aria. »

N.° 150. N.° 25621-2300.

Christomanno Anastasio negoziante e suddito turco in Vienna per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 giugno 1833 e da dispaccio aulico 18 luglio detto n.° 16889-1497, per l' invenzione « di un' acqua che migliora il tabacco da » fumo comunicandogli un sapore dolce ed un odore » piacevole, il quale non eccita i nervi più delicati, » non lascia cattivo odore nelle stanze, nè nella bocca, » ma spande profumi e corregge l' alito guasto. »

N.° 151. N.° 25621-2300.

A *Gilling Carlo* garzone di cintolajo in Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 giugno 1833 e da aulico dispaccio 18 luglio detto n.° 16889-1497, per l' invenzione ed il miglioramento « di fabbricare macchine infiammabili di platina, che » superano le macchine ora usitate per la loro sollecita » infiammabilità, durano maggior tempo, sono di forma » più elegante e riescono più sicure e durevoli. »

N.° 152. N.° 25621-2300.

A *Högn Giuseppe* ingegnere a Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 giugno 1833 e da dispaccio aulico 18 luglio detto n.° 16889-1497, per l' invenzione « di una specie » di scarpe a ruote, colle quali si percorre senza fatica » una considerabile distanza. »

N.° 153. N.° 25621-2300.

A *Kirchberger Giuseppe* esecutore di giustizia a Heinrichsgrün in Boemia per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 giugno 1833 e da dispaccio aulico 18 luglio detto n.° 16889-1497, per miglioramento « intorno al seccatojo, per cui si ottiene in ogni stagione una buona qualità d' orzo tallito secco, con risparmio considerabile di spazio, tempo, lavoro e specialmente di combustibili. Questo seccatojo può anche servire utilmente per disseccarvi altri oggetti. »

N.° 154. N.° 25621-2300.

A *Böst Gioachimo Ermano* in Vienna per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 giugno 1833 e da dispaccio aulico 18 luglio detto n.° 16889-1497, per l' invenzione « di rendere impenetrabili all' acqua scarpe e stivali di cuojo, stoffe di lino ed altro, non che altri oggetti, dal che risulta il vantaggio che nelle scarpe e negli stivali, finchè non si rompono, non penetra acqua ed altra umidità, quindi riescono più durevoli e preservano anche i piedi contro il freddo. »

N.° 155. N.° 25621-2300.

A *Lamarche Michele* fabbricatore di sedie di paglia in Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera

aulica generale 27 giugno 1833 e da aulico dispaccio 18 luglio detto n.° 16889-1497, per l'invenzione « di » intrecciare in un modo del tutto nuovo e lavorare » la paglia per farne diverse qualità di sedie, dando » alla parte legnosa una pulitura che penetra tutta la » parte del legno. La paglia acquista un aspetto di » nastri di raso, maggiore solidità e può essere tinta » di qualsivoglia colore. La bella forma di queste sedie » e la lucentezza le rendono adattate a qualunque mo- » biliamento. »

N.° 156. N.° 26473-2363.

A *Fichtner Venceslao* esecutore di giustizia a Prossnitz in Moravia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 luglio 1833 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 18448-1626, per l'invenzione « di una » macchina che si muove per la propria forza, sebbene » sia composta di poche parti sostanziali, la cui forza » agente può essere spinta in doppia maniera a segno » di produrre quanto finora si ottenne col mezzo dei » pesi, di molle, del tiro di animali e dei congegni di » acqua e di vapore. »

N.° 157. N.° 26473-2363.

A *Baum Daniele* negoziante in Vienna per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 luglio 1833 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 18448-1626, pel ritrovato e miglioramento « intorno alle macchine

» *Fluted Roller* e *Bobbinet*, per cui 1.° si diminuisce
» d'assai lo strappare ed ingarbugliare del filo; 2.° la
» macchina si muove più eguale e più opportunamente;
» 3.° si ferma da sè quando per uno sbaglio viene di-
» sturbata nell' operazione. »

N.° 158. N.° 26473–2363.

A *Leitmezzer Giuseppe* sellajo in Vienna per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 luglio 1833 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 18448–1626, per l'invenzione « di fabbricare
» guaine di pelle per spade, sciabole ed altre armi con
» una cucitura non visibile, in guisa che l'acqua non
» può penetrare sino all' arma entro la medesima, e
» non rimane danneggiato l'oro o l'argento de' quali
» sono guarniti i calzoni. »

N.° 159. N.° 26473–2363.

A *Haimann Mosè* negoziante di Milano in Vienna ed a *Bergamenter Federico* proprietario di un privilegio a Vienna per cinque anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 luglio 1833 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 18448–1626, pel miglioramento
« di fabbricare da tutte le materie atte a far carta
» qualunque specie di cartone mediante l'uso di ap-
» parecchi tecnici di nuova invenzione. »

N.° 160. N.° 26473-2363.

A *Ledl Martino* disegnatore a Vienna per due anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 20 luglio 1833 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 18448-1626, per l'invenzione « di fare tutte le specie di di-
» segni per modelli di stampa e ricamo, e per qualsi-
» voglia disegno e cambio di colori con sole cinque
» figure in vece dell'uso de' modelli finora praticati, per
» cui il lavoro riesce più bello e più esatto e costa
» meno. »

N.° 161. N.° 26542-2374.

A *Kirchberger Giuseppe* esecutore di giustizia a Heinrichsgrün in Boemia per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 9 luglio 1833 e da aulico dispaccio 28 detto n.° 18447-1625, pel miglioramento « delle trombe, per mezzo
» delle quali l'acqua può essere alzata a piacere e con
» maggior facilità. »

N.° 162. N.° 26542-2374.

A *Baum Daniele* negoziante a Vienna per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 9 luglio 1833 e da aulico dispaccio 28 detto n.° 18447-1625, pel ritrovato e miglioramento « intorno alla macchina detta
» *double locher bobinet*, servendosi di un apparecchio

» di nuova invenzione, per cui la macchina diviene
» anche atta a formare strisce, e ciò in modo più
» presto che per lo passato. »

N.° 163. N.° 26542-2374.

A *Müller Carlo Lodovico* negoziante in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 9 luglio 1833 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 18447-1625, pel miglioramento « 1.° di sostituire ai solfa-
» nelli infiammabili delle candelette che senza fallare si
» accendono subito ed ardono sino all'ultimo pezzetto,
» spandendo un buon odore. Le medesime occupano
» neppure la quarta parte dello spazio de' solfanelli e
» possono facilmente essere trasportate; 2.° di fornire
» gli apparecchi d'infiammazione di vetri *microchimici*
» conosciuti sotto il nome di *briquets phlogosoides* col-
» locati entro recipienti di diverse forme che si portano
» nelle tasche colla maggiore sicurezza; 3.° di chiudere
» i recipienti con apparecchio particolare in vece di tu-
» raccio di sughero o di vetro; 4.° di collocare al di
» sopra dell'acido una preparazione chimica, onde im-
» pedire l'accesso dell'aria; 5.° di combinare questi ap-
» parecchi infiammabili con piccole lanterne. Le can-
» delette possono anche servire di lumini per la notte,
» quando allungate vengono poste entro una lampada di
» nuova invenzione, la quale continua più notti senza
» riempirla nuovamente di olio. Non potendo l'olio
» spandere cattivo odore, è questa lampada non sola-
» mente utilissima per le stanze degli ammalati, ma
» anche economica. »

N.° 164. N.° 26542-2374.

A *Milanko Saba* garzone di calzolajo in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 luglio 1833 e da aulico dispaccio 28 detto n.° 18447-1625, pel miglioramento « intorno alla fabbricazione di » coturni e di tutte le specie di scarpe e stivali di pelle » di vitello, per cui riescono più durevoli, non cagio- » nano alcuna compressione e conservano la lora forma » regolare. »

N.° 165. N.° 27450-2468.

Reithofer Giovanni Nepomuceno: rinuncia spontanea al privilegio statogli conferito il 5 marzo 1830, come da dispaccio aulico 12 agosto 1833 n.° 19045-1679, per l' invenzione ed il miglioramento « di rendere atta » con un nuovo metodo la gomma elastica a ricevere » le forme che occorrono. »

N.° 166. N.° 28172-2529.

A *Schnall Antonio* fornajo: cessione fattagli da *Leeb Francesco* del privilegio accordato il 27 novembre 1828, come da aulico dispaccio 14 agosto 1833 n.° 35458-1350, pel miglioramento « dei così detti *Beigel* di Presburgo. »

N.° 167. N.° 28507-2569.

A *Hoffmann Filippo* capo dell' imperiale regio tribunale montanistico ed aggiunto dell' ispettorato a Stanislawow

in Galizia per cinque anni e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 19 agosto 1833 n.° 20351-1764, per l'invenzione « di dividere in due assorti-
» menti principali, mediante un nuovo metodo di pre-
» parazione, le miniere umide da fondersi, le masse
» degli strati saponacei, la melma fiumana conducente
» metalli, ecc., de' quali assortimenti l'uno rimane per
» essere pestato, e l'altro per essere diviso giusta la
» grossezza del grano in tante specie di farine quanto
» occorrono per la successiva purgazione; in che ha luo-
» go anche una considerabile concentrazione del titolo,
» ed un guadagno del metallo riguardo alle precipita-
» zioni umide, giacchè si leva il metallo anche alle
» terre più fine, che altre volte si perdeva col decan-
» tare l'acqua. »

N.° 168. N.° 28507-2569.

A *Hirsch Weickerscheine Marco* e *comp.* negozianti in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da dispacció aulico 19 agosto 1833 n.° 20351-1764, pel miglioramento « di fabbricare un estratto colorante
» dalla vallonea, col quale diminuendosi il trasporto della
» vallonea, il lavoro ed il combustibile per estrarre il
» colore dalla medesima, vengono a facilitarsi d'assai le
» operazioni de' tintori, e si comunica ai colori singo-
» lare bellezza e splendore. »

N.° 169. N.° 28508-2570.

Hoys Gio. a Mödling: annullamento, per non essere stato finora esercitato, del privilegio quinquennale a lui concesso il 20 aprile 1831, come da aulico dispaccio

21 agosto 1833 n.° 20496-1777, per l' invenzione « di » una macchina atta a fabbricare tutte le specie di » chiodi, rampini, ecc. »

N.° 170. N.° 28691-2598.

A *Zengmayer Severino:* proroga di tre anni accordatagli il 7 agosto 1833 per l' esercizio del privilegio quinquennale da lui ottenuto il 28 settembre 1827, come da dispaccio aulico 20 agosto 1833 n.° 20494-1775, per l' invenzione « di un nuovo aratro. »

N.° 171. N.° 28694-2599.

A *Gabler Antonio:* proroga di tre anni a lui concessa il 7 agosto 1833 per l' esercizio del triennale privilegio da lui ottenuto il 14 ottobre 1830, come dall' aulico dispaccio 20 agosto 1833 n.° 20495-1776, per l' invenzione « di applicare un fluido corrosivo al corno, dal » quale si fabbricano i pettini ed altri oggetti. »

N.° 172. N.° 29370-2669.

Ad *Adam Gio. Battista* tappezziere in Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 agosto 1833 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 20633-1788, per l' invenzione « di materassi » da letto elastici forniti di penne e crini di cavallo, i » quali 1.° possono essere usati come i consueti e voltati: essi non lasciano alcuna concavità, non sono fragili e superano tutti gli altri in durevolezza; 2.° non

» pesano più di 35 libbre, quindi si maneggiano con
» facilità, e raccorciando o strignendo le corde possono
» essere resi più duri o più molli; 3.° sono comodi
» per persone inferme, per gli avanzati in età e per
» gli ammalati; 4.° sono più leggieri e più a buon
» mercato dei materassi usuali. »

N.° 173. N.° 29370–2669.

A *Guibout Augusto Francesco* avvocato del tribunale di cassazione in Parigi per mezzo del suo incaricato *Profinet Luigi* in Vienna per anni cinque e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 9 agosto 1833 e da aulico dispaccio 21 detto n.° 20633–1788, per l'invenzione « di una qualità nuova d'armi da fuoco, detta *l'arme* » *Robert*, mediante le quali senza molla e bacchetta » si tirano cinque colpi in un minuto, e previo eser» cizio dodici colpi nello stesso tempo di un minuto.

» L'inventore si serve di un apparecchio partico» lare, cui fanno parte delle apposite bacchettine in» fiammabili. »

N.° 174. N.° 30117–2739.

A *Kuhn Augusto* sarto in Vienna: proroga di un anno accordatagli il 23 agosto 1833 per l'esercizio del triennale privilegio stato a lui concesso il 23 agosto 1830, come dall'aulico dispaccio 2 settembre 1833 n.° 21544–1846; per un miglioramento « nella fattura degli abiti » da uomo. »

N.° 175. N.° 30114-2736.

Hebert Giuseppe a termini di aulico dispaccio 28 agosto 1833 n.° 37979-1421 ha ceduto il 13 detto all' imperiale regio erario di finanza il privilegio quinquennale accordatogli l'11 maggio 1831 per « la fabbricazione di » strettoi di metallo e sigilli », sotto la condizione però che nè egli, nè i suoi eredi e cessionarj sieno limitati nell' esercizio dei diritti legali che loro competono riguardo a questa invenzione, purchè non sieno stati ristretti in causa della cessione al governo.

N.° 176. N.° 30115-2737.

Il privilegio per un miglioramento « delle stufe onde » ridurre le ossa animali in carbone » venne concesso a *Hermann Francesco* e non a *Harmann Francesco*, come per errore venne precedentemente indicato.

N.° 177. N.° 30116-2738.

A *Fischer Vincenzo* fabbricatore di armoniche che si suonano colla bocca in Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 agosto 1833 e da dispaccio aulico 2 settembre detto n.° 21598-1852, pel miglioramento « nella fab- » bricazione di bottoni, coprendo i fondi di legno, di » osso o di corno dei medesimi con seta o lana, e fer- » mandoli mediante una lastra metallica, per cui i me- » desimi riescono più netti e più durevoli che i bottoni » di questa specie, e non sono sì facilmente corrosi » come quando il fondo è di metallo. »

N.° 178. N.° 30116–2738.

A *Hoffinger Vincenzo* e *Allard Alessandro* in Vienna per quindici anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 agosto 1833 e da aulico dispaccio 2 settembre detto n.° 21598–1852, per l' invenzione « di una car» rozza meccanica di ferro con tre ruote, che facendo » uso della forza umana serve per andare a spasso. » Per mezzo di una stanga, che facilmente si dirige, » si eseguiscono subito tutti i movimenti possibili. Con » questa carrozza si va presto sia indietro come avanti, » passando anche, mediante apparecchio, sopra i monti » quand' anche la via fosse cattiva. »

N.° 179. N.° 30116–2738.

A *Koscheluch Adalberto* fabbricatore di carri a *Sign* in Dalmazia per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 agosto 1833 e da dispaccio aulico 2 settembre detto n.° 21598–1852, per l' invenzione « di un molino che si mette in movimento da » un cavallo o da due persone, le quali si danno la » muta, e ch' entro 24 ore macina 15 *metzen* di grano. » Aggiungendovi un' altra pietra di macina ed attaccan» dovi un altro cavallo, si ottiene il doppio. Questo mo» lino può stare al pari di quelli ad acqua e supera i » molini d' acqua in Dalmazia. »

N.° 180. N.° 30116–2738.

A *Mastalier Antonio* in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 agosto 1833 e da aulico dispaccio 2 settembre detto n.° 21598–1852, per l' invenzione « di una macchina onde fabbricare » l' involto di cera per le candele incerate, mediante » la quale quest' involto viene fatto di cera fredda senza » dargli alcuna forma particolare. »

N.° 181. N.° 30116–2738.

A *Jung Giuseppe* in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 agosto 1833 e da dispaccio aulico 2 settembre detto n.° 21598–1852, per l' invenzione « di anelli chimici onde far fuoco, » i quali secondo le circostanze contengono 10, 12, 15 » sino a 20 accenditoi, e che per l' effetto sono eguali » alle solite capsole. Essi con qualche cangiamento ven- » gono fermati a qualsivoglia genere di molle da fucile » in guisa che, elevando il cane, passa un accenditojo » sull' incudine. Un tale anello viene rimpiazzato da » un altro quando ha fatto totalmente il giro. »

N.° 182. N.° 31664–2860.

A *Lowy Mosè* di Praga: proroga di un anno accordatagli il 28 agosto 1833 per l' esercizio del privilegio di tre anni concessogli l' 8 giugno 1823 e prorogato per

altri otto anni il 5 agosto 1825, come da aulico dispaccio 12 settembre 1833 n.° 22672–1920, per l'invenzione « di un untume per gli stivali impenetrabile » all' acqua. »

N.° 183. N.° 31665–2861.

Punchon Giovanni: annullamento, per mancanza di novità e di chiarezza, del triennale privilegio a lui concesso il 12 novembre 1832, come da aulico dispaccio 13 settembre 1833 n.° 22727–1929, per l'invenzione « di una macchina atta a fabbricare pettini da tessitore. »

N.° 184. N.° 32369–2931.

Zeilinger Giuseppe e *Renhofer Giacomo:* annullamento, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del quinquennale privilegio ad essi concesso il 25 marzo 1830, come dall' aulico dispaccio 18 settembre 1833 n.° 23354–1968, pel miglioramento « dei canali da acqua » di legno. »

N.° 185. N.° 33505–3024.

Hummel Carlo in Vienna: rinuncia spontanea al privilegio di quindici anni a lui accordato il 30 settembre 1824, come dal dispaccio aulico 1.° ottobre 1833 n.° 24516-2065, per l'invenzione » di potere col mezzo d'una macchina » preparare lavorati tutti i legnami da marangone. »

N.° 186. N.° 33038–2991.

A *Walser Giovanni* sarto a Pottendorf nella Bassa Austria per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 settembre 1833 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 23608–1992, per l' invenzione « di una » macchina atta a tagliare colla mano panni per far » abiti, la quale consiste in due dischi rotondi di dif- » ferente grandezza e di acciajo fuso. Con questa mac- » china viene semplificato non solamente il taglio dei » panni collocati l' uno sopra l' altro, ma si evita pure » la disuguaglianza del taglio di essi sulle solite tavole » dei sarti, quindi la parte superiore e l' inferiore del » panno riescono perfettamente eguali, come occorre per » un abito. In tal modo si facilita il lavoro e la pre- » cisione del medesimo. »

N.° 187. N.° 33038–2991.

A *Werner Sebastiano* cappellajo in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 settembre 1833 e da aulico dispaccio 21 detto n.° 23608–1992, pel miglioramento « dei cappelli di feltro e di » seta per uomini, donne e fanciulli, non che delle » berrette di diverso genere e di oggetti risguardanti i » fabbricatori di cappelli. Il medesimo si serve di di- » verse stoffe ignote per questa fabbricazione, d' ingre- » dienti particolari per tingere, e di materie particolar- » mente composte per l' apparecchio. Le stoffe vengono » poste sopra scheletri di materie finora non usate, per » cui i cappelli e le berrette riescono più utili. »

N.° 188. N.° 33038–2991.

A *Riedl Venceslao* fabbricatore d'istrumenti metallici da fiato in Vienna per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 settembre 1833 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 23608–1992, per l'invenzione ed il miglioramento « del *bom-* » *bardon* da basso, intorno al quale la macchina cro- » matica viene allargata e fornita di 3-4 compressorj » e di 3-4 registri; quindi la voce riesce più forte che » nei soliti istrumenti da basso. Il sonatore può in tal » guisa cavarne facilmente tutti i suoni della scala cro- » matica, e giungere sino al *contra E* senza punto » stonare ed eseguire passaggi difficilissimi. Questo *bom-* » *bardon* supplisce ad un perfetto istrumento da basso, » e siccome togliendovi tutte le chiavi può essere usato » facilmente e sicuramente, è da raccomandarsi alle » orchestre ed alle bande musicali. »

N.° 189. N.° 33038–2991.

A *Till Giuseppe* mugnajo a Deutsch Fassing in Moravia per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 settembre 1833 e da aulico dispaccio 21 detto n.° 23608–1992, per l'invenzione « di un mulino atto a fabbricare il così detto » orzo di Germania con qualsivoglia cereale da cui possa » essere estratto. »

N.° 190. N.° 33038–2991.

A *Fengl Michele* fabbro ferrajo a Neustift nella Bassa Austria per tre anni e colla condizione del segreto, come

da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 settembre 1833 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 23608-1992, per l' invenzione « di coprire con » acciajo fuso estero od indigeno mediante un apparec- » chio particolare qualunque istrumento di ferro senza » cagionare vesciche, di saldarlo e combinarlo in guisa » che nessuna forza meccanica possa distaccarlo. Il me- » desimo fabbrica istrumenti per qualsivoglia operajo » cui occorrono quelli di acciajo, non che cesoje, col- » telli, forchette, zappe, ecc. »

N.° 191. N.° 33904-3057.

A *Mastalier Antonio* in Vienna per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 23 settembre 1833 e da dispaccio aulico 5 ottobre detto n.° 24784-2086, per l' invenzione « di una macchina atta a fabbricare » qualunque specie di candele di cera e cerini senza » riscaldare la cera medesima e senza darle prima una » forma particolare. »

N.° 192. N.° 33904-3057.

A *Simon Gustavo*, capo dell' istituto litografico C. A. Simon in Posna, a Vienna per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 23 settembre 1833 e da dispaccio aulico 5 ottobre detto n.° 24784-2086, per l' invenzione « di stampare disegni » litografici fatti sulla tela preparata per la pittura a » olio, della grandezza di 6 sino a 7 piedi, e finirli

„ presto elegantemente e durevolmente con colori a „ olio. In tal guisa si può in breve tempo e per un „ prezzo assai modico fornire un certo numero di co- „ pie fedeli ed eguali di un quadro. „

N.° 193. N.° 35041–3155.

Erba Odescalchi cessionario di *Osio Angelo* di Milano: estinzione, per mancanza di novità, del privilegio concesso l' 8 febbrajo 1827, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 16 settembre 1833 e da aulico dispaccio 18 ottobre detto n.° 25978-2173, per « la fabbricazione della carta di paglia. »

N.° 194. N.° 35358–3180.

A *Friedrich Giorgio Adamo*: cessione fattagli da *Ritter Giuseppe* della sua parte del privilegio ottenuto da essi in società il 13 luglio 1831, come da dispaccio aulico 5 ottobre 1833 n.° 43244–1635, pel miglioramento « dei „ cappelli di feltro e di seta. »

N.° 195. N.° 35362–3183.

A *Breton Giuseppe*: cessione fattagli da *De Blangy Luigi Enrico* del quinquennale privilegio concessogli il 23 ottobre 1829, come da dispaccio aulico 3 ottobre 1833 n.° 43886–1667, per « la fabbricazione di candele sotto „ la denominazione di *bougies égrogènes*. »

N.° 196. N.° 35364-3185.

Alla *società d'azionisti stabilita in Trieste per la filatura dei cascami di seta*: cessione ad essa fatta da *Morpurgo Abramo* del privilegio concessogli il 16 dicembre 1829, come da aulico dispaccio 21 ottobre 1833 n.° 46238-1765, per « la filatura dei cascami di seta con una » macchina. »

N.° 197. N.° 36035-3237.

A *Czeike Giuseppe* in Troppau: proroga di un anno concessagli il 16 ottobre 1833 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto il 17 luglio 1828, come da dispaccio aulico 22 ottobre 1833 n.° 26324-2194, pel ritrovato « di tingere i panni d'un bel colore bleu resistente e » di poca spesa con risparmio dell'indaco. »

N.° 198. N.° 36036-3238.

A *Biondek Michele*: proroga di due anni per l'esercizio del privilegio concessogli il 4 ottobre 1823 e già altra volta prolungato, come da aulico dispaccio 22 ottobre 1833 n.° 26323-2193, per un miglioramento « nel » fabbricare dal legno dell'albero di visciola e di ciriegia delle canne da pipa. »

N.° 199. N.° 36689-3295.

A *Fodi Leopoldo*: proroga di due anni concessagli il 9 ottobre 1833 per l'esercizio del privilegio concessogli

il 28 settembre 1828, come da dispaccio aulico 25 ottobre 1833 n.° 26516-2213, pel miglioramento « del » mangano meccanico di Kreuterer. »

N.° 200. N.° 36690-3296.

A *Flebus Giacomo* cessionario di *Hirnschall Leopoldo*: proroga di un anno concessa con aulico dispaccio 23 settembre 1833 per l'esercizio del quinquennale privilegio accordato il 16 settembre 1828, come da dispaccio aulico 25 ottobre 1833 n.° 26518-2215, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione dei » cappelli. »

N.° 201. N.° 36691-3297.

Fedeli fratelli *Gaetano* e *Giovanni*: rinuncia al privilegio ad essi concesso il 17 agosto 1829, come da dispaccio aulico 25 ottobre 1833 n.° 26594-2226, per l'invenzione « di un bilanciere ad uso delle filande da » seta. »

N.° 202. N.° 36692-3298.

Wendeler Gioachimo: rinuncia al privilegio concessogli il 10 novembre 1828, come da dispaccio aulico 25 ottobre 1833 n.° 26595-2227, per l'invenzione « di » una macchina con cui formansi bordi di raso. »

N.° 203. N.° 37271-3366.

A *Böst Gioachimo Ermano*: proroga di due anni concessa il 24 ottobre 1833 per l'esercizio del privilegio accordato il 28 ottobre 1827 a *Krebl Anna*, come da dispaccio aulico 2 novembre 1833 n.° 26913-2245, pel ritrovato « di rendere impenetrabili all'acqua gli scappini.»

N.° 204. N.° 37272-3367.

Lowy Ezechiele e *Klober Giacomo* di Praga: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio quinquennale ad essi concesso il 12 novembre 1832, come da dispaccio aulico 31 ottobre 1833 n.° 26593-2225, per l'invenzione « nell'apparecchiare i cannoncini di penna.»

N.° 205. N.° 37273-3368.

Di Königsbrunn barone *Luigi*: rinuncia ai due privilegi statigli concessi il 18 aprile 1832 e 2 maggio 1833, come da aulico dispaccio 1.° novembre detto n.° 26519-2216, pei ritrovati « di un calamajo da viaggio. »

N.° 206. N.° 37274-3369.

A *Mniscek* conte *Stanislao* imperiale regio ciambellano e proprietario della signoria Frain, in Moravia: proroga di cinque anni accordatagli il 3 ottobre 1833 per l'esercizio del privilegio quinquennale da lui ottenuto il 29 giugno 1828, come da dispaccio aulico 25 ottobre 1833

n.° 26590-2224, per l'invenzione « di una nuova qua-
» lità di vasellame di Weedgwood. »

N.° 207. N.° 37275-3370.

A *Bach Michele*: proroga di dieci anni concessagli il 30 settembre 1833 per l'esercizio del quinquennale privilegio da lui ottenuto il 4 aprile 1833 e da esso ceduto in proprietà dell' associato mercante *Ritter di Zahony H. W.*, come da aulico dispaccio 31 ottobre 1833 n.° 26517-2214, per l'invenzione « di un nuovo sistema » di manipolazione e di macchine per filare frammenti » di seta per l'addietro non filabili. »

N.° 208. N.° 37641-3415.

Gopp Filippo: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio concessogli il 19 settembre 1832, come da dispaccio aulico 31 ottobre 1833 n.° 27098-2265, pel miglioramento « nella fabbricazione degli abiti da » uomo. »

N.° 209. N.° 37642-3416.

Fischer Antonio: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio a lui accordato il 25 aprile 1832, come da aulico dispaccio 31 ottobre 1833 n.° 27097-2264, per un' invenzione « nella fattura degli abiti da uomo. »

N.° 210. N.° 38121–3465.

Ad *Escher di Felsenhof* fratelli a Feldkirch nel Vorarlberg per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 ottobre 1833 e da aulico dispaccio 1.° novembre detto n.° 27002–2260, per l' invenzione ed il miglioramento « intorno alla loro » macchina detta *tuberowing*, ovvero *double speeder*, già » privilegiata nel 1830, tendente a preparare il grosso » filato di cotone, lana, canapa, lino, seta ed altre » sostanze filamentose, per cui questa macchina può » fornire un prodotto perfetto; essa non richiede tanta » forza impulsiva ed è idonea a somministrare filati » finissimi. »

N.° 211. N.° 38121–3465.

Ai *suddetti* per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 ottobre 1833 e da dispaccio aulico 1.° novembre detto n.° 27002–2260, per l' invenzione « di una migliore stoffa onde ab» burattare le farine (detta *velo da buratto*), non che di » una miglior costruzione del tamburo per abburattare, » per cui da una certa quantità di grano si ricava una » maggiore e migliore quantità di farina che per lo » passato. »

N.° 212. N.° 38121–3465.

Ai *suddetti* (già privilegiati in Inghilterra il 13 luglio 1831 per 14 anni) per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 ottobre 1833 e da aulico dispaccio 1.° novembre detto

n.° 27002–2260, pel ritrovato « di servirsi della circo-
» lazione di fluidi non elastici, per esempio dell'acqua,
» in opposizione ai vapori od al gas, onde riscaldare
» edifizj, metalli ed altri corpi: essi sono talmente rin-
» chiusi in recipiente a foggia di tubi, che riscaldati si
» dilatano, ma non formano nè vapori, nè gas. »

N.° 213. N.° 38121–3465.

A *Hüller Cristiano* fabbricatore di calze e di *petinet* a Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 ottobre 1833 e da aulico dispaccio 1.° novembre detto n.° 27002–2260, per l'invenzione « di
» fabbricare cordoncini di seta e di altre stoffe, i quali
» sono più forti e più durevoli dei già conosciuti. I tessi-
» tori di seta, servendosene, possono lavorare più presto
» e con più sicurezza: questi cordoncini sono leggeris-
» simi e non si confondono, poichè l'occhio pel *quale*
» passa il filo è fatto senza bottone, anzi tutto il cor-
» doncino è senza bottone. »

N.° 214. N.° 38121–3465.

A *Kunich di Sonnenburg Ignazio* a Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 ottobre 1833 e da dispaccio aulico 1.° novembre detto n.° 27002–2260, per l'invenzione « di cartoni compressi
» e preparati per uso di pittore. Essi sono raccoman-
» dabili per la loro leggerezza onde servire in viaggio;

» non soffrono dell' aria nella stagione cattiva, nè scre-
» polano o prendono delle fenditure, come le assi pre-
» parate. L' imprimitura resta talmente attaccata al car-
» tone che si può avvolgerli intorno al dito senza che
» vi nascano delle screpolature, ed è idonea per qua-
» lunque stoffa sulla quale si dipinge ad olio. I carton-
» cini possono essere forniti di qualsivoglia grossezza. »

N.° 215. N.° 38145-3467.

A *Spörlin* e *Rahn* fabbricatori di tappezzerie di carta in Vienna: proroga ad essi accordata il 2 novembre 1833 per l'esercizio del quinquennale privilegio da essi ottenuto il 15 novembre 1823 e stato prolungato per altri cinque anni il 5 novembre 1828, come da dispaccio aulico 8 novembre 1833 n.° 27807-2314, per l'invenzione « della stampa ad iride. »

N.° 216. N.° 38198-3472.

Kuttin Antonio: rinuncia spontanea al privilegio statogli accordato il 10 aprile 1830, come da aulico dispaccio 8 novembre 1833 n.° 27791-2312, pel ritrovato « di » tingere in nero la seta, dandole il lucido come si usa » in Milano. »

N.° 217. N.° 38199-3473.

Oberer Teresa: rinuncia spontanea al privilegio passato in sua proprietà e stato originariamente conferito il 29 giugno 1824 a *Krauss Isidoro* ed *Oberer Federico*,

come da dispaccio aulico 9 novembre 1833 n.° 27792–2313, per l'invenzione « di tagliare con delle macchine » tutte le qualità di guanti all' uso francese e tedesco. »

N.° 218. N.° 38200–3474.

A *Piesen Caterina* moglie di un maestro di scuola ed a *Piesen Davide* negoziante a Lieben in Boemia, circolo di Kaurzim, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 ottobre 1833 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 26775–2233, per l'invenzione ed il ritrovato « di un lucido oleoso solido che riesce assai » fino, ed aggiungendo una materia vegetabile ed un » colore conveniente alla pelle, la rende morbida, du» revole, nera ed assai lucente. »

N.° 219. N.° 38200–3474.

A *Steininger Cristiano* fabbricatore di cilindri di lastre di ferro a Wels nell' Alta Austria per anni dieci, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 ottobre 1833 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 26775–2233, per l'invenzione « di ottenere me» diante un apparecchio particolare la fusione del mi» nerale di ferro nelle fonderie, non che la purgazione » del ferro greggio nelle fucine del ferro, servendosi di » una corrente d' aria calda finora non praticata. »

N.° 220. N.° 38200-3474.

A *Zanetti Napoleone* negoziante a Venezia e proprietario delle miniere di ferro a Sovere per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 ottobre 1833 e da aulico dispaccio 28 detto n.° 26775-2233, per l' invenzione « di trar profitto dal flusso e riflusso » nelle lagune di Venezia, onde mettere in movimento » mulini ed altri oggetti di simile costruzione. »

N.° 221. N.° 38200-3474.

A *Bauer Cristiano* tintore di seta in Vienna per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 ottobre 1833 e da dispaccio aulico 28 detto n.° 26775-2233, per il ritrovato, l' invenzione ed il miglioramento « nella tintura delle sete, dando a » qualunque qualità di seta greggia ed in qualsivoglia » degradazione una tale resistenza che non viene pre- » giudicata dalle macchie, e che conservano il bel co- » lore facendone delle spedizioni per acqua. Particolar- » mente si distinguono le tinte nere-bleuastre. La seta » venendo tinta conserva un filo rotondo e fermo, ed » il colore non si cangia nè in bruno, nè in ver- » dastro. »

N.° 222. N.° 38200-3474.

A *Turmann Carlo* fabbricatore di bronzi in Vienna per due anni e sotto la condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 ottobre 1833 e da aulico dispaccio 28 detto

n.° 26775-2233, per l'invenzione « di fabbricare spade
» e sciabole per militari, non che spade di comparsa,
» la cui elsa è fatta di ottone compresso e di acciajo,
» per cui essendo le parti congiunte colle viti riescono
» più durevoli. La guardia essendo anch'essa fermata con
» viti, non si può muovere, come spesso accade nelle
» spade usuali. »

N.° 223. N.° 38201-3475.

A *Sterz e comp.* fabbricatori di carta a Pitten nella Bassa Austria: proroga di cinque anni ad essi accordata l'8 novembre 1833 per l'esercizio del quinquennale privilegio da essi ottenuto il 20 ottobre 1828, come da aulico dispaccio 8 novembre 1833 n.° 27790-2311, per l'invenzione « di una macchina atta a comprimere la » carta. »

N.° 224. N.° 38982-3559.

Steininger Gio. Michele di Ried: annullamento, per mancanza di novità, del quinquennale privilegio statogli concesso il 13 febbrajo 1831, come da dispaccio aulico 6 novembre 1833 n.° 27723-2304, pel miglioramento « di fabbricare colla vecchia carta pesta *(papier mâché)* » i lavori i più netti rappresentanti teste e figure uma- » ne, animali, ecc. »

N.° 225. N.° 40209-3669.

A *Cremona Giuseppe* di Brescia cessionario di *Pinella Giovanni*: proroga di cinque anni accordatagli il 19 novembre 1833 per l'esercizio del privilegio quinquennale

stato a quest' ultimo accordato l' 11 febbrajo 1829, come da dispaccio aulico 25 novembre 1833 n.° 29241–2410, per l' invenzione « di una macchina atta a tagliare in » pezzi finissimi i legni per uso delle tintorie. »

N.° 226. N.° 40933–3729.

A *Titz Antonio* fabbricatore di panni: proroga di cinque anni accordatagli il 29 novembre 1833 per l' esercizio del quinquennale privilegio da lui ottenuto il 23 settembre 1828, come da dispaccio aulico 3 dicembre 1833 n.° 30061–2447, per l' invenzione « di una macchina atta a lavare i panni. »

(N.° 77.) *Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del* § 21 *della sovrana patente* 31 *marzo* 1832, *in libertà d'ognuno il porre in pratica le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 128. N.° 17866–1626.

Forschner Ernesto e *Dusek Giovanni* in Vienna: bretelle di nuova invenzione privilegiate il 26 novembre 1824.

Queste bretelle, dagl' inventori chiamate *waschhosenträger*, sono fatte in guisa che, volendole lavare, si possono levare le molle elastiche d' acciajo con anelli, ed essendo state lavate, nella stessa guisa riaffermarle. Lo stesso vale anche delle fibbie.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 129. N.° 17866–1626.

Baal Antonio in Vienna: massa per indurire i cappelli privilegiata il 26 ottobre 1824.

Questa massa, che rende i cappelli anche impermeabili, consiste in una soluzione di varie qualità di resine nello spirito di vino, specialmente di mastice, di sandracca e di trementina, alla quale soluzione prima di farne uso si aggiunge un poco di trementina e la vernice di copale.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 130. N.° 17866-1626.

Risser Roberto in Vienna: miglioramento nelle fonderie di metallo privilegiato il 10 dicembre 1824.

Questi miglioramenti concernono specialmente la costruzione del forno, il quale è fornito di tubi per la corrente d'aria dal basso in alto, e la precisa fabbricazione dei crogiuoli, pei quali, come l'inventore accenna in generale, prendesi una specie d'argilla bene resistente al fuoco, e finalmente fa l'inventore cenno della sua saldatura composta d'una libbra di rame, quattordici *loth* di zinco e mezzo *loth* di stagno.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421-1039.)

N.° 131. N.° 17866-1626.

Vedrine Luigi in Vienna: calcina da murare privilegiata il 10 dicembre 1824.

Questa calcina, da applicarsi specialmente nelle cantine onde preservarsi contro la penetrazione dell'acqua, è composta di ghiaja fina, di calce non spenta e di polvere di mattone. Essendo la calcina preparata, si aggiunge ancora della sabbia fina e polvere di calce.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421-1039.)

N.° 132. N.° 17866-1626.

Schefteles Bermann in Vienna: candele trasparenti privilegiate il 15 dicembre 1824.

Queste candele, denominate dall' inventore *candele di composizione*, sono fatte di cera e spermaceti, e gli

stoppini vengono imbevuti di olio olezzante. Alle qualità di candele più comuni si aggiunge anche il sego in ragione di otto parti ad una parte di cera e spermaceti.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 133. N.° 17866–1626.

Padelor Antonio e *Wertheimer Giacomo* di Neitra: candele colorite privilegiate il 15 dicembre 1824.

Gl'ingredienti per colorire queste candele, fatte di spermaceti e cera o di sego, sono *schüttgelb* (*luteum factitium*), bleu minerale, fuliggine e lacca. Con questi ingredienti si producono i colori occorrenti.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 134. N.° 17866–1626.

Di Högelmüller cav. *Giorgio* e *Lux Gio. Giorgio* in Vienna: nuovo metodo di costruzione privilegiato il 20 luglio 1823.

Gl'inventori propongono di costruire uno scheletro di ferro o di legno in vece delle mura, e di servirsi di mattoni solamente per le volte. Essendo lo scheletro di legno, si copre il medesimo di assi state immerse prima più volte nella lisciva di potassa. Le assi vengono per maggiore durevolezza coperte al di fuori di lastre di rame, zinco o ferro.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 135. N.° 17866-1626.

Gersch Ferdinando a Penzing: miglioramento del metodo di stampare le stoffe di seta e di cotone privilegiato il 26 febbrajo 1824.

Questo migliorsmento consiste essenzialmente nell' applicazione d' un preservativo, i cui ingredienti sono cera vergine, resina e sego, onde conservare bianche le parti sulle quali non ha da agire la tinta, per cui non occorre d' imbiancarle.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421-1039.)

N.° 136. N.° 17866-1626.

Di Emperger nobile *Antonio Francesco* in Vienna: metodo di fabbricar colla e gelatina privilegiato il 10 febbrajo 1824.

Per la fabbricazione di questa colla e gelatina dalla farina delle ossa non si fa uso nè di acidi, nè di alcali. La separazione delle occorrenti parti animali si effettuà meramente per la temperatura alterata nella pila pappiniana. Si vuole che la colla in tal guisa preparata sià buona ed utile.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421-1039.)

N.° 137. N.° 17866-1626.

Pfundmayer Serafino in Vienna: miglioramento intorno al telajo privilegiato il 29 giugno 1825.

Questo telajo, che si distingue dai telai comuni per due alberi di trama, per l' albero di petto e per gli

alberi di stoffa, e la cui cassa è costrutta in guisa che nel mezzo trovasi un terzo slancio, deve presentare i vantaggi che tutte le stoffe lisce, incrocicchiate, disegnate e ricamate possono essere tessute presto e facilmente con diversi disegni, e due pezze per volta della larghezza di sei quarti d'un braccio di Vienna.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 138. N.° 17866–1626.

Kluger T. W. in Vienna: macchina per fabbricare l'amido, la cipria ed il fior di farina privilegiata il 6 marzo 1830.

Le parti principali di questa macchina sono: 1.° un mulino schiacciante giusta il principio del noto mulino a robbia, cioè un così detto congegno strascinante, ove le pietre a mulino girano ritte sulla loro costa entro scolatoi circolari; 2.° un mulino da cipria combinato col mulino schiacciante, il quale, giusta la costruzione di quello di Helfenberger, è costrutto di due cilindri scannellati e di un'assetta; 3.° un apparecchio per crivellare pure messo in contatto col mulino schiacciante. Tutte queste parti principali della macchina sono in relazione colla forza impulsiva in guisa che possono essere messe in movimento dalla medesima.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 139. N.° 17866–1626.

Müller Matteo in Vienna: miglioramento dell'istromento denominato *Gabel-Harmon-Pianoforte* privilegiato il 23 luglio 1829.

Il miglioramento consiste in ciò, che la cassa armonica è collocata sopra un telajo di ferro, il quale trovasi in relazione col ponticello, ed è suscettibile di una tensione maggiore di cento centinaja. Anche il listello ove si attaccano le corde è di ferro, di acciajo o di ottone, e s'innalza al di sopra della cassa armonica.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 140. N.° 17866–1626.

Bernhard Antonio in Vienna: miglioramento, privilegiato il 24 marzo 1823, dell' apparecchio per dei tubi a vapore destinato per la navigazione a vapore già privilegiato nel 1817.

La sostanza di questo miglioramento consiste in ciò, che col mezzo di un recipiente particolare, dall' *ex* proprietario del privilegio chiamato regolatore, e colla costruzione della stufa combinata collo stato più alto dell' acqua il fuoco tocca e circonda soltanto quei tubi (o siano i punti verticali di quelle parti di tubi) che sono riempiti d' acqua, rimanendo fuori dell' azione del medesimo tanto que' recipienti che sono destinati a raccogliere il vapore che di mano in mano si sviluppa, quanto tutti i tubi di comunicazione, motivo per cui i tubi non sì facilmente possono scoppiare. L' inventore osserva che il regolatore conservando ed indicando l'acqua sempre ad una invariabile altezza, non occorrono nè chiavi, nè altri costosi oggetti accessorj.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 141. N.° 17866–1626.

Haas Filippo in Vienna: macchina per fabbricare il fondo da merletti (*Bobbinets*) privilegiata l'8 dicembre 1823.

Questa macchina è essenzialmente costrutta come il telajo inglese del *Bobbinets* tanto riguardo alla slitta delle cannette ed al loro movimento, quanto riguardo all' intreccio del filo di trama che s' incrocicchia orizzontalmente. Essendo questa macchina ingegnosa e da tanto tempo conosciuta e ben descritta in varie opere tecniche, ed avendo avuto luogo dopo la concessione di questa patente varj cangiamenti e miglioramenti, sembra superflua la descrizione dettagliata della macchina *Bobbinets* di Haas.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 142. N.° 17866–1626.

Newhouse B. R. L. consigliere di commercio a Manheim: miglioramenti intorno alla distillazione dell' acqua di Colonia privilegiati il 19 agosto 1823.

In vece dello spirito di vino schietto di Francia si distilla a bagnomaria l' acquavite purgata di grano. Si lascia lo spirito per sei mesi entro la botte, aggiuntavi l' occorrente quantità di essenza di neroli, di cedro, di bergamotto, di rosmarino e di lavanda. Durante i primi due mesi deve la botte essere fortemente scossa ogni quattordici giorni per ottenere mescolanza migliore. Rimanendovi del fondo, si filtra il medesimo per un filtro fino o per la carta asciugarina.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 143. N.° 17866-1626.

Böhm Giuseppe in Vienna: miglioramento al pianoforte privilegiato il 6 aprile 1823.

La claviatura per mezzo d' un meccanismo al disotto della medesima può essere rimossa talmente a sinistra od a dritta, che i martelli, secondo che il movimento ebbe luogo verso i tuoni più alti o più bassi, toccano la cordatura più alta o più bassa, per cui il pianoforte riceve l' accordatura che si desidera. Questo pianoforte tanto nel soprano, quanto nel basso deve, oltre le corde occorrenti per la claviatura, avere anche le corde che si richiedono per un coro.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421-1039.)

N.° 144. N.° 17866-1626.

Einweg Antonio in Vienna: mattoni e tegole di nuova invenzione privilegiati il 20 aprile 1823.

Il materiale di questi mattoni, chiamati dall' inventore *Irofziegel*, è composto per metà di argilla comune e per metà di concia di pelle, ed in mancanza di questa di giunchi o di cascami di canne asciutti e frantumati. Cuocendosi i mattoni, si carbonizza la suddetta parte vegetabile, per cui riescono leggieri e rendono dei servigi essenziali nella costruzione delle volte od in altre parti dell' edificio.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421-1039.)

N.° 145. N.° 17866–1626.

Müller Carlo Lodovico in Vienna: miglioramento intorno alle penne da scrivere privilegiato il 6 maggio 1823.

La parte essenziale di queste penne consiste in ciò, che non sono fatte d'un solo pezzo come le altre penne da scrivere, nel quale si taglia poi la spaccatura, ma di due laminette metalliche congiunte sotto un angolo in guisa che per mezzo della loro forza elastica si combaciano senza produrre grande allargamento della spaccatura. Con queste penne si è anche prevenuto il replicato intingere nell' inchiostro, trovandosi fra le due parti della penna una lingua, dietro la quale, intingendola nell' inchiostro, rimane certa quantità d' inchiostro con cui si scrive cinque o sei volte di più che colla quantità consueta. Queste penne tengono il mezzo fra le penne usuali e gli stromenti da scrivere totalmente riempiuti d' inchiostro.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 146. N.° 17866–1626.

Handl C. I. in Vienna: mattoni e tegole di nuova invenzione privilegiati il 13 aprile 1823.

Si mischia l' argilla di materie vegetabili, come di paglia trita, di legna putrida pesta o di torba, di copponi, di concia di pelle e di cose simili, e volendone fabbricare per l' uso delle fornaci delle fonderie, vi si unisce della terra da porcellana, e formati in tal guisa i mattoni si cuocono nel modo consueto.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 147. N.° 17866–1626.

Koller Giuseppe, *Herschfeld Carlo* e *Sichter Giuseppe* in Vienna: ombrelle di nuova invenzione privilegiate il 29 giugno 1823.

La parte essenziale di queste ombrelle consiste nella forma, giacchè aperte assomigliano ad un arco da freccia, e chiuse alla lira d'Apollo. La stoffa di seta, cotone, ecc. viene tesa semplicemente sulle parti laterali, e siccome queste si sciolgono, possono facilmente essere custodite entro una cassetta da lavoro.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 148. N.° 17866–1626.

Anders Giovanni: miglioramenti intorno ai clavicembali privilegiati l'11 novembre 1824.

Questi miglioramenti riguardano due parti principali del pianoforte, cioè la cassa armonica e la capsola. La *cassa armonica* è doppia, l'una è piana, l'altra a volta, e l'una e l'altra hanno nel centro un' apertura grande un pollice, lo che ha da contribuire essenzialmente a rinforzare il tuono. Le *capsole* sono fatte a foggia inglese ed hanno nella parte inferiore un bussoletto d'ottone nel quale riposa la capsola di legno. Dalla parte anteriore del bussoletto trovasi anche una piccola vite, mediante la quale la parte superiore può essere levata o fermata. Il perno del manico del martello gira nella parte superiore della capsola foderata di panno rosso alla foggia inglese, onde prevenire che il martello non salti fuori, nè si fermi.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1833, n.° 11421–1039.)

N.° 149. N.° 18156-1651.

Wilde Goffredo: miglioramento della macchina atta a stampare insegne o stemmi privilegiato il 9 febbrajo 1830.

L'essenziale del miglioramento intorno alla predetta macchina, inventata da *M. Kubitschek* e *C. Loos* in Vienna e patentata nel 1821, la quale serve particolarmente a stampare insegne, involti di tabacco, ecc., consiste in ciò, che la tinta viene applicata come si usa nelle stamperie de' libri. La tinta non trovasi neppure sul cilindro, ma sopra un' asse che durante la compressione passa al di sotto del cilindro. L'andamento dell'asse viene facilitato per mezzo di rulli, e la tinta è conservata entro telai di ferro. Il movimento del cilindro e la stampa delle lettere si effettuano col mezzo di un meccanismo a ruote che anche retrocedendo l'asse innalza il cilindro. Egli è con questa costruzione del torchio, ed essendo l'asse più lunga, che si sollecita la stampa.

(Dispaccio aulico 26 maggio 1833, n.° 12350-1113.)

N.° 150. N.° 18156-1651.

Neaffer Wreden e *comp.* in Vienna: miglioramento intorno al telajo da nastri privilegiato il 20 gennajo 1824.

Questo miglioramento consiste in una fila doppia di archi della cassa, l'una sopra l'altra, e per mettere in movimento dette due file di navicelle vengono allungati per metà i denti del rastrello. I corsi sono in direzione retta l'uno sopra l'altro, ed i fili di orditura passano pel medesimo pettine; essi corrono come abitualmente dal frontale sopra i rulli doppj, e sotto i due

alberi laterali, situati l'uno sopra l'altro, vengono tirati nel congegno pel pettine di divisione che dev'essere due terzi più alto del solito. Ogni congegno di cordicelle ha due occhi l'uno sopra l'altro alla distanza proporzionata secondo le cordicelle consuete. Ciò produce il vantaggio che il numero delle cordicelle resta il medesimo; i pettini sono quasi il doppio più alti del solito, ed in vece del telajo da nastri si applicano alla parte posteriore del telajo due cassette nelle quali cadono i nastri per non perdere il tempo d'innasparli.

(Dispaccio aulico 26 maggio 1833, n.° 12350-1113.)

N.° 151. N.° 18156-1651.

Dungler Enrico in Vienna: perfezionamento del processo di fusione privilegiato il 21 marzo 1824.

L'inventore propone di murare un recipiente di ghisa nella parte superiore del forno di fusione tenendovi sempre dell'acqua bollente. Dalla parte inferiore del forno ove si raduna la cenere trovasi un altro recipiente di rame, ove passa l'acqua bollente quando si apre il recipiente superiore per mezzo di una chiave. Riscaldandosi assai il recipiente inferiore durante la fusione e cadendovi continuamente del materiale infocato, si sviluppa nel medesimo il gas idrogeno che aumenta il calore della fiamma. Questo metodo fondato sulla decomposizione chimica dell'acqua può essere applicato a tutti i forni di fusione bene costrutti e produrre un gran risparmio di combustibili.

(Dispaccio aulico 26 maggio 1833, n.° 12350-1113.)

N.° 152. N.° 18156-1651.

Strauss Alberto in Vienna: metodo d' imbiancare le stoffe di lino e di cotone privilegiato il 21 marzo 1824.

Questo metodo consiste nell' applicazione di una lisciva caustica di cenere comune e di calce leggermente spenta, non che nell' acqua usata per imbiancare mista di cloro, e poi in un bagno poco acidulo, e finalmente nell' immersione entro un fluido alcalino.

(Dispaccio aulico 26 maggio 1833, n.° 12350-1113.)

N.° 153. N.° 18156-1651.

Di Bressler conte *Carlo* consigliere montanistico in Schemnitz: macchina a vapore di nuova invenzione privilegiata il 4 dicembre 1823.

L' essenziale di questa macchina consiste in ciò, 1.° che la medesima è collocata sopra un carro; 2.° che su questo carro, lungo otto piedi dal mozzo delle ruote anteriori sino a quello delle posteriori e largo piedi quattro e mezzo ed alto tre, trovasi il cilindro con un recipiente d' acqua pel quale passano de' tubi onde riscaldare l' acqua sviluppatasi per mezzo del vapore nella macchina; 3.° che va una ruota ed un congegno per ottenere l' andamento uniforme della macchina per mezzo di una piccola ruota oscillatoria, del peso di cinque o sei centinaja, atto a diminuire il peso; 4.° che su l' albero della ruota oscillatoria trovansi due ruote con rampini, sui quali passano delle catene, onde dare il movimento alla macchina, sia essa molino o tromba a tirar l' acqua; 5.° che il carro può sempre essere collocato orizzontalmente per mezzo di coni. Questa macchina,

del peso di ottanta centinaja, che serve come congegno impulsivo, può per maggior comodo essere trasportata da un luogo all'altro per mezzo di sei cavalli.

(Dispaccio aulico 26 maggio 1833, n.° 12350-1113.)

N.° 154. N.° 20733-1893.

Redingson Tobia in Vienna: miglioramento intorno alla lampada d'argand privilegiato il 28 ottobre 1827.

Questi miglioramenti risguardano *a*) un apparecchio perchè l'aria circondi al di fuori lo stoppino quando è acceso; *b*) l'applicazione di un anello che copre il canale interno dell'aria, cioè che circonda direttamente lo stoppino, onde impedire che vi cada del carbone; *c*) il collocamento migliore e più facile del cilindro di vetro applicandovi tre viti regolatrici.

(Dispaccio aulico 14 giugno 1833, n.° 14327-1253.)

N.° 155. N.° 20733-1893.

Di Girard Filippo in Hirtenberg: regolatore pel sostegno dell'acqua intorno ai mulini e ad altri congegni che vengono messi in movimento dall'acqua privilegiato il 16 luglio 1820.

Lo scopo di questo regolatore si è quello di aprire o chiudere il passaggio dell'acqua secondo lo stato della medesima, e conservare non ostante la medesima celerità delle ruote. Quest'operazione si effettua secondo il regolatore centrifugo di Watt, e produce insensibilmente nell'angolo delle braccia un cangiamento indeterminato nell'apertura del sostegno. Le braccia sono piegate in guisa che essendo giunte all'angolo determinato

per dirigere la regolare celerità delle ruote si ritrovano in una situazione orizzontale. Sull' asse del regolatore vi è una parte movibile che facilmente si abbassa e s' innalza sulla parte quadrata del fondo. Esso consiste in due ruote orizzontali combinate con una colonna alta. La ruota inferiore è unita alle parti superiori delle braccia per mezzo di articolazioni, in guisa che vengono innalzate quando diminuisce la celerità delle ruote e viceversa. Fra le due orizzontali trovasi una terza ruota verticale, il di cui diametro importa una mezza linea dello spazio fra le ruote: essa è fermata sull' albero che dall' altro lato porta il piccolo rocchetto. Questo s'addenta entro una ruota applicata all' albero, il quale ha all' estremità opposta un rocchetto che s' addenta entro una stanga dentata, la quale innalza ed abbassa il sostegno. Alla descrizione trovansi annessi due disegni per mettere sott' occhio tutte le parti del regolatore.

(Dispaccio aulico 14 giugno 1833, n.° 14327–1253.)

N.° 156. N.° 20733–1893.

Feugel Michele a Stein nella Bassa Austria: apparecchio, privilegiato il 22 luglio 1824, per indurire il ferro e l' acciajo, non che gli stromenti ed altri oggetti fabbricati dai medesimi.

Quest' apparecchio consiste in una tina con due fondi traforati sui quali si collocano gli oggetti da indurirsi. Applicandovisi dei tubi, può esservi introdotta presto l' acqua fredda, lo che ha da cagionare un induramento maggiore specialmente degl' istrumenti.

(Dispaccio aulico 14 giugno 1833, n.° 14327–1253.)

N.° 157. N.° 20733-1893.

Benkert Antonio in Vienna: chiave di nuova invenzione privilegiata il 2 marzo 1823.

Un turacciolo fermato ad una vite sta sull' apertura superiore della chiave; girando la vite, il turacciolo si allontana dall' apertura, ed il liquido esce dal recipiente. Tutto l' apparecchio fatto di stagno puro ed atto a chiudere ermeticamente il recipiente può essere applicato a qualunque botte, in guisa che il cono della chiave fornita di vite s' introduce nel foro fattovi, girandolo poi una sola volta nel medesimo.

(Dispaccio aulico 14 giugno 1833, n.° 14327-1253.)

N.° 158. N.° 20733-1893.

Voitländer Federico in Vienna: cannocchiali per teatro privilegiati il 19 agosto 1823.

Due cannocchiali, eguali riguardo alle lenti ed al guernimento (le obbiettive possono essere semplici ed acromatiche), vengono talmente uniti che la lontananza delle loro assi cade nel mezzo di ambo gli occhi. Avendo ognuno di questi occhiali un tubo per regolarlo secondo la vista dell'occhio, possono essi servire alle persone che vedono in lontananza o da vicino.

(Dispaccio aulico 14 giugno 1833, n.° 14327-1253.)

N.° 159. N.° 20733-1893.

Zimmermann Giuseppe in Vienna: metodo d' indurire l'acciajo privilegiato il 14 febbrajo 1825.

L' inventore propone d' indurire l' acciajo del quale si fabbricano temperini ed altri oggetti nell' acqua piovana, cui si aggiunge olio d' ulivo, urina e raschiatura di corno.

(Dispaccio aulico 14 giugno 1833, n.° 14327-1253.)

N.° 160. N.° 20733-1893.

Hittich Matteo in Vienna: telajo privilegiato il 24 marzo 1823.

Si applica una cassa doppia al telajo comune, dal che risulta che con un' andata della navicella si può tessere il fondo, e coll' altra il disegno o le figure. Mediante un apparecchio semplice, messo in contatto con un pedale, viene alzata la cassa. L' inventore si è servito di questo metodo per tessere galloni di lino e cotone da attaccarsi a tovaglie e coperte da letto.

(Dispaccio aulico 14 giugno 1833, n.° 14327-1253.)

N.° 161. N.° 20733-1893.

Krauterer Carlo in Vienna: macchina carreggiabile privilegiata il 5 marzo 1825.

Questa macchina consiste in un carro di variata costruzione, col quale è combinata una strada di ferro dritta e perenne, per cui si trasportano sui monti dei pesi considerabili senza produrre un notabile attrito.

(Dispaccio aulico 14 giugno 1833, n.° 14327-1253.)

N.° 162. N.° 20733-1893.

Pergamenter Salomone in Vienna: bilancino privilegiato il 7 settembre 1823.

Questo bilancino, applicabile a tutte le carrozze, consiste in una stanga traversale di ferro fornita di sporgimenti a foggia di falce, ed è attaccata ove si collocano i così detti *terzi*, passando traversalmente tutta la lunghezza del timone. Nel mezzo del timone sussiste un ferro ritto con un anello, al quale è fermata una coreggia. Tirando questa in caso di pericolo, la stanga si volta, i due sporgimenti si aprono, ed i terzi si staccano dalla carrozza. Trattandosi di una vettura a quattro cavalli, si richiede un apparecchio particolare intorno alla stanga della medesima. L'inventore lo chiama bilancino meccanico.

(Dispaccio aulico 14 giugno 1833, n.° 14327-1253.)

N.° 163. N.° 20886-1910.

Gianicelli Pietro in Vienna: macchina per cavare dei disegni privilegiata il 27 gennajo 1822.

Questa macchina, mediante la quale si possono cavare tutte le specie di disegni tanto rilevati, quanto incavati sopra stoffe di seta o di cotone, sopra nastri e velluti in pezze intere, non che sopra carta, cuojo, ecc., consiste in rulli metallici punzecchiati entro un congegno cilindrico di ferro fuso. Il movimento del rullo sul quale trovasi il disegno, non che del controrullo fatto di carta compressa ha luogo mediante un meccanismo di ruote.

(Dispaccio aulico 12 giugno 1833, n.° 14143-1233.)

N.° 164. N.° 20886-1910.

Höllenstein Giuseppe in Vienna: canna da pipa privilegiata il 21 settembre 1822.

Nell'interno di questa canna v' ha un tubo di vetro che in fondo comunica colla testa di pipa, e la parte curva di esso passa nell'acqua. Il fumo si raffredda per la circolazione e passa per l'acqua. In vece dell'acqua si può far uso di tè o di caffè, il cui sapore passa così nella bocca di colui che fuma.

(Dispaccio aulico 12 giugno 1833, n.° 14143-1233.)

N.° 165. N.° 20886-1910.

Kinner Matteo e comp. in Vienna: miglioramento, privilegiato il 4 ottobre 1823, delle canne da pipa inventate da Landesmann e delle canne da pipa elastiche.

Il privilegiato facilitò la maniera d'introdurvi *l'acqua* mediante due buchi, e propone di servirsi di una soluzione di sal comune per raffreddare il fumo. Alla parte inferiore della canna pone una spugna perchè vi passi il fumo, e il fumare riesca più piacevole. Relativamente alle canne elastiche propone il medesimo di servirsi di cuojo tagliato in istrisce, o della pelle d'anguilla per avvolgerne l' interno filo di ferro elastico e d'impastarli poi di tela. Il cuojo immergendolo nello spermaceti, siero, cera e mastice a parti eguali o servendosi di altri ingredienti può essere reso impermeabile.

(Dispaccio aulico 12 giugno 1833, n.° 14143-1233.)

N.° 166. N.° 20886–1910.

Kraus Giuseppe in Vienna: apparecchio per cuocere i cibi privilegiato il 2 luglio 1825.

Al dissoprà di una caldaja a vapore trovasi un recipiente per raccogliere il vapore, non che una lastra sulla quale vengono cotti i cibi. Dalla caldaja esce lateralmente un tubo e passa entro una tina piena d'acqua per riscaldarla. I tubi sono forniti di chiavi, e la soverchia quantità di vapore si scarica per un tubo laterale.

(Dispaccio aulico 12 giugno 1833, n.° 14143-1233.)

N.° 167. N.° 20886–1910.

Di Schönfeld cavaliere *Giacomo* in Praga e *Tedeschi Antonio* in Vienna: macchina per nettare biancheria, lana ed altri oggetti che hanno da essere lavati privilegiata il 16 luglio 1825.

Questa macchina consiste in una ruota con varj riparti provvisti di sportelli entro i quali si collocano i diversi oggetti da lavarsi. Verso la parte esteriore della macchina sussistono dei buchi perchè vi penetri l'acqua corrente. Verso il centro della ruota i riparti sono ridotti in tramezzi, acciò l'acqua penetrando pei buchi possa agire sulla biancheria. Per questa compressione e venendo in tal guisa voltata la biancheria nella ruota, si netta dal sucidume. La dimensione della ruota è a piacere. Questa ruota può anche mettere in movimento altre macchine simili ottagone od esagone, le quali collocate entro un vaso di qualsivoglia forma e riempite d'acqua fredda comune o d'acqua fredda o calda di sapone si movono al pari della succitata ruota; l'acqua

però che contengono dev' essere di tanto in tanto cambiata. Queste macchine servono specialmente per nettare la biancheria in tempo d' inverno quando l' acqua corrente è gelata e quando è sporca, nel qual caso vengono girate colle mani e messe in movimento da altro meccanismo. Essendo gli oggetti da lavarsi macchiati di pece, vernice, grasso di vettura, ecc., che non si lavano colla semplice acqua saponata, conviene macerarli entro una lisciva debole d' alcali, indi si lavano com' è detto di sopra.

(Dispaccio aulico 12 giugno 1833, n.° 14143-1233.)

N.° 168. N.° 20886-1910.

Liebeld Goffredo in Vienna: persiane da carrozze privilegiate l' 8 settembre 1825.

Queste persiane fatte a foggia gotica possono facilmente essere chiuse per mezzo di nastri con cerniere, e comprimendo una molla restare aperte.

(Dispaccio aulico 12 giugno 1833, n.° 14143-1233.)

N.° 169. N.° 20886-1910.

Lecigasky Giuseppe in Vienna: apparecchio per rendere sicure le serrature degli usci e dei mobili contro chiavi false o grimaldelli privilegiato il 29 luglio 1825.

L' inventore nella sua descrizione dice che questo apparecchio consiste in un tubo rotondo traversato nel centro da una punta. A questa punta è fermata una molla, le cui estremità sono piegate al di fuori. Dalla parte opposta il tubo è circondato da una lastra. La chiave analoga ha una forma rotonda, ma è spaccata fino alla metà, ed introducendola nell' apertura della macchina

ov' è la lastra comprime la molla mediante le due punte avanzate.

(Dispaccio aulico 12 giugno 1833, n.° 14143-1233.)

N.° 170. N.° 20886-1910.

Heidl Michele in Vienna: carro da legna e macchina per innalzare e caricare privilegiati il 16 agosto 1824.

La legna caricata sul carro viene scaricata in un sol tratto aprendo uno sportello al di sotto del carro. Questo sportello si apre e chiude mediante un verricello orizzontalmente fermato alla parte anteriore. Per rendere solido il fondo sussistono d'ambi i lati spranghe di ferro corte, sicchè venendo mosso il verricello passano al di sotto dell' asse od al di fuori. La macchina per alzare o caricare assomiglia ad una carretta ed ha tre ruote. Essa è una specie di leva fornita da un lato d' una cassa nella quale si getta la legna. Essendo la carretta vicina al carro, viene compresso il braccio lungo della leva finchè la cassa carica di legna giunge alla parte superiore del carro, e siccome la cassa è movibile per mezzo di un asse, facilmente facendo un movimento, si carica la legna sul carro.

(Dispaccio aulico 12 giugno 1833, n.° 14143-1233.)

N.° 171. N.° 20886-1910.

Di *Girard Giuseppe Enrico* e *Filippo* a Hirtenberg: metodo di ridurre la legna ed altri combustibili in carbone privilegiato il 27 ottobre 1825.

Questo metodo consiste in ciò, che la materia da ridursi in carbone trovasi collocata entro uno spazio rinchiuso, accanto al quale v' ha un forno alimentato di

combustibili particolari, la cui fiamma viene condotta entro il menzionato spazio in guisa che l'aria, la quale passa pel forno onde alimentare il fuoco, non conserva il gas puro acidulo e non può consumare il materiale, ma soltanto riscaldarlo, acciò si separino da esso le parti volatili, anzi tutta la massa diviene rovente senza intaccare minimamente il carbone. In vece di un forno solo possono essere costrutti due e più. La corrente d'aria esce dall' apparecchio per una o più gole di cammino, la cui apertura d'ingresso è da costruirsi vantaggiosamente dalle parti inferiori dell'apparecchio. Il *recipiente* può essere costrutto di mattoni di piote, *pisé* (terra pestata) o di metallo. Può servire a tal uopo anche una fossa scavata in terra. L'apparecchio può anche essere rimpiazzato da una stiva o mucchio consueto, come si pratica comunemente: in questo caso devesi aver riguardo di farvi una o più aperture od una o più gole di cammino, ed in vece di accendere tutto il materiale per ridurlo in carbone, vi s'introduce soltanto la fiamma del forno laterale. Le parti volatili possono essere raccolte in recipienti.

(Dispaccio aulico 12 giugno 1833, n.° 14143–1233.)

N.° 172. N.° 23688–2134.

Balling fratelli *Augusto* e *Michele* e *Di Flick Eleonora* in Praga: surrogato del sale di saturno privilegiato il 17 aprile 1828.

Mediante la decomposizione dell'allume col sale di saturno, ovvero mediante la calce acido-acetica (o il così detto sale rosso) si fabbrica l'argilla acido-acetica, onde servire di corrosivo pei colori rossi e gialli. Nell'istesso modo decomponendo il vitriolo di ferro col

sale di saturno, si produce l'ossido di ferro acido-acetico, il quale serve pei colori di ruggine, non che pei colori uniti, come violaceo o bruno. Gl' inventori proposero quale surrogato del sale di saturno per l'uso suindicato la soluzione della calce spenta e ridotta a polvere nel pirolignite sedimentato e poi distillato. I medesimi fanno rimarcare che il liquido dev'essere svaporato fino ad 1,15 del peso specifico, aggiungendovi un poco di acido superfluo. Qualora si uniscano 7 *loth* di sale di zinco, 8 *loth* di salnitro e 8 *loth* di alcali acido-arsenico ad ogni centinajo di questo fluido, debbono i colori acquistare maggior vivacità. Nella descrizione sono indicate le proporzioni della mischia per alcuni colori principali; p. e. pel color giallo si prendono cento libbre di surrogato di sale di saturno, 84 libbre di allume, 2 3/4 di libbra di alcali acido-arsenico e 28 *mass* di acqua; pel colore rosso 18 libbre di allume, 27 libbre di surrogato di sale di saturno, 16 *loth* di alcali acido-arsenico e 28 *mass* di acqua; pel colore giallo-rosso 1 1/2 libbra di vetriolo di ferro, 1 1/2 libbra di surrogato di sale di saturno ed 1 *mass* di acqua, ecc.

Questo surrogato deve recare varj vantaggi per stampare le stoffe di cotone, e specialmente quando vi si aggiungono i menzionati sali metallici oppure il salnitro. Gl' inventori raccomandano specialmente pel colore rosso la soluzione di calce di lignopirite mista con un poco di olio empiromatico, perchè quest'aggiunta produce le tinte rosse della Turchia, e deve aumentare lo splendore del colore.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16180-1420.)

N.° 173. N.° 23688-2134.

Pokorny Michele a Baumgarten presso Vienna: macina da caffè privilegiata il 3 febbrajo 1832.

Questa macina, che può servire non solamente a macinare il caffè, ma anche varie specie di droghe, come pepe, ecc., ha tre così detti congegni collocati l'uno sopra l'altro entro una cassa fatta di latta, i quali si mettono in movimento dalle ruote intermedie, così è facile di macinare presto gran quantità di caffè e di droga.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16180-1420.)

N.° 174. N.° 23688-2134.

Setka V. S. in Vienna: miglioramenti nei lavori da legatore di libri privilegiati il 21 aprile 1824.

Questi pretesi miglioramenti consistono in ciò, *a*) di cucire i libri con corde di budella in vece di refe; *b*) di applicare ai libri, almanacchi e portafogli tanto al di dentro, quanto al di fuori tavole elastiche pei conti e pergamene inverniciate, non che delle capsole di metallo per porvi lapis, matita, ecc.; *c*) di aggiungervi degli specchi.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16180-1420.)

N.° 175. N.° 23688-2134.

Tichalzek Giovanni e *Girzik Pietro Antonio* in Vienna: cappelli di pergamena e di pelli di pecora e di capra privilegiati il 21 aprile 1824.

Sopra una forma da cappello incisa con disegni a piacere viene tesa la pelle di pergamena già stata bagnata od ammorbidita nell'acqua e legata nel mezzo;

indi si colloca la medesima sulla così detta sella legandola nuovamente in fondo e tirando la pelle in guisa che non vi resti alcuna piega. Nell'istessa guisa si stende sulla sella anche l'ala del cappello fermandola con piccoli chiodi. In questo stato rimane il cappello finchè la pelle è del tutto asciutta. Questa specie di cappelli è leggiera. I cascami dei medesimi servono poi per fabbricare della colla a bocca.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16180-1420.)

N.° 176. N.° 23688-2134.

Weiss Giacomo in Vienna: miglioramento nella fabbricazione degli oggetti di chincaglieria di tombacco privilegiato il 14 maggio 1824.

Questo miglioramento risguarda la manipolazione del tombacco smaltato quando si vuole indorarlo, cioè gli oggetti di tombacco vengono posti entro un corrosivo di 4 *loth* di olio di vetriolo e di 1 *mass* d'acqua, ove rimangono finchè la superficie è totalmente netta: indi ha luogo l'operazione con l'acqua forte e l'olio di vetriolo, cioè con 2 parti della prima ed 1 dell'ultimo, poi s'indora coll'amalgama d'oro. In ultimo si macerano due volte gli oggetti indorati, la prima volta nella composizione di 8 *loth* di salnitro, 4 *loth* di allume di Roma, 2 *loth* di sale minerale e 4 *loth* di sal comune; la seconda volta nella mischianza di 4 *loth* di salnitro, 3 *loth* di sal comune, 1 1/2 *loth* di vetriolo bleu ed 1 dramma di allume di rocca romana, e si procede com'è d'uso.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16180-1420.)

N.° 177. N.° 23688-2134.

Kratzer Francesco e *Hirschfeld Carlo* in Vienna: oggetti di chincaglieria di cuojo, legno, ossa, ecc. privilegiati il 17 luglio 1824.

In questa fabbricazione, che risguarda specialmente ventagli, ombrelle, borse, ecc., v' ha un apparecchio meccanico che comprimendolo cambia la forma dei disegni che occorrono.

(Dispaccio anlico 9 luglio 1833, n.° 16180-1420.)

N.° 178. N.° 23688-2134.

Walliser Ignazio Giuseppe ed *Oberer Federico* in Vienna: miglioramenti nella fabbricazione dei guanti privilegiati il 12 gennajo 1823.

Questi miglioramenti consistono nel tagliare e sottigliare la pelle. Il primo si effettua mediante il ferro tagliente, sul quale, collocandolo sulla pelle, si dà un colpo specialmente sui contorni taglienti. Il sottigliare però ha luogo mediante una macchina apposita. La pelle, tirata entro un telajo, giace sopra un piano orizzontale di marmo, ed il ferro per sottigliare è messo in movimento da un pedale col mezzo del noto meccanismo di manovello.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16180-1420.)

N.° 179. N.° 23688-2134.

Bollinger Rodolfo in Vienna: carrozza di nuova invenzione privilegiata il 6 gennajo 1823.

La parte essenziale nella costruzione di questa carrozza consiste in ciò, che l'asse di ogni ruota gira colla medesima, e che intorno ad ogni asse girano 4 ruote d'attrito o dischi, per cui l'attrito diminuisce all'atto della rotazione dell'asse, e richiedesi meno forza pel trasporto della carrozza. L'inventore sostiene che una carrozza di questa specie abbisogna soltanto di libbre 4 1/2 di forza sopra 100 libbre di peso.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16180-1420.)

N.° 180. N.° 23688-2134.

Haury Giorgio e *Gertmann Bernardo* ad Ebreichsdorf nella Bassa Austria: macchina per istampare con cilindri privilegiata il 6 maggio 1826.

Questa macchina, mediante la quale si può stampare con varj colori, ha due cilindri incisi in modo che corrispondono perfettamente fra di loro, ma ha un solo cilindro di compressione. Ogni cilindro inciso corre entro una sola cassa di colori, ed è fornito di una lancia per levare il soverchio colore. Il meccanismo per far girare i cilindri è fatto in guisa che ognuno di essi può essere messo in movimento da sè solo od ambidue nell'istesso tempo. Volendo stampare con più di due colori nell'istesso tempo, si serve di cassette a colori separate, fatte di legno di bosso cotto nell'olio, le quali hanno delle pale assai precise e giungono sino alla circonferenza del cilindro, affinchè i colori nei diversi riparti non si confondano fra di loro. Giusta l'osservazione degl'inventori, debbono essere scelti dei colori che bene si combinino coi medesimi quando ha luogo la tintura.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16180-1420.)

N.° 181. N.° 24206–2181.

Bayer Leopoldo in Praga: miglioramento nella fabbricazione di candele di cera e di sevo privilegiato l' 8 gennajo 1829.

Questo preteso miglioramento consiste in ciò, che in vece dello stoppino di cotone o lino si serve del midollo bianco del giunco, che per l'ordinario cresce intorno alle paludi o lungo le fosse. Essendo questo midollo ben asciutto, se ne tagliano gli stoppini giusta l' occorrente lunghezza, attaccando con cera ad una delle estremità di esso un laccio piccolo di cotone o d'altro filo per ungere detto stoppino nel sego o nella cera. Le ulteriori operazioni sono quelle che si usano nelle solite fabbriche di candele.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130–1416.)

N.° 182. N.° 24206–2181.

Fauernig Martino di S. Veit: miglioramento nella concia delle pelli privilegiato il 15 novembre 1823.

Mediante la compressione d' una colonna d' acqua la concia agisce sulle pelli tese sopra telai entro un recipiente che chiude esattamente e sollecita l' operazione per la penetrazione più efficace della concia medesima. L' inventore si serve anche d' una *concia areometra* per esaminare la quantità della materia con che si conciano le pelli ed il grado della macerazione delle stesse pelli.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130–1416.)

N.° 183. N.° 24206–2181.

Stauffer Giorgio in Vienna: miglioramento intorno agli strumenti da corda privilegiato il 2 luglio 1825.

Il bischero laterale viene introdotto entro un tubo di metallo che esattamente è collocato all'estremità del collo del violino. L'estremità del bischero è tenuta ferma al lato opposto da una vite d'acciajo e movesi quindi unicamente nel giro della vite, la cui penetrazione più profonda nel bischero stesso viene impedita da una lastra fina di acciajo o metallo. Quest'apparecchio che tiene ferma l'accordatura è applicabile non solamente al violino, ma a tutti gli strumenti da corda.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130-1416.)

N.° 184. N.° 24206-2181.

Mussard Francesco Lodovico in Vienna: nero per stampar libri privilegiato il 2 gennajo 1823.

Questo nero dall'inventore chiamato nero giapponese consiste nelle parti seguenti, cioè olio di lino, nero di fumo, trementina di Venezia e pece greca, i quali materiali vengono bene purgati prima di farne uso. Per la quantità di 56 libbre di nero da stampare si prendono 32 libbre di olio, 12 libbre di nero fumo, 7 libbre di trementina e 5 libbre di pece greca.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130-1416.)

N.° 185. N.° 24206-2181.

Bernhard Giacomo di Lissa in Posnania: cuojo artificiale privilegiato il 6 aprile 1823.

Il materiale principale di questa pelle artificiale sono le budella di buoi, vacche, vitelli, pecore e di altri animali. Essendo esse state ben pulite, sono sottoposte alla

macerazione entro l' acido muriatico molto allungato (per un *mass* d' acqua una mezza dramma di acido) finchè si separano le pellì delle quali le budella sono composte; indi si tagliano in pezzi di 1 a 2 pollici cangiandole in una specie di polta, pestandole entro mortai di sasso o di legno; poi si lasciano riposare in mucchi più o meno tempo secondo la temperatura, finchè si scopre un piccolo grado di putrefazione o quando questo incomincia; indi si colloca sopra telai a foggia di reti, affinchè l'acqua aderente possa svaporare, poi si aggiunge della colla piuttosto sostanziosa e dello spirito di trementina (due parti di colla ed una parte di questo spirito). Questo prodotto riesce ancora più servibile adoperandosi pel suo scioglimento della conciapelle e di un poco di gomma elastica sciolta. In tal guisa si forma una pelle artificiale, la quale deve avere la preferenza, perchè si possono formare anticipatamente gli oggetti da fabbricarsi senza cucitura. Si pretende che questa massa in causa della sua impermeabilità sia utilissima per fabbricare istromenti chirurgici.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130–1416.)

N.° 186. N.° 24206–2181.

Dillinger Giuseppe in Vienna: miglioramento intorno alle teste da pipa privilegiato il 14 febbrajo 1825.

Dalla parte inferiore della testa da pipa v' ha un recipiente d' acqua che si può levare, lo che giova assai per nettare la pipa.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130–1416.)

N.° 187. N.° 24206–2181.

Uffenheimer I. L. in Vienna: invenzione per fabbricare e calcinare potassa, soda, allume e simili sali privilegiata il 28 gennajo 1825.

L' essenziale in ciò consiste nell'applicazione d'apparecchi particolari di svaporazione e di forni di calcinazione raffigurati in un disegno annesso alla descrizione.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130–1416.)

N.° 188. N.° 24206–2181.

Kräuterer Carlo in Vienna: macchina per maciullare il lino e la canapa privilegiata il 1.° giugno 1825.

Il lino e la canapa vengono maciullati mediante cilindri che vengono compressi l'uno contro l'altro secondo il bisogno. Vi è combinato anche un apparecchio a foggia di buratto, mediante il quale vengono separate le parti legnose dal lino.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130–1416.)

N.° 189. N.° 24206–2181.

Haan I. A. in Vienna: apparecchio per cuocere i cibi privilegiato il 16 agosto 1824.

Quest' apparecchio di forma oblunga è internamente di ghisa, e può essere coperto di lastre di ferro di ghisa, sulle quali si collocano le pentole.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130-1416.)

N.° 190. N.° 24206-2181.

Hartuig Odoardo in Vienna: cappelli di nuova invenzione privilegiati il 29 luglio 1824.

Lo scheletro di questi cappelli è fatto di scorza di alberi che usano i giardinieri e di fine strisce di ossa di balena, e coperto di carta imbevuta d'olio. La stoffa con cui viene coperto è per l'ordinario di felpa di seta. Si vuole che questi cappelli si distinguano per la leggerezza particolare.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130-1416.)

N.° 191. N.° 24206-2181.

Bornschögel Maddalena in Vienna: miglioramento nella fabbricazione delle ombrelle e dei parapioggia privilegiato il 6 gennajo 1830.

Questo miglioramento concerne la maniera di attaccare la stoffa allo scheletro. Le punte delle stanghe di tensione dello scheletro sono quadrate e di *tale grossezza* che attraverso la superficie delle medesime traversalmente nella vicinanza del bottoncino possono essere trivellati due piccoli buchi l'uno accanto all'altro. Il filo di metallo piegato a foggia di forcella passando l'orlo della stoffa è fermato torcendolo alla fine delle stanghe di tensione. Per fodera dell'orlo della stoffa può servirsi della tela o del taffettà incerato onde prevenirne l'attrito.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130-1416.)

N.° 192. N.° 24206-2181.

Offenheim A. R. in Vienna: miglioramento intorno alla già privilegiata macchina d'impiccolire la legna privilegiato il 26 gennajo 1831.

Un meccanismo particolare conduce la legna alla sega, indi è trasportata sul carro senza alcun soccorso delle mani.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130–1416.)

N.° 193. N.° 24206–2181.

Münster Arminio: apparecchio per purgare la lana pecorile privilegiato il 19 settembre 1832.

Un recipiente ritto fornito in cima di un coperchio con animella ed al di sotto d'un fondo a foggia di staccio, e costrutto in guisa che da un lato penetra al di sotto il fluido necessario per la purgazione dell'altro, nel quale si fa penetrare mediante una tromba l'aria; essendo la lana collocata nel recipiente, vi s'introduce l'acqua piovana, l'acqua di sapone e l'urina tepida, aumentando mediante la tromba d'aria la compressione nel recipiente. In tal modo i fluidi destinati per purgare la lana penetrano nella medesima, e l'operazione diviene più efficace e riesce più presto.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130–1416.)

N.° 194. N.° 24206–2181.

Burg Antonio e *figli* in Vienna: velocipede privilegiato il 17 agosto 1824.

Questa macchina per trasportarsi innanzi, chiamata dall' inventore *macchina di salute e di trattenimento*, è una specie di *draisine* (velocipede). Per togliere il pericolo di rovesciare ha tre ruote, può essere fornita di un cocchio, è facile a dirigersi, e salutare a coloro che ne fanno uso.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130–1416.)

N.° 195. N.° 24206–2181.

Packler Antonio e *Wappenstein Rodolfo* in Vienna: miglioramento delle candele di sevo privilegiato il 17 agosto 1824.

Si fa un tubo sottile e vuoto versando del sego, della cera e biacca di Krems entro una forma di candele a fine di riempirlo poi di sego liquefatto.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130-1416.)

N.° 196. N.° 24206–2181.

Möschigg Bartolomeo in Vienna: miglioramento nella fabbrica di galloni d'oro e d'argento privilegiato il 17 agosto 1824.

Questo miglioramento consiste nell'applicazione della macchina di Jacquart al telajo con cui si tessono i galloni. Alla solita macchina di Jacquart sono applicate soltanto due mazze. Anche il telajo non differisce dai consueti. In tal guisa si pretende di fabbricare non solamente galloni d'oro e d'argento, ma anche galloni con disegni, anzi cogli stemmi di famiglia, e ciò in modo più presto che per lo passato, giacchè in vece di calcare col piede 30 volte, si calca 2 volte soltanto.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130–1416.)

N.° 197. N.° 24206–2181.

Packler Antonio e *Wappenstein Rodolfo* in Vienna: miglioramento delle candele di sevo (già privilegiate il 17 agosto 1824) privilegiato il 20 settembre 1824.

Essendo la cera mista di biacca di Krems, vi si aggiunge ancora dello spermaceti.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130-1416.)

N.° 198. N.° 24206-2181.

Selka Francesco e figlio *Giuseppe* in Vienna: selle elastiche privilegiate il 20 settembre 1824.

Dette selle collocate l'una sopra l'altra sono legate insieme con coregge, ed ognuna è fornita di molle elastiche.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130-1416.)

N.° 199. N.° 24206-2181.

Staufer Giorgio e *Heidinger Massimiliano* in Vienna: miglioramento degli stromenti di cembalo privilegiato il 15 giugno 1824.

Questo miglioramento consiste in ciò, che la claviatura che nei soliti cembali è collocata in linea retta ha una forma concava. I tasti diminuiscono di misura in causa della claviatura circolare, lo che può essere regolato secondo il bisogno delle mani del sonatore. Gli inventori denominando quest' istromento *Hohlflügel* lo raccomandano specialmente per uso dei giovani e dei fanciulli, ai quali riesce difficile di sonare sopra un istromento di tastatura larga.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130-1416.)

N.° 200. N.° 24206-2181.

Brukmann Ferdinando in Presburgo: focolare per farvi la cucina privilegiato il 15 giugno 1824.

Questo focolare assomiglia in generale a quello di risparmio con lastre di ferro, ma è fornito d'un canale che a poco a poco ascende, nel quale circola la fiamma, che per mezzo di spiragli può essere aumentata o diminuita in certe parti del focolare. Il luogo ove si fanno gli arrosti è formato di un tamburo di latta forte di ferro, e sta al lato della lastra del focolajo. Vi è pure applicata una caldaja di rame con una chiave per tenervi l'acqua calda. Si vuole anche che la canna del fumo possa servire a riscaldare una stanza.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130-1416.)

N.° 201. N.° 24206-2181.

Girardoni Francesco a Minkendorf: miglioramento alla macchina detta *watertwist* privilegiato il 16 settembre 1822.

Questo miglioramento risguarda una nuova costruzione del fuso e del cannello. Il fuso lungo soltanto 8 pollici corre con ambe le estremità entro piuoli, dei quali il superiore può essere levato. Il cannello è fornito in fondo di un disco grande di 3/4 di un pollice, al quale è fermato lateralmente un pezzo di legno movibile ed inarcato, grosso 1/2 pollice. A questo pezzo di legno trovasi teso un pezzo di panno, cuojo o nastro largo mezzo pollice, ed all'estremità esterna v'ha un cordoncino con un peso che passa sopra un piccolo rullo e che serve per regolare la compressione necessaria.

(Dispaccio aulico 9 luglio 1833, n.° 16130-1416.)

N.° 202. N.° 24207-2182.

Lensen Giovanni a Tischnoviz in Moravia: macchina per ischiacciare le sementi del ravizzone privilegiata il 12 ottobre 1827.

Queste sementi vengono frantumate o schiacciate mediante un' anima di ferro di forma conica, cannellata e situata verticalmente; essa è mossa mediante manubrio sopra un piano egualmente di ferro cannellato e grosso. La macchina è fermata da viti regolatrici entro un cavalletto di legno. Giusta l' opinione dell' inventore una tale macchina supplisce alle pietre ed ai cilindri con cui si macinano le sementi suddette entro un molino, e presenta il vantaggio che le sementi non abbisognano di essere inumidite d' acqua, per cui sottoponendole ad un torchio a mano, n' esce l' olio puro ed in maggior quantità: siffatto apparecchio essendo piccolo può essere collocato lateralmente od al di sopra di qualsivoglia molino o congegno di ruote.

(Dispaccio aulico 16 luglio 1833, n.° 17269-1530.)

N.° 203. N.° 24207-2182.

Merlo Lodovico in Vicenza: apparecchio per premere il turaccio nel collo delle bottiglie privilegiato il 10 ottobre 1829.

Questo apparecchio consiste in un cavalletto che all' estremità inferiore ha una capsula di figura conica rovesciata. Questa capsula viene accostata al margine dell' apertura del fiasco per essere compresso nella medesima mediante una punta di legno mossa da un congegno di ruote. L' inventore ritiene che in tal guisa si diminuisce la rottura dei colli delle bottiglie.

(Dispaccio aulico 16 luglio 1833, n.° 17269-1530.)

N.° 204. N.° 24207–2182.

Aktlechner Lorenzo in Vienna: tegole privilegiate il 26 febbrajo 1824.

Queste tegole sono fornite di una scannellatura, per cui si congiungono più facilmente. S'incomincia a coprirne il tetto dagli angoli verso il centro. Le tegole coi rampini appositi vengono puntate l'una nell'altra dalla parte ove il vento soffia più forte. Si vuole che questo modo di coprire i tetti sia per la metà più a buon mercato, e che convenga particolarmente a costruire gli orli del tetto.

(Dispaccio aulico 16 luglio 1833, n.° 17269–1530.)

N.° 205. N.° 24207–2182.

Pick Isacco in Vienna: miglioramento intorno agli specchi privilegiato il 26 agosto 1824.

L'inventore propone di passare una vernice grassa sulla foglia situata dietro allo specchio, *composta di* mezza libbra d'olio di lino cotto, mezza libbra di creta comune ed un quarto di libbra di marcassita. I due ultimi ingredienti debbono essere macinati finissimi.

(Dispaccio aulico 16 luglio 1833, n.° 17269–1530.)

N.° 206. N.° 24207–2182.

Werkall Giuseppe in Vienna: miglioramento nella fabbricazione de' guanti privilegiato il 9 giugno 1826.

La pelle e le stoffe delle quali si fabbricano i guanti vengono inumidite, indi tese sopra un piano, accennandovi con una forma apposita i contorni dei guanti, che poi si tagliano facilmente colle forbici. Si pretende

che questo metodo rechi il vantaggio di poter tagliare gran numero di guanti, essendo molte pelli o pezze di stoffa collocate l'una sopra l'altra.

(Dispaccio aulico 16 luglio 1833, n.° 17269-1530.)

N.° 207. N.° 24207-2182.

Raitser Roberto in Vienna: composizione metallica onde fabbricarne *tschinelli* turchi, campane chinesi (*tamtàm*), varj stromenti da taglio, ecc. privilegiata il 1.° febbrajo 1826.

Questa composizione metallica consiste in una lega di quattro libbre di rame puro e di una libbra e due o tre *loth* di stagno puro. Si fondono queste parti metalliche in un forno di fiamme, versandole poi subito dal crogiuolo entro forme di ferro calde ed entro forme di sabbia ben secche. Volendo fabbricare *tschinelli* turchi o bacini, si gittano delle lastre metalliche della quadratura di dieci pollici e grossi una linea, le quali vengono poi battute sopra incudini di rame o di ferro che hanno la forma dei bacini e che si collocano entro un forno in cui si roventa l'ottone. Il metallo viene riscaldato finchè prende il colore rosso bruno, e dopo essere stato battuto si getta ancora rovente entro l'acqua fredda. Nell'istessa guisa si fabbricano le campane chinesi.

(Dispaccio aulico 16 luglio 1833, n.° 17269-1530.)

N.° 208. N.° 24207-2182.

Dworzack Amalia e suo figlio *Gustavo*: preparazione del sapone privilegiata il 1.° marzo 1826.

Si propone di aggiungere al sapone d'olio, allorchè trovasi tuttavia stemperato, dei pomi di terra ridotti in polta e che siano stati quindi prima cotti.

(Dispaccio aulico 16 luglio 1833, n.° 17269–1530.)

N.° 209. N.° 24207–2182.

Weiss Francesco in Vienna: fortepiano ritto privilegiato il 7 febbrajo 1826.

Questo istrumento denominato *Apollirikon* ha la forma di una lira d'Apollo collocata sopra di un piedestallo, ed è costrutta in guisa che gli escursori ed i martelli agiscono senza molle, e che la smorzatura non fornita di molla è ritta.

(Dispaccio aulico 16 luglio 1833, n.° 17269–1530.)

N.° 210. N.° 24207–2182.

Stöger Giuseppe in Vienna: macchina per disegnare la prospettiva denominata *cubigrafo* privilegiata il 2 gennajo 1824.

La parte principale di questo istrumento è un cannocchiale che mediante la croce di filo entro il medesimo viene diretto ad un oggetto, per cui giusta la lunghezza della tavola da disegnare verso la parte superiore od inferiore è suscettibile di un doppio movimento. Ogni movimento del cannocchiale conduce il lapis sulla parte corrispondente della carta, la quale viene marcata mediante una compressione leggiera del dito. Questo istrumento deve servire specialmente 1.° a misurare i disegni di prospettiva a fine di trasportarli sopra piani

geometrici che indicano esattamente qualunque grandezza; 2.° a rilevare in prospettiva dei piani geometrici di situazione nella circonferenza di alcune miglia; 3.° a livellare prospetticamente e misurare monti; 4.° a paragonare la prospettiva lineare alle proporzioni geometriche; e 5.° a rilevare in prospettiva dei panorama.

(Dispaccio aulico 16 luglio 1833, n.° 17269-1530.)

N.° 211. N.° 24934-2237.

Cabasso M. possidente veronese: macchina per levare la parte legnosa dal lino e dalla canapa senza macerarli prima privilegiata l' 8 febbrajo 1823.

Collocata la canapa od il lino sopra una tavola lunga, viene rotolata pel lungo con tre cilindri scannellati, la cui scannellatura va sempre più diminuendo, di modo che la canapa compressa dal cilindro di scannellatura larga sino a quello colla scannellatura stretta rimane schiacciata in tutte le sue parti. L'inventore ha proposto anche una maciulla fornita da ambi i lati del cavalletto di battenti che vengono alzati da ditali attaccati a due alberi paralelli posti in mezzo al cavalletto.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1833, n.° 17373-1542.)

N.° 212. N.° 24934-2237.

Hasslach Giuseppe in Vienna: macchina impulsiva privilegiata il 21 febbrajo 1824.

Una ruota dentata, collocata verticalmente è fornita nella circonferenza di aggiunte sulle quali agisce una leva curva di ferro messa in movimento dalla forza

umana per far girare la suddetta ruota. Questa addenta poi in un congegno e può in tal guisa servire per muovere varie macchine.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1833, n.° 17373–1542.)

N.° 213. N.° 24934–2237.

Di Schönfeld cav. *Ignazio* e *Reischer Matteo* in Vienna: naviglio per andare contro la corrente applicandovi la forza animale privilegiato il 2 giugno 1824.

La forza animale viene su questo naviglio messa in uso sopra un piano torto, sul quale l' animale procede innanzi e ricade pel proprio peso. Questo piano torto è fatto di puntelli che all' estremità sono appesi a catene e che con queste catene perenni formano realmente un piano torto perenne che si muove intorno a due assi. L'uno di questi assi forma contemporaneamente l'asse delle ruote dei remi, le quali a misura che l' animale procede sul piano torto sono messe in movimento. Si pretende che questo naviglio non solamente serva per trasportare oggetti, ecc., ma anche come barca atta a tirare altri navigli, e che è commendevole pel meccanismo semplice e poco costoso.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1833, n.° 17373–1542.)

N.° 214. N.° 24934–2237.

Langenbach Giuseppe in Vienna: canna da pipa privilegiata il 14 settembre 1826.

Questa canna da pipa è composta di due, tre o quattro parti che ermeticamente si mettono insieme, e

che si possono tirar fuori a guisa di cannocchiale per allungarla od accorciarla a piacere.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1833, n.° 17373-1542.)

N.° 215. N.° 24934-2237.

Nolze Sidon in Vienna: pipa da tabacco da servirsene in viaggio privilegiata il 2 gennajo 1824.

Dalla parte inferiore del collo della testa di pipa di schiuma di mare trovasi un' animella ermeticamente chiusa, oppure un turaccio a vite per nettare la pipa. La canna di pipa ha un apparecchio del tutto particolare, per cui il fumo diviene fresco passando per varj tubi paralelli collocati l' uno sopra l' altro, i quali sono rinchiusi entro un tubo più grosso. La prima di queste canne entra nel collo della pipa, e l' ultima in quel pezzo che si prende in bocca.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1833, n.° 17373-1542.)

N.° 216. N.° 24934-2237.

Stapsel Giovanni in Vienna: unto per carri e macchine privilegiato il 2 gennajo 1824.

Quest' unto, che serve anche per le macchine, consiste in grasso di bue, di pecora o di porco, calce e grafite. La calce non spenta e ben pestata è da versarsi entro il grasso bollente in ragione di un cinquantesimo, ed in ultimo si aggiunge la grafite ben polverizzata in ragione della metà del peso del grasso.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1833, n.° 17373-1542.)

N.° 217. N.° 24934-2237.

Di Schönfeld cav. *Ignazio* e *Reischer Matteo* in Vienna: macchina impulsiva privilegiata il 20 gennajo 1824.

Questa macchina, colla quale si cerca di servirsi vantaggiosamente delle forze umane e degli animali, consiste in un piano torto di nuova invenzione. Due catene perenni, che correndo parallelamente si avvolgono intorno a due cilindri, sono coperte di travi in guisa che movendosi le catene dall' una e dall' altra parte, anche le travi si muovono con esse, per cui si effettua anche il giro dei due cilindri. Trovandosi ora gli assi dei cilindri (di eguale grandezza) in diversa altezza, le catene e con esse le travi formeranno un piano torto, sul quale uomini od animali salendo produrranno un movimento dal proprio peso, e simile a quello cagionato per mezzo di ruote, dischi e simili apparecchi. Si vuole che le spese sieno tenui in confronto di quelle delle altre macchine. L' apparecchio può servire anche a varj altri fini.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1833, n.° 17373-1542.)

N.° 218. N.° 27978-2513.

Argenti Luigi di Milano: apparecchi per rendere più abbondante l' uscita dell' acqua dalle sorgenti privilegiati il 30 aprile 1831.

L' inventore si serve di un duplice apparecchio per ottenere uno spazio vuoto al di sopra dello specchio d' acqua delle sorgenti. L' uno consiste in un apparecchio di trombe con due stantuffi, che agiscono vicendevolmente; l' altro si appoggia sul principio della fontana

d'Erone, ove l'aria compressa nel vaso chiuso inferiore spinge l'acqua introdottavi entro un recipiente superiore. Per risparmiare apparecchi dispendiosi di questo genere l'inventore è dell'opinione che si potesse far uso di un mantice quale ajuto secondario. Finalmente propone egli anche un foretajo da pozzo fornito di pani e di estremità puntute; e ritiene che per ridurre più friabile il sasso calcare si possa far uso dell'acido solforico e dell'acido fluorico pei sassi contenenti della terra silicea.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19919-1932.)

N.° 219. N.° 27978-2513.

Kwastler Mosè di Stampfen in Ungheria: ombrelle ovali privilegiate il 16 ottobre 1823.

Queste ombrelle, che hanno da servire per coprire le carrozze de' viaggiatori, sono costrutte a foggia delle ombrelle consuete, in guisa però che col mezzo di stanghe estensive si aprono del tutto o per metà. La novità in ciò è la forma ovale che conviene allo scopo che si è proposto.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19919-1932.)

N.° 220. N.° 27978-2513.

Luckeneder Federico in Vienna: apparecchio per condurre per l'acqua il fumo del tabacco privilegiato il 26 ottobre 1823.

L'acqua per la quale passa il fumo trovasi entro un fiasco piuttosto grande, che è piatto in fondo, ed

ha in cima due colli, in uno di essi si mette la testa di pipa, che con un tubo di vetro penetri sino all'acqua; nell'altro collo si ferma la canna lunga di pelle, mediante la quale senza cambiare il posto del fiasco si può fumare anche in qualche distanza dal medesimo.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19919-1932.)

N.° 221. N.° 27978-2513.

Trentsensky Matteo in Vienna: macchina cilindrica per stampare privilegiata il 6 aprile 1823.

Questa macchina propriamente detta strettojo è di doppia costruzione. L'una è composta di una cassa a foggia di mangano sopra tre ruote, e caricata di pesi, la quale comprime facendola passare sulla piètra. Questo strettojo serve specialmente per ricavare disegni fatti coll'inchiostro litografico. Più semplice ancora è il secondo strettojo, che serve per stampare l'involto dei pacchetti di tabacco. Le forme sono di ottone e fermate sopra una tavola. La carta viene messa sulla *forma* come usano gli stampatori di libri, e la compressione ha luogo mediante un cilindro del peso di 150 libbre, che si rotola velocemente sopra la forma. Si pretende che questi strettoi producano un grande effetto, di modo che in una giornata e nelle solite ore di lavoro si tirano fino a 6000 copie servibili.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19919-1932.)

N.° 222. N.° 27978-2513.

Uffenheimer Giovanni G. in Vienna: macchina per tagliare perfettamente eguali le carte da giuoco privilegiata il 2 giugno 1823.

Per l'ordinario si tagliano le carte da giuoco nel modo seguente: sopra una tavola v'ha una forbice lunga 18″ a 24″, la cui lama inferiore è fermata orizzontalmente alla tavola, e la superiore è movibile. In direzione paralella colla forbice trovasi una parete verticale, ove all'altezza della lama inferiore della forbice è fermata una lista di legno, la cui lontananza dalla forbice viene regolata giusta la lunghezza ed altezza delle carte. Il lavoratore colloca con una mano il foglio sul quale sono stampate le carte, sulla lama ferma della forbice e sulla lista della parete, spingendolo esattamente contro la parete, indi taglia il foglio, comprimendo coll'altra mano la lama superiore contro l'inferiore. In tal guisa il lavoratore taglia da prima il foglio in istrisce, ed indi da queste le carte. Il nuovo processo in questione consiste nel modo seguente:

Si tagliano i fogli com'è detto di sopra per disporre il primo lavoro; in ciò è soltanto da osservarsi che fra i singoli fogli deve restare maggiore spazio bianco. Ora molte carte da giuoco in tal guisa tagliate vengono compresse entro due telai dell'esatta grandezza delle carte per tagliarle orizzontalmente o verticalmente colla pialla de' legatori di libri, col disco o colla lingua, o soltanto con un disco messo in movimento da una manovella. Il movimento della macchina da taglio può essere effettuato dalla forza degli uomini o per mezzo dell'acqua.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19919–1932.)

N.° 223. N.° 27978–2513.

Dalla Villa Carlo a Baden: macchina per caffè a vapore e macchina migliorata per rivoltare il caffè privilegiate il 23 settembre 1824.

L'acqua resa bollente sopra una lampada di spirito di vino viene per mezzo del vapore spinta per un canale corto, ma largo entro una scatola a foggia di crivello, e di là nella cocoma o caffettiera. Questo passaggio può essere più volte ripetuto. Il miglioramento della macchina per rivoltare il caffè consiste in un semplice apparecchio, col quale si può sopra un fornello girare subito la macchina da caffè senza levarla dal fuoco o dalla lampada, e rivoltarla all'istante onde abbrustolire il caffè sulla medesima fiamma.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19919–1932.)

N.° 224. N.° 27978–2513.

Mayer Engelberto in Vienna: metodo migliorato per fare il nero d'ossa privilegiato il 19 agosto 1823.

In vece del consueto fornello dei pentolai, nel quale si riducono le ossa in carbone, serve un fornello con un fondo rotondo per collocarvi una pentola di terra circondata di cerchj di ferro. In fondo v'ha un focolare di ferro, di mattoni o di argilla onde promuovere il passaggio della fiamma. Alla distanza di due piedi dalla caldaja trovasi un muro di recinto grosso uno e mezzo sino a due piedi. Servendosi di caldaja di maggior circonferenza, è da costruirsi un tubo pel fuoco onde sollecitare la carbonizzazione delle ossa.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19919–1932.)

N.° 225. N.° 27978–2513.

Strixner Gio. Battista in Vienna: apparecchio di una nuova invenzione intorno alle molle dell'archibugio privilegiato il 2 luglio 1825.

Quest' apparecchio, che può essere applicato alle molle vecchie e nuove degli archibugi senza variare menomamente la costruzione interna delle medesime, produce un fuoco doppio, cioè uno mediante la polvere comune, e l'altro per mezzo delle capsole.

La molla non ha focone; questo trovasi in contatto colla lastra della molla, ma nella canna del fucile v'è vitato un albero di ruota di forma e grandezza del solito focone di archibugio. In esso è situato il focone per mettervi la polvere, che accende la carica per mezzo del solito forame, come si osserva in tutti gli archibugi. Una piccola punta battente è voltata dalla parte esterna verso il cane dello schioppo, che per mezzo dell'albero suddetto trovasi in contatto colla carica mediante un secondo forame costrutto nel medesimo, per cui la carica si accende unitamente alla preparazione chimica. In tal guisa il focone è il punto centrale di ambi i fuochi.

Il cane fornito della solita pietra ha in fondo una piccola apertura, che corrisponde colla punta battente nell'albero.

La batteria della molla è come la consueta; solamente innanzi v'ha una vite come nelle molle chimiche.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19919–1932.)

N.° 226. N.° 31662–2858.

Wausch Michele in Vienna: traforatore di terra e congegno di compressione colla ventiera privilegiati il 20 luglio 1823.

Il traforatore ha una punta d'acciajo ed è torto a foggia di chiocciola, ma essendo esso destinato a traforare masse dure, è fornito di una parte tagliente a

guisa di corona internamente vuota. Il congegno di compressione si appoggia sull' applicazione di un mantice che si affonda nel pozzo; comprimendolo spinge l' acqua in una caldaja, da dove al pari delle trombe viene compressa in alto.

(Dispaccio aulico 14 settembre 1833, n.° 22969–1944.)

N.° 227. N.° 31662–2858.

Müller C. L. in Vienna: macchina da scrivere per uso dei ciechi, la quale è anche adattata pei veggenti volendo o dovendo essi servirsene all' oscuro, privilegiata il 27 gennajo 1833.

Questa macchina consiste essenzialmente in ciò, che la parte scrivente conserva la linea diretta delle parole, e che essendo finita una riga, viene la carta spinta innanzi per quella distanza che occorre. La mano dello scrivente è regolata dalla stanga di ottone che obbliquamente passa sull' asse, e terminata una *riga*, *basta* girare alla sinistra un bottone, o tirare verso di sè la menzionata stanga obbliqua.

(Dispaccio aulico 14 settembre 1833, n.° 22969–1944.)

N.° 228. N.° 31662–2858.

Girzig P. A. e *Weiss L.* in Vienna: massa per rendere impermeabili i cappelli di feltro privilegiata il 18 aprile 1825.

Questa massa composta senza spirito di vino contiene quattro libbre di gomma lacca comune, una libbra di pece bianca, una libbra di colla fina, una libbra di sapone comune e sei *loth* di sal tartaro. I tre

primi ingredienti, dopo averli pestati, vengono col sapone tagliato in pezzi posti entro una caldaja di rame e collocati sul fuoco; indi si sciolgono i sei *loth* di sal tartaro entro un *maas* di acqua calda. Tosto che la suddetta mescolanza incomincia ad essere fluida, si versa la soluzione del sal tartaro nella caldaja. In fine si aggiunge ancora un poco di sapone sciolto nell'acqua. Il trasporto di questa massa sui cappelli si effettua mediante una spazzola. Si aggiunge maggior quantità di acqua di sapone qualora quella massa rendesse i cappelli troppo duri.

(Dispaccio aulico 14 settembre 1833, n.° 22969-1944.)

N.° 229. N.° 31662-2858.

Di Girard Filippo a Hirtenberg nella Bassa Austria: miglioramenti intorno alla macchina a vapore privilegiati il 24 febbrajo 1823.

La cosa essenziale consiste in ciò, che in vece della caldaja si fa uso di un sistema di tubi. Un certo numero di tubi di piccolo diametro sono collocati verticalmente e trovansi in comunicazione con due tubi orizzontali, l'uno in cima, l'altro a basso. Il tutto ha la figura di un parallelepipedo chiuso al disopra ed al disotto dai menzionati tubi maggiori orizzontali, ed aperto dagli altri quattro lati. I disegni presentati dall'inventore dimostrano tanto il collocamento di questi tubi, giusta la loro situazione e distanza fra loro, quanto gli altri tubi combinati con quelli, non che il modo come si effettua la direzione dell'acqua e del vapore. L'inventore propose anche altri oggetti, cioè *a*) una ventiera intorno alla stufa per consumare totalmente il fumo, la

quale è costrutta a guisa di mulino per nettare i grani. La ruota della ventiera è messa dapprima in movimento per mezzo di una corda passata sopra un rullo, ma essendo acceso il fuoco gira da sè; *b*) l'introduzione di *navigli a serpenti* inventati da Fulton in America, i quali sono composti di varie parti movibili fra di loro a fine di poterli piegare nelle voltate sopra fiumi e canali; *c*) una nuova specie di timone, il cui effetto può essere aumentato e può essere diminuita la forza per dirigerlo; *d*) il medesimo inventore propone altresì di dividere i navigli in due parti, le quali si possono ad arbitrio unire e separare, e delle quali l'una contiene le merci, l'altra le macchine. Essendo riunite formano un naviglio solo.

(Dispaccio aulico 14 settembre 1833, n.° 22969–1944.)

N.° 230. N.° 31662–2858.

Pausinger L. imperiale regio consigliere e *Wurm Francesco*: macchina per nettare la stoppa, macchina per pettinarla e purgarla, macchina per filare il lino fino e la stoppa, e macchina per fare il refe privilegiate il 20 luglio 1823.

La parte essenziale della macchina per nettare la stoppa è fondata su ciò, che fra il cilindro strisciatore ed il piano de' cardi opposto alla sua periferia trovasi un piano maggiore di contatto. La macchina mediante i cilindri attraenti porta la stoppa collocata sulla tela senza fine sopra la periferia del cilindro da scardassare, che piega i filamenti nei coperchj dei cardi pettinandoli paralelli per mezzo del maggior piano di contatto, e li netta dalla polvere e dal sucidume. Questi filamenti paralellamente pettinati, secondando il movimento delle

foglie che d'ambo i lati corrono entro canaletti, vengono distesi paralellamente mediante un cilindro di distensione a foggia di un nastro a velo, indi ridotti ad un nastro filamentoso largo due dita e portati entro un recipiente collocato innanzi alla macchina e situato dietro l'altra per fare il giro.

La parte essenziale della macchina per pettinare e purgare la stoppa è fondata sull'uso di foglie particolari da scardassare, il cui lato esterno è voltato verso il cilindro. La macchina mediante due cilindri attraenti prende la stoppa collocata sulla tela senza fine e la passa al cilindro strisciatore. Essendo essa debitamente piena, il cilindro che corre in mezzo a due ruote accompagnatorie della medesima grandezza comunica i filamenti alle foglie da scardassare che girano esattamente intorno alla di lui periferia e li netta. Le foglie dei cardi riposano sul margine delle ruote accompagnatorie che girano d'ambo i lati del cilindro, e ricevono da esse il lento movimento intorno al cilindro. La foglia avendo trascorso lo spazio, spinge innanzi l'altra mentre che i filamenti pettinati si spingono l'uno su l'altro in guisa che le punte sono voltate verso il cilindro. In questa situazione le foglie vengono per mezzo del perno della ruota impulsiva condotte verso il cilindro attraente onde levarne i filamenti; e finalmente se ne compone una forma da nastro per mezzo di un becco o cilindro estraente che passa entro un recipiente situato presso la macchina. Tostochè una foglia di cardi abbia percorso lo spazio prescritto, ed essendo stati estratti i filamenti paralelli, il cardo mediante i travi del peso la spinge del tutto innanzi per essere presi dai rampini e condotti innanzi. Durante questo passaggio le foglie vengono nettate con un cardo consueto a mano.

La macchina per rendere fino il lino e la stoppa è in generale simile alle solite macchine di cotone dette *Mule*. La diversità consiste soltanto nelle distanze dei cilindri e nel modo di caricarli, ecc. La distanza del cilindro scaricatore dal cilindro attraente è nella macchina atta a filare il lino nè maggiore di 20 pollici, nè minore di 15; nella macchina però per filare la stoppa non è minore di 5 pollici. Il cilindro strascinatore non è più distante di tre pollici dal cilindro scaricatore, nè più vicino di due e mezzo.

La cosa essenziale della macchina a refe sta nella formazione del refe entro una cannellatura curva. Questo metodo può essere eseguito tanto colla macchina detta *Water*, quanto con quella detta *Mule*.

(Dispaccio aulico 14 settembre 1833, n.° 22969–1944.)

N.° 231. N.° 27979–2514.

Zecchini Carlo e *Mandini Pietro Antonio* in Padova: processo di trasportare stampe sulle porcellane, sulla majolica e su altre qualità di vasellame privilegiato il 3 agosto 1823.

Il processo consiste in ciò che segue: si danno sulla carta forte otto sino a dieci mani di colla di pesce o di un'altra qualità fina di colla, comprimendovi il rame, cui si è data la tinta nera come è di pratica, inumidendo però prima moderatamente d'acqua la carta dal lato opposto. Il vasellame sul quale è da farsi la compressione viene riscaldato nell'acqua bollente, indi asciugato e poi coperto colla suddetta carta, in guisa però che non possa rimuoversi. Dopo che il disegno si è fortemente attaccato sul vasellame, si leva la carta coll'acqua calda, indi ha luogo la cottura. L'inventore sostiene

che, attenendosi al suo metodo, possono i disegni più fini essere trasportati sul vasellame.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918-1731.)

N.° 232. N.° 27979-2514.

Meissner Ignazio in Vienna: miglioramento della macchina da caffè a vapore privilegiata il 15 novembre 1823.

Il miglioramento consiste nell' aggiungimento della compressione d'aria che spinge per la carta asciugarina l'aroma sciolto dai vapori caldissimi e con tal forza che nulla può rimanervi. La macchina ha due recipienti che precisamente si combaciano l'uno sull' altro; al fondo del recipiente superiore, il quale forma il coperchio dell' inferiore, trovasi un' animella che si apre all' ingiù. Nel recipiente inferiore v'ha quasi alla metà il crivello col caffè macinato. Da esso parte al lato esteriore un tubo saliente fino al recipiente superiore. Riscaldandosi nell' inferiore l'acqua col mezzo dello spirito di vino, la quale però non deve giungere fino al crivello, allora i vapori d'acqua penetrano il caffè, e non potendo esalare in cima, comprimono l'acqua che bollente passa pel tubo nel recipiente superiore, e da questo per l'animella nel recipiente inferiore penetra il caffè e si amalgama coll' aroma già sciolto. Una chiave in fondo alla parte del recipiente inferiore serve per estrarre la bevanda preparata.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918-1731.)

N.° 233. N.° 27979-2514.

Becher Davide di Kettenberg e *Becher Sigifredo* di Plan in Boemia: tabella per uso della biancheria privilegiata il 28 gennajo 1828.

Questa tabella è distribuita in modo che il numero delle pezze da lavarsi può essere indicato mediante il movimento di 30 rulli, accennando la data e la totalità delle pezze.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918-1731.)

N.° 234. N.° 27979-2514.

Pastorie Giacomo in Vienna: macchina per dare la direzione al fumo dei cammini privilegiata il 29 dicembre 1824.

Il fumo viene condotto nel cammino per mezzo di tubi, alla di cui parte superiore trovasi la macchina in questione. Essa, come si esprime l'inventore, ha tre tubi ritti murati verso il levante, il mezzogiorno ed il ponente, e tre aperture fatte nella medesima direzione. In certi casi è necessario di costruire sotto il suolo della cucina un canale verso il cammino. In tal guisa si vuole condurre il fumo fuori della cucina senza cagionarvi la corrente d'aria.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918-1731.)

N.° 235. N.° 27979-2514.

Kaufmann Cristiano in Vienna: lampada caleidoscopica privilegiata il 29 dicembre 1824.

I riverberi composti di vetri di specchio sono alquanto puntuti verso il centro e moltiplicano l'oggetto collocato innanzi a questa lampada. Una rosa per esempio collocata debitamente nel fuoco di essa forma in tal guisa un serto od una ghirlanda.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918-1731.)

N.° 236. N.° 27979-2514.

Wambacher Ignazio in Vienna: miglioramento intorno al telajo da nastri privilegiato il 18 marzo 1823.

Questo miglioramento consiste nel traslocamento e cangiamento di quella parte del telajo che serve pel movimento della navicella; con ciò si pretende di facilitare la fabbricazione di stoffe di seta più larghe o di altro materiale.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918-1731.)

N.° 237. N.° 27979-2514.

Petrowitz Giovanni: miglioramento del lucido di Francoforte privilegiato il 15 giugno 1824.

Gl' ingredienti di questo lucido sono grasso di porco, sego, nero d'avorio, scirpppo, indaco sciolto nell' acido solforico ed acquavite.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918-1731.)

N.° 238. N.° 27979-2514.

Peters Enrico nella Bassa Austria: miglioramento nella fabbricazione dei zolfanelli chimici privilegiato il 29 giugno 1825.

La macchina per tagliare i legnetti (zolfanelli) consiste in una tavola lunga 4 piedi e 1 pollice, e larga 11 pollici, sulla quale trovasi un telajo lungo 3 piedi e 4 pollici, e largo 13 3/4 pollici, che mediante 4 viti può essere alzato ed abbassato secondo che si desiderano i legnetti più grossi o più sottili. In questo telajo

muovesi entro canaletti un telajo più piccolo, largo 12 pollici, che contiene il ferro per tirare, il ferro per tagliare eguale ed il ferro destinato per regolare, onde fabbricare ed allisciare i legnetti. Alla parte superiore della macchina da tiro e da taglio v'ha una forbice di compressione con viti; colla quale i legnetti vengono tagliati a piacere. La massa grigia per produrre la fiamma è composta di quattro parti di alcali clorico, di due parti di zolfo, di una parte di zucchero candito e di una parte di polvere di carbone; questi ingredienti vengono macinati con olj eterici. Prima d'intingervi i legnetti vengono immersi nella resina mastice. Nei fiaschetti si pone dell'amianto con un poco d'olio di vetriolo, ed i turacci vengono cotti nella cera, acciò chiudano ermeticamente. L'inventore raccomanda il suo processo per la ragione che i suoi zolfanelli non contengono nè minio, nè cinabro, e spandono un buon odore quando prendono fiamma.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918–1731.)

N.° 239. N.° 27979–2514.

Landesmann Beniamino in Vienna: canna da pipa rinfrescante privilegiata il 10 marzo 1823.

La canna per la quale passa il fumo, sia corta o lunga, è circondata di acqua, per cui il fumo prima d'arrivare in bocca diviene freddo e non produce arsura sulla lingua. Questa canna si distingue dunque dalle altre pel metodo che il fumo non passa direttamente per l'acqua, ma viene soltanto raffreddato dall'acqua nella canna. La parte contenente l'acqua consiste in un

tubo di latta o vetro, ove con facilità s' introduce l'acqua per un buco.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918-1731.)

N.° 240. N.° 27979-2514.

Zappert Carlo in Vienna: telajo di nuova invenzione per istendere ed apprettare le stoffe di cotone privilegiato il 27 agosto 1832.

La cosa essenziale di questa invenzione consiste nell' applicazione del sistema del braccio della stadèra, secondo il quale la compressione della leva agisce sulla serratura, e per mezzo di questa e delle pelli sull' orlo che tien fermo. L' inventore ritiene per nuovo ed essenziale di foderare l' estremità del telajo e gli orli che fermano, servendosi di una stoffa a piacere, sia di cotone o di lana, e fermarla con pasta, colla o gomma. L' inventore mette altresì un pregio particolare sulla vite messa in relazione colla leva onde aumentare o diminuire la forza.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918-1731.)

N.° 241. N.° 27979-2514.

Oefferl Giorgio a S. Pölten: miglioramento del metodo di purgare una qualità fina di argilla privilegiato il 17 aprile 1828.

L' inventore propone di macinare sui soliti mulini da grano l'argilla usata per far vasellame, onde ridurre tutte le parti eterogenee in polvere e renderle così innocue. Il crivello può essere fatto di crini o di filo di

ottone, largo 14 a 16 pollici in cima, 6 pollici in fondo, ed al più lungo 3 a 4 piedi. L'argilla può essere macinata in istato secco o umido. Nel primo caso devesi esporla per molto tempo all'aria od al sole; nell'ultimo caso vi si versa dell'acqua allungandola per entro un recipiente di legno che contiene 3 sino a 4 *eimer* di acqua, finchè l'argilla non si attacca più al legno con cui si mescola. Avendo luogo la macinazione in via umida, si serve di un tubetto largo mezzo pollice, affinchè l'argilla passi sempre nella medesima quantità sotto la pietra per essere macinata.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918–1731.)

N.° 242. N.° 27979–2514.

Neuhaus Arminio in Vienna: bastone che può servire qual istromento per misurare privilegiato il 2 gennajo 1824.

Questo bastone è fatto in modo che levando il bottone e la punta vitata, può per mezzo di una *cerniera* alla parte superiore essere aperto al doppio e formare un *klafter*. Nei lati interni trovansi le divisioni del medesimo. Simili bastoni sono utili agli architetti e capi muratori.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918–1731.)

N.° 243. N.° 27979–2514.

Lemaire Andrea in Vienna: apparecchio per filtrare l'acqua privilegiato il 4 dicembre 1823.

Quest' apparecchio di terra di *grès*, di porcellana, di latta, stagno o di qualunque altro materiale ha la forma di un vaso. L'acqua da filtrarsi passa da prima per

un fondo fornito di buchi sui quali è collocata una spugna. Nella seconda divisione formata dal succitato fondo e da un altro fondo inferiore trovansi strati di sabbia più grossa e più fina, la pietra arenaria e polvere di carbone ove filtra l'acqua, indi essa s'innalza entro una campana di vetro situata in questa sezione, e finalmente passa per mezzo di un cilindro egualmente riempiuto del predetto materiale nella terza sezione, dalla quale è levata per mezzo di una chiave. Alla parte inferiore della campana, intorno al menzionato cilindro, v'ha uno strato di polvere di carbone, di modo che l'acqua prima di entrare nel cilindro viene anche qui sottoposta al processo di filtrazione. L'inventore propone una mescolanza di pece, cera vergine, olio d'ulivo e polvere di mattone per formare una saldatura onde assicurare i fondi.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918-1731.)

N.° 244. N.° 27979-2514.

Wotscheiner Jacopo di Neutra: miglioramento nella fabbricazione delle candele privilegiato il 29 dicembre 1824.

Si aggiunge alla cera ed allo spermaceti, oppure al sevo un poco di resina mastice. Gli stoppini vengono immersi nell' acquavite e macerati in un olio odorifero.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918-1731.)

N.° 245. N.° 27979-2514.

Krätzer Francesco e *Hirschfeld Carlo*, a Vienna: miglioramenti, privilegiati il 26 ottobre 1824, intorno agli oggetti di chincaglieria già privilegiati il 17 luglio 1824.

Gl' inventori propongono di fregiare gli oggetti di chincaglieria di cuojo, legno, ossa, ecc., come ventagli, parasoli, *ridicules*, ecc., con ornamenti di cuojo compresso, e di applicare delle molle alle stanghe di estensione.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918–1731.)

N.° 246. N.° 27979–2514.

Baumstark Giuseppe in Vienna: nuovo metodo per fabbricare tappezzerie di carta privilegiato il 14 febbrajo 1825.

Questo metodo consiste nell' applicazione di cilindri di pietra, sui quali viene inciso il disegno ad acqua forte. Il disegno è fatto sul medesimo colla vernice di copale, indi si gira il cilindro nel corrosivo finchè il disegno resta rilevato al pari di un intaglio fino in legno. Il corrosivo è composto di quattro parti di acqua e di una parte di acido nitrico. La stampa si effettua entro un torchio a cilindro fornito dei necessarj burloni pei colori, della cassa dei colori, dello strisciatore, ecc.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918–1731.)

N.° 247. N.° 27979–2514.

Dillinger Giuseppe in Vienna: miglioramento, privilegiato il 14 febbrajo 1825, delle pipe da tabacco già privilegiate il 29 dicembre 1824.

Viene applicata alla pipa un recipiente d' acqua non visibile, mediante il quale il fumare riesce più aggradevole e non occorre lo svitare e vitare il recipiente per gettar via l' umore raccoltosi nella pipa.

(Dispaccio aulico 13 agosto 1833, n.° 19918–1731.)

N.° 248. N.° 30025-2725.

Schleinitz nobile *Antonio* in Grätz: miglioramento intorno alla forma nella quale si fondono i tipi privilegiato il 16 marzo 1832.

Per dare alla matrice una situazione più esatta nella forma di fusione e per sollecitare l'operazione, la così detta sella sulla quale riposa la matrice è costrutta in guisa che la parte movibile della sella può, mediante due piuoli ed unitamente alla parete, essere sempre mossa orizzontalmente innanzi ed indietro. Alla forma di fusione è stata anche applicata una nuova forma dall' inventore chiamata parallelogramma, la quale con due viti serve per l'esatta direzione della matrice. (Dispaccio aulico 1.° settembre 1833, n.° 21521-1839.)

N.° 249. N.° 30025-2725.

Vallier Giuseppe in Vienna: apparecchi per rendere i cessi inodoriferi privilegiati il 1.° giugno 1825.

Il tubo principale è collocato in modo che in fondo passa entro un recipiente di acqua, esso è fatto di piombo ed a foggia di cono; la parte superiore giunge fino al tetto, affinchè possa penetrarvi l'acqua piovana. Al di sopra dello specchio d' acqua entro il succitato recipiente innalzasi un tubo sino alla cappa del cammino, pel quale vengono condotti via i cattivi odori. (Dispaccio aulico 1.° settembre 1833, n.° 21521-1839.)

N.° 250. N.° 30025-2725.

Müller Ignazio in Vienna: nuova tabella per notare la biancheria od altri oggetti privilegiata il 25 marzo 1825.

Questa tabella è composta di una tavola di legno o di cartone, e sulla carta incollatavi trovansi per colonna gli oggetti coi numeri delle pezze da indicarsi. Ciò si effettua mediante puntali che secondo certe regole vengono collocati nei buchi corrispondenti alle rubriche.

(Dispaccio aulico 1.° settembre 1833, n.° 21521–1839.)

N.° 251. N.° 30025–2725.

Kinesberger Giuseppe Ignazio in Vienna: miglioramento nella fabbricazione de' galloni d' oro, d' argento e di altre stoffe privilegiato il 15 ottobre 1824.

Questo miglioramento consiste nel metodo di dar ai galloni la forma semicircolare, affinchè servendosene pei *czako* o pei cappelli *à la corse* sieno uniti soltanto alle estremità e fermati. Per ottenere ciò occorre un apparecchio intorno al telajo dei passamantieri onde inarcare il gallone fatto sull' albero di petto, in guisa che non si collochi l' uno sopra l' altro. L' albero di petto è a foggia di chiocciola e gira ad ogni passata della navicella mediante un meccanismo applicatovi ed a misura che il gallone si allunga.

(Dispaccio aulico 1.° settembre 1833, n.° 21521–1839.)

N.° 252. N.° 30025–2725.

Werthheimer Giacomo di Weitra: massa composta per fabbricare candele privilegiata il 10 dicembre 1824.

Questa composizione è fatta di spermaceti e cera, oppure di sego, spermaceti e cera; per la prima occorrono

una libbra di spermaceti e due *loth* di cera bianca, per la seconda una libbra di sego, quattro *loth* di sperma-ceti e un *loth* di cera.

(Dispaccio aulico 1.° settembre 1833, n.° 21521-1839.)

N.° 253. N.° 30025–2725.

Philippi Gio. Amedeo in Vienna: metodo d' intrecciare fili di metallo lisci, rigati e con disegni privilegiato il 21 maggio 1825.

A tale effetto si serve di forme di legno. L' intreccio di filo di metallo già operato e tagliato giusta la richiesta lunghezza e larghezza vien teso nei quattro angoli, e secondo la direzione de' fili sopra la forma e fermato con chiodi. Si comprimono le due estremità libere del filo intrecciato contro la forma, ed alle voltate si afferra con tanaglia battendo con un martello entro le concavità e sulle parti rilevate della forma. Sopra l' oggetto in tal guisa formato si passa un cerchio di ferro per impedire che l' intreccio di ferro perda la forma che gli fu data. Poi si levano i chiodi e si ripiega il margine dell' intreccio sul cerchio, e si tagliano le parti superflue, battendole poi bene intorno al predetto cerchio. In tal modo si fabbricano certi coperchj sopra i cibi, maschere e diversi oggetti di forma rotonda od ovale.

(Dispaccio aulico 1.° settembre 1833, n.° 21521-1839.)

N.° 254. N.° 30025–2725.

Contriner Giovanni in Vienna: molle a capsola per fucili da caccia (però soltanto a due canne) privilegiate il 14 aprile 1826.

Questa molla non ha alcuna lastra, nè noce, nè rampo, ed anche fra le viti del rampo si trovano due di meno che nelle altre molle di fucili. Essa non è incastrata nel calcio, ma combaciata di ferro tanto di sopra, quanto di sotto. La molla battente è combinata con una catena, ed il calcio col ferro. Le canne trovansi entro due stanghe forti e quadrate, ma possono facilmente essere levate mediante una vite forte.

(Dispaccio aulico 1.° settembre 1833, n.° 21521–1839.)

N.° 255. N.° 30025–2725.

Hennig Giorgio in Vienna: stadera a ponte portatile privilegiata il 29 maggio 1826.

Questa stadera di Quintenr (*bastule portative*) è presentemente molto usata anche negli stati austriaci. Per mezzo di leve si è stabilito un rapporto fra la forza ed il peso come 1 a 10. Queste stadere sono comodissime e servono di preferenza per l'uso pubblico nelle fabbriche, ai mercati, ne' magazzini, ne' depositi.

(Dispaccio aulico 1.° settembre 1833, n.° 21521–1839.)

N.° 256. N.° 31663–2859.

Rossi Antonio in Vienna: penne da scrivere di nuova invenzione privilegiate il 29 dicembre 1824.

Questa invenzione consiste nel metodo di trar maggior vantaggio dal cannoncino delle penne di oca. Esso viene spaccato per la sua lunghezza, indi si tagliano le due metà in pezzi eguali per temperarle alle estremità e poi si fermano mediante una molla alla piuma, per

cui ogni penna sembra essere stata temperata 12 volte di nuovo.

(Dispaccio aulico 14 settembre 1833, n.° 22970-1945.)

N.° 257. N.° 31663-2859.

Nowotny Tomaso a Theresienfeld: preparazione dell' inchiostro della China e di altri colori neri privilegiata il 27 aprile 1825.

Questo privilegio aveva per oggetto 1.° di fabbricare l' inchiostro della China da prodotti indigeni; 2.° di ridurre i colori per dipingere ad un sommo grado di finezza; 3.° di raffinare per quanto fosse possibile il nero fumo, il nero d'osso e di corno, e specialmente il nero di Francoforte pei colori ad olio e ad acquerello, non che per la stampa dei libri, rami ed oggetti di litografia. L' inventore per fabbricare l' inchiostro della China propone il nero fumo di resina (specialmente di pece greca e di trementina), di olj d' ulivo, di ravizzone e di mandorle e di grossi animali. La combustione di questi oggetti ha luogo entro un forno appositamente costrutto per raccogliere la fuliggine, nel quale trovansi varie divisioni, l'una sopra l'altra messe in relazione fra di loro per mezzo di tubi. La fuliggine prima di servirsi di essa per fare l' inchiostro della China è posta entro una lisciva di potassa e calce, aggiungendovi un poco di spirito di vino a fine di separarne le parti eterogenee. Essendo la fuliggine disseccata, si riduce in polvere finissima ponendola entro una botte, nella quale trovansi piccole palle di ferro, e si agita durante alcune ore. Finalmente si unisce a questa fuliggine la colla fatta coi piedi di vitello, ponendola poi colle forme entro uno strettojo

di sigilli. A misura della maggiore o minore finezza dell'inchiostro suddetto devesi scegliere una qualità più o meno fina di fuliggine. Per raffinare i colori ed il nero di corno o di ossa per uso dei pittori viene raccomandato il processo della suaccennata polverizzazione, aggiungendovi la colla come sopra.

(Dispaccio aulico 14 settembre 1833, n.° 22970–1945.)

N.° 258. N.° 31663–2859.

Tumfort Giovanni in Vienna: telajo migliorato privilegiato il 15 novembre 1823.

Intorno al telajo colla cassa doppia è stato fatto qualche cambiamento come segue: l'albero di traverso ha due spine di ferro, la stanga di ferro s'avanza 1 $^1/_2$ piede sul telajo, ed il disegno o le figure nella stoffa è diviso secondo la ruota saliente. Si pretende che su questi telai possano essere tessuti bellissimi nastri di raso con disegni e meglio che sui consueti telai.

(Dispaccio aulico 14 settembre 1833, n.° 22970–1945.)

N.° 259. N.° 31663–2859.

Di Emperger nobile *Francesco Antonio* in Vienna: processo onde rendere impermeabili tutte le stoffe di seta, cotone e tela privilegiato il 13 giugno 1824.

Si prendono venti libbre di olio di linosa, una libbra di minio, due libbre di gomma arabica, una libbra di trementina, due libbre di biacca, mischiati si versano entro una caldaja di rame, nella quale agitandoli sempre debbono bollire un'ora e mezzo; indi si aggiunge

prima ½ libbra di fuliggine, e poi dieci [illegible] di sangue di bue. Di questa massa si danno due mani sulla stoffa onde renderla impermeabile, poi viene colorita a piacere.

(Dispaccio aulico 14 settembre 1833, n.° 22970-1945.)

N.° 260. N.° 31663-2859.

Bernhard Antonio in Presburgo: macchina impulsiva privilegiata il 14 maggio 1824.

L'invenzione consiste nell' uso della compressione dell' aria atmosferica in vece del vapore onde mettere in movimento tutte le specie di macchine stabili, ed anche i bastimenti che vanno contro la corrente ed il vento. L' inventore nella sua relazione si esprime come segue: la parte essenziale della mia invenzione consiste in ciò, che io per dare un impulso alle macchine e per alzare l' acqua, ecc. mi servo di quella forza che visibilmente in ogni buon forno ventilato spinge lo strato dell' aria inferiore in alto; ritenendo separatamente la compressione dell' atmosfera come forza impulsiva, e la piccola opposizione di una colonna d' aria o di fuoco come resistenza (quando la colonna è ermeticamente chiusa all' ingresso dell' aria inferiore). Il vero acquisto di forza sta nella differenza della compressione fra l' aria comune e quella rarefatta dal calore.

(Dispaccio aulico 14 settembre 1833, n.° 22970-1945.)

N.° 261. N.° 31663-2859.

Fricke Enrico Lodovico in Vienna: miglioramenti intorno alle trombe, macchine idrauliche, privilegiati l' 8 novembre 1823.

Questi miglioramenti consistono 1.° in un' animella dello stantuffo fatta mediante la riunione di varie parti fuse di metallo e nel nuovo metodo d' un fondo di caldaja d' aria, per cui, non occorrendo i buchi laterali nello stantuffo, la capocchia può pienamente espellere tutta la quantità di acqua imbevuta per l' intera lunghezza dello stantuffo; un cono di serratura al fondo della caldaja d' aria apre e chiude alternativamente i tubi di comunicazione, di più la caldaja d' aria comprende anche le controanimelle, che finora erano separate; 2.° in una nuova specie di capocchia, la quale essendo di ottone fuso acquista l'elasticità in modo che per la compressione dell' acqua produce il più esatto serramento che col mezzo di cilindri di ottone, conserva il movimento dritto ed è più durevole delle consuete. L' attrito poco sensibile della capocchia vi è tolto, l' acqua non può retrocedere, e l' elasticità o la compressione dell' acqua rende innocui i difetti intorno alla capocchia quando si consuma; 3.° in un apparecchio poco costoso, mediante il quale le trombe si riempiono da sè; 4.° in una tal costruzione delle trombe, dove mediante due capocchie, le quali operano in linea verticale, si ottiene a poco a poco ed alternativamente un doppio effetto, servendosi di una stanga apposita di capocchia dove la cassa d' aria non forma una parte separata, ma ogni stantuffo contiene una parte della cassa d' aria di un sol pezzo di metallo fuso. L' ulteriore costruzione delle singole parti di questa tromba è indicata nel disegno annesso alla descrizione originale.

(Dispaccio aulico 14 settembre 1833, n.° 22970-1945.)

N.° 262. N.° 31663-2859.

Ham Enrico in Vienna: coperte da letto di nuova invenzione privilegiate il 4 dicembre 1823.

Queste coperte lavorate sul telajo hanno per orditura la seta e per trama la lana; questa lana è soltanto visibile alla parte di rovescio, ove essendo scardassata forma una superficie pelosa. Alla parte dritta sono le medesime lavorate colla macchina di Jacquard, e rappresentano disegni e fiori di molto buon gusto. Siffatte coperte possono servire per istenderle sui letti e sulle tavole.

(Dispaccio aulico 14 settembre 1833, n.° 22970-1945.)

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

INDICE

DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell'anno 1833, divisa in due volumi.